





OPERE

DEL MARCHESE

VINCENZO MORTILLARO

SOCIO DI VARIE ACCADEMIE

VOLUME IV.



PALERMO
DALLA STAMPERIA ORETEA
VIA ALBERGARIA N. 240.

1848.

LETTERE VARIE

LETTERA I.

A MONSIGNOR L' ABATE PAOLO VAGLIASINDI

SU LA CARTA PIU' ANTICA FRA LE DIPLOMATICHE DI SICILIA DEI TEMPI NORMANNI.

Diplomata... summo in pretio habenda, auroque... cariora reputanda esse.
JOHAN. HENR. JUNGIUS presso WALTHER *Lexicon Diplomat.*

Viaggiava nello scorso anno 1846 la Sicilia il signor Eugenio De Rozière nipote di quel celebre Pardessus, che uno degli ornamenti primarii si reputa della francese sapienza; e passando i giorni di sua dimora in Palermo a frugar dei diplomi nella comunale biblioteca, ebbi l'occasione di ragionar più volte con lui dell'emulo nobilissimo dei Mably e dei Giannoni, il sommo nostro Rosario Gregorio. Ei tacciavalo d'inesattezza nelle citazioni di manuscritti; quindi standomi forte a cuore l'onore di tant' nomo che ha molti titoli alla nostra e alla universale riverenza, io potei convincerlo che per error di stampa, o per posteriore variazion di sito nell'ordine della biblioteca non trovavansi esatte talune sue citazioni, ma che esattissime pur troppo erano le cose che da lui si segnavano, e che in altri luoghi per avventura leggevansi.

Era fra queste il famoso diploma del 1117 con che il secondo conte Ruggieri donato aveva vicino al castello reale di Messina una casa al console dei Genovesi colà residente; concedendogli pure alcune franchigie nelle dogane. E il Gregorio nel presentarne la latina versione (1)

(1) *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, lib. 2, cap IX, n. 74 nota 2.

diceva trovarsi la medesima nel tabulario dell'ospedale dei Gerosolimitani di Messina, la cui copia stava fra' manuscritti della biblioteca del senato, ovvero del comune di Palermo (1). Ma siffatta citazione ci mise alla tortura non corrispondendo per nulla: sicchè postici a scorrere diligentemente l'intero volume, il signor de Rozière fu fortunato a rinvenire non solo quanto dal Gregorio si indicava, ma ben anco il testo greco (2), il quale unquamai stampato si ritrova. E siccome il medesimo non ne tirò copia, anzi invitommi affinchè io me ne fossi occupato, ho creduto di pubblicarlo. Ed è ben convenevole che fosse da tutti conosciuto il testo di un documento che è per se medesimo prezioso, tanto perchè è riguardato come *la carta più antica delle diplomatiche* dei nostri tempi normanni; quanto perchè chi ha percorso le opere di diplomatica fra le quali quella sommamente pregevole del celebre pubblicista Giovanni Dumont barone di Carlscroon (3) e il supplemento fattone da Rousset (4), ben di leggieri s'avvede che sia il primo e il più antico *trattato di commercio* che dai moderni popoli si fosse fatto, o che di quei che furon fatti ci rimanga.

E a me pare che importantissimo fosse ancora a disvelare un fatto storico di ben grave momento, pei tempi appunto cui si appartiene.

Erano sul finir del secolo undecimo i Genovesi, come ognun si ricorda, quel popolo illustre, d'animo risoluto, pronto di mente, ardentissimo ed operoso, che umiliar doveva Costantinopoli, distrugger Pisa, porre a stremo la rivale Venezia, produrre Colombo e Doria. Eppure al cominciar del duodecimo secolo, quando in disperato eccidio dibattevasi la misera e sconsigliata penisola nostra, quando d'insolentir non cessava col papa il quarto Arrigo imperator di Lamagna per la notissima quistione delle investiture, e flagellava i paesi d'Italia pei quali altiero scorreva; e quando Cremonesi e Bresciani, Lodigiani e Milanesi battagliavano aspramente fra loro; e quando Pisa e Lucca desolavansi a vicenda, e quei di Padova e i Trevigiani e i Ravennesi coi Veneziani da barbereschi pugnavano, nessun cenno fassi dagli storici nè di Genova, nè di Genovesi. Era adunque conquisa quella

(1) QQ. H. 60, pag. 152.
(2) QQ. H. 12. pag. 153.
(3) *Corps universel diplomatique du droit des gens.* Amsterdam 1726.
(4) *Supplément au corps universel diplomatique* ec. par M. Barbeyrac etc. Amsterdam 1739.

potente nazione? era dessa in istato sì abbietto e sommesso da non contare nè punto, nè poco? No, e mai no, per vero, chè forse fu massima gloria per quella repubblica, la quale nè indebolita od oppressa, nè avvilita o distrutta si stava, l'essersi mantenuta illesa in tempesta sì forte. Fa di ciò pruova chiarissima quel che operavasi da essa nel 1120. D'ira feroce ardevano i Genovesi contro i Pisani, e con cenqnarantasette fra galee, legni coperti, golette e navi da carico, ventiduemila soldati mandavano a spaventar Pisa, cui dure imposero anzi assai dure condizioni di pace. Ne è pruova ben anco il favore che il secondo Ruggieri accordavale nel 1117, pel diploma che ci occupa; allora quando se potentissima Genova non era, riusciva meglio a quel re che accordato l'avesse ai potenti nemici di essa. Ciò che forse avria fatto, se preveduto avesse che con ingratitudine ne sarebbe stato pagato; e che secondar quella doveva le pretensioni degli strani, quando al secondo Guglielmo il regno avrebbe tentato di usurpare l'ardimentoso Barbarossa.

E pubblicandolo ho stimato d'indirizzarlo a Voi, che lume siete delle lettere nostre preclarissimo, e tanto avanti sentite in diplomatica; nè solo per darvi un pubblico attestato di stima e di riverenza, ma per ispronarvi ad arricchire la patria de' lavori vostri, di che vi fece precetto il maestro nostro, l'inarrivabile e non mai abbastanza lacrimato Scinà.

Il diploma è il segnente:

Σιγγίλλιον γενάμενον παρ' ἐμοῦ 'Ρωκερίου κόμητος Καλαβρίας, καὶ Σικελίας τὸ ἐπιδοθὲν 'Ογερίῳ τῷ κυνσόλῳ Γένουας, καὶ 'Αμίκη τῷ ἀυτοῦ ἀδελφῷ· μὴν σεπτεβὲι ἰνδικτιώνος δεκάτης ἔτους ϛχκε 6625.

τοῖς καθαρὰν πίστιν καὶ ἀκίβδηλον πρὸς ἡμᾶς ἐπιδεικνυμένοις, καὶ τοῦτο μᾶλλον ες' αἐὶ φιλάττειν ἐπαγγειλαμένοις, δίκαιον τοῦτοις δωρεαῖς καὶ χάρισιν ἀμοίβεσθαι· διὰ τοῦτο τοῦς παρόντας δίο ἀδελφοὺς, τόντε κύριον 'Ογέριον καὶ κύριον 'Αμίκην. τοιαύτην τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀυτῶν διάθεσιν καὶ πίστιν ἐπιδεικνυμένοις, δέον ἐκρίναμεν δωρεάν τινα τούτοις παρασχεῖν πρὸς τὸ καὶ ἔτι προθυμοτέρους γίνεθαι ἐις τὰς ἡμετέρας δουλείας. Καὶ δωρούμεθα ἀυτοῖς, ἐν τῷ ὑφ' ἡμᾶς κάστρῳ Μεσσήνης, πρὸς τὸ ἔξω μέρος τῆς θαλάσσης ἐις τὸν ῥύακα τὸν κατερχόμενον ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ἁγίου Λεοντίου, ὑποκάτω τὴς δημὸσίας ὁδοῦ, τὸ ἐποθήσιον ἄργον, πρὸς τὸ

ἀνακαινίσαι αὐτοὺς ὀσπίτιόν, ὡς βούλονται· οὗ τὸ μὲν πλάτος ὁρμιαῖς δέκα, τὸ δὲ μῆκος ἄχρι τῆς Θαλάσσης αὐτῆς· ἔτι δὲ παρέχειν αὐτοῖς κατ᾽ ἐτήσιον χρόνον ἀναλίτραν μίαν χρυσοῦ, τὸν καθ᾽ ἕκαςον· ἡ δὲ ἀρχὴ τοῦ χρόνου ὑπάρχει ἀπὸ τής πρώτης σεπτεβρίου μηνὸς, τῆς ἐνιςαμένης δεκάτης ᾽νδικτιῶνος ναὶ μὴν καὶ αυτῶν πραγματιῶν, τῶν γινομένων αὐτοῖς, καὶ μελλόντων ἐξέρχεσθαι μετ᾽ αυτῶν· εἴτὲ μετὰ τῶν ἀνθρώπον αὐτῶν· ἄχρι ποσοὺ ταρίων ἑξήκοντα χρυσοῦ ἀναβιβαζόμενον τὸ κομέρκιον μὴ διδόναι τ᾽ ἕνα ἕκαςον αὐτῶν καὶ τοῦτο ἔχειν αὐτοῦς τὸ δώριμα ὅπου ἄν τύχωσιν ἐκβαλεῖν πραγματεῖαν ἐκ τὴς χώρας ἡμῶν τῆς Σικελίας. Εἰ δὲ περισσότερον τῶν ἑξήκοντα ταρίων ἀναβίβαζεσθαι τὸ κομέρκιον, ἀπὸ τῶν ἑξήκοντα παρέχειν τὰ ἐπικείμενα δίκαια, καθὼς ὁ τῆς χώρας τύπος ἐςὶν, μὴ εχειν δε ἄδιαν τινὰ τῶν τὰ ὑμέτερα διοικούντων παρόρασιν ποιεῖν ἐν τοῖς ορίοις τοῦτοις, ἀλλὰ μὴ δὲ τούς διαδόχους ἡμῶν ει κληρονόμους παρατράβειν τὸ τοιοῦτον ἡμῶν πρόσταγμα, συντηρεὶν δὲ μᾶλλον καὶ φιλάττειν ἀπαράθραυστον καὶ τῶν αυτῶν κληρονόμων, ἐπὶ τοῦτο γαρ συνίθως πιςώσαντες καὶ βουλλώσαντες αὐτὸ τῇ διαμολήβδῳ ἡμῶν βούλλα αὐτοῖς ἐπεδώκαμεν, μηνὲ καὶ ἰνδικτιῶνι τοῖς ἄνω γεγραμμένοις.

Ἔτους ςχκε 6625.

Ῥωκέριος κόμης Καλαβρίας, καὶ Σικελίας.

Cioè, secondo la traduzione pubblicatane dal Gregorio:

Sigillum factum a me Rogero Calabriae et Siciliae comite, et traditum Ogerio Consuli Januensium, ejusque fratri Amico, mense septembri Indict. x, ann. 6625 (Chr. 1117).

Qui sinceram fidem incorruptamque nobis praesetulerunt, eamque in dies conservaturos spoponderunt, hos aequum est muneribus et gratiis prosequi. Idcirco praesentes duos fratres dominum Ogerium et dominum Amicum hujusmodi erga nos animi propensionem ae fidem jam ostendentes, aequum censuimus dono aliquo afficere, ut etiam promptiores ad nostra servitia redderemus. Vobis itaque donamus juxta castellum nostrum Messanae urbis ex parte, quae oram maritimam respicit, ad flomariam descendentem ex fonte Sancti Lionis a parte publieae viae, ita descriptum spatium loci ad reparandam domum pro suae libito voluntatis, cujus latitudo est ulnarum decem, longitudo vero ad mare ipsum extenditur. Rursus etiam eisdem concedimus annuatim cuilibet ipsorum

solvendam libram auri: anni autem initium a prima die mensis septembris instantis decimae indictionis sumatur. Nec non ex mercimoniis quae exercent, vel ipsi aut eorum homines in posterum erunt exercituri, si ad tarenos auri sexaginta solutio duanae ascenderit, eos libere merces extrahere ex nostris Siciliae locis; quod si duanae solutio sexaginta tarenos excesserit, volumus eos juxta loci consuetudinem aequam duanae rationem solvere, sexaginta tarenis exceptis. Volumus autem, ut eorum nemo qui nostris negotiis praeest hujus concessionis limites praetereat, immo vero neque haeredes aut successores nostri hoc nostrum praeceptum infringant, quin immo custodiant ipsum, ac a suis haeredibus jurent observandum. Ideo proinde ut moris est subscribentes et plumbeo sigillo nostro munientes hanc paginam ipsis tradidimus anno mense et indictione praemissis.

Rogerius Calabriae et Siciliae Comes.

LETTERA II.

AL PROF. CAN. ALESSANDRO CASANO

SULLA CORNIOLA CON LEGGENDA ARABICA NEL DIADEMA DELL'IMPERATRICE COSTANZA.



A Voi, per cui è bastevole elogio e meritato, che succedendo al sommo Scinà, sostenete la gloria della importante cattedra di fisica, debbe pure non poco la nostra Cattedrale; perchè con ardore pari al saper vostro ne avete procurato di ripulire i magnifici monumenti d'arte, e provvedere alla perenne loro conservazione.

È perciò che, tra le tante cose, pensaste a collocare in bella mostra assestato il berretto, o meglio il diadema prezioso dell'aragonese Costanza, che fu moglie allo svevo imperator Federigo re di Sicilia. È desso guernito di grosse gemme, la più parte grezze, e una corniola trovavisi con araba leggenda.

È superfluo, che io mi occupassi della descrizione di quello che il berretto riguarda, perchè fu questo egregiamente e a sufficienza adempiuto sin dal 1783 da Francesco Danieli nella sua riputata opera *I Regali sepolcri del Duomo di Palermo riconosciuti e illustrati* (1). Ciò che mi spinge a dettar questa lettera ha riguardo solo alla iscrizione della corniola, che Voi stanco delle futilità sparse in proposito, da gente inscia di siffatti studi, diciferata nel miglior modo voleste, onde incidersene la versione in metallo, accosto appunto al monumento in discorso.

(1) Capo IIII, pag. 80 a 82.

Or è certissimo che fu il disegno della medesima inviato al professor di Rostock, al sommo O. G. Tychsen, il quale corrivo sempre a far copia del saper suo, con troppa facilità prestandosi a sparger sudori su carte mentite o rozzamente segnate, ebbe più volte a pagare amaramente il fio della sua precipitanza, e servì non di rado per zimbello a perfidi ingannatori a a maligni, con suo grave disdoro.

E poichè, siffatto disegno non fu a lui ben corretto trasmesso, quindi abbenchè vi travide da maestro talune parole, pure non ne colse intera la frase, nè si fe' grave scrupolo che mal reggevasi in gramatica, e peggio in sintassi. N'ebbe dubitanza però, e quindi pregava perchè più esatto disegno si fosse a lui mandato, onde rivederlo e correggersi: ma ciò non fu eseguito, e la sua traduzione fu impressa nell'opera suddetta del Danieli (1), e per giunta, con molti errori nel testo della stessa scorretta datane lezione araba. E (ciò che a me parve incredibile) la versione fu ristampata dal Gregorio (2), senza la menoma osservazione od avvertenza.

Non è già ch'io ardisca supporre in me maggior perizia che quella aveasi il Tychsen; poichè ben pochi pervengono in siffatti scabrosi studi al seggio su cui si assise quell'illustre maestro dell'Adler e dell'Erdmann; ma grande essendo stato il mio vantaggio su di lui nello aver potuto studiare il monumento in originale, ho quindi ben chiaro potuto leggere ciò che nella gemma in realtà si contiene, cioè:

بالله

يسحى رجائى

نثق

che può tradursi:

IN DIO

GESU' SPERANZA MIA

CONFIDO

(1) *Loc. cit.* pag. 81, nota (1), tav. N.

(2) *Discorsi intorno alla Sicilia* tom. II, pag. 46.

Che se poi si volesse dar luogo ad un giuoco di parole, per altro non improprio dei tempi in che fu dettata la leggenda che ci occupa, significando la voce ثبتت anche *sono costante*, alluderebbe al nome della posseditrice, e starebbe con maggiore esattezza in gramatica dicendo:

IN DIO
GESU' SPERANZA MIA
SONO COSTANTE.

Palermo 30 novembre 1846.

LETTERA III.

AL DUCA DI SERRADIFALCO

INTORNO AD UNA INGIUSTA CRITICA PUBBLICATA IN VIENNA
DAL BARONE GIUSEPPE DE HAMMER-PURGSTALL.

Quandoque bonus dormitat Homerus.
HORAT. *De art. poet.* v. 359.

Quand' io seppi che uno dei più grand' uomini del secolo, l'illustre, il venerando, il celeberrimo barone Giuseppe de Hammer, consigliere aulico, interprete presso la Corte ottomana, scrittore di stupende opere, compagno del De Sacy e del Frahen, erasi occupato a dar giudizio del primo volume delle mie *Opere* provai un improvviso batticuore, e fui bramoso di leggere ciò che detto ne avesse; chè la rinomanza dello scrittore mi eccitava impazienza incredibile, anzi intollerabile. Lessi... rilessi (*)... e si assicuri, signor Duca chiarissimo, che, abbenchè persuaso che *l'uomo straordinario abbia l'errore a compagno* (**), di trasognare mi è paruto, e mi pare. Nè già mi dolgo per cagione del biasimo, al quale non si diventa mai insensibile come lo si diviene alla lode ed all'onore; ma perchè mi trovo invece mortificato e dispiaciuto, nell'esser costretto a disvelare al mondo, che De Hammer, il sommo De Hammer, quello stesso De Hammer che sono appena pochi anni, mi ricambiava di doni e mi colmava di elogi tanto esagerati che avrei rossore a ripetere, ora elevandosi, senza la menoma provocazione, a scortese ed ingiusto censore mi ha chiamato reo di colpe da lui

(*) *Jahrbücher der Literatur — januar, februar, märz 1847, vol. CXVII. Sicilianische Alterthümer.*
(**) Meneghelli *Opere*, vol. VII, pag. 54.

inventate del tutto. E raffusolando alla disperata *inesattezze* ed *errori*, *stranezze* e *menzogne*, ha creduto prendersi giuoco di me che, son uso a riguardare il terreno pria di mettervi il piede. E dimenticando che non esiste monarchia, ma solo esiste repubblica letteraria, salendo sulla bigoncia, ha sentenziato con quel tuono d'infallibile, che non è concesso ad alcuno. Nè ciò è accaduto su materie speculative ed astruse, ove talvolta, e forse sempre, i grandi debbono aver ragione a fronte dei piccoli anche a dispetto del senso comune; ma è accaduto in *cose di fatto* e *solo di fatto* in cui non è mestieri di fisicare, e discutere; ma di leggere e di osservare.

Le parrà troppo, senza meno, quant'io asserisco... ma io le confesso, che quantunque avvertito dalle parole di Charmoy (*), che l'orientalista di Vienna travagliasse *veramente con troppo leggerezza*, anche a me sembra troppo: eppure è indubitato. E perchè le mie parole abbian tutta la forza, e venisser suggellate dal pubblico giudizio, ho divisato ristampare per intero l'*articolo* che mi riguarda (**), apponendovi opportune note, perchè faccian fede ai presenti, perchè la facciano a' futuri, che qualunque prestigio svanisce innanzi al severo tribunale della ragione.

Indi per l'onor della scuola alla quale appartenni, per lo affetto che è in me ancor caldo verso l'estinto mio maestro; e per avvertir lo straniero, che non è da prode imbrandir l'arma dei vili — la calunnia — per menomare il valore degl'Italiani, financo nelle opere dell'ingegno, ristamperò del pari anche annotato l'*articolo* con che svillaneggiasi l'opera importante del professor Morso. Nome che dovrebbe essere celebre pure oltremonti, se la celebrità degli uomini, al dir del Leopardi (***), non dipendesse più da fortuna che da ragione; senza che alcuno possa promettersi sicuramente di acquistarla per merito quanto sia grande, e acquistatala conservarsela lungamente. — Ai fatti.

(*) *Observation sur la lettre de Tutundju Oglou-Moustafa-Aga* veritable philosophe turk à *M. Thaddée Bulgarin* redacteur de *l'Abeille du Nord etc.* S. Pétersbourg 1828, pag. 4.

(**) Secondo la versione fattane dal diligente ed erudito signor Giovanni Artesi.

(***) *Opere* vol. 2, pag. 339.

ANNALI DELLA LETTERATURA

Gennajo, febbrajo, marzo 1847.

Art. I. Descrizione di Palermo antico ec. di Salvatore Morso.

II. Del Duomo di Monreale ec. del Duca di Serradifalco.

III. Opere di Vincenzo Mortillaro ec. vol. I, *Palermo dalla stamperia Oretea 1843* ec.

Di queste tre opere riunite sotto il titolo Antichita' Siciliane, la prima *Descrizione di Palermo antico*, appartiene così alla topografia come alla paleografia orientale, la seconda all'architettura, la terza precisamente alla diplomatica. La prima è una continuazione della lustrale rivista della letteratura orientale pubblicata dal 1820 sino al 1840, di cinque in cinque anni, nel di cui terzo il libro sarebbe appartenuto, ma per niun' altra ragione vi manca se non perchè allora il critico non ne ebbe notizia. Sebbene più tardi il conobbe di nome, nondimeno resta egli tenuto del tuttora in Vienna raro esemplare, non che della prestante opera della *Descrizione del Duomo di Monreale*, unicamente alla generosità dell'autore dell'ultima delle tre suddette opere, il signor Duca di Serradifalco, con cui ha egli nel congresso dei naturalisti in Milano ricambiato concordi idee sugli avanzi dell'architettura saracinesca in Sicilia, e sopra l'influenza degli stessi sull'architettura delle chiese cristiane. Il cenno della grande opera dello stesso autore, che contiene tutte le antichità e i monumenti della Sicilia, e di che sinora son comparsi quattro volumi in foglio, si sarebbe dovuto fare in questi Annali unitamente alle due eccellenti opere *Storia dell'arte* per Kluger, e *Storia delle arti figurate presso gli antichi* per Schnase *, ovvero con le testè pubblicate quattro opere sull'architettura araba, di che si è parlato nel CIX volume di questi Annali. Il cenno che quivi se n'è fatto può dunque essere riguardato come un'appendice a quei sei fogli di storia dell'architettura araba, menzionati al CIX volume di questi Annali, come pure il cenno del primo volume delle riunite opere del signor Marchese di Villarena (Vinc. Mortillaro), nel quale si trovan pure dei testi orientali, come una aggiunta a' due volumi della storia della Sicilia sotto gli Arabi, da molti anni dallo stesso autore pubblicati, il di cui terzo volume abbiamo sin oggi inutilmente aspettato (1). Noi cominceremo i nostri cenni dall'ultima pubbli-

(1) Io non ho mai stampato due volumi di storia arabo-sicula, nè promessone un terzo. Il critico comincia sin dalle prime a mostrar la sua *inesattezza* confondendo un autore con un altro. Lo scrittore dei due volumi di cui certo intende far cenno il De Hammer è il signor

* Accennata nel CV volume di questi Annali.

cata delle tre suddette opere, trapasseremo in seguito alla topografia di Morso, e chiuderemo col Duomo di Monreale del signor Duca di Serradifalco.

Il primo volume delle riunite opere del signor marchese di Villarena contiene innanzi tratto un abbozzo di cento pagine propriamente bibliotecario trascritto con istudio bibliografico, che di poi fu scritto relativamente alla biblioteca comunale di Palermo, in tre capitoli (2), di cui il primo tratta delle biblioteche, il secondo dei bibliotecarii, il terzo della storia letteraria, al che conseguita l'appendice suddivisa anch'essa in due paragrafi, il primo dei quali dà particolarmente ragguaglio delle biblioteche di Sicilia distrutte, e di quelle conservate, e il secondo della biblioteca comunale di Palermo (3). Che sì molteplici obietti non si posson trattare se non superficialmente in sole cento pagine, risulta già dal limitato numero delle pagine (4). La prima divisione tratta delle pubbliche biblioteche; la seconda di quelle famose distrutte dell'antichità, dell'Alessandrina, dell'Attalica in Pergamo, di quella dapprima in Atene da Pisistrato fondata; di quelle di Guido ed Apamea; di poi di quella di Asinio Pollione per volere di Augusto; indi delle due fondate dallo stesso Augusto (l'Ottavia e l'Apollonia); inoltre della biblioteca di Tiberio presso il palazzo di lui; di quella distrutta da Ulpio Trajano per consiglio di Plinio il giovane; della gran biblioteca di Costantinopoli; di quella che Cassiodoro, ministro di Teodorico fondò in un convento; e delle due che contemporaneamente il papa Ilarione istituì nella chiesa di s. Stefano. Fra le distrutte famose biblioteche manca una delle più grandi ed importanti precisamente quella di Tripoli in Siria, di che il signor Quatremère il primo, sul manuscritto viennese di Ibn Ferat trovato allora in Parigi ha dato notizia nel 2° volume delle sue memorie geografiche e storiche sull'Egitto *. L'asserzione che la stessa bi-

Carmelo Martorana, che non è sinonimo; nè anagramma di *Vincenzo Mortillaro;* e la di cui dotta opera ha per titolo *Notizie storiche dei Saraceni Siciliani* Palermo vol. 1° 1832, vol. 2° 1833, per pubblicare il cui terzo volume attende l'autore ulteriori monumenti e documenti arabo-siculi da cui trarre profitto.

(2) Dovea dir *Parti* per essere *esatto*, e ognuna d'esse è divisa in *capitoli*.

(3) Non istà bene in un critico tanta *inesattezza*; perchè invece di *due* dovea dir *quattro* paragrafi, dovea dir che il primo tratta delle biblioteche distrutte di Sicilia, il secondo delle vigenti, il terzo dell'introduzione dell'arte tipografica fra noi, il quarto della nostra storia letteraria. Ed è dopo di tutto ciò, che segue il cenno della biblioteca comunale di Palermo.

(4) Vedi la seguente nota (14).

* *Mémoires géographiques et historiques sur l'Egypte*, tom. II, p. 506.

blioteca racchiudea tre milioni di volumi, tra' quali solamente 50 mila esemplari del Corano, e 20 mila comenti del Corano, è indubitatamente un'araba esagerazione, che a renderla in qualche modo credibile dovrebbe assolutamente decimarsi d'un zero; non è però a dubitare della sua storica esistenza, e si sarebbe dovuta menzionare non altrimenti che la gran biblioteca del Cairo, e delle 24 altre biblioteche arabe, di che ha fatto cenno il signor Quatremère nella sua aggiunta: *Sur le goût des livres chez les Orientaux* *. Siccome l'aggiunta del sig. Quatremère comparve cinque anni prima dell'anzidetta opera del sig. Marchoso, così da questi come Orientalista dovea tanto maggiormente aspettarsi la conoscenza di quell'aggiunta; inoltre l'aggiunta del sig. Quatremère non è che imperfetta; dodici biblioteche, le quali mancano nel lavoro di lui e che esistono nelle medrese del Cairo, gli sono state indicate in questi Annali, ed una seconda dozzina mancante presso il sig. Quatremère, si riserva il critico di indicargliola in altra occasione. Di queste tre dozzine di biblioteche arabe il sig. Marchese non ha veruna notizia (5). La rivista che vi conseguita delle biblioteche attualmente esistenti in Europa è altrettanto imperfetta quanto lo è quella delle distrutte (6). Secondo l'antiquata sorgente della greca paleografia di Montfaucon, si mette alla testa la biblioteca del monte Athos, come se colà esistesse una gran biblioteca di tutti i conventi, che giammai vi è esistita. Sulla povertà delle singole biblioteche dei conventi così in

(5) Se io mi fossi proposto di dar l'elenco di tutte le *dozzine* di biblioteche *arabe*, avrei non solo avvertite le due *dozzine* annunziate dal sig. Quatremère, non solo l'altra *dozzina* da costui dimenticata e avvertita nel giornale di Vienna; ma anche avrei aspettato che il signor De Hammer avesse enunciato la quarta *dozzina*, che dice aver in *pectore*. Di più avrei invitato tutti gli Orientalisti delle cinque parti del mondo per vedere se altre *dozzine* ne avessero potuto rinvenire; ciò che per altro pare che non dovrebbe essere tanto difficile.... Ma io non m'impegnai ad enumerare quante *dozzine* di biblioteche arabe erano mai esistite sulla terra: come dunque ciò pretendesi dal signor De Hammer?

(6) Memore del detto di un antico, ben mi persuado che « il piacere a tutti in un'opera difficile è difficile: *Εργμασιν εν χαλεπποῖς πᾶσιν ἀδεῖν χαλὲπόν*. Potrà quindi a taluno parere *imperfetta* anzi imperfettissima la rivista delle distrutte biblioteche. Ma lo sarà forse per la deficienza delle *dozzine* di librerie arabe? — Dovrei così credere, perchè nissun'altra censura il critico ne ha annunziata.

* *Journal Asiatique*, troisième série, tom. vi, pag. 35.

manuscritti come in libri stampati, hanno dato ultimamente ragguaglio i tre pellegrini tedeschi che andarono al Montesanto, cioè Zaccariä, Grisebach e Fallmereyer (7). Alla biblioteca del Monte Athos conseguita immediatamente quella di Marocco, di cui sin oggi tanto poco di preciso si conosce quanto di quella non menzionata di Tunis (8). Disdicevole affatto si è per un Orientalista che intorno alle biblioteche di Costantinopoli, non conosca altre sorgenti che il viaggio di Spon nell'Arcipelago, e nulla sappia dell'opera di Toderini, e molto meno del IX volume della storia del regno Osmanico (9), in cui si noverano le quaranta biblioteche

(7) Citare sulla fede del portentoso Montfaucon non è citare sulla fede di un ciabattino. E per distrurre un *fatto* attestato da quel sommo vi vuol altro che l'assicurazione di tre *pellegrini* tedeschi.

(8) Mi perdonerà il signor De Hammer se non posso menargli buona siffatta asserzione, che viene smentita da Alì Bey nel suo *Viaggio* tom. I, cap. 8, e dal Balbi nel *Saggio statistico sulle biblioteche di Vienna*, pag. 81.

(9) La vanità di voler citate a torto o a dritto le opere sue fa dire delle *stranezze* al De Hammer, e delle inconsiderate asserzioni. Perchè non si dovea da me citare l'opera del dottissimo Spon?... L'ho io forse citata fuori proposito, o altri avea corretto ciò ch'io avvertii sulla fede di lui?... Era questo il caso in cui avrei potuto citare invece dell'opera dello Spon quella che le è immediatamente posteriore di G. B. Donado *Della letteratura dei Turchi* Venezia 1688. Quando pur questa fosse stata erronea potea servirmi della *Letteratura turchesca* dell'ignaro di lingua turca ab. Giambattista Toderini, di cui non solo conosco l'edizione pubblicata in Venezia nel 1787, ma anche la traduzione francese del Cournand stampata nel 1789, e la versione tedesca dell'Hansleutner venuta in luce nel 1790. Avrei dovuto anche trovar manchevole questa, per citare l'opera di Muradgia d'Ohsson *Tableau général de l'empire Othoman*, la più importante fra tutte quelle che esistono circa la nazione ottomana, e che i Turchi stessi han voluto tradotta nella lingua loro; e che il De Hammer non può dir che non sia buona, essendosene avvalso nel suo opuscolo stampato al 1841, che ha per titolo *Ueber die rechtmässige Thronfolge nach den Begriffen des moslimischen Staat's Rechtes, besonders in Bezug auf das osmanische Reich.* E se tutti questi ed altri non pochi scrittori fossero stati erronei avrei potuto citare l'opera dell'inglese Thornton

di Costantinopoli. Egli non ne conosce che una sola, cioè quella di Sultan Hamed (che si chiama Ahmed) terzo, istituita nell'anno 1719 nell'interno del serraglio. Si mettono in dubbio per metà le biblioteche Chinesi (10), e in un modo singolare accoppiate con quelle esistenti a Fez, Gaza e Damasco (11) « Si pretende da molti esservi nella Cina biblioteche di non piccol momento, come pure a Fez, a Gaza, a Damasco.»

Siccome la Cbina ribocca di libri stampati, così non vi possono mancare le biblioteche; ne' 32,000 volumi che Erpenio pretende aver veduti nella biblioteca di Fez vi sarà per lo meno un zero di più (12); di una biblioteca in Gaza il critico non ha mai udito parlare, e nulla risaputo da' numerosi viaggiatori che in tempi recentissimi sono stati nella Siria (13). Nelle moschee di Damasco debbono

tanto applaudita che i Tedeschi stessi, pei quali l'esattezza è il primo merito, appena comparvo in Londra nel 1807, e pria che vi si fosse ristampata nel 1809, e pria che i Francesi l'avessero tradotta nel 1812, la fecero propria nel 1808 pubblicandola in Amburgo col seguente titolo *Das Türkische Reich in allen seinen Beziehungen, aus dem Englisehen von Th. Thornton ubersetzet von Fr. Hermann.* Anche questa dovea essere erronea per *aver l'obbligo* di citare o gli scritti di Porter, o gli altri di Jones, o quei di Dallaway, o i lavori di Rycant, o anche il IX volume dell'opera del De Hammer *Geschichte des Osmanischen Reiches, grossentheils aus bisher unnützen Handschriften und Archiven* ec., che non è riguardata al certo pel quinto evangelo, e dalla quale non avrei infine altro ricavato, che delle tante biblioteche costantinopolitane la più ricca non conta 2,500 volumi!!

(10) Nè per metà, nè per terza parte; io ho detto alla pag. 15 « si pretende da molti esservi nella Cina biblioteche di non piccol momento » nè dissi che in Cina mancassero i libri.

(11) Ma che dissi forse che per andare in Fez, in Gaza, in Damasco, bisognava passar per la Cina?... o che quelle erano terre limitrofe dei dominii cinesi?

(12) Un zero di più un zero di meno non è cosa d'importanza in questo mondo. Ma parlando in sul serio, bisogna che il critico se la veda col celebre Erpenio, il quale avendo detto di *averli veduti* certo non si smentisce con l'arditezza di un *vi sarà*.

(13) Per la biblioteca di Gaza il signor De Hammer senza chiederne a *pellegrini* ed a *viaggiatori* potea darsi la pena di riscontrare l'opera del Renaudot *Hist. Patr. Alexandr.* pag. 526, e la Storia universale della società inglese tom. XXIV *Histoire de l'Egypte*, lib. XX, cap. III, p. 132.

esistere parecchie biblioteche, sulla di cui esistenza o non esistenza niuno potrebbe dare miglior conto dell'I. R. Console generale in Siria, signor Adelburg, a cui già da molto tempo si è dalla imperiale biblioteca spedita la domanda di dare in luce le biografie degli uomini illustri del XII secolo dell'egira, il di cui autore è Chalil Efendi el Demeschki, cioè il damasceno, traendone gli elementi dalle biblioteche di Damasco (14). In Parigi oltre della biblioteca regia, si sarebbero dovute menzionare quelle del Panteon, dell'Arsenale, e dello Istituto (15). In quelle di Leyden manca la menzione del tesoro dei manuscritti orientali, che sono stati descritti da Erpenius e del legato di Warner (16). E tanta più onorevol menzione merita questo tesoro, quanto i fidi custodi dello stesso mai non siedono come draghi sul tesoro cui vegliano, anzi pel meglio della scienza han partecipato i loro tesori ad altri orientalisti, siccome praticava il signor Weijers immaturamente rapito alle muse orientali, e il successore, come è da sperare, cammina sulle stesse tracce di lui. Fra le biblioteche Inglesi, si sarebbero almeno dovute rimarcare quella di lord Spencer, e quella particolarmente del museo di Londra sì ricca di manoscritti orientali. Sembra che l'autore non conosca affatto l'opera di Dibdin, dappoichè tra le innumerevoli citazioni delle sue sorgenti nelle note, non si scorge (17). Fra le biblioteche tedesche, sono menzionate è vero, quelle di Annover,

(14) Il valore delle opere non sogliono i saggi ripeterlo dalla quantità delle pagine; e avrebbe dovuto persuadersi il sig. De Hammer, che mia guida era stata nel compilar l'operetta in disamina la espressione di Pindaro *Olympic.* Od. 1, v. 20, δρέπων μὲν κορυφάς, coglier cioè la cima, lasciando a chi ne ha talento l'intera mietitura. Certo è però che se il signor De Hammer sin dal principio ha sentenziato che in cento pagine non può trovarsi che un'opera superficiale, come poi ha la pretensione di volervi trovar racchiusa tutta la sapienza occidentale ed orientale; nè solo quella conosciuta, ma fin'anco quella occulta, che s'attende dalla penna di lui, e dalle notizie che ancor non ha trasmesso il console di Siria Adelburg?...

(15) E dice benissimo il critico, ma pare che non abbia voluto leggere la pagina 15 del mio volume, nella quale non solo *quattro* quant'ei ne conosce, ma *cinque* biblioteche di Parigi avvertii, e fino ne indicai il numero complessivo dei volumi.

(16) Ma non è il tesoro dei manuscritti orientali che distingue con particolarità la libreria di Leyda, lo è invece la famosa sfera armillare, di cui bastantemente parlai alla pag. 16 del volume criticato.

(17) Io non iscrissi delle biblioteche dei particolari; non avrei potuto quindi senza peccare di *stranezza* far menzione della Spenceriana,

Amburgo, Bernsburgo, Coburgo, Altenburgo, e con lo stesso (giacchè tenne mai sempre l'ugual rango) quella di Monaco (18); ed è vero altresì che tra quelle del Nord, sono citate quelle di Upsal, e di Stockholm, ma si passano interamente sotto si-

la quale tuttochè maravigliosa non lascia di essere al più *la prima di tutte le biblioteche oggidì possedute da privati* (Balbi *loc. cit.* cap. VII, pag. 47). Ma come poi dal non averla citata ne trae argomento il critico per provare che ignoravasi da me del tutto la famosa opera del Dibdin, che cominciata a pubblicarsi sin dal 1814, occupa posto in tutte le biblioteche del mondo, come lavoro classico per quanto riguarda le notizie bibliografiche delle edizioni?... C'entrava o no, doveva a forza citarla onde accrescere all'infinito le note, che tuttochè tedesco pur gli parvero *innumerevoli?* Unico e solo sarebbe stato il caso in cui avrei potuto citarla, cioè quando feci parola dell'introduzione dell'arte tipografica in Sicilia, e quindi del primo libro stampato in Messina, cioè *la vita et transito* di san Girolamo (v. pag. 65 del mio volume). Ma non potea nè dovea citarla allora, dapoichè la Spenceriana, abbenchè ricchissima in libri di prima stampa, non possiede la edizione in discorso, non trovandosi segnata nel quarto volume (p. 124) dell'opera suddetta del Dibdin pubblicato l'anno 1815 che una edizione di Roma senza data; e altra anch'essa di Roma senza data se n'avverte nel settimo ed ultimo volume (pag. 54), che forma propriamente il terzo supplemento del catalogo suddetto stampato nel 1823, e che ha per titolo: *A descriptive catalogue of the books printed in the fifteenth century lately forming part of the library of the Duke di Cassano Serra and now the property of George John earl Spencer K. G. with a general index of authors and editions contained in the present volume and in the bibliotheca spenceriana and aedes althorpianae.*

(18) Scusi il signor De Hammer. Quella di Monaco si reputa una delle più insigni non solo per essere stata fondata da un principe che è gran parte di storia pel suo tempo; ma perchè contiene nientemeno che 600,000 volumi stampati, e 10,000 manuscritti, come potrà osservare leggendo le aggiunte al suo Denis *periodo* 3, pag. 260; ma quel ch'è più perchè è in effetti riconosciuta per la *seconda* biblioteca del mondo, come si persuaderà, abbenchè tardi, leggendo il più volte citato *Saggio statistico sulle biblioteche di Vienna* cap. VIII, p. 84, di quel Balbi che lo stesso De Hammer mi ha ricordato; ma di cui

lenzio quelle di Copenhagen e di Pietroburgo (19). Anche delle biblioteche d'Italia, di che il critico nel suo viaggio italiano nell'anno 1825 ventotto ne investigò, intorno a' manuscritti orientali che si trovano in dieci delle stesse, cioè in Napoli, Torino, Roma (Vaticana e Barberina), in Firenze nella Laurenzina, in Bologna, Modena, Parma, Mantova, ed in quella di S. Marco in Venezia, de' quali si dà ragguaglio in nove lettere stampate *, ed inoltre su tutte e ventotto da lui indagate ha dato una particolare bibliotecaria notizia; di queste ventotto l'autore fa soltanto menzione di quattordici (20), rammentando nella Vaticana l'espressione pronunziata dal critico nella lettera summentovata: *e il De Hammer compreso da maraviglia ebbe a chiamarla vero e magnifico tempio delle muse* **.

La seconda parte della prima aggiunta tratta dei bibliotecarii, le di cui cariche non si sono conferite che a dotti uomini conoscitori delle cose, i quali non solo col loro nome fanno onore al loro posto, ma altresì il bene delle biblioteche loro affidate, con cognizione delle cose sono in istato di promuovere, come p. e. in tempi recentissimi Angelo Mai e Mezzofanti, ai quali è stata conferita la carica di prefetto della Vaticana congiunta alla dignità cardinalizia: *Però è stato sempre lodevole costume quello di conferirsi per lo più tale carica a persone che avessero potuto onoratamente sostenerla.* L'autore novera i nomi dei celebri dotti italiani, i quali come soprastanti delle biblioteche del mondo, eran prima conosciuti per le dotte loro opere. Egli non avrebbe però dovuto limitare sì fatto novero su' dotti italiani, ma estenderlo eziandio ad altri paesi (21), tra' quali Denis appartiene al

pare non avesse letto che le sole parole di lode che vi si trovano a lui tributate.

(19) Mi dispiace che debba chiamar *menzogna* un'asserzione del De Hammer; ma non so trovare altra parola volendo esprimere cosa apertamente contraria al vero. Leggendo infatti la pag. 20 del mio volume si troverà « ... quella di Pietroburgo che deve la sua origine ec. quella di Copenhagen eretta ec. »

(20) Io non ho detto che De Hammer percorse nel suo viaggio le sole quattordici biblioteche d'Italia che io enumero, e molto meno scrissi che quattordici fossero in tutto le biblioteche italiane; ma soltanto ne cennai 16 (non 14) come principali biblioteche della penisola, nello stesso modo e certo più estesamente che aveva fatto per gli altri paesi.

(21) Io volli esprimere che per provare il mio assunto non eravi

* Ho esaminato le biblioteche di Parigi e di Cambridge, la Bodlejana e l'Ambrosiana, quelle di Germania e di Costantinopoli; ma in alcuna di esse non sono stato giammai da tanta maraviglia compreso quanto nella Vaticana vero e magnifico tempio delle muse. — Lettera III.

** Nel 42, 45, 47, 49, 57, 54, 59, e 62 volume della *Biblioteca Italiana.*

primo rango, e per la sua *Introduzione alla Bibliografia*, e per la sua *Storia della Tipografia di Vienna* si acquistò come dotto un nome non minore che con le canzoni di Ossian, e Sined, degno tipo del più giovane successore, il consigliere di stato barone di Münch, il quale senza dubbio la gloria di poeta acquistatasi sotto il nome di Halm accrescerà per mezzo di quella di dotto sotto il suo proprio nome. Il non aver menzionato il sig. Marchese ambe le nominate opere di Denis sembra provare o che non si trovino nella biblioteca di Palermo, o che egli non conosca il tedesco (22). Frattanto adduce la storia della Biblioteca di Berlino di

mestieri andar cercando argomenti nei paesi oltramontani; ma che anche bastava volgere uno sguardo alla stessa Italia, ove il professar lettere non è certamente un bel mestiere da poter allietare la vita. Il De Hammer però contento di aver cennato poche parole della mia pag. 21, e avvezzo a saltare gl' interi periodi e anche le intere pagine (come vedremo più chiaro in appresso) non lesse quant'io soggiunsi alla pag. 22 alla quale rimando chi ne avesse la voglia.

(22) Già pria di tutto *non è vero* che io non abbia citato il sommo bibliografo bavaro Michele Denis, morto sul cominciar di questo secolo, perchè lo citai alla pag. 31, e appunto quand'era il proposito di nominarlo. Ma se citato non l'avessi non era ciò argomento per decidere che o l'opera non si trovava a Palermo (mentre era stata pubblicata sin dal 1778 e ristampata nel 1795); o essendo in lingua tedesca io non aveva potuto leggerla. Mi permetterà il sig. De Hammer che gli dica aver io letto qualche libro, ma nelle 100 pagine che sono cadute sotto la di lui sferza non sapea che avrebbe desiderato la rassegna o il catalogo delle opere da me percorse nel periodo della mia vita. Se poi non avessi saputo leggere o farmi leggere l'opera del Denis, perchè scritta in tedesco, lingua in Italia pur troppo diffusa, dovea persuadersi il critico, che io ben l'avrei potuto leggere nella mia madre lingua italiana, nella quale voltolla l'abate Antonio Rometti, il quale vi fece una giunta maggior della derrata. Ed è di là infatti, e propriamente dalla pag. 264 del 3° *periodo*, che trasse De Hammer la notizia che io non avea ragion di segnare dei due lavori del Mosel e del Balbi, come non istimai necessario citare l'opera di Ebert (di quell' Ebert autore ancora del prezioso libro bibliografico che ha per titolo *Die Bildung des Bibliothekars*) per la reale di Dresda, quella di Le-Prince per la reale di Parigi, quella di Blume per la Marciana, quella di Werloff per la

Wilkor; nulla però sa di quella dell'I. Bibliotecs di Vienna di Mosel, e ciò che è sncor più sorprendente nè anche dell'*Essai statistique sur les bibliothèques de Vienne* del suo compatriotta Balbi. Finalmente ignora la *Guida* (di Schelhorn) *pei bibliotecarii ed archivisti*, e cita solo il Lomejer *De Bibliothecis*. Dopo essersi toccata brevemente, in due capitoli la tipografia e la rarità dei libri (23), si trstta nel terzo il sistema bibliografico, con che deve essere ordinata una biblioteca, e concepito il catalogo delle materie della stessa. La triplice partizione in scienze lettere e arti che propone l'autore ci sembrs sltrettanto difettosa quanto la geografia, cronologia, e archoologia ordinate sotto il collettivo titolo della seconds classe delle *Lettere*, come se quelle non fossero da snnoverarsi tra le scienze (24). Più acconcia di questa partizione è l'antics, dagli enciclopedici da lungo tempo messa in disparte, di Diderot di tutte le scienze sotto le tre rubriche di memoria, fantasia, e intelletto, che l'sntipenultimo capo della biblioteca di Brera in Milsno

biblioteca di Copenaghen ec. ec. Mi dispiace davvero la precipitanza dei giudizii del sig. De Hammer. Sappia egli che io conosco l'opera del dottissimo Mosel, che ha per titolo *Geschichte der Kaiserl Königl. Hofbibliotek zu Wien*, stampats in Vienna nel 1835 in un volume in-8, conosco del pari l'opera del sig. A. Bslbi stampata in francese a Vienna nel 1835, e ristampata in italiano a Torino nel 1841 nel tom. 2 degli *scritti geografici statistici* di lui, pubblicati da suo figlio Eugenio; ma non so a qual proposito volea il De Hammer che io le avessi citato. Era forse per ricordare che la biblioteca di Vienna già famosa nel 1789 e primissima, occupa ora appena il *quinto* rango fra le biblioteche del mondo, mentre quella di *Monaco* è salita al *secondo* grado immediatamente dopo la regale di Parigi?...

(23) Brevemente sì; giacchè il libro non volea eccedesse le cento pagine: ma bisognava il critico esaminare se bene o male era dettato. Perchè estrarre un fatto storico da moltissimi scrittori fra loro discrepanti, e segnati a piè di pagina, e tali da apprestare materia per comporre un volume (in modo che avrei potuto ripetere le parole di Giusto Lipsio *lapides et ligna ab aliis accipio: aedificii extructio tota nostra est: architectus ego sum, sed materiam varie undique conduxi*), potrebbe far diventare gran merito e forse il più difficile la brevità, se mai per avventura si trovasse unita al giudizio ed alla erudizione.

(24) Il critico avrà nella immensità dei suoi studii dimenticato che tutti i migliori bibliografi, e fra questi il suo Denis *periodo* 3, § XLIX, fra le *belle lettere* le annoverano.

il dotto abate Gironi istituì per base al catalogo delle materie di questa biblioteca, e che fa conoscere il signor Francesco Rossi ne' suoi *Cenni storici* *, di che tanto più superfluo sarebbe il parlar qui, quanto gli stessi sono stati di già con dettaglio indicati ne' fogli di Schmidt per la letturatura ed arte. E poichè siffatta opera, che descrive la partizione della biblioteca di Brera è comparsa già nel 1841, è molto maraviglioso che il signor Marchese di Villarena non ne abbia avuto due anni dopo notizia alcuna (25). Le tre tavole annesse all'opera del signor Rossi

(25) Il sistema bibliografico non è la genesi dello scibile, e il De Hammer confondendoli dà a divedere sconoscerne totalmente l'oggetto. Ei potea dispensarsi dal ripetere tanta farraggine di notizie note *lippis et tonsoribus*, dette, ridette e contraddette da secoli; dovea leggere la *Bibliotheconomie* di L. A. Costantin, e potea anche prendersi la pena di riscontrare la mia pagina 96 in proposito della libreria di Brera, e della risposta da me data all'illustre bibliografo e storico italiano cavaliere Bossi. E finalmente dovea riflettere e persuadersi che per sistema bibliografico s'intende: il miglior modo di distribuire i *libri* negli *scaffali* di una *biblioteca* onde esserne più agevole la *riunione*, la *collocazione*, e la *ricerca*. Idea su cui non si quistiona più mai, e che trovasi anche nel librette che il De Hammer con tanto sussiego ci annunzia. È tale l'opuscolo di Francesco Rossi che ha per titolo *Cenni storici e descrittivi intorno all'I. R. Biblioteca di Brera*, ove si legge (p. 11) che *le biblioteche debbono essere ordinate in modo da poter fornire con facilità e prontezza i loro libri a coloro che ne fanno ricerca, ed i cataloghi messi in rapporto col posto materiale dai libri occupato sono i mezzi per raggiungere questo scopo*. E potea sovvenirsi ancora delle savie e modeste parole che servono di conchiusione all'opera del suo Denis, ove costui propone il proprio sistema senza *però che nessuno sia obbligato ad adottarlo*, e appunto perchè aveva già detto al § XLV del 3° *periodo*, che la divisione dei libri debbe farsi *secondo un sistema a proprio piacere:* e sovvenirsi pure di quanto egli stesso il De Hammer aveva osservato e dichiarato uniformemente a siffatti principii nelle biblioteche di Costantinopoli, in proposito del *Catalogo dei codici arabi, persiani e turchi della biblioteca ambrosiana* (v. *Biblioteca italiana*, t. 94, ann. 1839, pag. 22 e seg.)

* *Cenni storici e descrittivi intorno all'I. R. Biblioteca di Brera*. Milano, 1841.

che ripartiscono lo scienze sotto la *memoria*, la *fantasia*, e l'*intelletto* danno invero una esaurita, ma troppo penosa e nientemeno una imperfettamente logica rivista, giacchè p. e. sotto il principale titolo *Antiquitates* dipoi sotto il secondo *Institutiones* le seguenti rubriche: *Antiquitates figuratae*, *Palaeographia*, *Epigraphia*, *Numismatica*, *Diplomatica* stanno in una e medesima riga, e a' due titoli principali poi i *Mores* sono coordinati, che son divisi in *Spectacula*, *Cultus* e *Mores stricte dicti*; di queste tre partizioni le opere teatrali appartengono visibilmente tra le belle arti, il culto alla storia della religione, i costumi alla etica, o almeno tutti e tre alla etnografia, che nelle suddivisioni della geografia manca interamente. Ciò nulla ostante questa classificazione è di molto preferibile a quella eccessivamente non-pratica enciclopedica, che in sette grandi tavole in foglio della Enciclopedia, sedici anni or sono comparve in Napoli, il titolo delle quali nulla ha di simpatico relativamente alla semplicità e chiarezza dell'esposto sistema *. Nella partizione del catalogo delle materie di una biblioteca si tratta meno di suddivisioni per dir così a capello delle singole scienze in conformità di filosofiche basi divisorie, che di una chiara pratica rivista del tesoro dei libri di tutte le scienze, la quale, fuor di dubbio, debbe essere regolata su qualche sistema enciclopedico. Non sappiamo se manuali enciclopedici o bibliografici che da un secolo son comparsi in Germania, Francia ed Inghilterra avessero dato una partizione più pratica di quella offerta nella tavola della prima parte della Guida nella Bibliognosia di Denis (Denis, *Einleitung in die Bücherkunde*). Dessa ha d'uopo invero di alcune modificazioni, precisamente in riguardo alle arti, e di alcune aggiunte di nuove scienze: novità recato dal tempo nei settant'anni trascorsi dacchè comparve questa pregevole opera; dappoichè tali scienze, come p. e. l'economia nazionale, mancano affatto in quella tavola. Ma nel tutto sarebbe la miglior base del catalogo delle materie di una biblioteca, giacchè è preferibile sinanche a quella della Enciclopedia e metodologia delle scienze, che trentacinque anni fa fu pubblicata in Jena da Schmid. Il punto fermo migliore di tutti lo dà l'eccellente libro didascalico di Grässe di una storia letteraria dei famosissimi popoli del medio evo, che in se e per se è un ben ordinato catalogo dei materiali di tutta la letteratura del medio evo; ed è stato annunziato nel XCI volume di questi Annali unitamente alla storia della letteratura del XV XVI e XVIII secolo di Hallam. Il differente modo di vedere nella base divisoria delle scienze precipuamente giusta le facoltà e le scienze principali e preparatorie ha pure stabilito alle classi un rango diverso presso le diverse accademie d'Europa. L'ordine del rango delle accademie francesi, e la partizione della reale accademia di Baviera han messo alla testa, non altrimenti che gli

* Geno-grafia dello scibile considerato nella sua unità di utile e di fine con la dichiarazione differenziale ed integrale dei rapporti tra l'uomo e la natura, quanto all'origine, al legame ed alla funzione dei medesimi nella filo-agatia e nella filo-calia per elevare a scienza esatta la filosofia dello spirito umano — Tavole sinottiche di Giacinto de Pamphilis dottore in medicina, prof. di lingua italiana nel real collegio di Abruzzo citra, e socio onorario di quella real società economica — Napoli, 1829.

Orientali nella loro Enciclopedia, le scienze filologiche, dappoichè senza sviluppo filologico non può immaginarsi scienza alcuna. Quindi l'*académie française* che si occupa esclusivamente della madre lingua, tiene il primo rango (26); conseguita immediatamente l'accademia delle iscrizioni e belle lettere, dopo di queste la terza quella delle scienze matematiche e fisiche; la quarta quella delle belle arti; la quinta quella delle scienze morali e politiche. L'accademia di Monaco dà egualmente il primo luogo alla filologico-storica partizione delle fisico-matematiche scienze; la russa al contrario fa immediatamente seguire a questa la classe della lingua e letteratura russa, e di poi la storia e la filologia, di sortachè alla filologia che in Monaco ha il primo posto, in Pietroburgo è assegnato l'ultimo. Alle scienze filologiche è riserbato il primo rango come scienze preparatorie e giusta il corso della istruzione, ma per merito intrinseco, le scienze filosofiche e le così dette scienze esatte le precedono sicuramente; frattanto siffatta partizione non dovrebbe chiamarsi fisico-matematica, sibbene matematico-fisica, dappoichè la matematica offre la più pura idea della scienza.

Al pari dei due primi capitoli di questo studio bibliotecario è il terzo, che tratta della storia letteraria, e fiovolissimo è il capitolo che ognun s'aspettava soddisfacentissimo dal sig. Marchese qual orientalista (27), precisamente quello del medio-evo in riguardo alla letteratura orientale. I nomi sono così inzuppati nell'italiano che molti degli stessi è affatto impossibile al critico di raffigurarli (28), p.e. *Absa elefantino*; se questi siasi chiamato *Hafsa* o altrimenti, se *elefantino* si riferisca

(26) Anche i veterani e gl'invalidi son riguardati fra i primi corpi dell'armata, ma non usciranno certo in campo fra le prime fila dell'esercito. Tali distribuzioni ognun sa che sono *onorifiche*, ma sarebbe *stranezza* crederle *effettive*.

(27) L'amore all'orientalismo potè senza contrasto far dire al De Hammer, che « l'oriente è il padre della luce e dell'incivilimento, l'Asia la madre delle maraviglie e delle leggi » (*Della famiglia filologica delle metonimie arabe*, nella *Bibliot. ital.*, t. 9, an. 1843, pag. 347); ma non è da senno voler che tutti pensassero ad un modo, e che ogni lavoro fosse misurato sotto la vista di orientalismo. Se io quindi sono, al dir di lui, un orientalista, non mi sono però impegnato a scrivere uno studio bibliografico *orientale*. L'orientalismo, al più, mi ha potuto bene o male servire come tant'altri studi di corredo e di ajuto, ma non di scopo in quest'opera, la quale pria di leggerla aveva giudicato il De Hammer che non doveva essergli soddisfacente.

(28) Pretendere ch'io avessi inzuppato nel tedesco e non nell'italiano i nomi arabi, è una *stranezza* che sa di scimunitaggine. Se io avessi do-

ad un elefante ovvero all' isola dell' Elefante è assolntamente ignete al critice (29). Il neme Samachscharis (meglie Semach-scheri 's) è storpiate in Zamkhasereo, Sibeveih in Saibuiah, Dschevheri in Gibeuar. Sou menzionati da retori Althai, Assiuthce e Alsokak. Di qnesti tre, seltante l'ultimo, il quale però si chiama Esaekjaki, è un retore, nen già il gran dotte e poligrafo Sojuthi, e melto meno Althai, pel quale probabilmente s' intende il più magnanime degli Arabi Hattimthaij. Motenebbi è vero si spiega *principe dei poeti arabi*, ma è ignota all'autore la versione tedesca: *Motenebbi der grösste arabische Dichter (Wien 1824)* (30). Così anche Tbaberi è rappresentato ceme il *Tito Livio degli Arabi*, ma su quale autorità? nen già su quella di Kosegarten, editore di lui, ma su quella del Costume antico e mederne di Ferrario (31). L'autore conesce tanto poco la versione turca pubblicata in Costantinopoli, quanto l' edizione araba e la versione inglese del più grande di tutti gli arabi biografi, cioè Ibn Challikjan, del barone Mac Guckin Slane (32). Ibn Challikjan merita sì bene il titolo da lungo tempo impostogli di *arabo Plutarco*, ceme Kaswini quello di *il Plinio degli Orientali*, e Ibn Chaldun quelle di *arabo Montesquieu*. L' autore nemina questi tanto poce quanto l'*arabo Plutarco*.

Più soddisfacenti delle nozioni, che al principio di queste studie bibliografice si danne intorno alle antiche biblioteche distrutte e moderne europee, sono quelle notizie annesse alla fine dello stesse sulla libreria del comune di Palerme (33),

vuto scrivere i nomi arabi in alemanno li avrei certo *intodescati*, se in francese infrancescati; ma scrivendoli in italiano chi mi potrà far colpa di averli italianati?

(29) Peggio per lui che si trovi così imbarazzato a comprendere le cose di per sè così chiare; e che non son atte ad imbrogliar nissun altro.

(30) Come si prova, che dovesmi essere ignota siffatta traduzione tedesca di De Hammer, la quale è conoscintissima dagli orientalisti per la censura fattane dal De Sacy (*Journal des Savans*, janv. 1825)? E se pur lo fosse, che mi si potrebbe apporre? — forse fec' io l'elenco delle edizioni, e delle traduzioni del Motenebbi e la dimenticai?

(31) In che si fonda la sorpresa?... Dovea citare a forza una cosa sulla fede d'un autore *tedesco*, e non sulla fede di un' opera *italiana* conosciutissima dall'universale, io italiano?

(32) Era pur anco io *obbligato* a conoscere le versioni turche e le inglesi, e conoscintele *obbligato* a citarle nelle cento pagine, ove appena potea cennare i nomi dei principali autori?

(33) Qui il critico ha saltato a piè pari le pagine dalla 60 alla 72

in cui si dà dettagliatamente la storia della fondazione e traslazione di questa biblioteca, delle iscrizioni che vi si trovano, e dei doni fattile, come pure delle lapidi arabe che esistono nel museo (34). Le iscrizioni sono quelle dello iscrizioni sepolcrali, su tre delle quali si presenta come epitafio il solito 186 versetto della terza sura del Corano: « *Ogni anima gusterà la morte* *, *voi troverete il vostro guiderdone al dì della risurrezione, e chi allontanato dal fuoco entra in Paradiso sarà beato, la vita del mondo non è che merce transitoria* ». — Conseguitano tre lettere critiche dirette al padre G. B. Tarallo sul Tabulario della Cappella palatina edita da L. Garofalo (35), e sulla vera significazione della parola *assisa* in taluni diplomi sicoli, ne' quali *assisa* vale *imposta*, *dazio*.

Le restanti 350 (36) pagine dell'opera non sono che una nuova edizione (37) del Catalogo ragionato (circa un anno prima dall'autore pubblicato) dei diplomi esistenti nell'archivio della cattedrale di Palermo, tra' quali alcuni arabi inviati a Roma nel 1732, quivi dal maronita Gabriele Masbani, scritti di nuovo in caratteri siriaci e tradotti erano rimasti lunga pezza in un armadio dell'archivio

del mio opuscolo, che a mio credere ne formano la parte più interessante, perchè narrano non solo le ricercate notizie delle nostre perdute biblioteche, non solo quelle delle esistenti; ma un sunto espongono della storia letteraria di Sicilia, e un cenno dell'introduzione dell'arte tipografica fra noi, tale che ha dato luogo a correggere quanto da' bibliografi inglesi e francesi e anche dai tedeschi, per ordinario esattissimi, si era erroneamente assicurato.

(34) Il critico dovea dire *arabe* e *greche* e dovea soggiungere per essere *esatto* che ce n'erano due inedite per lo avanti, e che erano state da me tradotte.

(35) Non signore, son due quelle che riguardano il tabulario del Garofalo, e una terza tratta dell'*appendice* che un tal Caruso voleva fare ad un'opera dell'erudito Mongitore.

(36) Son 340 volendole citare con *esattezza*.

(37) Una nuova edizione, ma non una semplice ristampa di quella primitiva, come par ne voglia annunziare; giacchè vi è l'aggiunta di molti altri inediti diplomi, e v'è adempiuto quanto fu promesso nella prima edizione, essendovisi pubblicata la miglior parte dei 100 diplomi che più non esistono nel Tabulario di cui si tesse il catalogo.

* Queste parole si trovano non solo qui, ma altresì nel 57 versetto delle XXIX sura, nella quale vi è anche una ripetizione del pensiero con che termina il versetto di sopra cioè il 64: *E la vita di questo mondo non è che baja e giuoco.*

allorchè li trovò l'autore, e con l'ajuto del suo discepolo nell'arabo Francesco Castagna, li diede in luce, dedicando il suo lavoro al promotore dello stesso il principe di Campofranco (Ant. Lucchesi Palli). Sono in tutto 300 pezzi, cioè 200 diplomi e 100 altri documenti diversi (38). Rincrescevole si è che in tutto non vi sieno che due frammenti arabi (39), cioè un pezzo del diploma arabo-greco intorno ad un dono di 27 schiavi (40) saracini e 11 bovi che il conte Ruggieri il 12 febbrajo 1095 donò alla chiesa di Palermo. Queste 17 righe di testo arabo sono però in parte mutilate, in parte scorrettamente stampate, sicchè quasi nulla si rileva (41). Oltre di una versione fatta nell'anno 1752 (42) dal gesuita Girolamo Justiniani e da Mongitore data in luce, vi è annessa una traduzione del palermitano orientalista abate Salvatore Morso, il quale però non è un orientalista più forte del signor Marchese (43). Invece di rivedere la traduzione greca dei nomi arabi, Morso li scrisse egualmente guasti; si giudichi ἀρδέερ ἀχμὰρ υἱὸς ἄχμετ — nella lista di Morso *Abdeer Acham filius Achmet*, deve dire *Abderrahman figlio di Ahmed* — Μουχαμμοὺτ' ἐπ' (abbreviato invece di ἔπην cioè Ibn) presso Morso *Muchammut epen Nigziar*, dovea dire *Mohammed Ibnon-Nisar*. Il greco moderno la di cui β si pronunzia vome *v* ital. e pel suono del nostro β non ha, nel suo alfabeto, un segno corrispondente, non può esprimerla che con π,

(38) I diplomi, se si vuol essere *esatto* come suol essere e debbe essere un dotto tedesco, deve dirsi che son 200 — poi 6 documenti — indi altri 100 diplomi.

(39) Che dovea questo catalogo esser un catalogo di diplomi *arabi*, come si pretendea dal critico che lo studio bibliografico fosse stato il catalogo delle *dozzine di arabe* biblioteche?

(40) Non 27, ma 75.

(41) Nè mutilato, nè scorretto è il diploma 5 di cui intendesi parlare, ma nella sua *integrità;* come io avvertii alla pag. 165. E non avendolo il De Hammer, com'ei dice, saputo capire, poteva incomodarsi a leggerne la traduzione che sta nell'opera del Mongitore, come fu da me segnato alla pag. 166.

(42) No 1752 ma 1732.

(43) Ciò sarebbe per me un piacer senza pari; perchè il Morso al cospetto del De Sacy, del Fraehn, e del mondo comparve migliore orientalista del De Hammer in proposito della iscrizione della Zisa. E ciò ricavasi dalle stesse lettere del De Hammer e del De Sacy stampate alla pag. 189 e seg. dell'opera del Morso, e i cui autografi stan conservati fra' manoscritti della nostra comunale biblioteca.

e quindi scrive ἰπην invece di *Ben* ovvere *Ibn* (44). Inoltre la lista di Morse non concorda affatte nella massima parte de' nomi con la greca; e sicceme nen vi è a fronte il testo arabo è inutile qualsivoglia ulteriore congettura (45). Nel diploma N. 9 emanate per una permuta di sorgenti, si dice seltante: *Pergamena in arabico opistografa*, senza tradursi il contenuto (46). Del diploma arabo-grece N. 11 non si scrivone con caratteri arabi che i quattro nemi de' donati schiavi, senza però esser tradetti (47). Di tutti gli altri diplemi arabi, il lettere altre nen risà se non che dessi sono scritti in arabo (48); tali sone i N. 11, 14, 16, 20, 27, che uniti a' duo di sopra nen sone più di sette, de' quali il teste arabo, se nen tradursi, si sarebbe devuto frattanto ristampare (49).

(44) Ottimamente fece il Morso, il quale non dovea *correggere* ma *leggere* i nomi come trovavansi scritti nel greco. È da ridere veder che De Hammer si dibatte per provare che Morso non sapea che gli Arabi mancan della lettera *p*, e che questa suppliscesi colla *b!*... Morso dunque ignorava financo le lettere dell'alfabeto arabo?... è un argomento che *prova troppo* secondo gli scolastici, e quindi direbbero costoro che non può reggere in logica perchè non prova nulla.

(45) Ma siffatta *menzogna* è ributtante. — E non è il testo *stampato per intero* e in GRECO e in ARABICO alla pag. 164 e 165?

(46) E perchè dovea tradurlo io ed inserirlo nel catalogo per intero, se già se n'era da tanto tempo occupato Rosario de Gregorio com' io dichiarai?... Potea il sig. De Hammer voltar la pag. 160, e nella 161 leggere tutte le più minute notizie che quel diploma riguardano. È da credere che il signor De Hammer abbia letto troppo in fretta e a salti di funambolo o sonnacchiando l'opera che ha voluto giudicare.

(47) Ma se altro non v'era d'arabico che i soli nomi dei villani perchè il resto ch'era greco si era pubblicato e tradotto, come diffusamente io scrissi alla pag. 174 e 175, che avrebbe voluto che avessi io stampato il signor De Hammer? — dovea forse compitare i nomi proprii, per segnarli con parole che avrebbe poi detto il critico essere *inzuppate* nell'italiano? — o mi crede così gonzo da non averli saputo leggere, abbenchè fosse egli persuaso che li avessi saputo conoscere ed avvertire?

(48) Sarà disgrazia di colui, che leggendo non comprende; ma l'autore non vi avrà colpa veruna, perchè una tanta *menzogna* non possiamo altrimenti smentirla, che pregando a leggere i numeri indicati.

(49) Pare che il signor De Hammer conosca la *diplomatica* come

La seconda delle opere che abbiamo sott'occhio, cioè la Descrizione di Palermo antico di Morso, non merita in verun conto questo biasimo di avere omesso il testo arabo, chè anzi contrappone in tavole separate tutte le iscrizioni cufiche, ebraiche, latine e greche delle antiche conservate memorie della città, con una fedele copia dei caratteri; di poi nel testo le decifera e le traduce; ed oltre a ciò dà la pianta di alcune chiese (50), ed un'altra topografica di Palermo antico. Che il signor abate Morso non sia migliore orientalista del signor Marchese di Villa-

la *bibliografia*. Nè è questo ciò che sorprende, giacchè un uomo può esser dotto, anzi maraviglioso in uno studio, e saperne d'un altro forse meno d'un fanciullo: sorpresa fa il volersi per lo più giudicare non di ciò nel quale uno può essere riguardato maestro, ma di ciò nel quale si può essere dimostrato bambino. — Cosa in fatti ha detto il signor De Hammer del merito o del demerito della mia opera *diplomatica*, la quale abbraccia quasi intero il volume? — in che l'ha creduto censurabile? — che vi avrebbe desiderato di meglio? — quai ne sono i difetti? — che ne ha insomma ricavato? — Nulla e poi nulla a meno di una *dozzina* di menzogne (e mi duole il ripetere siffatta inurbana espressione) in proposito di taluni arabi diplomi, che occupano pochissime pagine dell'opera intera. Avrebbe dovuto sapere il signor De Hammer che altro è un *Tabulario*, altro un *Catalogo ragionato*. Nel primo vanno messi per intero tutti i diplomi, nel secondo, che ne è soltanto l'indice, non si ha altro dovere che di segnarne il contenuto. E se io vi ho aggiunto la inserzione della maggior parte dei diplomi inediti io non vi era per certo obbligato. Indi additai con la massima scrupolosità le vicende intere di ciascun diploma, e vi segnai tutte le opere e opuscoli che ciascun di essi riguardano. Come poi può dire il critico, che il lettore degli arabici altro non risà se non che sono *scritti in arabo*? Si leggano le pagine 180 e 181, 183, 186, 191 e 192 del mio volume ove di essi ragionasi, e si veda come la smania di voler trovar tutto censurabile in un libro italiano, ha strascinato il De Hammer con grave disdoro e discapito della propria fama non solo ad *inesattezze*, ad *errori*, ed a *stranezze*; ma fin anco, lo ripeto, a *menzogne* le più triviali e le più manifeste.

(50) È questa una *inesattezza*, perchè il Morso non dà la pianta che della *sola* distrutta chiesa di s. Giacomo la Mazara, e un *piccolo* schizzo di un *piccolissimo* sotterraneo.

rena (51) si chiarisce tosto alla sedicesima pagina, in cui il nome *Joaria* della parte del palazzo così chiamato a motivo dei suoi ricchi ornamonti, lo deriva dall'arabo *Jeher* (luogo spazioso), laddove la derivazione da Dschewher (gioiello) è sì vicina: gli Arabi chiamavano Dschewherije, cioè il *gioiellato* questa parte del palazzo (52), siccome un tale riccamente adornato stanzino un Francese potrebbe (53) oggi chiamare *le bijou*, e un Italiano *il gioiello* (54); nel che si deve osservare, che l'ultima parola è lo stesso dell'arabo Dschewher, ovvero come il siciliano la pronunzia *joaria* (55). La grande iscrizione araba scoverta nell'anno 1791 in una cappella (56) del palazzo reale, in 20 rosoni gotici (57), avrebbe, siccome l'autore giustamente osserva, data la migliore spiegazione alla iscrizione araba del supposto manto della coronaziona di Carlo magno, laddove la stessa si fosse pria conosciuta. La iscrizione del manto della coronazione è stata dapprima pubblicata da Murr nella sua opera sulle *Cose notevoli di Nurnberg*, di poi nella sua *Descrizione dei tesori* *, e finalmente nelle sue *Aggiunte alla letteratura araba*

(51) La fama del Morso non potea sperare i suffragi del De Hammer per venir confermata. Ma il discepolo di Rosario de Gregorio, di monsignor Adami, di Antonio Dakur, di Giuseppe Hager — l'amico e maestro di Hamilton — il corrispondente applaudito di De Sacy — l'autore di tanti lavori pertinenti alla linguistica orientale, universalmente apprezzati e riveriti, non era un orientalista da cedere francamente il passo al De Hammer, il quale dopo ventitrè anni di studio non ha *saputo* spiegare la iscrizione della Zisa, nè *saputo* dire il perchè non gli soddisfaccia quella del Morso, e quella dell'inarrivabile De Sacy.

(52) Soliti giocarelli messi in campo dagli etimologisti.

(53) Potrebbe, ma nol direbbe per certo.

(54) Nè potrebbe, nè il direbbe.

(55) Nol dice per certo; anzi qualunque siciliano (compreso me che ho avuta la pazienza di compilare il dizionario del mio dialetto, e di rivederne quindi anche tutte le voci antiquate, proscritte, e spiritate) ne riderà sgangheratamente, come di voce ideale e da bimbi.

(56) Non in *una*, ma nella *sola* cappella; anzi (per essere più *esatto*) nel tetto di essa.

(57) *Gotici* no, perchè i Goti distrussero non fabbricarono; dovea dire *arabo-normanni*.

* *Beschreibung der sämmtlichen Reichskleinodien, und der Reichsheiligthümer* (Nurnberg 1790).

(Erlangen 1803) ed edite nuovamente da Frähn * con l'illustrazione delle precedenti traduzioni di Kehr, Schulze, Nagel, e Köhler. Siccome è rimasta interamente ignota all'autore siffatta critica e ben basata correzione di Frähn, così la iscrizione si trova stampata con tutti gli errori (che non sono meno di mezza dozzina) della edizione di Murr e di Rosario (58). De' 20 rosoni della iscrizione della real cappella si dà una fedele copia, che, tranne il millesimo, contiene la conclusione della iscrizione del manto imperiale. L'autore assicura che gli altri diciannove rosoni, o piuttosto diciassette, dappoichè manca il primo e l'ultimo, contengono quasi con poca diversità le stesse formule di augurio, il che però può restar fermo sino ad una esatta pubblicazione delle stesse (59). « È inutile, egli dice, arrecare tutti gli altri rosoni, che restano dall'una e dall'altra parte, che altro non contengono con poca diversità che le medesime o simili espressioni, mancando solamente per ciò che ho detto di sopra il principio ed il fine, che ci avrebbero informato del nome del sovrano che comandò l'opera, e del tempo in cui fu eseguita ». Come che, secondo l'assicurazione dell'autore mancano anche le importantissime notizie, cioè quella del nome del re, e quell'altra del millesimo, pure sulla identità delle formule dell'augurio con quella del manto della coronazione, sembra potersi con sicurezza ammettere che le iscrizioni de' 20 rosoni, e dalla costruzione della cappella appartiene alla stessa epoca, cioè al regno di Ruggiero II, che anche fondò l'orologio nell'anno 536 dell'egira (1141) la cui

(58) Che Morso avesse ignorato le correzioni date dal Fraehn non è maraviglia, perchè le opere del Fraehn si conoscono da tanti e tant'anni fra noi, ma sino ad ora non si hanno nelle biblioteche pubbliche di Sicilia, ed io per istudiarle ho bisognato altrove rinvenirle. Maraviglia grande è però che un De Hammer parli ancora dell'illustrazione del Fraehn senza che conosca quella più recente data dal chiarissimo prof. Reinaud. Maraviglia è ben anco, che creda tradotta dal Murr quella ripubblicata dal Gregorio (non *De Rosario!*) e dal Morso, mentre è quella del Tychsen, che correggeva appunto la traduzione del Murr... Ma come mai il De Hammer è caduto in tale *errore?* — vi è caduto, perchè avvezzo a giudicare all'infretta, prima di svolgere tutte le pagine, si contentò di leggere l'ultima linea della pag. 173 del Gregorio, e non le seguenti pag. 174 e 175; e solo le ultime linee della pag. 29 del Morso, e non le pag. 30 e 31 !!!

(59) Se lo avesse assicurato un pescivendolo, o un qualche *pellegrino*, ma no quando lo ha assicurato un professore come il Morso.

* *Antiquitatis Muhammedanae Monumenta varia*, nell' 8 vol. degli atti dell'Acc. di Pietroburgo, e separatamente in due parti stampata (Pietroburgo 1820 e 1822)

triplice iscrizione (latina, greca ed araba) è data dall'autore secondo Rosario (60). La seconda memoria tratta dell'antichità della cattedrale, e del palazzo arcivescovile con una iscrizione araba (presa da Rosario con la traduzione di Tychsen) di una colonna che trovasi nel portico meridionale della cattedrale. La terza memoria si occupa della torre di Baych, che gli antichi topografi di Palermo riguardavan come una costruzione dei Caldei, ovvero Fenici; la quale però, siccome risulta dall' araba iscrizione data da Torremuzza e Fazello, indi da Gregorio di Rosario e dall'autore, è di origine araba, e, se pur la lezione è giusta (61), costrutta già nell'anno dell'egira 331 (942). Anche qui non vi ha cosa di nuovo oltre a ciò che si sa da Rosario. Più interessanti sono le tre seguenti memorie (la 4, la 5, e la 6), intorno alle tre chiese di Santa Maria l'Ammiraglio, comunemente conosciute sotto il nome della Martorana, di S. Michele Arcangelo, e di S. Giacomo, oltre a quella di S. M. la Mazara, non già tanto per le iscrizioni arabe, quanto per l'annesse copie dei mosaici del Salvatore, della Panagia di Ruggiero e dell'ammiraglio (emiro) Giorgio, che giace prostrato al suolo dinanzi a' piedi

(60) Nè secondo *Rosario*, nè secondo Giuseppe. Rosario de Gregorio pubblicò la traduzione dell'iscrizione trilingue dell'orologio di Ruggieri data dal Tychsen (*Rer. Arab. etc.* pag. 176 e 177). Siffatta traduzione il Morso dimostrolla insussistente sin dal 1798, quando il celebre astronomo p. Piazzi diè in luce le sue *Riflessioni sull'orologio italiano ed europeo* pag. 73 not. 1, e seguì una lezione del tutto diversa da quella pubblicata da *Rosario*. E ciò fu ripetuto e confermato dal Morso alla pag. 31 dell'opera in discorso. Non mi ha recato grave meraviglia che il sig. A. Huillard-Bréholles nell'opera stampata splendidamente per le cure del Duca di Luynes, che ha per titolo *Recherches sur les monuments et l'histoire des Normands et de la maison de Souabe dans l'Italie meridionale*, non avesse ciò conosciuto, e quindi avesse riprodotto nella not. 9 della not. 1 pag. 165 la erronea traduzione pubblicata dal Gregorio, perchè non mostra colui di aver letto l'opera del Morso; ma sorprende che un De Hammer, famoso orientalista, avesse ignorato quant'erasi scritto sin dal 1798, e non avesse saputo leggere quanto aveva sotto i suoi occhi, e non si fosse avveduto nè dell'erroneità della traduzione del Tychsen, nè della veracità del senso genuino trovato dal Morso, il quale tuttochè non istimato degno di misurarsi con lui; pure l'ha vinto anche in questa congiuntura!

(61) Ci faccia grazia di darci una miglior lezione invece di spargere un dubbio così alla ventura, senza additarne il fondamento.

della gigantesca (62) madonna, la quale tiene in mano uno spiegato foglio d'iscrizione, mentre che G. C. tenendo egualmente un foglio, ma rotolato nella mano, solo visibile nella superiore metà del corpo, nel superiore angolo sinistro del quadro a musaico benedicendo dal cielo guarda al basso. Le tre brevi iscrizioni arabe furono dall'autore scoverte in due delle otto colonne, che sorreggono il coro. Egli riguarda quelle per cristiane, alla quale opinione il critico tanto poco consente (63), quanto poco adotta la lezione del terzo *el-mes* invece di *el-menn* (con doppia *n*); forse *el-mes* non è che un errore di stampa per *el is*, e forse l'autore lesse *el-is* (con raddoppiata *s*); egli la traduce *praestantia (et) affabilitate*; l'*et* è restato fuori della traduzione, come che si vede chiaro nell'originale. Il padre del fondatore della chiesa della Martorana era l'ammiraglio Cristodulo, che avea il titolo di *Protonobilissimus*, e suo figlio quello di Αρχων Αρχοντων, che corrisponde interamente all'arabo *Emirol-umera*. In questa chiesa si riunirono i baroni di Palermo dopo il vespro siciliano nell'anno 1282 pel giuramento di fedeltà che prestarono al re Pietro di Aragona nelle mani degli ambasciadori di lui. Il monastero il di cui nome trapassò alla chiesa, fu fondato da Aloisia, moglie di Goffredo Martorana nell'anno 1193, ovvero 1194. Ninfa consorte dell' ammiraglio Cristodulo, fu seppellita nella chiesa di S. Michele Arcangelo; questa è ricca di memorie orientali. In primo luogo gli epitafii in quattro lingue di Anna, madre del cherico Grisando, che era il cherico del re Ruggiero e Guglielmo morto il 1148, cioè ebraica, latina, greca ed araba; l'araba per gli epiteti aggiunti alla maestà del re ha interamente la forma delle altre sulle tazze da bagno ed altri vasellami di metallo dei sultani de' Mammeluchi. La moglie fu dapprima sepolta nella gran moschea, e dal figlio trasportata nella chiesa di S. Michele. L'anno della morte è nell'araba iscrizione secondo l'era dell'egira 543, ma il mese giusta la cronologia cristiana, il 20 agosto, per lo che si vede nel testo arabo la parola *Ausa*. Questa promiscuità di araba e cristiana cronologia, giacchè l'anno secondo l' egira è col giorno del mese giusta la cronologia cristiana, s' incontra anche nell' epitafio di Trogo, padre del cherico, val quanto dire regio cappellano Grisandro, il quale fabbricò questa chiesa poi suoi genitori. Questa chiesa, con quella di S. Cosmo e Damiano, con quella di S. Leonardo, e con quella di S. Maria Crypta stanno, dice l'autore, insieme sul suolo di una gran moschea sotterranea, nella quale bagni e sepoltura dei Saraceni. Se i frammenti di tombe saracene che tuttavia ci rimangono non iamentiscono i luoghi sepolcrali, e se è possibile che quivi sieno anticamente esistiti dei bagni, queste gallerie sotterranee non potrebbero essere state contemporaneamente moschee, primo perchè in niun luogo si è inteso parlare di una moschea sotterranea; secondo perchè s'incontrano sì bene bagni e tombe presso le moschee, ma in niuna parte nelle stesse. Nelle due chiese oggi

(62) Perchè *gigantesca?*

(63) Perchè?... il perchè forse lo rivelerà con tutti gli altri perchè che non ha ancora espettorato.

distrutte di S. Giacomo e S. Maria la Mazara, non esiste alcuna memoria saracena (64).

La settima memoria discute il quesito dove sia da ricercarsi il grande stagno descritto de Benjamin di Tudela *Albehira*, e si decide pel luogo oggi detto *Mar dolce*; questo *Behira* deve chiamarsi *Boheiret*, cioè il piccolo stagno. Il geografo Jakut nel suo dizionario di omonimi geografici dà nientemeno che quindici *Boheiret*; in tutti i paesi conquistati dagli Arabi (in Siria, Egitto, Sicilia, ed Andalusia) si trova tutt'oggi il nome; i più famosi nella storia sono il *Boheiret* di Palestina, cioè il lago di Tiberiade, e quello ancora divenuto famoso in Ispagna per una battaglia nell'ultime guerre, dove il nome storpiato in *Albufera* (il lago presso Valenza) è trapassato al maresciallo Suchet come un nome di nobiltà.

La più interessante delle memorie è l'ottava, che tratta dei due famosi palazzi Cuba e Zisa, e dà in luce una nuova (65) pria d'ora sconosciuta iscrizione. Su di ciò che ambi i nomi di questi celebri edifizii sieno arabi, non può mettersi in dubbio; soltanto non è il critico di accordo con l'autore intorno alla spiegazione. Questi opina *Cuba* esser l'araba parola Kubbet, cioè *la cupola*, che con l'arabo articolo è trapassata nelle lingue europee come *Alcova*. Infatti questo nome si trova nel Cairo come *Kubbetol Nassirijet* o *Manssurijet*, duomo sepolcrale dei sultani *Melik el-Manssur* e *Melik Nassireddin Kilawun* famosi per le loro cupole. Nella *Cuba* però non evvi la menoma traccia di esservi stata altrevolte una cupola; più naturale alcerto si è il credere che questa massa di pietra quadrangolare, sia essa stata un palagio, ovvero una medresea, derivi il suo nome *Kaab* cioè dado (il latino *cubus*) dalla sua forma quadrilatera, siccome la casa santa di Mecca, la quale, perchè un cubo, *Kaabet* cioè la *cubeiforme* è stato addimandata (66). Più vicina al vero è la derivazione del nome Zisa dalla parola *el-Aasis* cioè l *onorevolissimo*, che si trova nella iscrizione pubblicata dall'autore, ove però si vede usata per epiteto, laddove il nome Zisa secondo ogni probabilità (67), è stato mutilato da *el-Aasisijet* dal fondatore il califo *el-Aasis billah*, a cui ubbidiva la Sicilia come l'Egitto. Può darsi ancora che la Cuba sia stata fabbricata da sua madre, la signora Tefrid, che chiamavasi pure *Moisijet*, dapoichè la medesima era

(64) Ma questo *non è vero*, perchè il Morso pubblica nelle pagine 139 e 140 i resti saraceni che vi si trovano.

(65) Questo *nuova* m'imbarazza.

(66) Potea risparmiarsi d'annunziar con sussiego e come peregrine tali notizie il De Hammer perchè non sono da nissuno ignorate, essendo registrate sin da un secolo nel 1° tomo delle opere di Tomaso Hyde pag. 269, n. 5, e anche da me sulla di costui autorità ripetute nella quarta edizione della mia *Guida per Palermo e pei suoi dintorni*, pag. 132, not. 3.

(67) Ma quale è questa probabilità?

una grande edilo, la quale fabbricò nel Cairo il *Menasilol is*, cioè *i siti onorevoli* nell'isola Raudha, o la moschea presso i *siti sepulcrali* del Cairo nell'anno 366 (976)*. Che direste, so la Zisa di Palermo fosse stato un pezzo compagno del *Menasilol is* dolla signora *Moisijet* nel Cairo? Che questo edifizio non esisteva trenta anni prima, quando viaggiò Ibn Haukal, risulta ben bene dalla sua molto dettaglista Topografia di Palermo**, nella quale ambi questi grandi edifici, la Kaaba e Zisa, non si sarebbero passati sotto silenzio, laddove già fossero esistiti nella sua epoca. A fondar la quale opinione il critico è giunto per lo studio posteriore di Makrisi, che egli nell'anno 1823, quando il signor abate Morso gl'inviò la iscriziono di due righe unitamente alla sua affatto insussistente traduzione, non avea letto ancora. Il critico conobbe nella sua lettera stampata dallo stesso abate Morso, che egli andava tentone nel bujo, e che era nientemeno che incerto della sua smembrata traduzione. Nella incertezza sullo scritto inviatogli dal sig. abate Morso, il critico lo mandò al sig. P. Frähn, il quale si scusò dicendo che non si poteva in modo soddisfacente leggere la iscrizione: « *Vehementer doleo nec me in ea rite solvenda optimam viam invenire posse,* » ed allora la inviò a Silv. de Sacy « *Ad Choragetem professorum orientalium.* » Questi diede una dicifrazione e traduzione della intera iscrizione, che in alcune parti è poco soddisfacente (68). In talune parole come p. e. le due penultime della prima e seconda riga, si vede a colpo d'occhio che non sieno regolarmente a leggersi nè *el-umem*, nè *el-mostean;* quella sembra doversi leggere *bilemr*, queste *el-mesteaas* ovvero *el-mostain*, in niun modo *le-mostenan*, poichè l'*ain* è immediatamente congiunto col ghirigoro, che è un *se* ovvero un *nun*. Se la lezione di De Sacy fosse giusta (69), allora

(68) È curioso l'osservare che Hammer, il quale chiama strana la traduzione del Morso, certo è che non seppe tradurla ventiquattr'anni fa; nè ha saputo tradurla ora dopo tanto studio spesovi, com'egli stesso assicura, e dopo di essere stata spianata dal Morso e dal De Sacy nel modo il più soddisfacente; e crede di uscirsene con parole e con ciarle invece di venire ai fatti, e proporre una nuova lezione.

(69) Questa espressione mostra che l'Hammer voglia farla da bravo co' morti, e che tenga ancora rancore al De Sacy, per le aspre censure che riportò da lui, fra le quali si citano come assai spiacevoli e ineluttabili quella inserita nel *Magasin encyclop.* nov. 1810, pag. 145-174, e l'altra messa nel *Journal des savans* octobre 1830, pag. 593 e seg.

* Ved. il CIX vol. di questi Annali pag. 48 secondo Makrisi.
** Tradotta da Amari nel V vol. della IV serie del *Journal Asiatique*.

questa iscrizione si riferirebbe alla bella veduta sul mare (70). L'osservazione fatta da De Sacy su l'abate Morso, che la di lui lezione *el-melik es-seman* non è filologica, mentre *melik-es-seman* si direbbe senza articolo, è giusta in sè stessa; ma sopra ciò è da osservarsi, che *melik edschell*, siccome leggo il De Sacy nella prima riga, non è meno non-filologico, dappoichè manca l'articolo innanzi *edschell*. Ma se la lezione di tante parole di queste due righe è incerta, non rimane alcun dubbio sull'ultima parola che dove leggersi *el-aasis*, e l'autore ha perfettamente ragione che essa è congiunta con l'odierno nome di Ziza; solo non gli è andato a sangue che dessa anche vicin vicino si riferisce al nome del fondatore, il califo *el-Aasis-Billah*, ovvero alla madre di lui la signora Moisie.

Dopo le menzionate otto memorie segue la descrizione di Palermo antico col testo arabo di Idrisi (71), la quale in paragone di quella di Ibn Haukal pubblicata da Amari nel *Journal Asiatique* è molto difettosa. Tra le iscrizioni annesse alla Descrizione di Morso, che già conoscevamo per l'opera di Rosario, la prima parola della prima riga della Tav. 12 è evidentemente *min* ovvero *menn*, e non già *bism* che in seguito s' incontra come la terza parola, siccome esattamente presso Rosario (72).

Termina l'opera con de' diplomi greci e latini, con arabe firme di testimoni (73),

(70) Quale mare!... quale veduta di mare! — pare che De Hammer ci voglia fare ricordare l'ordine di spedirsi un bastimento sull'altura di Castrogiovanni.

(71) *Edrisi* dicesi, e non *Idrisi* come vuol sostenere il De Hammer; poichè così si è chiamato sempre, e bene, da tutti gli orientalisti, i quali occupano certo un rango più elevato di quello che crede occupare l'orientalista di Vienna, cioè Pococke, Casiri, Reiske, De Sacy, Hartmann, Walckenaër, Quatrèmere, Jaubert: nè alcuno ha sino ad oggi insegnato che il *kesra* debba pronunziarsi *i* chiaro. A torto si condanna in seguito dal signor De Hammer il chiarissimo Duca di Serradifalco come colui che avesse *spaccato* il nome di Edrisi, e di uno fattone due, poichè non pare ancora che fosse provato che uno ed identico sia l'autore del *Globo* o meglio *Planisferio*, e l'autore del *Libro di Ruggieri*.

(72) Ma questa notizia, che l'Hammer non ha fatto che copiare dal Gregorio, l'ha forse contraddetta il Morso?

(73) Oltre alle firme vi sono molte altre cose arabe d'importanza e di difficoltà assai maggiore nei diplomi pubblicati dal Morso, v. le di lui pag. 308 e 309, 356, 357, e 358.

e col pregevolissimo *facsimile* di un diploma greco del re Ruggiero, che scritto a lettere d'oro su carta di cotone esiste nell'archivio della real Cappella del palazzo di Palermo (74).

HAMMER-PURGSTALL.

(74) Che potea soggiugnere essere stato prima scorrettamente pubblicato dal Montfaucon, e nella sua esattezza ora dal Morso.

Che si ricava ora nell'assieme da questo *articolo* del De Hammer? Ei non dà alcuna idea dell'opera del Morso; nè indica in che la trovi buona, in che manchevole... Ma di tali cose non discende ad occuparsi il signor Hammer forse per lasciare al leggitore l'ampia facoltà di far quella conchiusione che più si confacesse ai suoi versi, e per far ripetere di lui ciò che diceasi di Cesare, il quale *nihil recte factum aut dictum arbitrabat nisi quod ipse fecerat et dixerat.*

È finito il mio dire e sufficiente lo stimo a provare il mio assunto, senza bisogno di dar fiato alla tromba, perchè duolmi, lo ripeto, aver dovuto dimostrare che uno scritto del signor De Hammer non fosse che una serie d'*inesattezze* e di *errori*, di *stranezze* e di *menzogne*.

Nè sarò tentato in alcun tempo di soscrivermi all'acre sentenza del professor Senkovsky, tuttochè dottissimo (*Lettre de* TUTUNDJU-OGLOU-MOUSTAFA-AGA *philosophe turc, à M.* Taddée Bulgarine *rédacteur de l'* Abeille du Nord; *traduite du russe et publiée avec un savant commentaire par* Koutlouck-Fouladi *etc.* Saint-Pétersburg 1828), il quale nissun credito vuol che si presti alle opere tutte del celebre e fecondo orientalista tedesco; solamente mi stimo in diritto di conchiudere che non bisogna esser corrivi ad accogliere tutte le opinioni, e tutte le asserzioni degli scrittori, ancorchè sommi; perchè anche con un nome celebre si può abusare della confidenza dei leggitori, e loro dare come verità incontrastabili, i risultati di uno studio o poco coscienzioso o poco maturo.

Ella, signor Duca chiarissimo, che è la stella più splendida del nostro letterario orizzonte, Ella che ha di sua fama riempiuto il mondo ottenendone quelle lodi che è ben difficile l'ottenersi vivente; e tante e tali onorificenze di che niun altro ha raccolto le uguali; Ella che è una delle glorie della Penisola tutta, accolga i miei sinceri omaggi, e si ricordi ch' io sono

Palermo 30 settembre 1847.

Il suo antico estimatore ed amico
V. M.

LETTERA IV.

AL SIGNOR AGOSTINO GERVASIO

SUR UNA NISCHIA ISCRIZIONE SEPOLCRALE.

Voi mi trasmetteste da Napoli nel gennare 1846 per mezzo del mio fratello il *fac-simile* di una cufica iscrizione, che mi avvisaste trovarsi vicino a Castellammare, nel comune di Ottajano, e propriamente nel palazzo del principe che ne porta il nome, il cui rinvenimento avete poscia avvertito in una dotta vostra memoria (1).

Non v'ha dubbio che in fatto di cose antiche ninn pezzuolo bassi mai a trasandar dagli archeologi, giacchè in poche linee, avvertiva l'abate Michelangelo Lanci (2) in pochissime voci *di un rotto e stagliato sasso con iscritture può guizzar fuori un raggio di luce e distenebrare quel tanto che nelle varcate stagioni ravvolto era da profondissimo bujo*. E le più povere iscrizioni talvolta presentano casi rarissimi di modi e di parole.

Questa però da Voi inviatami nulla pare a me che apprestasse di nuovo; e a confermar solo ci serve quanto è oramai saputo dai filologi orientalisti, e solo ad accrescer giova il patrimonio dell'araba paleografia.

Essa è del sesto secolo dell'Egira: e purtuttavia non contiene, come era già costume introdotto, di quella stagione, molte adornezze, nè stravaganti e straordinarie forme di caratteri, nè vocaboli tronchi di·

(1) v. Gervasio *Osservazioni sulla iscrizione onoraria di Mavorzio Lolliano in Pozzuoli*, Napoli 1846, pag. 4 in nota.

(2) *Trattato delle sepolcrali iscrizioni in cufica tamurea e nischia lettera da' Maomettani operate*, parte 2, pag. 104.

mezzati e mal disposti o falsati; nè multiplicità di quei circoletti, angoli, rotelle, frondi, steli, tralci e altro con che riempivansi dagli scarpellini i vani che incontravansi tra lettera e lettera in modo talvolta da renderne inintelligibile la lettura anche a' più destri. E può anche la medesima annoverarsi fra le pochissime che gremite non sieno d'errori e di sconcezze.

Contiene al solito la professione di fede musulmana, la lode a Dio ed a Maometto; indi la indicazione del sepolcro con la consueta voce قبر dagli Arabi prescelta fra le tante, perchè usata costantemente sin dai tempi dei patriarchi. Segue il nome del defunto che era un *fakih* o *fek* o *fekehat*, cioè un giureconsulto o dottor della legge, carattere pubblico assai distinto fra gl' islamiti, formando una classe di principali funzionarii dello stato.

Non il luogo della morte, nè le circostanze che accompagnaronla vi sono espresse; chè di siffatti particolari mai non si leggono esempi nelle mortuarie maomettane iscrizioni, come mai non vi si legge l'età dell'estinto. E chiudesi il discorso con indicarsi in che notte, e in che mese ed anno fosse trapassato il difonto.

Eccone adunque la leggenda:

بسم الله الرحمن الرحيم
صلي الله على نبيه محمد
هذا قبر العبد الفقير (1) الا الله
احمد بن ابي القاسم بن محمد
ابى بن القاسر الشريف الاسى
السلاونى توفي رحمه الله لبلة اثنان
والعشرون بجمدى الاخر عام تسعة وحمسماية

(1) Invece di الفقية

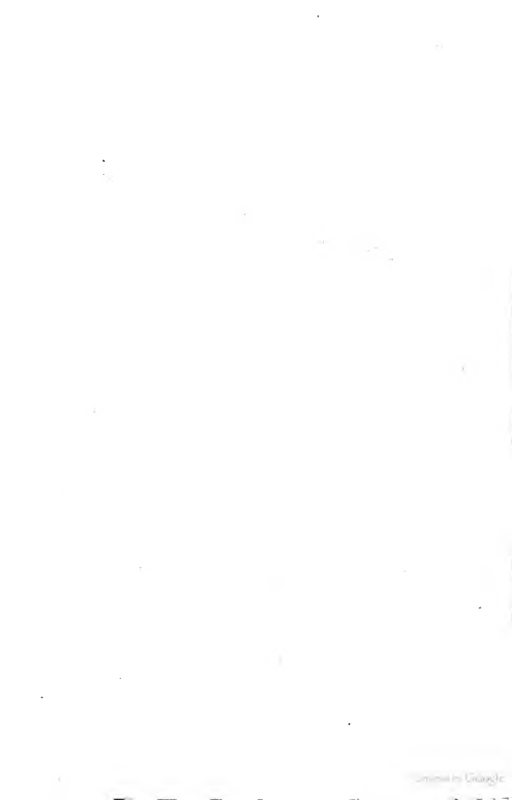
Che significa

In nome di Dio misericordiosissimo
Sia propizio Dio al suo profeta Maometto
Questo è il sepolcro di Abd al fakih eta allah
Ahmed ben abi 'l Kasem ben Mohamed
Abi ben al Kasem Alsciarich Alassì
Assalavanì (1): *Trapassò, Dio abbia misericordia di lui, la notte seconda e ventesima di Giumadi secondo anno nono e cinquecento* (2).

(1) S'egli sia questo, nome di paese, o di tribù, o particolarità di uomo l'ignoro.

(2) L'anno 509 dell'Egira corrisponde all'anno 1115 di G. C., e cominciò il giorno 27 del mese di maggio.

بسم الله الرحمن الرحيم

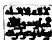


LETTERA V.

AL P. GIUSEPPE ROMANO

DELLA C. DI G.

INTORNO AD UN SUGGELLO ARABO.



Voglio e debbo indirizzarvi la dichiarazione d'un inedito arabo suggello ch'io stimo molto pregevole. E 'l voglio per l'affetto che vi porto, e il debbo perchè e cogli scritti e colle opere essendovi reso non solo chiarissimo, ma benemerito della nostra terra e degli studi avete diritto a riscuotere venerazione e laude da tutti coloro che amano la patria, e che coltivano le lettere.

Per ordinario i suggelli degli Arabi, dei quali essi servivansi per segnar le loro lettere, e che in anelli chiudevano, o qualche formola coranica conteneano, o qualche nome, o l'una e l'altra cosa insieme. E grande ne era appo di lor l'abbondanza, poichè a dir vero più frequente si trova presso i popoli orientali l'uso degli anelli da suggellare, che non presso di noi.

Il suggello che io posseggo, e intorno al quale v'intertengo, è inciso in corniola, pietra semidiafana, che è stata sempre con preferenza quella su la quale gl'intagliatori sì antichi che moderni hanno fatto i lavori loro d'intaglio o di scultura in cavo. Il colore ne è simile al rosso di sangue cupo, che è propriamente il più ricercato in siffatta silice, il cui rosso suol variare dal suddetto cupo al carnicino debole tendente al giallastro; quando appunto riesce quasi impossibile distinguerla dal sardonico.

Io vi leggo لا اله الا الله
محمد رسول الله
بركة وعز ابرهيم

cioè *Non v' è Dio se non Dio*
Maometto è l'Apostolo di Dio
Felicità e gloria ad Ibrahim.

E ritengo assolutamente (nè parmi che alcuna ragione in contrario si possa suscitare tenendo mente anche alla forma paleografica dei caratteri) che esso sia da attribuirsi a Mohammed Ziadath Allah ben Ibrahim ben Alaglab terzo signore della dinastia degli Aglabidi, il quale cominciò a regnare nell'811, e governò la Sicilia dall'anno 827 all'838 dell'era volgare: niun altro potendosi con tanto sussiego, con tanta dignità, e con una specie di ovazione segnar di nome che un sovrano assoluto. Nè altri che Ibrahim ben Alaglab nella classe dei principi ci presenterebbe la storia dell'età mezzana; giacchè Ibrahim ben Valid 13° principe degli Ommiadi non regnò che due mesi nel 743, ed Ibraim Iman non fu mai riconosciuto per califfo.

Che poi Ibrahim ben Alaglab sia stato solito di scrivere il suo nome colla sola parola ابرهيم non è quistione; avendone nel mio precedente volume (1) riportata la moneta per prima volta pubblicata dal Tychsen (2).

Io lo stimo quindi, a ragione, se non di una importanza storica; almeno d'una preziosità somma per l'antichità sua, e perchè appartenuto ad un principe che fu l'arabo conquistatore della nostra Sicilia.

Palermo 30 novembre 1847.

(1) Pag. 347 n. iv.
(2) *Introductio in rem numariam Muhammeddanorum*, add. v, pag. 45.

LETTERA VI.

AL CAVALIERE LIONARDO VIGO

SU I PREGI E I DIFETTI DEL NUOVO DIZIONARIO SICILIANO-ITALIANO.

Caldo come voi lo siete dell'amore di patria, ch'è sentimento nobilissimo di anime gentili, e degno di appartenere a questa celebre terra, l'ingegno dei cui figli è ancor lo stesso, che quello era nella età dei prodigi e delle maraviglie — l'età greca — come lo stesso è il ciel che li copre, il mar che li bagna, e l'aria purissima che loro di respirare è concesso, vorreste tutto perfetto, tutto magnifico quanto in questo suolo si produce, e quanto questo suolo riguarda..... Ma tale santo *desiderio* non può effettuarsi quaggiù: e quindi il vostro pensiere di compilare un *perfetto* dizionario siciliano non è che lodevole, e degno di ammirazione, ma non *eseguibile;* e ciò che è fuor di dubbio *non eseguito* ancora dopo tanti clamori.

Voi credete, e a prima giunta non pare che si possa contrastare, che sia più agevole e più a proposito, farsi da una Accademia che da un particolare un dizionario di lingua. Il fatto però, ossia la esperienza dei tanti secoli già trascorsi contrasta al vostro assunto. Se eccettuate i moderni lessicì delle accademie di Francia e di Spagna, e 'l perseguitato dizionario della Crusca, i quali per altro non sono bilingui, e che di accademia hanno forse il solo nome in fronte, gli altri dizionarii delle lingue tutte, da *particolari* individui, e non da *Società letterarie* sono stati elucubrati: così fra' più famosi basta ricordare quello di Enrico Stefano pel greco, di Forcellini pel latino, di Ducange per le voci barbare, di Golio e di Freytag per l'arabico, di Peyron pel cofto, di Champollion per l'egizio, di Ade-

lung pel tedesco, di Jbonson per l'inglese, di Alberti pel francese, di Franciosini per lo spagnuolo, e di centinaia per l'italiano. Pei dialetti d'Italia poi, nissuno, anzi *nissunissimo* ne ba compilato accademia alcnna o società di dotti; ma solo talun letterato, qnale più, quale meno dotato d'intelletto matnro ed esperto, e di forza di memoria. E ciò è certezza, è cvidenza, è cosa insomma innegabile e manifesta. Solo infatti e senza ajuto d'accademici, Giuseppe Bnerio s'affaticò a pnbblicare il dizionario del dialetto veneziano; solo il sacerdote Vincenzo Porru il dizionario sardo: solo Francesco Cherubini il vocabolario milanese e il vocabolario mantovano; soli il conte Capello di Sanfranco, Manrizio Pipino, il sacerdote Michele Ponza, il prete Casimiro Zalli il vocabolario piemontese: solo del pari Ilario Peschieri compilava il dizionario parmigiano; solo Giov. Antonio Burnaldi, e G Ferrari il vocabolario bolognese; solo Pietro Melchiorri il vocabolario bresciano; solo l'abate Francesco Nannini il vocabolario ferrarese; solo Lorenzo Foresti il dizionario piacentino; solo l'abate Gaspare Patriarchi il vocabolario padovano; solo Pietro Monti il vocabolario dei dialetti della città e diocesi di Como. Nè fu certo un'accademia che pubblicava nel 1789 il vocabolario napolitano; nè accademia quella che stampava dal 1815 al 1821 gli embrioni del vocabolarii veronesi; nè accademia che mandava in luce nel 1832 ii vocabolario reggiano. E i lavori fatti per qualche altro italiano dialetto come l'aretino, il cremonese, il bergamasco, tuttochè non ancora pubblicati, costa però che non sono stati oggetto d'occupazione per accademia alcuna, ma di particolari individui cioè il Redi, Vincenzo Lancetti, e G. B. Angelini. E pel nostro siciliano poi non era accademia certo Del Bono, non accademia il rinomato Pasqualino.

Caro il mio cavaliere, niuno meglio che voi conosce come la gloria sia quel sentimento potente che abbia spinto a creare le maravigliose opere di cui va superba la repubblica dei dotti: or le accademie son composte di uomini, che se non sentono il pungolo della gloria, allora li stimo inutili ad ogni bell'opra; ma se il sentono, non sanno nè ponno contentarsi di una gloria che ricade sur una massa, i cui membri sien pigri, sien laboriosi, tutti vengono in uno stesso modo compresi e riguardati.

È indubitato, che ove molti son destinati allo scopo stesso, allo

stesso lavoro, ognun procura risparmiare il sudor suo, su la speranza che 'l compagno lo sparga invece di lui; nè prende amore, impegno o interesse per un'opera che entusiasmo non eccita, nè dolcezza somministra, e che richiede intanto pazienza invitta, lungheria di tempo, durezza di fatica; senza che pasca lo intelletto e 'l core, o conduca ad un risultato brillante. Lo spirito di associazione può spingere a mille intraprese, oltre a quelle insegnate dalle scienze *umanitarie*, e dalle arti e dal commercio; ma in fatto di compilazione di opere può far creare una enciclopedia, un dizionario biografico, una raccolta di memorie, un giornale e simili libri; perchè ogni compilatore vi trova quasi il suo pro, ognuno ne ritrae la sua gloria individuale, e 'l corpo accademico che la spinge non è che 'l nome di prestigio, e diciam così di fantasmagoria. Ma come vorreste voi che si mettesse impegno di gloria da un corpo accademico a raggiustar parole, a scrivere traslati, a segnar definizioni disparate e sconnesse, o di cose che si ignorano da chi le scrive, o che si ignorano da chi deve giudicarle, e che annojano pur troppo sino alla malinconia? Se voleste poi dividere il travaglio del dizionario, per materie, agli accademici andrebbe male senza meno; perchè un dizionario racchiude lo scibile, e le branche dello scibile sono innumerevoli: e quindi abbisogna immenso numero di dotti, e ognuno per la parte sua. Ma ciascun di costoro essendo il prescelto per una data materia, ne diverrà despoto, perchè sarà in effetti o se ne crederà il più intelligente, e non succederà il caso della discussione che dopo secoli e senza compirsi giammai. Se poi l'opera si dividesse a lettere, è ben chiaro che riuscirebbe inutile l'affidarsene ad una intiera accademia la compilazione; a menochè si volesse moltitudine ove è mestieri di meditazione e di silenzio, o che chi fa l'A non sapesse fare la Z. Chi poi sarà quel sommo, che senza irritare la vanità dei singoli s'ergerà a capo per mettere in assetto l'intero lavoro, dargli un verso uniforme, correggerlo, guidarlo, rimetterlo insomma con regola e con misura; e ridurlo tale che ogni altro dei compilatori debba *per obbligo* inchinarsi a riconoscere opera *comune*, ciò che è disposizione di un *solo?*.. La monarchia in letteratura non è stata in alcun tempo, in alcun luogo, in alcuna circostanza, nè anche sospettata possibile.

A buoni conti in somma, ove vuolsi essere ingenuo, debbe confes-

sarsi: che i dizionari linguistici bilingui, son lavori di *un individuo* che *debbe* giovarsi dei lumi di *molti:* e che più compinto lavoro farà, quanto più saprà giovarsi dei lumi di altrui, ma che giudicherò col suo senno, e senza subordinazione *necessaria* a' pensamenti degli altri, travagliando al suo modo, col suo agio, e come e quando sarà in volontà di fare.

Una accademia, io penso, che non dovrebbe mai porsi nel rischio di compilare un dizionario bilingue: essa dovrebbe invece elevarsi a magistrato che censurasse, che correggesse, che desse norme ed ammaestramenti; ma non mai che componesse. Il quale mestiere nobilissimo di criticare, trattandosi di dizionarii, ben è difficile che esercitar si potesse da un sol uomo, perchè ei non avrà mai tanta pazienza da esaminare un dizionario, cominciando dall'A e venendo alla Z (il che non facendo sarebbe ingiusto, arrogante e stolto); e se l'avrà, la sua censura sarà quella di compilare un dizionario migliore.

Così io giudico col mio corto vedere, non colla presunzione di credermi infallibile, ma nè anche con il presentimento di dover cedere ai primi detti di chi vorrà contraddirmi. E poichè già il nuovo dizionario del dialetto nostro ho io col sig. Giuseppe Ragusa, e *senza alcun altro* nè laborioso, nè chiarissimo, come voi non so perchè voleste supporre, pubblicato, permettete che a voi mi diriga, il quale da quell'alto ingegno che siete scriveste tant'anni fa lungamente sui dizionarii siciliani. Così v'impegnerò in una discussione che ad altro non mira che al perfezionamento del dizionario siciliano, a cui non alcuni scioli possono concorrere, i quali non sanno scernere l'acqua dall'acqua, e tutto ignorando di tutto ragionano o di ragionare suppongono; ma Voi ed altri valorosi che vi somigliano.

Vogl'io indicarvi i pregi e i difetti del mio dizionario siciliano, tali quali li ravviso, e con quella coscenziosa scrupolosità a me solita nel fare esame dei lavori di altrui, onde invitarvi a meco concorrere coi lumi vostri nel perfezionare quant'è permesso agli umani, il dizionario suddetto, che io, nel levarne le mani, ancor meglio di quello che non ho saputo o potuto far sino ad ora m'impegno di riprodurre indi a poco, ad utile della nostra terra natale, da me amata e pregiata, quanto di amare e di pregiar si concede.

Il merito di qualunque lavoro, spezialmente se sia positivo e di fatto non si misura dal possibile. Certo che chi legge gli scritti di Archimede, di Newton, di Galilei, e di tant'altri famosi non si maraviglia di ciò ch'essi non giunsero a fare; ma per quello che fecero: eppure grandi, anzi grandissime sono le cose fatte dopo di loro, e assai più quelle che a fare rimangono. Sarebbe quindi una scimunitaggine degna di riso, e che annunzierebbe l'ignoranza di colui che non sapendo quanto costa e quanto importa il *fare*, quando non rinvenendo la perfezione assoluta in un'opera qualunque le desse la mala voce. Peggio quando trattasi di dizionario, il quale più di qualunque opera è *sempre* imperfetto, e *sempre* perfettibile. Ed invero, il dizionario italiano, fatto e rifatto le cento volte e cento, e non da volgari, ma da dottissimi, da sommi, è desso forse al suo *perfezionamento* arrivato?... Si stimerebbe impresa perduta la compilazione di un nuovo dizionario italiano?... Eppure chi ardirebbe ridere o farsi beffe dei dizionarii fatti sino ad ora con enorme fatica e per vantaggio comune?...

Ciò premesso e cennando di volo, che un dizionario di dialetto è più difficile a perfezionarsi d'ogni altro dizionario *linguistico*, perchè manca appunto dello appoggio importante della lingua scritta, parmi che per potersi giudicare del pregio in che tenere questo mio nuovo dizionario osservar si debba, a che punto era il dizionario siciliano, qual passo ei fece pel lavoro di già pubblicato. L'epoca stessa dà ragione abbastanza di quanto a dimostrare m'accingo. Pubblicavasi il lessico del Pasqualino in Palermo negli anni dal 1785 al 1795; allora quando a tutt'altro erano rivolti gli animi dei nostri che alla lingua ed alla filologia; e quando non che poco studio mettevasi a scrivere correttamente toscano, ma un bastardume di lingua volgare scrivevasi, oppure il latino. Appena in Italia stessa gravi opere di lessicologia stampavansi, e gli studi della volgar lingua ancora in voga non erano, perchè ancor nati non erano gli scritti dei Monti, dei Cesari, dei Perticari, dei Romani, dei Tommaseo e di tant'altri cui è dovuto il miglioramento degl'italiani vocabolarii. Quindi profittar non potè il Pasqualino di tanti lumi, e molto meno potè giovarsi delle poesie vernacole di taluni felicissimi ingegni nostri, alla cui cima starà perennemente l'inarrivabile Meli.

Arrogi a ciò, che come nel presente secolo del *progresso* è tutto economia; ed un libro che a torto o a dritto non ragionasse di pubblica utilità sarebbe il mal venuto; così nel passato secolo *illuminato* tutto era fra noi antiquaria. Quindi il Pasqualino che nella scienza dell'antichità e delle lingue antiche non era secondo ad alcuno, diessi totalmente, nel compilare il dizionario siciliano, alla parte diciam così archeologica della lingua; e raccogliendo intere pagine di voci spiritate e da fare spiritare, si mise a frugare, quasi sempre a dispetto del buon senso, l'etimologia d'ogni parola, credendo aver fatto per tal modo alla sua gloria un monumento più durevole del bronzo. Io non ho mai saputo comprendere cosa pretendasi andando dietro ad etimologie, a mio giudizio, quasi sempre incerte, spesso capricciose del tutto, e onninamente inutili per ordinario: a menochè si avesse tanta scienza e tanto senno da sapere scioglier la lingua nelle sue primitive radici, e mostrarne lo scheletro, ossia l'inizio, e i diversi progressi: e come la si fosse di secolo in secolo arricchita, accresciuta, viziata e corretta. Ciò che ancor non si è fatto, e pare a me che non saprà farsi sì presto per alcuna lingua, e molto meno pel nostro dialetto. Il che asserisco, senza che intenda per nulla colle mie parole menomare la fama del dottissimo dizionario *tecnico etimologico* dell'ab. Marco Aurelio Marchi, il quale tutt'altro oggetto ebbe in mira; perchè ad altro scopo non tende, che solo a quello di render la ragione delle greche voci usate nel linguaggio scientifico e nel letterario.

Oltre alla smania delle etimologie, vedesi nel dizionario del Pasqualino l'altra del latinismo. Non si curava l'autore d'azzeccare il toscano, ma il latino: e quindi quelle frasi, quei modi di dire sceglieva che presentar potevano una frase latina. Ma non è questo per certo il bisogno dei tempi: nè più si compilano i dizionarii per fasto e per bizzarria, ma per *utile*; chè il progresso a nient'altro conduce che all'*utile*. E le lingue per acquistar idee si apprendono, e non parole soltanto. Le scienze infine e le arti dall'epoca del Pasqualino alla nostra, hanno grandemente avanzato, ed esse sole avrebbero reclamato una riforma nel siciliano dizionario.

Ecco adunque quanto fu impreso ed è stato adempiuto nella compilazione del nuovo dizionario siciliano. Ridurre il medesimo al cor-

rente delle scienze e delle arti attuali nelle voci che a queste appartengono; sgombrarlo di tutto ciò che sa di antiquato e delle etimologie, le quali non servono che ad accrescere la mole di un vocabolario, e che possono essere soggetto di altre opere, di altri travagli; esaminare e correggere le voci tutte italiane, non lasciandone alcuna senza consiglio e maturità di ricerche. Di quanto sia stato ubertoso siffatto studio, e in che modo si fosse pervenuto allo scopo, è superfluo il ripeterlo, dopo ciò che ne scrissi e voi ne leggeste nella prefazione che sta in fronte al secondo dei volumi dell'opera in disamina. Migliaja di voci o di frasi aggiunte, millanta correzioni, e 'l ripulimento dell'ortografia basterebbero sole a provare l'utilità dell'impresa, il vantaggio recato.

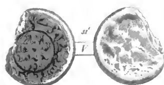
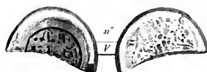
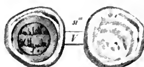
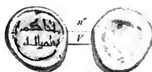
Ma è oramai perfetto il dizionario pubblicato?... è forse tale da non far sentire la necessità di migliorarlo?... È stolto chi il dice — è mentitore; o mentitore solennissimo io sarei per certo fra tutti, se dopo tant' anni d' indefesse cure spesevi , e di sofferti disagi non avessi il coraggio di svelarne in faccia al pubblico le mende; più sicuro senza contrasto di ricever plauso della severità del biasimo, che non della sincerità dell'elogio.

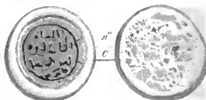
Per quanto avessi sperato di accostare il mio libro alla desiata perfezione, pure sento altamente di non aver potuto soddisfare ad ogni desiderio e ad ogni ricerca! Tutti i difetti che nel mio Dizionario siciliano si rinvengono, tutti sono l'effetto della celerità usata nel compilarlo. È dessa che ha dato luogo ad omissioni, per cui ha dovuto stendersi non breve appendice, la quale abbenchè appo coloro che abbian tocca pur solo di un dito questa benedetta croce della lessicografia, troverà facile perdono, anzi sarà chiamata prova di diligenza e di esattezza, io convengo che avrebbe dovuto invece trovarsi trasfusa, nel corpo dell'opera, e non vederai a parte con tanta dovizia. È dessa che ha dato luogo a ripetizioni, a richiami poscia dimenticati, a varie scorrezioni nel testo, a diverse lacune, a talune trascurataggini di parole e di frasi o del corrispondente italiano, che non seppi trovare, e che forse più pazienza usando e ulteriore studio avrei, se non in tutto, almeno in parte rinvenuto. Tali pecche ben gravi io lo ripeto, nè già per iscolparmene, ma per promettere di adebitarmene, sono state causate dalla celerità usata nel compi-

larlo. Nè vi stupite, nè mi rinfacciate dieci anni di stampa. Ricordatevi che due soli uomini abbiamo sottoposto la schiena allo immenso fardello — nè compilammo pria il dizionario e poi lo pubblicammo, chè allora giunti non saremmo a compierlo stanchi nel più bel mezzo, ma a mano a mano lo stampammo così com'ei nasceva e si aggrandiva. L'obbligo indossato, la spesa ingente, la buona accoglienza del pubblico , ecco i motivi impellenti al progredimento del lavoro, che altrimenti sarebbe rimasto in erba, come in erba rimase quello promesso dall'Accademia di scienze e lettere di Palermo. Epperò più difetti s'incontrano nelle prime, anzichè nelle ultime lettere, e più quindi le aggiunzioni e le correzioni bisognevoli in quelle che non in queste.

E ora che già l'opera è terminata — ora che si è al punto di ripulirla e d'immegliarla, eccoci alla promessa quando che sia, d'una seconda edizione, la quale eseguita colla massima accuratezza , ove Dio ci darà vita e forze, farà sparire tutti o almen la più parte delle non molte cose condannate o condannabili della edizion primitiva. E in essa si troveranno al loro luogo opportuno , non che le voci sparse nell'appendice, ma ben anco quelle tant'altre locuzioni che vengono in mente ogni dì, e che volendosi ora nol si potrebbe. Perchè curioso è il fenomeno ma comune, del trovarsi le voci pronte alla lingua che senza accorgersene le proferisce, ma non pronte del pari alla memoria quando le vuol chiamare a rassegna. Vivete felice.

Palermo 30 Novembre 1847.




LETTERA VII.

AL SIGNOR CARMELO MARTORANA

CONTENENTE LA PRIMA GIUNTA ALLA NUMISMATICA ARABO-SICULA.

Scusatemi, se distogliendovi per alcun poco dalle cure ben gravi che la magistratura vi reca, io vi richiami agli studii vostri diletti, cioè alle notizie dei Saraceni di Sicilia, dei quali niuno ha con maggior dottrina e con miglior critica che voi ancor ragionato.

Promisi (1) che avrei fatto diverse aggiunzioni al mio lavoro della numismatica arabo-sicula, ed eccomi all'adempimento; presentando per ora sette inedite monete che tutte conservansi nel così detto museo *salnitriano* dei pp. Gesuiti di questa capitale. Museo che progredisce con molto accorgimento, affidato precipuamente alle cure del dotto p. Giuseppe Romano, e nel quale preziosi oggetti si ritrovano anco di arabiche anticaglie.

Sei delle monete che vi presento sono di vetro, una settima è di creta, di quale materia non ne ho trovato illustrata alcun' altra giammai.

A fine di non alterarsi la serie che nella mia opera è segnata ho divisato avvertire queste nuove monete con semplici asterischi aggiunti al numero cui si rannodano.

Sono esse le seguenti:

(1) V. volume 3, pag. 248.

di ABU ALI' ALMANSUR AL HAKEM BIAMRALLAH

Sesto califfo fatemida, che regnò dal 386 al 411 dell'Eg. (996 al 1020 di G.C.) (1).

LI.[I] (v. Tav. n. 51.[I]).

Di vetro color d'ambra fosca *inedita*.

D.	الامام	*L'Imam*
	المنصور	*Almansur*
	... امير	... *Principe*
	المومنين	*dei fedeli*
In giro	.... لا	*non* .....

LI.[II] (v. Tav. n. 51.[II])

Di vetro color d'ambra fosca *inedita*.

الامام	*L'Iman*
الحاكم	*Al Hakem*
....ا	*A* ....

LI.[III] (v. Tav. n. 51.[III])

Di vetro verde chiaro *inedita*.

Uguale a quella di n. XLVI, ma di altro tipo.

LI.[IV] (v. Tav. n. 51.[IV])

Di vetro verde chiaro *inedita*.

Uguale alla precedente, ma di altro tipo.

(1) V. vol. 3, pag. 368.

LI.[v] (v. Tav. n. 51.[v])

Di vetro verde *inedita.*

Uguale alla precedente, ma di altro tipo.

LI.[vi] (v. Tav. n. 51.[vi]).

Di creta rossastra *inedita.*

D.	الامام	*L'Imam*
	الحاكم	*Al Hakem*
	تميم با	*Tamim bia*
	مر الله	*mr allah*

—

di ABU' TAMIM MOAD ALMONSTANSER BILLAH

Ottavo califfo Fatemida, che regnò dal 427 al 487 dell'Eg. (1036 al 1094 di G.C.(

LXXXVII.[1] (v. Tav. n. 87.[1])

Di vetro nero *inedita.*

تاميم	*Tamim*
معد	*Maad*

In giro لا اله الا الله وحده لا شريك له

Non vi è altro Dio che Dio — egli è unico non ha compagno.

E questa prima aggiunta io conchiudo riflettendo, ch'è pur bizzarro l'osservarsi, come di tutti quelli vetri che sino ad ora si sono

rinvenuti, l'un dall'altro differisce; e l'uno è sempre diverso dall'altro per lo meno in quanto al conio.

Or come mai spiegare questa individualità?... Possibile che non siensi ancora trovate due monete di vetro che fossero uguali?...

Ma è ancor presto per isciogliere siffatto problema. È ancor bisogno di tempo, e un significante aumento necessita di monete siffatte che potessero dar luogo a stabilire un pensamento sicuro, o ad emettere una opinione che abbia un qualche ragionevole fondamento.

LETTERA VIII.

AL PROF. GAETANO DAITA

INVIANDOGLI ALCUNE ISCRIZIONI.

Pochi volgono attento l'occhio alle latine epigrafi, e fra' pochi siete voi uno per certo, che con tanta valentia molte dettato ne avete, che invidiar non ci lasciano quelle del maestro nostro Nascè. Quindi son certo di farvi cosa gradita dirigendovi le ultime iscrizioni da me fatte, delle quali la prima sta sotto il monumento eretto nel duomo di Catania col sempre egregio scarpello del Villareale a monsignor Orlando dai nipoti di costui; una seconda che dee collocarsi nella cappella or ora costruita per la gente di mare che sia in istato di contumacia nel porto di Palermo; e in ultimo quelle che furono affisse nei funerali celebrati pel fu Duca di Cumia. Ve ne ho aggiunta del pari qualch'altra, che mio malgrado, perchè così richiestami, mi son provato a scrivere nel volgar nostro. E dico mio malgrado, gicachè le ragioni del celeberrimo Botta in proposito delle italiane iscrizioni le ho stimato sempre ineluttabili: e 'l tempo, non fa che confermarle. Dapoichè mi pare che il vero motivo per cui si avrebbe voluto dar quasi un assoluto bando alla latina epigrafia, rinunziando ad uno dei più belli retaggi tramandatici dai nostri maggiori, togliendo all'Italia una gloria che è tutta propria di lei, non fosse altro che quello di far che ogni ludimagistro, ogni scolaretto, ogni presuntuoso, e per fino gli stessi scultori delle lapidi agognassero all'onore di epigrafisti.

CATANÆ IN METROPOLITANA ECCLESIA

—

CINERIBVS . ET . MEMORIÆ . PERENNI
DOMINICI . ORLANDO . ET . GVBERNALI
A . BRIZIO
MIN . DIVI . FRANCISCI . CONV.
ANTISTITIS . CATINENSIS
QVI . IN . DIFFICILLIMIS . RELIGIONIS . NEGOTIIS
AB . ADOLESCENTIA . ADDICTVS
VOCE . EXEMPLO
GREGEM . SIBI . CONCREDITVM
AD . VIRTVTIS . OBSERVANTIAM . ALLEXIT
NEC . SINE . BONORVM . OMNIVM . DESIDERIO
XII . KAL . MAI . MDCCCXXXIX
DECESSIT
XANTES . ET . ALOYSIVS
COGNATIONE . PATRVO . AMORE . PARENTI
IN . AEDE . CVI . PRÆFVIT . ANNOS . XVI
MONVMENTVM
FAC . CVR .

PANORMI IN ÆDICULA PORTUS

—

DEO . IMMORTALI
AC . IMMACVLATÆ . PARENTI . EJVS . SANCTISSIMÆ
QVO . SACRIS . FACIVNDIS . ESSET . APTIOR
ET . SANCTIVS . SALVTI . PVBLICÆ
PERSPICERET
AD . RELIGIONIS . ET . NAVIGANTIVM . COMMODVM
PRO . INGENITA . SIBI . PIETATE
FERDINANDVS . II
EXTRVI . AB . INTEGRO
HANC . ÆDICVLAM
. DICARIQVE . JVSSIT
ANNO . A . CHRISTO . NATO . MDCCCXLVII

IN SOLEMNI FUNERE

MARCELLI FARDELLAE DUCIS CUMIAE

—

AD TEMPLI JANUAM

In medio

QVIA . SINE . ULLA . FVNERIS . POMPA . SINE . LAVDATIONE
HVMARI . VOLVIT
VIRO . PATRIBVS . PARITER . AC . PLEBI . CARO
MARCELLO . FARDELLA . DVCI . CVMIÆ
POSTERITATI . NARRATO . ET . TRADITO
QVOD . PRIVS . NON . LIBVIT
NVNC
PARENTATVR

Dextrorsum

POST . TOT . DISCRIMINA . RERVM . TANTOSQVE . LABORES
INCOLUMI . DIGNITATE . FLORENTE . FAMA
MARCELLVS . FARDELLA
PATRICIVS . DREPANENSIS
CVBICVLARIVS . EQVES . HIEROSOLYMITANVS
AC . M . C . R . ORDINVM . FRANCISCI . I . ET . CONSTANTINI
MVNERIBVS . AMPLISSIMIS . A . JVVENTVTE . FVNCTVS
TANDEM . MAGNÆ . RATIONVM . CVRIÆ
A . REGII . ERARII . PROCVRATIONE
POSTRIDIE . NONAS . DECEMBRIS . AN . MDCCCXLVII
PANORMI . ANN . LXXII . DECESSIT

Sinistrorsum

QVVM . PATRIÆ . BENEMERENTISSIMO
ELOQVENTIÆQVE . CONSVLTO
AC . PRINCIPVM . DIGNATIONEM . ASSECVTO
IN . QVEM . DEVS . ET . HOMINES
OMNIA . ORNAMENTA
CONGESSERVNT
SVPREMI . HONORES . ET . PIETATIS . OFFICIA
HEIC . PERAGVNTVR
ADESTE . CIVES
LVCTVS . EST . PVBLICVS
COMPRECEMINI

INTUS

Fama scribit

LATE
LONGEQVE . DIFFVSA
FAMA
MARCELLI

Dextrorsum

PRVDENTIAM . MVLTAM
DEDIT . EI . DOMINVS
ET . CORDIS . LATITVDINEM
CONJICITO . CÆTERA

Sinistrorsum

MAXIMAM . PARTEM . ÆTATIS
REIPVBLICÆ . DEDIT
PATRIÆQVE . STVDIVM
NVSQVAM . INTERMISIT

ALLA TOMBA

DI FRANCESCO PAOLO GUARNASCHELLI

—

A . FRANCESCO . PAOLO . GVARNASCHELLI
NATO . IN . PALERMO . ADDI' . 29 . SETT . 1764
MORTO . IL . 10 . OTT . 1838 . IN . ALCAMO
OVE . PER . INTEMERATI . COSTVMI
PER . LVMINOSE . CARICHE
SOSTENVTE
FV . AMMIRATO . FV . PIANTO
I . FIGLI . INCONSOLABILI
PACE . IMPLORANO
ED . ETERNO . RIPOSO

ALLA TOMBA

DI GASPARE SAMMARTINO

—

PER . GASPARE . SAMMARTINO . RAMONDETTA
CHE . COMPIVTO . APPENA . VN . LVSTRO
AHI . DOLORE . ACERBISSIMO!
CONFVSE . L' INNOCENTE . SVA . SALMA
CON . TANTE . DELLE . INFELICI . VITTIME
STRASCINATE . AL . SEPOLCRO
LA . NOTTE . DEGLI . 11 . LVGLIO . 1837
QVANDO . L'ASIATICO . MORBO
INFIERIVA
TREMANTE . IRREQUIETA
PERENNEMENTE . DESOLATA
LA . MADRE
SENZA . NVLLO . CONFORTO
AMARAMENTE
SOSPIRA!

DISCORSI

CONSIDERAZIONI

SUL

CABOTAGGIO TRA NAPOLI E SICILIA [1]

—

Nelle providenze economiche si dee avere tutto il riguardo possibile allo stato *di fatto* del paese a cui si riferiscano.

ROMAGNOSI *Ann. di statist. univ. ec.* fasc. di genn. 1833, pag. 64.

Mentre ferve appo i nostri economisti caldissima la quistione se omai convenga o pur no il libero cabotaggio alla Sicilia; mentre S. A. R. il luogotenente generale inteso in ogni modo a far prosperare le cose nostre, dopo gravissime fatiche e le più serie considerazioni ha dimandato dalla maestà del Sovrano talune modificazioni alla legge dei 30 novembre 1824 che libero stabilì il cabotaggio fra Napoli e la Sicilia; mentre questo regio Istituto d'Incoraggiamento anch'esso ha implorato delle provvidenze all'uopo; mentre in somma, ripeto, ferve caldissima appo noi quistione di tanto momento, la cui soluzione conduce ad interessantissimi risultamenti, non sarà per riputarsi, lo spero, inutile lavoro questo da me intrapreso, nel quale riunendo e fatti e teorie procurerò di mettere in chiaro tal quistione, solo riguardata sotto l'aspetto scientifico, per quanto è in me, e per fin dove giungano i lumi miei.

È oramai un principio conosciuto e universalmente accettato, che le proibizioni di quelle merci forestiere che non sono analoghe alle opere fabbricate da' nazionali sono contrarie all'interesse ed alla fe-

(1) Queste considerazioni furono pubblicate la prima volta in ottobre 1834.

licità della nazione intera; poichè in tal caso la concorrenza dello straniero senza arrecar danno alle sorgenti delle nazionali industrie, gioverebbe la classe dei consumatori, procurando loro a buon mercato i prodotti liberi. Ma è del pari una verità incontrastabile e di fatto, che onde prosperar possano le manifatture di un regno, allorchè sono nascenti, e dove le circostanze economico-statistiche, tali come la minor copia dei capitali in confronto alla nazione straniera, la minor copia della popolazione consumatrice e simili lo esigano, fa d'uopo porre potenti argini alla immissione delle stranie manifatture; modificando il commercio d'importazione a seconda le locali circostanze. Ond'è stato pur giudizioso quel paragone, pel quale le manifatture sono state assimilate alle razze animali della pesca e della caccia, di cui i più saggi Governi proibiscono la distruzione delle generazioni bambine, per godere con maggior frutto delle adulte: ed egli è pur vero che nel suo principio ogni industria è bambina, e bene spesso abbisogna della mano del governo che la sostenga, perchè stesse a livello colle provette; sino a che da sè sola si regga.

A ciò fare, due modi si sono progettati dagli economisti; l'uno di proibire affatto l'immissione della merce simile alla nazionale, l'altro di renderla in certo modo difficile con qualche dazio, il quale ben regolato, mette se non altro in parità di circostanze i produttori nazionali con quelli stranieri.

Attenendoci noi piuttosto ai secondi che ai primi, agevolmente ci persuadiamo che gravati di forte dazio alla immissione i generi e le manifatture straniere non si possono che a prezzi ben cari mettere in circolazione, e quindi le indigene manifatture essendo nel caso di sostenerne la concorrenza si possono con sicurezza spacciare. Animansi così mano a mano gli speculatori ad introdurre fabbriche di manifatture, e le introdotte si accrescono; e aumentandosi per tal modo i mezzi di lavoro accresconsi i mezzi di sussistenza e di prosperità individuale, la quale estendendosi conduce sicuramente alla prosperità generale: mentre per lo contrario ove liberamente entrar si lasciano i prodotti che vender possa lo straniero a prezzo minore di che assolutamente non puote un produttor nazionale, viene a distruggersi l'industria, e alla miseria si riduce una classe non piccola di lavoratori.

Noi stessi Siciliani, noi stessi ne abbiamo tutto giorno un vivo

esempio sott'occhio, senza andar dietro a teorie e senza cercar gli esempii in regioni da noi ben lontane; chiaro apparendo ancora ai meno veggenti, che dal punto in cui fu provvisto Napoli di leggi che forti dazii imposero alle straniere manifatture, sorger si videro ben presto nel regno fabbriche di ogni sorta che son giunte in breve a pareggiare quelle d'oltremonti non che del resto d'Italia, e a mantenere un immenso numero di operai. L'isola nostra anch'essa ha fatto più volte degli energici sforzi sull'assunto, e arde del desio di vedere nel suo seno introdotte le fabbriche d'ogni manifattura che fonte sarebbero per essa di ricchezza non poca: ma i suoi tentativi son tornati vani, e le fabbriche qui introdotte non prosperano, o nate appena languiscono. Si era già introdotta una fabbrica di carta in quest'isola, e, perchè s'ingrandiva, varii speculatori accingeansi a stabilirne delle altre: ma la prima non ha goduto lieta fortuna, e le altre quasi prima di nascere sono mancate. Fuvvi in Palermo una fabbrica di Faenza e di terraglia ch'ebbe giorni felici, e del tutto si spense. Sursero in più punti di questi dominii fabbriche di panni con prospero successo, e ora appena rammentiamo ch'esistettero. Più fabbriche di cotonerie si è cercato d'introdurre fra noi, ma ben presto di esse, talune sono andate in rovina, altre a stento si reggono e a perire son prossime. Gravi lagnanze si son fatte per tali disgrazie! Taluni van gridando che noi non siam fatti per le manifatture, e che faremmo assai meglio a dimetterne ogni pensiero, e a ripeter piuttosto la ricchezza nostra dall'agricoltura, la quale depressa al presente ed avvilita, rialzar si dovrebbe e migliorare; quasi che senza le arti prosperar possa l'agricoltura, e quasi noi non sapessimo che dove sono languide, poche ed imperfette le manifatture ivi niente avvi a sperare che avanzar si possa per un traffico esterno: e minore essendo il consumo interno, minore quindi esser debba la floridezza dell'agricoltura. Tal altri poi ci hanno ingiustamente tassati, ora di poco industriosi, ora di poco istruiti, e fin talvolta, per nostra amara sventura, ancor di poco fedeli.

E pur da tutt'altro è da ripetersene la causa.

Non pare credibile, e pur è verissimo, il libero cabotaggio delle manifatture nell'una e nell'altra parte del regno è la cagion potentissima di danno siffatto. È da ciò che la Sicilia ha perduto immense

ricchezze, essendo rimasta soffocata, com'è naturale, ogni sorta d'industria manifatturiera nell'isola. È da ciò che la *finanza* anch'essa ha risentito gravissime perdite; essendosi da una parte attenuati gl'introiti della Dogana che poco lucro han ritratto dalle manifatture estranee, delle quali, mancando il consumo per lo caro prezzo, manca la immissione delle manifatture napolitane, perchè libere s'importano e d'ogni peso esenti.

E per venire a capo dello assunto propostomi per quanto riguardar possa la scienza economica e nulla più, e a rilevar chiari i danni a noi cagionati e il modo agevole di ripararvi èmmi d'uopo premettere un'idea fondamentale che di base servir deve ad ogni mio ragionare.

Forma la Sicilia con Napoli un regno solo, ma ciò, com'è notissimo al mondo tutto, in quanto essi sono politicamente uniti in virtù di un atto regio del 1816, ambidue soggetti ad uno stesso sovrano e regolati in gran parte colle leggi medesime; ma son essi poi in realtà due regni ben disgiunti dalla natura, e che hanno allo spesso degl'interessi economici non che diversi, ma talvolta fin anche opposti e del tutto contrarii. È perciò che con avveduto consiglio si è provveduto mai sempre dai nostri monarchi per via di particolari leggi in talune cose all'una e all'altra parte del regno: e abbenchè fossero le stesse in ambidue le regole primordiali delle amministrazioni, pure leggi separate e speciali nell'una e nell'altra parte le norme ne fissano, ne stabiliscono le organizzazioni, e l'andamento ne regolano con mille eccezioni dalle particolari circostanze e dalle località reclamate, che in gran parte noverar si potrebbero, se questo fosse il luogo di andarle rammentando. Che anzi fra gli articoli di separazione economica avvi quello principalmente della finanza, ciò che importa non potersi fare a meno dal considerarsi come divisi d'interessi, in quanto alla economia, queste due parti di un regno medesimo.

Ciò premesso, veggiamo come crollano ad un punto le teorie tutte che vanno spargendo alcuni, che a forza di principii e talvolta di sofismi, senza pienamente conoscere il sito di cui parlano, generalizzando ogni massima di economia anche nella pratica, come se si trattasse di una scienza matematica, che non va soggetta a particolari modificazioni, vanno dettando e predicando assiomi; non avvertendo che

un principio il quale molti stati arricchisce, può rendere un altro e povero e miserabile.

Noi lo sappiamo benissimo, nè evvi più alcuno che ignora al presente, che nel commercio interno la circolazione goder deve della libertà la più illimitata, e non dev'essere mai inceppata con barriere o con privilegi di qualunque natura essi fossero; appunto perchè siccome il consumo interno è quello che forma la prosperità della produzione, quindi ha d'uopo delle agevolazioni maggiori e della massima libertà, derivando dalla rapida circolazione dei prodotti nazionali il movimento perpetuo della industria. Ciò è a tutti notissimo, e noi Siciliani che negli studii di civile economia non siamo novizi, sappiamo pur troppo che l'opinione degli scrittori, l'autorità dell'esperienza, i principii della ragione sono uniformi, e dimostrano ugualmente la necessità e i vantaggi della libertà illimitata del commercio interno; e omai si conosce da' più che ogni ulteriore dimostrazione a questo riguardo sarebbe inutile e senza oggetto, non pur trovandosi un solo cui bisogna persuader su questo punto. Ma la quistione nostra è tutt'altra. Napoli e Sicilia abbenchè in unico regno riuniti, avendo però finanze e amministrazioni separate non possonsi per alcun verso riguardare come parti di un regno stesso in quanto al commercio.

Or così essendo dando uno sguardo allo stato della industria manifatturiera in Sicilia, uno sguardo in Napoli, senza lungo riflettere, e senza fisicar su le ragioni, si conviene da ognuno che quasi nulla ha da spedire di manifatture in cabottaggio la Sicilia nei dominii del continente, mentre al contrario resta essa inondata da ogni sorta di manifatture che da Napoli liberamente in cabottaggio vi s'importano, le quali qui possonsi a prezzi discreti spacciare; non interessando tanto al manifattore il vender caro, quanto il vender molto: e quindi vengono in concorrenza dalla massa maggiore della popolazione preferite alle straniere, che gravate di dazii ben forti non si possono che a forti prezzi rilasciare.

Come è dunque possibile di pareggiarsi in Sicilia per la condizione e per lo prezzo sul cominciare delle nuove speculazioni le manifatture ormai provette di Napoli, che tanto ci avanza nella carriera della industria e della ricchezza?

Ma ciò, dicono alcuni, poco caler deve alla Sicilia; giacchè se essa riceve manifatture da Napoli per via del libero cabottaggio, spaccia per tal guisa i suoi prodotti, mentre i Napolitani non ne regalano al certo i lor prodotti, ma ne ricercano degli altri in baratto. Quindi, a lor pensare, è indifferente che un paese si procuri ciò di che abbisogna per via del libero cabottaggio, ovvero producendolo entro le proprie mura, non facendosi altro alla fin fine che cambiar prodotto con prodotto. Ma questo ragionare, che sembra aver l'aspetto della verità, si trova falso così nella teorica come nel fatto nostro. E primamente non è sempre vero che i prodotti di un altro paese si ottengono coi prodotti, chè ben mille volte si ricerca unicamente il denaro. Nè si risponda colla puerile idea che essendo il denaro una merce che noi abbiamo ottenuta in cambio di merci nostre, in ultima analisi noi cambiamo prodotto con prodotto, e la ricerca di nostre merci intanto èssi accresciuta; poichè dar si possono due casi nei quali ciò non succeda. Primo, quando questo denaro è stato ottenuto coi prodotti di anni già passati; p. e. io questo anno potrò dare cent' onze al Napolitano per averne tanta mussolina, ma nol potrò fare un altro anno, perchè la mia rendita non è che di dieci onze annuali, e quel di più in onze novanta era un capitale accumulato col prodotto di anni già passati: secondo, quando si compra scemando il consumo di altre merci; poichè non può mettersi in forse che si possa comprare una merce impiegando quel denaro che sarebbe stato indispensabile per averne un'altra. La Sicilia p. e. importa cento mila onze ogni anno dall' Inghilterra in cambio di tanto frumento; essa ha destinato per altri usi questo denaro: or se il Napolitano venendo in concorrenza col nostro producitore nella vendita di sue manifatture non vuole altro che denaro, e se l' Inghilterra non fa ricerca del nostro frumento è mestieri che il Siciliano prenda una porzione di quelle cento mila onze destinate ad altri usi e le dia al Napolitano in cambio delle merci sue.

Ma lasciando da parte queste teorie ed astrazioni, di cui ci siam serviti al solo oggetto di ribattere e le astrazioni e le teorie che tuttodì si vanno spacciando, senza por mento alle risposte che pur si sono scritte circa un tal particolare, torno al fatto della Sicilia, asserendo, che non trovasi, col calcolo, equivalente il vantaggio che

si trae dal prodotto di una sola delle tante manifatture che qui da Napoli spedisconsi, a tutta la somma riunita di ogni genere che dalla Sicilia si spedisce, sì perchè pochi sono i generi nostri di che abbisognano i Napolitani, sì perchè alcuni fra questi sono esclusi dal cabottaggio, sì finalmente perchè molti vengono presso di loro assoggettiti a forti dazii di consumo.

Or dunque, non essendo nelle due parti del regno lo stato della industria e delle manifatture presso a poco ad ugual grado pervenuto, come presso a poco a pari circostanze può valutarsi lo stato loro in quanto alle produzioni del suolo, è inevitabile che nel mentre una parte del regno vien tutta a godere degl'immensi vantaggi del libero cabottaggio, vengon sull'altra a ricadere le conseguenze più funeste di depressione insormontabile; insormontabile perchè sperar non può unquamai di rialzare, sempre restando all'altra enormemente tributaria. Cosa contraria affatto allo spirito della politica economia, il quale consiste nel fare in modo che ogni nazione dipenda il meno che sia possibile dalle altre o vicine o rimote; poichè quanto minore sarà questa dipendenza, tanto maggiore sarà la ricchezza sua, la sua forza; e per lo contrario quanto essa più dipenderà dalle altre, tanto sarà più poverà, tanto più debole.

Nè ciò è tutto, chè al dire molto ci avanza. Sia per un momento in quanto al commercio da risguardarsi come un regno solo Napoli e la Sicilia; sia il libero cabottaggio senza modificazioni utile alla nostra Isola (cose ambidue assurdissime, come abbiam rilevato) veggiamo per un momento se di questo libero cabottaggio godiam noi, o se pur nostri sono tutti i danni, tutto pel commercio di Napoli il vantaggio.

Si sa da chiunque è per poco informato delle patrie cose, che la Sicilia altro in cabottaggio non ispedisce per i dominii del continente che poche merci; ma la polvere, il sale, il tabacco, e simili, di che noi abbondiamo, spedir non si possono a Napoli per effetto delle regie privative. In quanto alle manifatture, i lavori di ferro della Sicilia poteansi spacciare in Napoli a minor prezzo de' napolitani, perchè siccome ad agevolar le miniere di ferro di Napoli trovasi ivi stabilito un forte dazio alla immissione del ferro straniero, ciò che non si ha in Sicilia, quindi le manifatture di ferro straniero lavorate in Sicilia costerebbero in Napoli assai meno di quelle ivi stesso lavora-

te, e vincerebbero la concorrenza; e appunto per questo onde non restar sopraffatte nella concorrenza i lavori di ferro di Napoli da quei di Sicilia, fu con avvedutezza, espressamente proibita la immissione in cabotaggio di lavori di ferro anche della Sicilia nei dominii continentali. Parimente i giulebbi nostri vincer poteano per lo prezzo quelli di Napoli, poichè ivi lo zucchero paga sei ducati a quintale di più per dazio di consumo che noi non paghiamo; quindi perchè non ne avvenisse danno alle napolitane fabbriche di giulebbe, vennero dal libero cabottaggio esclusi i nostri giulebbi. In quanto alle materie prime, il basso prezzo della straccia poteva esser di mezzo onde attivarsi le nostre fabbriche di carta e sostener la concorrenza con quelle di Napoli; e quindi con accorta prudenza a fin di agevolare le cartiere napolitane venne gravata la straccia di Napoli di un dazio di esportazione, perchè non si venisse a spedire in cabottaggio per la Sicilia, e all'incontro liberissima esce la straccia da questa Isola onde portarsi a Napoli in cabottaggio.

Or poi pressochè tutte le derrate che dalla Sicilia si esportano per Napoli, non ostante che libero fosse il cabottaggio, van soggette al pagamento di dazii fortissimi, i quali abbenchè dazii di *consumo* venisser nominati, e non d'*immissione*, pur tuttavia son dazii che riscuotonsi sopra i generi che vi s'importano dalla Sicilia; i quali dazii, diminuendo da una parte un più forte spaccio dei prodotti nostri, vengono a pagarsi dagli offerenti e non mai dai consumatori, poichè si tratta di merci che gli stessi Napolitani producono, e nel cui valor di costo non van comprese le spese della dogana. Al contrario poi le cose che dai dominii del continente in Sicilia s'importano, siccome in maggior parte non sono che manifatture, chè certo noi non abbisogniamo nè di vini nè di altri simili generi, e sopra quelle, dazii di consumo non esistono nè van soggette ad alcun dazio civico; così entran esse libere affatto da ogni gravezza, e senza alcun peso mettonsi in circolazione nell'Isola. Esisteva una volta in Palermo un dazio civico così detto *Nuovo imposto*, il quale esigevasi per conto del Comune, alla immissione che facevasi in questa Dogana di qualunque genere manufatturato o no; ma un tal dazio, come è noto a ciascuno, alla pubblicazione delle nuove tariffe, riguardandosi come compenetrato nei dazii regii d'importazione, fissati colle medesime venne abolito.

Dimodochè in questa guisa le manifatture napolitane vennero affatto liberate dal pagamento di qualsiasi dazio, alla immissione, ed esenti da ogni gravezza mettonsi in commercio fra noi; mentre all'incontro i generi nostri, come dicemmo, vengon soggetti a gravi dazii di consumo: e in particolare il vino nostro è ivi soggetto ad un peso equivalente al doppio di quello imposto pei vini dei regali dominii del continente.

Chi è ormai che non comprende la miseria dello stato di nostro commercio e della industria nostra? chi è sì cieco da non vedere che la parola di cabottaggio si applica a quel commercio che con altri termini è un sistema coloniale? quel sistema tanto ingiusto quanto falso, riprovato oggi quasi universalmente dagli economisti, perchè ad altro non serve che a concitare odii, a toglier libertà e ad accrescer miseria? Ciò che appunto non è sfuggito all'alto senno del re nostro che ha posto in serio esame affare di sì grave importanza, il quale desideriamo che voglia aver per noi prospero avvenimento.

Nè un tal desiderio è ingiusto, nè noi pretendiamo che per sollevarci, danno ad altri si rechi. Guardici il cielo, che noi avidi di prosperità volessimo aggravio recare ai vicini nostri. Amiamo noi i Napolitani, popolo a noi fratello, e con tanti vincoli, e con tanti modi a noi congiunto; e nel pretendere i nostri vantaggi frodar non vogliamo o menomar di un obolo le ricchezze loro: ma essi che animati sono dai medesimi onesti sentimenti siam certi che non vorranno affatto vederci inerti, bisognosi di tutto, andar mendicando qua e là, non che i generi di lusso, chè a tanto non agogniamo, ma le vesti onde coprirci, e ogni manifattura al viver sociale bisognevole. Pertanto questo è ciò che si ha dal libero cabottaggio nostro, che mentre si assicura al popolo che ci sta più innanzi nell'industria qual è il napolitano, il possesso esclusivo de' vantaggi della medesima, si vengono a paralizzare tutti i nostri sforzi, e veniamo condannati ad una eterna privazione di quei beni proprii e indispensabili ad ogni popolo culto, ed incivilito. E costretti a rinunziare alle nostre manifatture siamo obbligati mandar le nostre materie prime ai Napolitani, il che tende ad impoverire relativamente lo stato; perchè se si avesse nell'interno quel prodotto che comprandosi dallo straniero alimenta una classe di lavoranti stranieri, allora invece di alimentar l'industria altrui, alimen-

terebbe quella di una classe di lavoranti nazionali; siamo costretti a salariare i loro operai per fabbricarle, e pagare ai capitalisti loro l'interesse e il beneficio dei capitali impiegati alla lor fabbricazione.

Ma desideriam noi di vedere assolutamente abolito il libero cabottaggio?... Non mai. Le opinioni nostre non sono irragionevoli, e i nostri desiderii nè anche immoderati.

Noi abbiamo chiaro osservato che il libero cabottaggio è distruttivo d'ogni industria presso noi che siamo un popolo in cui l'industria è indietro molto di quella di Napoli.

Da ciò ne è avvenuto che abbiam rimpiazzato i prodotti dell'industria siciliana coi prodotti della napolitana industria; e quindi per immancabili conseguenze son decadute le nostre nascenti manifatture, si è fatta seccare una delle sorgenti del travaglio, si è paralizzata una classe di lavoratori, non si è aumentata la popolazione, si è arrestato il progresso delle ricchezze; e facendo retrocedere la nostra, accelerato abbiamo l'altrui prosperità, favorendo i progressi della sua ricchezza e della sua potenza: senza che per questo i nostri prodotti siensi accresciuti di valore, poichè di questi, i Napolitani non han quel bisogno che noi abbiamo delle loro manifatture.

Qual mezzo intanto ci presenterebbe la scienza economica che potesse ovviare a tanto danno nostro? Semplicissimo è desso, e da noi sul principio avvertito: la modificazione del libero cabottaggio delle eccezioni a nostro riguardo. Nè ciò perpetuamente, ma per qualche tempo, e finchè saremo in istato di soffrire la libera concorrenza, e per quelle sole manifatture che da noi si sono introdotte o che introdurre si vogliono e le materie prime che vi abbisognano; liberissimo lasciandosi il corso alla circolazione di tutti gli altri prodotti senza riserva nè restrizione. Cosa per altro analoga alle intenzioni del provvido Governo, il quale nello stesso attuale sistema di cabottaggio stabilì per taluni generi e per taluni luoghi delle eccezioni espressate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del r. decreto dei 30 novembre 1824, che non altronde son motivate per certo, che dalle speciali circostanze delle due parti de' regali dominii.

La storia della industria moderna c'insegna, che tutti i popoli, senza eccezione di sorta, han collocato le proibizioni a fianchi di ciascun ramo nascente d'industria e di commercio che essi han voluto che pro-

sperasse. Ma queste proibizioni non voglion essere perpetue; esse bisogna che sieno temporanee, e solo sino a tanto che l' industria da esse protetta non abbia più bisogno di rifugio, e più non tema la concorrenza della industria straniera.

Forti clamori si eleveranno dai poco accorti economisti a queste idee. Si dirà che per tal modo verrà ad imporsi ai consumatori nazionali l'obbligo di pagare gli oggetti della industria nazionale ad un prezzo più elevato che quello della industria napolitana ; si griderà che questo soprappiù di prezzo è un tributo stabilito in favor dei produttori, e quindi illegittimo, perchè non torna a profitto dello Stato, molto più se prolungasi al di là del bisogno. Ma pur s'ingannano quei che così la discorrono. Il basso prezzo delle manifatture napolitane a confronto delle nostre è la causa che qui non prospera l'industria, bisogna quindi farle rincarare onde animare gli speculatori nostri; e bisogna imporci delle privazioni a fin di elevarci al grado di popoli industriosi e commercianti. E quel preteso tributo (il quale in parte ricadendo in pro de' lavoratori ricade in vantaggio della nazione) non è altrimenti da risguardarsi, che come la spinta della produzione piuttosto, anzichè la ricompensa del produttore: e questo stesso non perenne, non lungo, ma durevole sino a quel termine prescritto dalla necessità medesima che l'ha fatto stabilire.

Si griderà infine da taluni, che così si verrebbero a mettere nello stesso livello il produttor napolitano e lo straniero, ciò che sarebbè ingiusto. Ma questo avverrebbe se dovesse imporsi un ugual dazio alla immissione della merce napolitana come su quella straniera; se però la napolitana merce di un peso venisse gravata che fosse di gran lunga più lieve che non è quello imposto per l'ugual merce straniera , non verrebbe a prevenirsi ogni lagnanza ? non rimarrebbe quella sempre superiore nella concorrenza?

Per siffatto modo, a nostro pensare, si potrebbe ottenere un doppio scopo, quello cioè di favorire, almeno per talune manifatture, la industria della Sicilia, e quello ancora di trarre, ove si voglia , un vantaggio finanziero.

E così facciam termine alla presente memoria, solo agli economisti diretta per quanto interessar possa la scienza, al Governo non mai ; chè certo il Governo nella sua profonda saggezza non ha bisogno dei nostri lumi, e molto meno de' consigli nostri.

APPENDICE (1).

Lietamente imprendo a ragionar di nuovo sul cabottaggio tra Napoli e la Sicilia, or che varcato già l'anno meritarono le mie *Considerazioni* cadere sotto una stretta disamina (2), chè lieto mi rendono oltre ogni credere e la santissima causa che io difendo, e 'l suffragio del Pubblico in questa congiuntura verso me lusinghiero, e la benignità del Monarca, reggitor sapiente dei destini nostri, intento a risolvere coll'alto suo senno a norma del giusto quanto sarà bisognevole pel vantaggio comune.

Per concorde voto la Sicilia, per uniforme pensamento i nostri particolari governanti hanno desiderato e richiesto che si fosse posta mente allo stato dell'attual nostro cabottaggio onde porre rimedio ai mali non piccoli, che ne ha la Sicilia risentiti. Non voci uscite da petti sdegnosi, non clamori elevati da bocche invide o maligne; ma lamenti di un immenso numero di fedelissimi sudditi a piè del loro Padre e Signore son quelli che si sono fatti e che si fanno.

Pochi fortunati speculatori stabiliti in Napoli, all'ombra di tanti privilegi commerciali, senza timor veruno di concorrenza nè straniera nè nazionale, arbitri assoluti e delle materie prime e delle manifatture, libero godonsi il diritto d'imporre la legge ai Siciliani tutti, certo di essi e più numerosi, ed importanti più essai.

Arricchiti gli stessi con un traffico che a rigor di termini non è che un vero monopolio, e con un commercio che di fatto niun sa negare di essere esclusivo; vedendo vacillare il loro dispotismo ove alle ragioni in pro della Sicilia si facesse buon viso, gridano, e schiamazzano; e con sofismi, e con maneggi, e con rimbrotti e con minacce financo svisando la quistione, che per loro è tutta nell'interesse dei particolari, grave la dimostrano per lo stato, e l'idea imponente vi attaccano di generale interesse nazionale; e ci dicono stolti, e ci chiamano volubili, e ci dichiarano ingiusti, e ci maledicono, e ci

(1) Pubblicata la prima volta nel 1837.

(2) Sul cabottaggio fra le Due Sicilie — Napoli dalla tipografia Flautina 1836 in-8.

calunniano per indiscreti e per intolleranti, per incontentabili e per invidiosi.

Tenea per fermo che le brevi *Considerazioni* da me sul proposito pubblicate, sobrie, prudenti cose sponevano, e di un velo coprivano i torti a noi fatti, che s'addolcivano, non aspramente si ripetevano. Ora però chiamati da un anonimo, che non volgar uomo per certo stimiamo (1), a render conto delle parole nostre, malmenate siffattamente da volersi chiamare illusorie ed ingannatrici, useremo della franchezza medesima permessa a lui che scrisse la difesa degli speculatori di Napoli: e ben noi con più ragione, sostenendo i diritti, e gl' interessi universali di un pubblico intero, dell'intera Sicilia. Poche parole aggiungerem noi alle già dette una volta, e sol per dimostrare che i nostri avversarii nulla avendo che rispondere agli argomenti nostri potentissimi, alterano i fatti o del tutto li negano.

Libertà! libertà di commercio è la voce comune agli economisti tutti del secolo nostro. Son fulminati i Colbertisti, e in meritato dispregio son cadute le ruinose ed assurde massime loro, e i *moderati* stessi e i *discretisti*, che abborron del pari e l'assoluta libertà, e la servitù, son riguardati con occhio bieco e con fiero cipiglio da' filosofi tutti della scuola novella, che odiano fin anco i nomi non che di monopolii o di tariffe; ma di proibizioni, di privilegi, e di qualunque altro ritrovato di somigliante natura.

Questa voce imponente che da un punto all'altro della terra echeggia, e rimbomba, che ha formato la felicità dei più ricchi stati, s'è creduta disadatta agli interessi particolari di alcune nazioni, le quali non hanno voluto ascortarla sinora.

E Napoli e la Sicilia son fra questesse, chè una tariffa doganale ben forte ha posto un limite alla libertà commerciale. Si è creduto dai ministri del Re esser proficuo agl' interessi dello stato il sistema daziario, perchè vantaggioso alla finanza, e perchè proteggitore dell'industria. Avranno avuto essi le loro buone ragioni ad adottarlo, nè noi possiamo elevarci in censori dei medesimi, nè siamo da tanto da manifestare le nostre economiche opinioni sull'assunto.

(1) Mauro Rotondo.

Per l'interno commercio però si crede essersi adottate le idee universali. Manda Napoli alla Sicilia le sue derrate, e gl'immensi prodotti delle sue manifatture, manda Sicilia a Napoli i suoi generi; e con questo scambio di prodotti, da' Napolitani si benedice la libertà commerciale, perchè si provvede l'un popolo dall'altro di ciò che gli abbisogna, e perchè vede crescere, aumentare, giganteggiare l'opulenza, la ricchezza, la popolazione, la prosperità nazionale. E dai Siciliani si piange, si deplora, si prega, si scongiura, perchè lo stato economico di questa nostr'Isola lungi dall'esser progressivo è stazionario, se non vuolsi prestar fede a crederlo retrogrado, assordati dalle inani voci di gioja dei nostri non pochi *utopisti*, e dalle molte parole del napolitano economista che, col famoso argomento del *post hoc ergo propter hoc*, ci vorrebbe ripetere per effetti del libero cabottaggio varii incrementi della civiltà nostra, e fin l'accrescimento della nostra popolazione; come se s' ignorasse addì d'oggi, dopo quanto ne scrisse eruditamente il Maltus, che la popolazione crescente non è sempre un indizio della prosperità nazionale, poichè molti individui nella miseria consumar debbono assai meno di ciò che pochissimi nell'opulenza.

E neppur questo pianto e questo lamento voglion taluni tollerare; e si vuol che si soffra, e si vuol che si taccia, e si pretende financo che noi stessi fossimo primi ad onorar di plausi la nostra sventura, nel momento in cui un Re intelligente e che conosce i nostri bisogni, e ministri sapienti, e d'animo incorruttibile debbon esser impegnati per lo universale benessere.

Noi non vogliam tenzonare a furia di parole, ad empito di chiassi, a frastuono di voci; poche cose diremo non formando un'*opera* ma pubblicando questo secondo *libriccino*, che sarà forse bastevole a rivelare il vero a coloro che il leggeranno con animo sgombro da pregiudizii, e da particolare interesse.

Perchè alterare i fatti? perchè negarli? perchè mai dire che abbiam noi ciò che non abbiamo affatto? perchè chiamarci colpevoli della nostra rovina? perchè caricarci di rimproveri? perchè insultare financo alla miseria nostra?

La Sicilia si limita a desiderare la sorte stessa della nazione cui sta legata. Vuolsi che liberi entrassero i prodotti di Napoli appo noi?

Libera del pari in Napoli sia l' entrata de' nostri. Vuolsi che aggravati di pesi i nostri generi s'immettessero in Napoli? Si gravino in ugual modo quelli che in Sicilia da Napoli ci pervengono. Potrà chiamarsi delitto il desìo di veder regnare la parità e la giustizia tra le classi tutte della società medesima?

Noi dicemmo in brevi detti abbastanza su quanto riguarda l'affare in disamina; a confutare in breve or ci rimane quanto ci si è scritto in contrario.

Doppio ne sembra l'oggetto che indusse a dettare lo scritto *Sul cabottaggio fra le Due Sicilie*; il voler dare la storia della introduzione del libero cabottaggio fra noi, raffusolando i fatti in modo da far credere essere stato il medesimo non che desiderato, ma istantemente domandato dai Siciliani; indi la smania di voler dettare con aria di assoluta superiorità accademiche lezioni sulle teorie di pubblica economia, onde farne delle applicazioni al cabottaggio tra Napoli e la Sicilia, che si è creduto dimostrare oramai proficuo sì per l'una che per l'altra parte del regno. E negar non potendosi che lo stato industriale della Sicilia, non ostante il vantaggio che si vuol supporre avvenuto la mercè del libero cabottaggio, sia in una posizione sommamente abbietto, si procura d'indagarne le vere cagioni; e si additano ai Siciliani, quasi orde di barbari e di Ottentoti, privi di lumi, e d'ogni economica conoscenza gl'interessi lor propii, e ci si propongono inoltre consigli da seguire, e provvedimenti d'adottare!

La Sicilia, questa terra sì classica e magistrale che dal 1130 epoca del cominciamento della sua monarchia al 1194 epoca del regno degli Svevi si tenne da sè, e per l'intrinseca sua potenza, e per la debolezza dei grandi principi dell'Europa; che si resse vigorosa sino al 1266 quando morì Manfredi, ancorchè sempre minacciata da una serie di Papi nemici atrocissimi della casa di Svevia; che soffrì un breve interregno di sedici anni, quando divenne preda di Carlo d'Angiò; e che nuovamente fece di sè nobil comparsa dandosi nel 1283 non all'Aragona, ma a Pietro re d'Aragona unico erede degli Svevi sino al bajulato del figliuolo ed erede delle virtù del padre suo Federico II di Aragona il duca Giovanni, morto nel 1348; che non fu oppressa dalle fazioni suscitate sotto i due buoni ma imbecilli Ludovico e Federico III insino alla venuta dei Martini verso il 1392,

i quali, pacate le civili discordie, ne rilevarono la dignità della corona; e che colla morte del giovane Martino, se perdè nel 1409 la stabile presenza dei suoi re, pure governata da lontani signori non decadde di gloria, nè mancò di splendore; la Sicilia fu con atto sovrano del 1816 riunita a Napoli. Di due regni ne fu formato un solo; ma nell'atto medesimo della riunion loro conservate rimasero, e separate del tutto, e ben distinte le amministrazioni, la giustizia, e le finanze rispettive. Furono i due regni politicamente riuniti in un solo, ma amministrativamente rimasero separati, e questa separazione amministrativa e di finanza, sin d'allora proclamata, fu di nuovo solennemente confermata con altre fondamentali leggi dopo il congresso di Lubiana. Questo fatto solo, appena cennato, questo solo che noi non ci stancheremo di ripetere, è bastevole a rovesciare ed abbattere tutto l'edificio delle economiche teorie di cui si fa tanto spaccio. Esse poggiano sul falso dato dell'unicità del regno, e quindi vacillano e non si reggono. Unico è il regno, ma politicamente; unico è il regno, ma divise sono le amministrazioni loro; unico è il regno, ma ognuna delle due parti ha la finanza sua propria (1). Quindi nelle loro interne relazioni, Napoli e la Sicilia riguardar non si possono da un economista qualunque come parti di un regno stesso. E se a favorire le manifatture napolitane fu creduto savio consiglio innalzar le tariffe doganali contro lo stranio; così avvenir dovrebbe per Napoli e la Sicilia fra loro, se non vuolsi che chi fra esse è più avanti in civiltà non eserciti esclusivo il commercio con l'altra parte che le sta sotto, e che non può fare uno sforzo economico senza suo danno sicuro.

Il dire, il ripetere, il gridare apertamente che fu la Sicilia, che reclamò la introduzione del libero cabottaggio è un voler imporre ai più col tuono risoluto; ma senza provare le asserzioni lanciate: l'aggiungere che tutto era già pronto al 1820 per l'oggetto in discorso,

(1) Difatti nella tariffa de' dazii doganali è gravato di ducati tre e grana sessanta per ogni botte di dodici barili, e in quella dei dazii di consumo è gravato di un tornese la caraffa che corrisponde alla stessa somma di ducati tre e sessanta; imperocchè un tornese per ogni caraffa è eguale a tre carlini per ogni barile, mentre un barile si compone di 60 caraffe; e tre carlini napolitani per ogni barile sono eguali a tre ducati e 60 la botte (perchè ogni botte si compone di dodici barili).

e che il trambusto avvenuto ne differì lo avveramento al 1825 è un orpellare il vero, è un dar il verso alla cose secondo i proprii interessi. Si confessa dallo scrittor contrario che il Ministro delle finanze in Sicilia marchese Ferreri, la cui memoria non si tramanda inonorata, fu restìo al sistema del libero cabottaggio, e se ne trascrivono i suoi sensi con le sue stesse parole. Dunque il Governo di Sicilia, come da questo fatto risulta, era ben lontano dal sollecitare la introduzione del libero cabottaggio. E sarà la voce del Governo o quella di pochi privati la voce pubblica, il voto della Sicilia? Come poi potrà dirsi che per le vicende del 1820 rimase nell'obblio il pensiero del cabottaggio che ebbe ogn'effetto nel 1825? Era ben molto importante pei napolitani speculatori affare sì grave, e d'interesse cotanto: essi quindi non si tacevano, forte istanzavano, e al desiato fine spingevanlo. Furon quindi in luglio 1821 dettate delle istruzioni al luogotenente di Sicilia principe di Cutò, e fu a lui espressamente commesso l'occuparsi del cabottaggio. Conobbe colui che mal ciò convenivasi alla Sicilia, e lo conobbe del pari lo attuale ministro cav. Mastropaolo, allora direttore della regal Segreteria: fu quindi da loro virilmente combattuto il progetto del cabottaggio, e dimenticato non già, nè trasferito; ma impugnato con ragioni, ormai dimostrate innegabili dalla sperienza di tant'anni, fu causa che in allora non si fosse il medesimo realizzato. Passate nel luglio 1822 le redini del Governo di Sicilia in mani del principe di Campofranco, non che si rinnovaron gli sforzi, si accrebbero; ma egli resistendo li vinse, e coglier volendo il destro di recar bene alla Sicilia mise innanti, comechè invano, un progetto di tariffe doganali esclusivamente per essa.

Fu nel 1824 destinato a nostro luogotenente generale il marchese delle Favare, e fu allora stabilito il libero cabottaggio. Pochi anni passarono e nel 1828 il Direttor generale dei dazii indiretti in Sicilia rilevò i danni gravissimi che prodotto aveva quell'economico provvedimento, e ne domandò la modificazione; ma le sue voci non ebbero ascolto, e non produssero un miglior avvenire. I mali crescevano, il libero cabottaggio proseguiva a soffocare ogni sorta di industria manifatturiera nell'Isola, esso depauperava la finanza: tanti danni non isfuggirono ai lumi del tenente generale Nunziante nel suo breve governo, ma non vi si appose rimedio. Il regal principe d. Leopoldo

quando per nostra ventura ci governava per l'augusto fratello, occuposscne anch'esso profondamente, e prese l'affare un aspetto migliore. Seguì l'attual luogotenente lo eccellentissimo principe di Campofranco negli stessi proponimenti che pur furono suoi, e da lui espressi sin dal 1822; e la bisogna pende dal volere sovrano, e la Sicilia si pasce di dolce speranza, e sono impazienti gli economisti nostri perchè immegli lo stato nostro; chè non senza potenti motivi si è a ciò sempre ripugnato. Noi non siamo stati sì pazzi da crederci in punto di divenir manifatturieri, sprovvisti se non altro della consistenza dei capitali, e della forza coalizzata. Mai noi del pari non siamo stati sì stolti da ignorare di quale immensa ventura riuscirebbe per noi l'aver delle fabbriche nostre proprie, che provvedessero ai bisogni nostri, e ci liberassero di pitoccar dai vicini le cose più ovvie e le più necessarie. Ma in qual modo ci potrem noi lusingare di pervenire a tanto, quando l'industria appo noi è bambina, ed abbisogna della mano proteggitrice del governo perchè s'ingrandisca e in tale stato s'innalzi da soffrire la concorrenza straniera? È indubitato che a fin di animarsi l'industria nostra v'è d'uopo di tasse cadenti sopra i generi stranieri, che avviliscono le arti nostre, e che ci succhiano il danaro; poichè a misura del guasto che recanci, è mestieri che indietro si respingano con una forza relativa. Sol quando si vede aperto largo il campo alle proprie speculazioni si fan degli sforzi onde accrescere la massa delle cose: chi vorrebbe mai intraprendere delle fabbriche i cui prodotti per avere un utile spaccio han mestieri delle carestie, e dei celesti flagelli, cui fan sicuro seguito l'invilimento e l'abbandono? E tale è lo stato nostro, ed è questa la posizion nostra economica: e le nostre umili lagnanze pesar si dovrebbero a fin di porvi riparo. Noi la mercè dell' attual libero cabottaggio siam costretti trasmettere fuori le materie prime, e le altre produzioni rozze e pesanti della terra con nostro grave dispendio, e diminuzion di profitto; quando invece potremmo stabilire in casa propria quelle manifatture che stimeremmo di più facile e di più vantaggiosa riuscita; e più profittevoli, più confacenti al suolo, più adattate ai bisogni ed al genio nostro: poichè mentre l'industria presso noi è avvilita, niun nostro speculatore potrebbe dare a quel prezzo i suoi prodotti come il potrebbe il napolitano non che adulto ma provetto manifattore. È di già impossibile aversi abbondanza

di cose appo noi, se non precede l'esca e l'invito di un prezzo vantaggioso. Gli uomini alcerto non gettano tempo, spese e fatica per impiegarli in ciò che non darà loro profitto: il guadagno solo spinge tutto un popolo all'industria, sveglia gl'inerti, e li rende operosi.

È un bel consigliare, lo spingerci all'agricoltura: funesto però è stato sempre per noi l'errore di coloro che ci volevano esclusivamente agricoli, inutili alle manifatture. Agricola è l'isola nostra, ma decaduta è appo noi l'agricoltura, e cagion principale ne è lo inerte stato delle nostre manifatture: se manifatturiera fosse la Sicilia, l'agricoltura verrebbe necessariamente in fiore; perchè la sicurezza dello spaccio, la vista del guadagno, forte stimolo darebbero all'agricoltore di versar sulla terra i suoi sudori, e coltivare a preferenza quelle derrate che maggior lucro gli apporterebbero e ricompensa maggiore.

La ricerca sveglierebbe i tardi coloni a cambiar le colture e a non fare soltanto ciò che fecero gli avi nostri e che insegnarono ai nepoti; nè più lascerebbero incolti e deserti i proprii terreni per marcire nell'ozio e nell'infingardaggine; privando la nazione dei prodotti e delle sussistenze che le sarebbero pervenute. E le arti così fecondate dall'agricoltura salirebbero rapidamente appo noi ad uno stato di prosperità tale, e nel minor tempo possibile, da potere non che sofferire la concorrenza straniera, ma in punto da ricavarne utilità non piccola e incitamento non tenue alla sperabile perfezione; sicchè la Sicilia giungerebbe al punto di godere tranquilla il bene del libero cabottaggio, senza alcun timore delle sue tremende rovine.

Queste riflessioni ponderate dalla saviezza dei nostri governanti sono state il motivo non debole per cui han sempre gli stessi riluttato allo stabilimento del libero cabottaggio. Nè la sola inopportunità del tempo per la disparità dello stato delle due parti dei reali dominii ha suscitato in essi tuttochè impazienti della libertà del commercio un tanto spirito di opposizione; ma ben più ancora il modo che gli economisti ineguale ravvisano tale quale esso è imposto: chè mentre è favorevole a Napoli, dannosissimo riesce alla Sicilia.

Sia libero tra Napoli e la Sicilia, anzi liberissimo il cabottaggio; ma tale sia in effetto per ambidue i dominii del regno stesso. Se eccezioni si stabiliscono per favorire una parte, eccezioni del pari si stabiliscano per proteggere l'altra. È questo il discorrere degli economisti

in Sicilia; è tale il pensiero di ogni onesto cittadino; così sappiamo aver riferito in ogni tempo il Governo nostro. È forse questo un discorrere da indiscreti, da intollcranti, da invidi, da maligni?... Tali ci vuol dimostrare l'autore della memoria contro noi pubblicata; egli è il banditore della libertà di commercio, ma di una libertà che vorrebbe per la sua nazione soltanto (1); egli è il nemico delle eccezioni, ma trova giusto che queste per Napoli esistessero; egli sentenzia come strano il sistema di agevolare le nostre nascenti manifatture, e stima ragionevole o indispensabile quello di proteggere le rigogliose fabbriche napolitane... Bisogna pur convenire, che taluni uomini son così fatti, che tutto ciò che lor giova dipingono per l'interesse proprio, come giusto ed egregio; e per l'opposito a ciò che li offende danno aspetto di assurdo, e d'ingiustizia, e pur anco talora come un delitto il condannano contro i cieli e la terra. Or non vi sono tante e tante eccezioni stabilite pei dominii continentali di cui piena è a ribocco la tariffa del 1824? non è gravissima quella che si vuol significare come *dazio di consumo* sui vini nostri che in Napoli si immettono? È un bel discorrere di chi parteggia la causa del libero cabottaggio, di chi si dispera alla sola dimanda di modificazioni, di eccezioni, di temporanei provvedimenti in pro della Sicilia, il dire che la giustizia reclamava, che la legge avesse raddoppiato il dazio su i vini di Sicilia per mantenere una certa uguaglianza, ed un equilibrio fra tutti i vini del regno nel mercato della capitale! E da chi s'ignora non esser in fatto quello in discorso *dazio di consumo* ma regio? È a tutti notissimo che sino al 1809 sul vino che importavasi nella città di Napoli riscontevansi due dazii, uno detto di consumo e che formava parte degl'introiti comunali, ed un altro d'immissione che notato vedevasi nella tariffa doganale, e che accresceva la rendita dello stato.

Il Governo con decreto del citato anno aggregò ai suoi introiti il dazio di consumo sul vino, ed assegnò in compenso alla città di Napoli un'annua somma. E quantunque sì il dazio già comunale e l'altro costantemente regio, d'allora abbiano formato unico cespite regio, pur tuttavia videsi conservata la loro originaria differenza sino al 30

(1) Anche gran parte del sistema daziario di Sicilia è diverso da quello di Napoli. Così la nostra principale entrata è il macino, e i Napolitani non conoscono tal peso, e molto diverso da noi l'ebbero nel maggio del 1826, e ne furono sgravati nel 1831.

novembre 1824, epoca della legge del cabottaggio tra' due reali dominii (1).

Nella tassa del 1824 sotto la rubrica di dazio d'immissione non si fe' motto del dazio sul vino di Sicilia, solo si vide notato nell'altra dei dazii di consumo; perchè volendosi lasciare sui vini di Sicilia, la stessa quantità d'imposizione, fu mestieri lo accrescere del doppio quella di consumo: così i vini di Sicilia se per lo innanzi pagavano in due volte ducati tre e 60 cioè a dire ducati 7, 20; dal 1824 in poi il favore ottennero di pagare la somma stessa ma in unica volta. Siffattamente, alle cose cambiossi nome soltanto ma non sostanza.

E perchè dunque non può bramare altrettanto di eccezioni la Sicilia, la quale, avendo una finanza sua propria, desidera secondo i suoi bisogni, ed i proprii suoi interessi regolare il suo sistema daziario, in modo da mettersi in istato di adempiere coi minori sforzi agli impegni suoi proprii? Perchè non potrà essa attingere un vantaggio finanziero, il quale servisse a lei di compenso, onde minorare i pesi non piccoli di cui va gravata la terra, e così agevolare gli avviliti contadini? (2)... Solo uno spirito funesto di odio e di malignità verso la Sicilia, e incontrapposto uno di favore pei dominii continentali potrebbe indurre a tanta mostruosa disparità. Ma il pensiero rifugge dal fermarsi così malignamente: il cuor paternale del monarca, la saviezza ed i santi principii che debbon animare i ministri del Re, l'amore e la ragionevolezza dei nostri amatissimi fratelli neppur dubbio ne muovono. È il grido di pochi, è l'interesse di pochi, è l'odio di pochi che travisando la quistione cercano di accalappiare l'animo dei moderatori della cosa pubblica per aggravarci di miserie, per profittar sul nostro male.

Tutte le eccezioni in favore della Dogana di Napoli stabilite, già

(1) Mentre dai Napolitani si è adottato il sistema daziario contro gli stranieri, e si dice che siasi professata la libertà del commercio con la Sicilia, stante l'unicità del regno; poi oltre le tante eccezioni stabilite contro la Sicilia per favorire l'industria napolitana, anche fin dopo sette anni, visto che i giulebbi di questa Isola avrebbero avuto miglior fortuna che quelli di Napoli, quasi posta in non cale la da loro vantata unicità del regno per esser coerenti alla massima del sistema daziario; gravaron di dazii i giulebbi nostri. Non è questa una chiarissima contraddizione?

(2) È interessante a questo proposito l'osservare; che la finanza di Sicilia col libero cabottaggio nel mentre è impossibilitata a far prosperar le sue manifatture perde del pari l'entrate che riscuoter potrebbe dai generi esterni, i quali le sarebbero di somma utilità onde sgravare i coloni dalle ingenti tasse che pagano con detrimento notabile dell'agricoltura.

noi lo dicemmo, ricadono in danno della Sicilia; or arrogi a queste le regie privative per le quali è a taluni generi non solo vietato alla Sicilia la spedizione in cabottaggio per Napoli, ma se n'è vincolata ancora la esportazione per l'*estero*, all'oggetto di favorire l'amministrazione dei dazii indiretti di Napoli. Assicurare che son esse gravose per Napoli, di nissun nocumento alla Sicilia, non è tuttora per nissun modo provato; anzi ne sembra che si dibatta pur troppo lo scrittor contrario e si stanchi, a discapito e del suo ingegno, e della sua buona fede, con fisicose ragioni per attenuarne la importanza. In particolar modo poi Napoli ha più sale che non si raccoglie in Sicilia, egli scrive; ma, se pur così fosse, non potrà perciò la Sicilia nè anche liberamente fare il suo commercio del sale cogli stranieri? Si sa da tutti che bisogna dichiararsi in ogni simile esportazione, previa cauzione, il luogo ove conducesi il genere, e ivi deve il console locale vidimare il caricato; in caso diverso va lo speculatore soggetto ad una multa ben forte. Partiva, non è gran tempo, da Trapani per Costantinopoli un caricato di sale; e non avendo trovato offerenti, a non perdere il frutto dell'industria sua passò a Trebisonda: ivi non v'è console, e però fu il venditore condannato alla multa stabilita. Si dice che la polvere che in Napoli si fabbrica è migliore di quella di Sicilia; e a noi non cale l'affermare il contrario: e s'aggiunge che siccome poco spacciasi della nostra polvere, quindi è ciò indizio che non fosse la medesima ricercata. Ma cade in mente di chiunque che l'alto prezzo a cagion della privativa è la causa del poco spaccio della polvere nostra; ed è perciò che noi ne risentiamo un male che c'induce a lagnarcene. Quel gridare infine che la Sicilia non ha tabacchi e che disvantaggio non sente da tal privativa non so come stabilir si potesse. Vero sia tuttochè a torto che la Sicilia non appresti tabacchi suoi proprii; ma appunto abbietta nè è la coltura per la regia privativa: in ogni caso sarebbe a lei fruttuoso nella immissione dei tabacchi stranieri il beneficio del deposito nella gran Dogana di Palermo, come lo godono tutti gli altri generi i quali per mezzo della dogana medesima s'immettono, e il beneficio delle tare pei recipienti in cui il tabacco è contenuto; e questo colla veduta di facilitare la legittima e regolare importazione, e di porre indirettamente un argine ai controbandi. Ciò mentre per nulla nuoce agl'interessi della privativa in Napoli, stimiamo, se non ci gabba la mente, nel tempo

atesso un mezzo efficace per facilitarne la legittima immissione ; dapoichè è chiarissimo, che la dilazione nel pagamento del dazio incoraggia la immissione in unica spedizione, e fa risparmiare agli speculatori le spese ed i rischi di parecchie spedizioni a piccole partite, onde non esporsi in una sol volta al pronto pagamento di una forte somma di dazio.

Siano una volta contentati i nostri economici desiderii!... e possa la Sicilia ottenere quel posto di onore in fatto di incivilimento che ha meritato in quanto allo ingegno e alla sua coltura!

—

ELOGIO STORICO

DI

MARCELLO FARDELLA (1)

DUCA DI CUMIA

—

Se col volger dei secoli si cambia la faccia del mondo, ed ora serve si veggono nazioni che dominaron l'universo, ora dalla oscurità si sottraggono popoli selvaggi ed erranti, e dettan leggi ed impongono usanze, pur mai non accade, che lo splendore dei popoli una volta famosi, o del tutto si spegna o per sempre si annulli. Sorgono a quando a quando anche di mezzo all'universal decadimento taluni generosi, che fan manifesto, come i germi dell'antica virtù non sieno affatto perduti: e se risuscitar non ne ponno la grandezza vetusta, ne conservano almeno l'onoranza e la fama.

Di Marcello Fardella parlava, e mordasi invano cieca la invidia che tardi muore o non muore giammai, allo spontaneo tributo di lode che porgesi all'estinto.... dolce e tristo uffizio ad un tempo che per me ora si compie; null'altro facendo che secondare i pubblici sentimenti, i quali tanto sono in me più forti e tanto più vivi, quanto più vivi e più forti furono quei legami di leale amicizia e di verace stima, che a Lui già sommo, sin dalla età mia prima mi avvinsero.

Non confidandomi di tramandare una mia pagina alle future generazioni, mi confido bensì, che la narrazione semplicissima della vita

(1) Pei funerali celebrati il giorno 13 dicembre 1847 nella chiesa parrocchiale di s. Croce in Palermo.

dell'illustre trapassato sia per essere l'elogio migliore ch'io possa tessere di Lui, che fu sempre (per usare le espressioni dal Parini) dichiarato amico dei buoni, e dichiarato nemico dei cattivi. — Di Lui sul cui cadavere si è pianto, come suolsi per pubblica sventura; e del quale formano sicurissima lode, il rammarico che è in tutti i cuori nascosto, la mestizia che è in tutti i volti dipinta.

E rammenterò senza stento e senza pompa; e ricorderò senza arte e senza studio, gli eccelsi meriti di Lui, che circondato da tanti onori, colmato di tante testimonianze di pubblica stima, venerato con tanti omaggi, in tante vicissitudini di cose riempì di sua fama l'intero regno, meritò la fiducia dei Re, l'amore dei savî, l'ammirazione e il rispetto dei suoi più aperti rivali — di Lui in somma che vivrebbe ancora, se i voti della città, se i preghi delle nazioni arrestar potessero l'inesorabile braccio di morte!

A voler tutti ricordare coloro che della famiglia Fardella provennero, e che della patria ben meritarono, sia col valore e colle arme, sia coll'ingegno e col sapere, verrebbero meno senza dubbio il tempo ed i confini assegnati al dir nostro più presto , che il numero e le glorie dei soggetti che quel casato somministra. È ben da tutti risaputo annoverarsi la famiglia Fardella fra quelle che hanno illustrato la nostra patria storia, con nomi degni di ricordanza perenne, sin dal duodecimo secolo, e precisamente dall'epoca in cui lo svevo imperatore Arrigo a coronarsi in Palermo veniva Re di Sicilia.

Da stirpe siffatta, figlio a Vincenzo marchese di Torrearsa e a Dorotea Fardella nasceva in Trapani addì 10 marzo 1775 il nostro Marcello, che nel gennaro 1791 fermava sua stanza in Palermo ; e indi a pochi anni ne otteneva la cittadinanza (1): e si determinava alla carriera del foro, per le insinuazioni del marchese Ferreri , e sotto la scorta del rinomato Gasparo Denti; ricevendo in Catania (2) come portavano i tempi la laurea dottorale. E si rapidi progressi fece ben tosto nelle legali discipline, che venne in riputazione grandissima, quando gli altri a dar di sè cominciano appena speranze. Perchè oltre allo ingegno docile a ricevere il vero, vigile per rendersi inaccessibile all'er-

(1) A 23 marzo 1800.

(2) A 19 aprile 1798.

rore, desto per conoscere il tempo , gli uomini e le cose, ed esteso per misurarne in un colpo l'ampiezza delle cagioni, dei fini, dei mezzi, dei risultamenti, diegli natura dignità di persona, robusto e arrendevole suono di voce, vivacità di sguardo; poderose doti che aggiunte alla statura maestosa, al portamento disinvolto, e alle maniere gravi ed attraenti , comandavan riverenza in chiunque l'avesse mirato. Sicchè ben presto fu promosso a Giudice delle prime appellazioni della Corte pretoriana (1), poi a Giudice della Corte pretoriana e capitaniale (2). Dopo le quali giudicature, tanto si accrebbe la fama di Lui, che concorrevano in sua casa non pure i giovani, ma gli uomini già da molti anni versati nelle arti forensi; perchè a principe il riguardavano dei nostri alleganti, cui la fortuna stessa prestava i suoi omaggi. E quindi annoverato nel 1813 fra i rappresentanti del Parlamento della Sicilia, la sola terra che in quella stagione di delirio e di demenza era rimasta al coperto del vandalico furore che devastava le contrade di Europa, e ch'era divenuta il rifugio della fedeltà e l'asilo della regalìa, si distinse ben molto, perorando sempre pel vero , perorando pel giusto; e ragionando delle cose al pubblico bene attinenti, con quel linguaggio sublime e commosso, che è il solo adatto a rappresentare il pensiero fortemente sentito.

Davasi intanto nel 1814 nuova forma ai magistrati di Sicilia, creavansi i supplenti, e fu tra costoro per la prima aula della Gran Corte civile (3) destinato il Fardella , il quale entrato già in quell'etade dove comincia l'uomo a bramare tranquillitade e domestico riposo venne in desiderio d'aver moglie, e ne menò donna (4) di virtù rarissime Marina di Napoli duchessa di Cumia , che pel candor dei costumi rendè pieni e soddisfatti i suoi voti.

Ma già gli avvenimenti politici e le catastrofi dei tempi napoleonici, tutte facevan rifondare le nazioni, e nuovo verso ancora davasi alle istituzioni di quest'Isola. Sceglievansi i migliori per occupare i posti novelli, onde dar credito e sicuranza ai più; e fra' migliori senza dubbio doveva comprendersi il Fardella. Ei perciò fu membro del pri-

(1) A 19 settembre 1809.
(2) A 20 settembre 1810.
(3) Con dispaccio del 30 novembre 1815.
(4) A 27 aprile 1817.

mo Decurionato di Palermo (1). E come a 1 settembre 1819 ebbe luogo la novella giudiziaria *organizzazione*, Ei vi prese posto da Giudice della Gran Corte civile (2). Creatasi una Commessione di stralcio per i reati avvenuti nell' Isola a tutto agosto 1819 Ei vi fu destinato da pubblico ministero (3); e dovendo assegnarsi gli assessori (4) al *Giudice ecclesiastico*, che per effetto del concordato benedettino riceve in appello le cause decise dal Giudice della R. Monarchia ed apostolica legazia, vi fu allogato (5).

Giungevano intanto i tempi funesti di sconvolgimento e di danno. Quest'Isola, che tennesi ferma e tranquilla nei furori del 1799, quest'Isola in cui si rappresentava dal Governo, soltanto una scena teatrale nel 1812, quest' Isola che non si mosse nel 1814 e nel 1815, che soffrì in pace i mutamenti del 1816, fu spinta anzi precipitata in un popolare trambusto. Era il luglio 1820 — battute le truppe (6) — fuggito il rappresentante supremo — spodestate le autorità tutte — liberi resi e vaganti i servi di pena — schiuse le porte delle prigioni centrali onde fortificar l'anarchia, col soccorso degli esseri i più depravati — armata la cupidigia e la ferocia popolare, tra il trepidar degli onesti e lo sperar dei malvagi stava Palermo in balìa d'una plebe ciecamente furibonda e senza consiglio, che poteva a suo talento manomettterla e del tutto schiantarla. Un biglietto (7) a firma dell'arcivescovo cardinal Gravina invitava il Fardella a far parte della *Giunta di publica sicurezza*.

Obbligato a recarvisi fu scelto con altri sette (8) per condursi a Napoli, onde procurare a quest' Isola quei vantaggi che in allora si credevano possibili perchè dovuti; ma che la immaturità del progresso ottener non ci fece. Arrivato il Fardella coi suoi compagni alle bocche di Capri sur una *scorridoja* fu diretto a Ponza, ove visitati dal

(1) In maggio 1818 e sino a marzo 1825.
(2) Elettovi per la prima camera sin dal 12 luglio 1819 con real decreto.
(3) Questa commessione fu scelta nelle vicende del 1820.
(4) Erano prima tre giudici del Concistoro.
(5) Con real rescritto del 19 agosto 1819.
(6) A 17 luglio.
(7) Del 18 luglio 1820.
(8) Furono il conte di San Marco — il principe di Pantellaria — D. Gasparo Vaccaro — Il Parroco Sozzi — il Parroco Marini — il console Turturici — il console Fulgo.

barone Davide Winspeare, costui dimandò loro con qual carattere a presentar si venissero; e il Fardella per tutti rispondendo: — « Con « quello (disse) di sudditi al Re fedelissimi — e sudditi pacifici co- « me l'inerme legno sul quale venimmo abbastanza vel prova ». Fu quindi mandato a Posilippo nella casina del Principe di Geraci, ove i Ministri di quell'epoca Conte Zurlo e Duca di Campochiaro a visitare spesso lo vennero, per interrogarlo su gli affari della Sicilia; finchè il 4 settembre ebbe ordine di ripartire coll'annunzio della spedizion militare.

Tornava intanto il Re da Lubiana, e confermava da Roma i magistrati; e da per tutto deputazioni gli s'inviavano per presentare gli omaggi di fedeltà. — Nessuna però il Re ne accoglieva, meno di quella, che il Decurionato palermitano mandava, e che componevasi dei Principi di Cutò e di Butera, del sommo Scinà e dell'eloquente Fardella. Indi veniasene Questi ad esercitar la sua carica; e in agosto 1821 era annoverato fra' riformatori del codice penale, e destinato (3) ad esercitar le funzioni di pubblico ministero nella prima commessione della Gran Corte civile. Se non che, per motivi che mai non si seppero, fu infra il biennio (1) traslocato a Giudice della Gran Corte in Catania. Il che sommamente spiacendogli, gliene fece chiedere lo sgravio, che ottenne (2); e ripigliava l'esercizio dell'avvocheria con l'antica fortuna, anzi maggiore. Ma è dello stato la perdita e non dell'individuo, quand'ei si priva di un personaggio quale il Fardella; quindi poco di poi era nominato Procurator generale della Gran Corte di Palermo (3): al che dignitosamente ricusavasi, e solo per ubbidienza al Re inchinossi (4). Ed annuendo, sensibile al nobilissimo diletto di compiere scrupolosamente il dovere, tutto spiegò il suo zelo, le sue forze, l'ingegno suo a sostenere l'onore del posto confidatogli.

Durò i giorni, vegliò intere le notti al lavoro: e nell'udirlo aringare per cause famose, in una sala gremita d'immensa folla di uditori, che spettacolo erano e spettatori, d'assistere avresti creduto, senza

(1) Con ministeriale degli 8 settembre 1821.
(2) Con decreto del 12 aprile 1823.
(3) Con decreto del 23 luglio 1823.
(4) Con decreto del 24 ottobre 1825.
(5) A 18 novembre.

esagerare, alle discussioni della bigoncia o a quelle della tribuna; *ergendo in ogni ora* secondo la frase del Grisostomo (1) *alla verità altari e trofei* (2). E fra gl'innumerevoli casi Ei con piacere agli amici ricordava l'avvenimento di Carini, che fu nei pubblici fogli celebrato. Ma tolto ad un tratto dalla magistratura veniva chiamato a più importanti destini, e nominato Direttor generale di Polizia in Sicilia (3), decorato della Croce di Commendatore dell' ordine di Francesco primo (4).

Era tristissima la condizion di quei tempi, e più nere giornate già si vedevano da lontano. Fu magico il suo nome, potente il prestigio della opinione; ond'Ei divenne la sicurezza dell'uom dabbene, lo spavento e il terror del delitto, coll'autorità di sua persona, colla vigilanza delle sue cautele, colla magnanimità del suo coraggio.

Otto anni e mesi perdurò egli in sì difficile posto, nel cui periodo fu nominato Gentiluomo di Camera di S. M. (5) e gran Croce dell'ordine costantiniano (6). Nè ad altro fu inteso che a reprimer la licenza, a sollevar la debolezza, a coprire dello scudo dell' autorità l'innocenza: e più che ad altro applicato a prevenire il disordine invece di punirlo. Per aver fatto le quali cose non potè a meno di aizzar contro di Se la cupidigia di alcuni, la malevolenza di altri, che non mancaron di spargere contro di Lui ingiustissime grida non estinte sinora. Ma appunto tai grida sono contrassegno di merito vero, laddove i facili applausi comunemente accordati, della mediocrità sono indizio. — E chi dimenticar puote senza ingratitudine lo impulso solenne da Lui dato alle lettere, ed il favore alle medesime accordato; e com' Egli si fosse servito del potere, onde promuovere gli studi, onde universalizzare la coltura, onde eccitare la emulazione e la gara, onde agevolare il baratto coi lumi stranieri? In siffatta epoca, nella quale ebbe anche la Direzione degli affari ecclesiastici e della polizia presso il Ministero che vi era quando avemmo per Luogotenente un principe regale, posizioni scabrose e avvenimenti terri-

(1) De Laud. D. Pauli.
(2) V. Cerere foglio straordinario 1 giugno 1826 aggiunto al foglio di n. 52.
(3) In settembre 1829.
(4) A 18 settembre 1819.
(5) A 11 gennaro 1831.
(6) A 11 gennaro 1832.

bili conoscer fecero vieppiù l'altezza di sua mente, e com'Egli fosse proprio a reggitore di popoli dalla Provvidenza destinato. Soprattutto nell'occasione dello spaventevole cholera, che svilnppatosi nel 7 giugno 1837 in Palermo, coprì di miseria e di lutto quest'Isola, tocca dal dito della sventnra più fiera.

Un flagello tremendo, rotti i confini che lo avevano fino allora contenuto in Asia, sboccando in Europa, ne aveva successivamente percorse le principali regioni, facendovi strage più o meno crudele. E già avvicinatosi all'Italia, invasene molte provincie, distendendosi per le parti continentali del regno nostro, dava ragionevole timore che avesse potuto ben anco infuriare fra noi. Ei lo previde, e ben sapendo che pestilenze e disordini van sempre a pari passo non si fe' cogliere alla sprovveduta.

Parlo di fatti sotto ai nostri occhi successi; ricordo cose di cui tutti risentimmo le atrocità e i furori; giacchè senza rimontare ai secoli dei padri nostri, Dio ha voluto che tutte, nel presente, si rinnissero le più grandi catastrofi delle cose nmane.

Quando nel qoartier della Kalsa (1) due miserandi marinari (2) giacqoero sul letto di morte, allo affaccendar di guardie, di soldati, di medici, di magistrati, nn codazzo di popolo più incrednlo, che atterrito susnrrò la parola *cholera*.... e la nnova per la città si spargeva.... Ripetevansi i casi! (3).... i giovani disertavan le scuole — chiudevansi i collegi — i teatri tacevano — cessava il lavoro e il commercio — rincarava l'annona — e il popolo scarso di mezzi, di soccorso, di speme, davasi in braccio ad estremo terrore. Un confuso bisbiglio entro e di fuori — percorre i campi e la città dolente: e tutti temendo di scoppiato tumnlto correvano come se a ferro ed a fuoco la città fosse posta. Spuntava il sole quasi sempre cinto di tetrissima nube, e passando il suo raggio a traverso di un'atmosfera crassa e vaporosa, veniva a cadere debole e giallastro solle cime dei monti; nel mentre che grandi sboffi di vento ingombravano l'aria di aliti calorosi — Altro non vedevasi che denso fumo di zolfo e di pece; e a quando a quando lo scricchiolare sentivasi delle ruote di gigan-

(1) A 7 giugno 1837.
(2) Angelo Tagliavia e Salvatore Mancini.
(3) A 12 giugno.

teschi carri stracarichi dei cadaveri, che a catasta vi si ammonzicchiavano. — Divenne sepolcro la metropoli intera; nè fu plebe o grande: — pari eran tutti! E in tanta morìa altro non sentivasi che un mormorio confuso di voci supplichevoli, un funebre ululato di gemiti rotto di quando in quando da lamenti, da urli, da acutissime strida!...

Or chi nel bisogno maggiore, e in tanto generale abbattimento, che tolse la maschera alla ipocrisia, e in cui divenne natura lo snaturarsi e non udire rimorso, rammentossi dei doveri di uffizio — dei sensi di umanità — dei principii di filantropia — dello affetto di patria — delle imponentissime leggi di religione?.... Pochi, pochissimi, de' di cui nomi la storia conserverà la memoria; o primo fra costoro il Cumia, il quale mostrò una sublimazione di virtù eroica, ed operò prodigii di senno.

Ei riguardandosi come vittima da Dio destinata alla pubblica salute, non arrestato dalla tenerezza di una famiglia desolata, non dall'orror del pericolo, non dalla disperazion del successo, diessi per tutto e dove la patria pericolante reclamava soccorso.

Vi risovvenga che quando infieriva fortemente il morbo, la cui ricordanza oramai dopo due lustri costerna ancora e spaventa, segnata essendo a lettere di sangue negli annali della patria.... mentre a fianco cadevangli il fratello — la moglie — gli amici più cari — allora appunto impertubabile e sereno, forte del suo coraggio e del suo zelo, animato di maschia cittadina e cristiana virtude provvedeva, ordinava, confortava, conteneva nel dovere, e maraviglie siffatte operava che ebberlo gli stranieri con entusiasmo a chiamare *personaggio divino* (1); e il Monarca a fin di dargli *un luminoso attestato della sovrana soddisfazione* Cavaliere gran Croce creavalo dell'ordine di Francesco I (2).

Cessata la celeste vendetta cambiavasi l'*organico* e la personalità politica della Sicilia, e un decreto del 31 ottobre 1837 (3) chiamava il Fardella a membro della Consulta del Regno. Severo di princi-

(1) Ne' fogli che pubblicavansi a Parigi.
(2) A 3 settembre 1837.
(3) Comunicatogli a 17 novembre.

pii, e fermo nei dettami dell'apostolo (1); riverendo sempre e onorando la sacra potestà del Re come la prima dopo quella di Dio, rispettandone i voleri, non dubitò un istante ch'Egli doveva ubbidire; però imbarcatosi la sera del 21 novembre si dirigeva a Napoli. Ivi per più mesi rimanendo chiedeva in fine un congedo, e agli 11 agosto 1838 ritornava in Palermo per non partirne più mai.

Arrise la sorte a tale suo divisamento, e venuto in Palermo il Re (2) al foro tornavalo donde era stato divelto, e Procurator Generale nominavalo presso la Gran Corte dei Conti (3). In così splendida carica di somma gloria rilusse, tuttochè successore a personaggio dottissimo, il di cui nome non v'è lode che agguaglia Antonino della Rovere; perchè ogni carica che Gli veniva affidata pareva che avesse ritrovato in Lui l'uomo che essa dimandava: onde di molte altre cose, il Monarca affidogli l'impegno. Son note a tutti le scissure avute una volta dalla nostra R. Corte con l' Inghilterra per cagione del commercio degli zolfi — al Fardella fu dato l'incarico se non di comporle, di eseguirne l'accordo col titolo di *Commessario del Re pei zolfi di Sicilia* (4). Trattossi della formazione del palazzo delle R. finanze, a Lui ne venne l'incombenza e fu da Lui in breve tempo adempiuta. Si volle destinare a colonia agricola l'abbandonata isola di Lampedusa e quella di Linosa; Ei ne fu scelto *Regio delegato con pieni poteri* e la *colonizzazione* fu fatta. Finalmente, come allorchè l'esercito greco correva alla sommossa, e i Diomedi e gli Atridi venivano a contesa fra loro, era il senno di Nestore che sedava i tumulti e ne componeva le discordie; tale il Fardella ad ogni pubblico bisogno si chiamava; ed il suo senno, il saper suo, la sua sperienza come quella di Nestore influiva e grandeggiava.

Sventurata quanto bella mia patria! — ahi quanto lustro in un momento ti è mancato nel giorno sei del mese corrente, che dopo lunga e dolorosa malattia, sofferta con quella eroica tranquillità che è capace di ispirare la nostra religione — dettato eterno di colui ch'è la via, la verità, la vita — trasse a morte l'illustre uomo di cui ho in piccola parte tessuta la storia!

(1) S. Paul. ad Rom. 13, 4.
(2) A 27 ottobre 1838.
(3) A 21 dicembre 1838.
(4) Nel 1840.

Inevitabile morte, in quanto brevi momenti tu ingoi le umane generazioni, che l'una all'altra rapidamente succedonsi! — L'orgoglio e l'ambizione non solo; ma la gloria stessa che è la più dolce e la più utile delle passioni umiliate ritrovansi al tuo cospetto severo... — Ma tu non hai forza di spegnere ogni energia che a nobili fatti ci sprona. Breve pur troppo è della vita il cammino; ma l'amor della gloria anche in sì corta durata a virtù ci conduce, e virtude è cara mai sempre e di soave calma conforta l'esistenza nostra: nè cade, nè muore; ma di là dalla tomba che è sulla terra l'eredità comune del volgo e dei regi, il tempo non varca, e la virtù si corona.

No che non visse per brillar solamente in questo nostro pianeta chi visse appunto come il FARDELLA, i di cui talenti s'ebbero la infallibile guida della religione, *che è l'aroma* come diceva Bacone, *il quale di corrompersi alla scienza impedisce*. Religione che IL rese delicatamente virtuoso senza dimenticare i riguardi del mondo, condiscendente senza essere adulatore, sincero senza divenir imprudente, costante senza durezza (chè durezza non è il non piegar la giustizia dalla sua dirittura), liberale senza fasto, ed umile ancora ma senza affettazione.

Rendasi quindi a LUI che è del nostro dire soggetto, tributo di spontanea lode: e personaggio illustre, cittadin virtuoso, magistrato onesto, probo, irreprensibile; e benefattor della patria con gratitudine solennemente si appelli. — Sì — benefattor della patria chiamar si conviene, chi con l'esempio le procacciò lumi e coltura; chi affrontò immensi pericoli, nè temè l'odio dei potenti nell'opporsi con vantaggio del principe e dei soggetti più volte all'insolenza di pubblici vessatori; chi promosse con energia e con zelo gli interessi della terra natìa; chi in somma nel luminoso cammin che percorse operò sempre in favore della equità e della giustizia: e che valendo con l'ingegno più che le arme e gli armati, bastò talora col suo voto a sospendere tal colpo che offese le avrebbe.

Ne pigli vanto Sicilia che Lo produsse, conchiuderò quindi con parole di quel celebre (1) che fu l'amico più caro al FARDELLA, ne pigli vanto Sicilia; *giacchè i soli grand'uomini e le loro virtù tornar possono a gloria delle nazioni.*

(1) Scinà *discorso intorno ad Archimede.*

Lasciamo ora che ne avverta e che ne esageri le pecche, solo quel volgo che giudica dagli effetti più che dalle cause, che crea, immagina, teme, co' suoi bisogni, colle sue passioni, coi suoi capricci.

E voi, o Signor di clemenza, in grazia del sangue del divin vostro figlio, che or si è immolato per Lui sull'altare di pace, accoglietelo nel seno vostro; e dategli quella gloria che nel vostro regno sperava, dopo una morte che è stata ammirabile agli occhi degli uomini, e che speriamo sia riuscita preziosa agli occhi di voi.



SULLA NECESSITA'

DI

UN GIORNALE D'AGRICOLTURA

IN SICILIA

—

Che lo stato dell'agricoltura siciliana esiga una riforma, un soccorso, è una verità oramai conosciuta e predicata presso noi da molti anni; ma la conoscenza e la promulgazione di questa verità è rimasta senza effetto; poichè a dir vero le proposte riforme non sono state guidate da quello spirito di saggezza, ch'esser dee inseparabile compagno del buon volere.

Non pochi dotti dell'Isola nostra in opere particolari d'economia pubblica, o nei varii giornali nazionali hanno espresso i voti loro, disegnate le riforme, specchiandosi sulle altre nazioni, e prendendo le loro pratiche belle e buone per trapiantarle presso di noi: sistema falso, inutile, e tale addimostrato dal corso di più anni. Nessuno degli scrittori nostri è stato un agricoltore di professione, nessuno ha conosciuto davvicino lo stato delle cose nostre rustiche. Per fatalità i proprietarii nostri, col sistema di educazione ricevuto per lo addietro, o non sanno o non vogliono estendere in iscritto le poche osservazioni che cadono sotto gli occhi loro, e soffocano nell'obblio tante conoscenze pratiche, che riunir potrebbero di utilità massima presso di noi. Un'opera, che le raccogliesse, che periodicamente le annunciasse, sarebbe il più utile servizio, che rendere si potesse a' nostri compatriotti. Ecco la necessità d'un Giornale d'agricoltura, che esclusivamente si occupasse degli esperimenti fatti in Sicilia, e che si fanno di giorno in giorno, degl'inconvenienti accaduti, e degli intoppi trovati mano a mano col volger dei mesi e degli anni.

Finora qualche *articolo* è comparso di quando a quando ne' varii giornali, e se voglia verrebbe di cercarlo, dovrebbesi andare frugando opuscoli ed un ammasso di libretti. In un'opera, che a quest'unico oggetto venisse destinata, ben diversamente andrebbe la faccenda. Essa potrebbe naturalmente dividersi in due parti, dandosi nella prima conto delle operazioni pratiche, delle sperienze, delle osservazioni, che cadono quasi senza volere sotto gli occhi dei proprietarii nostri intelligenti, dei dubbii, e delle difficoltà, che sorgono cotidianamente, aggiungendo un conto mensile dello stato delle nostre campagne, dei nostri lavori agricoli, e della loro condizione, come praticasi nelle culte

nazioni, formando il rapporto agricolo mensile. Per mezzo di esso tutto ciò, che avviene nei terreni delle diverse provincie, perfino ai punti estremi dell'Isola si considererebbe come avvenuto in un punto; il proprietario del capo Lilibeo conoscerebbe la condizione di quello situato al capo Peloro, al Pachino. Nella seconda parte tutto ciò, che di utile in questo ramo si esperimenta presso le culte nazioni del globo verrebbe inserito onde avere una guida ai nostri esperimenti, al miglioramento delle nostre pratiche. Potrebbe da taluno opporsi la difficoltà per la somministrazione dei materiali da occupar la parte nazionale, ma era questa una difficoltà ben forte, dieci anni fa, ma non oggi in cui un movimento d'istruzione si trova comunicato in tutte le classi per l'impulso del secolo; in questo tempo in cui la gioventù siciliana ha preso da se stessa una migliore direzione dei suoi studii, applicandosi alle scienze positive, e che sente il bisogno di arricchire il patrimonio delle proprie idee, e di comunicarle ad un tempo; in un'epoca in cui diverse società accademiche si trovano nell'obbligo di esaminare mille quistioni, che loro si offrono, delle quali la massima parte verge sull'agricoltura, in un tempo in cui questi corpi accademici vengono costituiti non di soli dottori, ma da agricoltori esperti, da proprietarii illuminati, da mercatanti, da artisti e da artigiani istruiti. Chè anzi questo pensiero che io concepisco non è un progetto, non un desiderio, non una speranza, ma un bisogno che può effettuarsi. È vero, che mancasi per isventura le mille volte conosciuta di campi sperimentali in tutte le nostre provincie, non esclusa la capitale; ma i rispettivi fondi d'ogni proprietario intelligente possono almen per ora supplire in parte al difetto di campo sperimentale, di cui non ci riesce facile il predire la instruzione nell'attuale stato economico. Ognuno dei proprietarii, che non è plebe cerca di migliorare la sua industria, e mille esempii potremmo citare di esperimenti riusciti o andati a vôto, che ci è venuto fatto di attingere qua e là alla spicciolata: questi spigolati e raccolti per tutta l'Isola non sono certo un nonnulla. Il Giornale di cui è parola si dovrebbe versare su casi pratici d'agricoltura e di pastorizia, e non sullo speculativo; la parte filosofica deve venire in appoggio della pratica, e solo come un mezzo di soluzione; e per altro le cattedre d'agricoltura nelle Università e nei Licei di Sicilia occupate da degni professori hanno fornito e forniscono alla giornata giovani capaci a coadjuvare co' rispettivi professori alla opera santissima. Mille svariati temi si potrebbero proporre, la cui soluzione se non potesse attendersi da ogni individuo per tutta l'Isola, potrebbe ognuno degli scrittori limitare le sue vedute, e le sue ricerche al proprio circondario, alla propria valle; piccoli viaggi, carteggio poco costoso in un ristretto spazio, gioverebbe all'impresa; e il compilatore del Giornale dovrebbe saperli cogliere, e tirarne le conseguenze, e segnarne le leggi generali.

Sono i lavori parziali, quelli che oggi hanno dato l'impronta della esattezza alle scienze fisiche; la divisione del lavoro, il *dettaglio* che si deve al nostro secolo, ha dato un'altra fisionomia allo scienze di fatto, approssimandole alle scienze esatte.

Seminasi dappertutto il grano in Sicilia; ma quante mai ne sono le varietà? E quali di esse sono più adatte ai terreni paludosi, ed ai terreni aridi? Quali convengono agli argillosi, ai calcari, ai sabbiosi, ai misti? Chi ha preso la cura di farne i confronti, di passarne le varietà da una valle ad un'altra, da un punto dell'Isola ad un altro estremo ed opposto? E se ciò è avvenuto a quanti è noto? E chi è al caso di additarne con precisione i risultati?

I vigneti piantati a palo, a fossa, a terreno intieramente rotto, quanta differenza portano nei risultati, avuto riguardo alla spesa ed al profitto?

Le varietà di cotone, di lino, di canape che si seminano in varii punti dell'Isola potrebbero fornire un altro oggetto di ricerca; la descrizione della loro coltura, i risultati, che se ne sono ottenuti appo noi, indicando i luoghi particolari e precisi, sarebbe il soggetto di un tema utilissimo.

Quante belle varietà di frutta che si rimangono sequestrate in qualche paese interno o esterno dell'Isola di cui si potrebbe tirar partito dagli altri nostri paesi se la conoscenza ne fosse pubblica ed universale!

Si sono costruite da alcuni anni a questa parte in varii punti dell'Isola molte stalle grandi per ricovero di buoi da aratro dette *stalloni*; quale ne è stata la spesa relativa? quali le circostanze nella migliorazione del fondo rustico, e nella parte economica per incoraggiare il resto dei proprietarii, a seguirne l'esempio?

Mancandosi di prati artificiali si è trovato, che riesce costosissimo il mantenimento delle vacche alla stalla nei poderi, e vi si è rinunziato; quali modificazioni potrebbero apportarvisi tenendo presenti i punti dell'Isola più o meno vicini al littorale o alle grandi città, e viceversa; senza perder di vista la buona razza, che tanto contribuisce al risultato?

La descrizione insomma di ciò che si opera presso di noi è il miglior mezzo per giungere alla meta desiderata—l'uguaglianza colle nazioni che ci avanzano in tali industrie.

Con ricerche di tal fatta animate da qualche premio, o dalla sola gloria che è stimolo grande e potentissimo, può sperarsi molta materia pel sostegno del Giornale. Questo incamminato dopo alcuni anni di esistenza, discussi i principali oggetti di controversia, fissato lo stato della nostra coltura, delle nostre pratiche, potrebbe far compilare un vero catechismo utile, onde soddisfare pienamente agli alti bisogni di questa terra, la cui ricchezza vera è riposta nell'agricoltura, la sua potenza, le sue speranze di miglioramento.

SU LA SCELTA DELLO STATO

PAROLE DIRETTE AL CONTE N. N.

—

Volete voi che io senza riguardi vi risponda? . . . Credetemelo la vostra risoluzione non è affatto prudente, perchè la scelta dello stato è libera liberissima dei figli; nè voi seduto a mensa potete disporre di loro, destinandone a vostro senno uno agli altari, un altro alle armi, un terzo al foro.

E poichè voi mi scongiurate a dirvi se stimassi ben fatto, che il vostro Eduardo si avviasse alla chierisia a suo gran malincuore, io vi dico bruscamente che non dovete spingerlo a che vi si addica nel mentre mi annunziate che assolutamente si ricusa, ove non vorrete attirarvi le maledizioni del cielo, e render miserissimo e disperato il figliuolo del sangue vostro

Ci è stata la vita dal Creatore concessa perchè delle facoltà che l'accompagnano, un uso facessimo conforme ai dettami della retta ragione: quindi procurar deve ciascuno di non essere un inutile incarico su la terra, quasi nato soltanto a consumar l' alimento ; ma impiegar si deve in qualche esercizio che è di sè proprio e della società in cui vive a profitto ricada: chè a dir vero sapientemente scriveva l'orator d'Arpino (1) *qui nihil agit*, *esse omnino non videtur*. Or l' industria umana si esercita per l'ordinario nello acquisto delle cose necessarie alla vita, o nelle funzioni degl'impieghi religiosi e politici , stabiliti con varietà grandissima ; a trattare i quali non è ognuno egualmente capace e disposto. Bisogna perciò, che abbracciasse ciascuno una professione onesta, utile , e alla capacità sua proporzionata , alla quale viene determinato dalla particolar sua inclinazione, dalla disposizion naturale di corpo e di spirito , dalla nascita , dai beni di fortuna , e fin talvolta da un' eccasione opportuna. E poichè rapido sen corre il tempo

E la morte vien dietro a gran giornate

(1) Cicerone, *De Nat. Deorum*, l. 3, c. 15.

è da saggio metter in uso ben presto la vita e i talenti; nè è prudente il dire: vivrò dimani.

Non est crede mihi sapientis dicere vivam
Sera nimis vita est crastina vive hodie (1).

Dee quindi senza meno ciascuno e di buon'ora avviarsi allo stato, che ei sceglier vuole, ma ben conviene che per tutti i versi il ravvisi, e per tutti i lati; mettendo in non cale ciò che l'ambizione, la vanità, e l'interesse hanno di lusinghevole e di fallace. Ei fa d'uopo innalzarsi al di sopra dei pregiudizii, considerarne i doveri, esaminarne l'utile e gli svantaggi, e giudicar le proprie forze e la capacità propria. Ed è in ciò che i genitori ajutar debbono i figli coi consigli loro, ma senza arrogarsi alcun impero sulla volontà degli stessi, se autori e complici non vorranno chiamarsi degli errori che quei commetteranno; strumenti divenendo dei disordini loro, delle loro disgrazie, e delle irreparabili sventure loro.

Or meco riflettete, poichè m'avete suscitato il ticchio di moralizzare intorno ad un così grave soggetto, che l'uomo tende naturalmente alla felicità. E una inclinazione si è questa, necessaria, una proprietà essenziale della natura nostra, un attributo senza di cui l'uomo non sarebbe più uomo. Puossi, egli è vero, cercar la felicità dove quella non sia; ma i traviamenti stessi provano che Iddio ci abbia alla felicità ordinati. E siccome il desiderio di felicità sentir fassi in tutti gli istanti della esistenza, anche in tutti i momenti della medesima è l'uomo dalla natura chiamato ad esser felice. Che se non gli è dato rinvenir perfetta felicità in questa vita per la qualità del soggiorno, egli è nato per certo onde esser felice comunque il possa. Principio in tutto conforme alle idee del Cristianesimo; poichè chi guarda il Vangelo, diceva il dottissimo nostro Spedalieri (2), quale disciplina avente a scopo la sola felicità della vita avvenire e non ne conosce lo spirito, e non ne conosce l'autore È perciò massimo fra' doveri dei genitori quello di procurare che i figli a felicità pervenissero (3),

(1) Marziale, l. 1. *Epigr.* 16, v. 11 e 12.
(2) *Dei dritti dell'uomo*, l. 5, c. 2, § 11, p. 255.
(3) Parentibus curae esse debet ut liberos suos reddant felices. Wolf. *Jus naturae*, pars 8, c. VI, § 710.

chè se non sempre è in poter loro il farli fortunati, e quasi sempre nelle mani di essi il renderli felici.

È la felicità appunto quello stato di acquiescenza e di godimento, che in cose si contiene alla natura dell'animo conformi. Dal che nasce che non tutti cercano la felicità in una fonte medesima, e quindi relative tali idee diventano. Donde chiaro si scorge quanto gravissima cosa essa sia l'elezione dello stato, perchè la felicità o la infelicità della vita, l'onore o la infamia perenne da essa appunto dipendono.

Non può contrastarsi da alcuno che per riuscire nello stato che abbracciare si voglia, fa di mestieri portarvi le disposizioni necessarie, e per non ingannarsi fa di mestieri studiare sè medesimo, investigar il suo cuore, esaminar le facoltà del proprio intendimento, conoscer la forza delle proprie qualità, e pacatamente senza precipitanza, e quando l'educazione ci abbia resi capaci di ben distinguere, abbracciar lo stato che si stima relativamente migliore. E questo mio ragionare maggior forza acquista, senza dubbio ove dello stato chericale è discorso, nel che è appunto il caso che vi riguarda.

Per certo commetterebbesi una ingiustizia se si occupasse un posto che non meritasi, molto più quando la dignità dell'impiego non dal titolo dipende, ma dalla cosa stessa, come avviene del sacerdozio (1). Degni quindi non sono di riprensione, anzi lode si meritano coloro, i quali sforniti stimandosi di quelle qualità, e di quelle disposizioni che far loro possono occupare luogo fra gli ecclesiastici, sollevandoli al sacerdozio si allontanano dai sacri ordini; chè anzi meritevoli sarebbero di riprensione, di odio, e di vitupero, allorchè veggendosi siffattamente mal conci, entrar volessero a forza nel santuario.

Tremava s. Paolo del sacerdozio, eppure voi vel sapete a quale grado di cristiana perfezione fosse egli pervenuto.

Ne tremava il Crisostomo che tanto e sì bellamente ne scrisse (2).

Dapoichè indossando senza i necessarii requisiti, trai quali è primissima la volontà, un carattere così divino, in baratri si piomba ed in abissi di iniquità; e voi mio dolcissimo amico, sarete colpevole di

(1) Non provenit dignitas in hoc nomine quod est sacerdos, non inquam ex nomine sed ex virtute, conversatione non officio, merito non vocabulo, santitate non ministerio.—S. Bernardo, *De excellentia SS. Sacramenti*, sermo n. 16.

(2) *De Sacerdotio*, l. 3, § 7.

far del vostro figlio uno di quei sacerdoti, dei quali lagrimando scriveva Ogerio (1), sono falsi sacerdoti che il pane di Cristo sumono con la bocca, e Cristo col piede conculcano, putridi pel fetor di lussuria, infetti dal veleno d'ogni scelleratezza; i quali per misventura diceva il mellifluo abate di Chiaravalle son ben molti, di numero non di merito, di simulazione non di fede, d'apparenza non di virtù, per union corporale non per vincolo spirituale, per congiungimento di carne non per unità di cuore.

Sappiate, che gli obblighi cui va incontro chi al sacerdozio s'incammina, insopportabilissimi riescono a coloro che non vi sono chiamati. Certo che quanto più grandi sono le cariche, tanto più gravi sono i doveri alle medesime annessi. Or io a voi scrivendo, che seguite le massime del Vangelo, e che vivete nella fede cattolica, unico e solo porto di salvezza per l'uomo, e che vi ridete come me delle stranezze dei deturpatori dell'umana ragione, e degli stolti che a coprire la loro ignoranza credono bastar loro onde essere stimati sapienti il dileggiare ciò che non sanno, il farsi scherno di ciò che non conoscono, a voi ricordo sovrumane parole. Pensate pur troppo che sta scritto in quei sacri volumi, che soli insegnano il vero inconcusso agli uomini, che i sacerdoti nostri esser debbano il sale della terra, il lume dei ciechi, il sostegno degli storpi, i dottori delle genti, i ministri dell'Altissimo.—Vi pajono titoli siffatti cosa sì lieve da far correre alla cieca ad investirsi di carattere tanto maestoso, senza una disposizione propria, un desiderio ardente, una volontà decisa? Pare a Voi che basti il voler vostro per ottener cieca ubbidienza e rassegnazione in affare di tanto momento?—Verreste voi assumere innanzi al Creatore una mallevaria di tanto superiore alle vostre forze?.. Io non posso concorrere nel vostro parere. Io non posso far torto alla verità. Io vi prego a non importunare il figlio vostro, nè a contentarvi di una momentanea volubiltà del medesimo, per cui egli sedotto da lusinghiere parole, o intimidito da autorevoli consigli si determini a contentar le vostre brame, per piangere poi senza conforto, e per chiamar su di voi la vendetta celeste.

(1) *De verbis Domini in coena*, Sermo 2, n. 10.

ILLUSTRAZIONE

DI UN ASTROLABIO ARABO

DEL NONO SECOLO

—

Strumento di astronomia, del quale servivansi gli antichi per le loro osservazioni era l'*Astrolabio* ἀϛρολαβος (1), che gli Arabi chiamarono *Astharlâb* (2); e di cui ha meglio che non fecero e prima e dopo di lui Tycho (3), Stoffler (4), Clavio (5), Bion (6), Mezio (7), Cadamosto (8) e tant' altri data una teoria luminosa, fondata sulle sezioni coniche di Apollonio il nostro Maurolico (9), che *ai metodi e alla teorica non disgiunse la pratica dell'astronomia* (10).

Esso di varii circoli componevasi, e par che avesse dovuto somigliar molto alle nostre sfere armillari, giusta la descrizione che leggesene nel capitolo primo del libro dell'*Almagesto* (11).

(1) Parola composta delle due greche voci Ἄϛρον *Astro* e λαμβάνο (ἔλαβον) io prendo.

(2) اصطرلاب e أسطرلاب v. Golio *Lexicon arabico-latinum* pag. 100 e 117.

(3) *Astronomiae instauratae mecanica*, pag. 39.

(4) *Elucidatio fabricae ususque Astrolabii*. Coloniae 1594 in-8.

(5) *Astrolabium* sta nelle *Opera* t. 3. Magonza 1612 in fol.

(6) *Traité de la construction et des principaux usages des instrumens de mathématiques*, liv. VII, ch. II. Parigi 1759 in 4.

(7) *Primum mobile*, Amsterdam 1633.

(8) *Compendium in usum Astrolabii*. Milano 1507 in-4.

(9) *De Astrolabi theoria et fabrica* negli *Opuscula* pubblicati nel 1575, pag. 61.

(10) Scinà *Elogio di Francesco Maurolico*, pag. 54.

(11) È questo il nome con che dalla voce Μέγιϛον che significa *grandissimo*, chiamaron

Primo fra tutti il famoso Claudio Tolomeo (1) da Pelusa in Egitto, *che si riguarda come il primo degli astronomi* (2), ridusse lo antico astrolabio, di cui aveva fatto uso, circa tre secoli prima anche Ipparco (3) in Alessandria, sopra una superficie piana; e questo suo *planisferio* fu nei secoli di appresso chiamato anch' esso *Astrolabio* (4); per mezzo del quale trovavansi le ascensioni rette, le declinazioni, e anche le longitudini, che per lo più si contavano dal meridiano, che passa per le isole Fortunate, oggi Canarie (5); poichè era quello il limite il più occidentale dei paesi allora conosciuti (6).

La riduzione della sfera in piano, suppone che un occhio preso per un punto, veda tutti i circoli della sfera, e li rapporti ad un piano parallelo ad alcuno dei circoli massimi della sfera medesima.

Or Tolomeo tra gl' innumerevoli planisferi che dar potrebbero i dif-

gli Arabi verso l'anno 827 di G. C. il trattato d'astronomia, ch'erasi composto da Tolomeo verso il 140 dell' c. v. col titolo di Μεγάλη Σύνταξις o *Gran costruzione*. Libro fra' più celebri dell' antichità, e 'l primo per data fra le opere di astronomia giunte fino a noi, contenente una raccolta preziosa di osservazioni, che sono le sole le quali abbia ereditate dall'antichità la moderna scienza astronomica.

(1) Tolemeo e non Tolomeo osservò Lalande *Astronomie* tom. 1, n. 334, liv. 11, not. 2, che debba dirsi; giacchè il nome greco ne è Πτολεμαῖος. E la stessa osservazione ripetè il barone de Zach *Corrispondence astronomique* tom. 10, pag. 53, senza indicare che altri avevala già prima di lui avvertita. Però gl' Italiani debbono scrivere *Tolomeo* e non *Tolemeo*, per la ragione che in fatto di lingua è ineluttabile, cioè perchè così lo scrissero nientemeno che Dante *Inferno* canto xxxiii, v. 124. *Petrarca Del Trionfo d'amore* capitolo III, v. 15, e Boccaccio *Amorosa visione*.

(2) Arago *Leçons d'Astronomie*, 2 leçon.

(3) Il celebre Ipparco da Nicea in Bitinia fiorì 150 anni av. G. C., v. Strabone *Rerum geographicarum* etc. lib. xii, pag. 566.

(4) Delambre in un rapporto fatto all' Istituto *Mémoires de l'Institut national des sciences et arts* sciences mathématiques et physiques tom. v, pag. 34-48, avendo osservato che Sinesio vescovo di Tolemeide in Africa, fiorito nel cominciar del secolo quinto, discepolo della celebre ed infelice Ippezia figlia di Teone il comentator dell' Almagesto, scrivendo dell' astrolabio, non nomina Tolomeo tra gli autori che siensene occupati, ne conchiude che Tolomeo non avesse altro fatto, che appropriarsi il planisferio immaginato da Ipparco. Io sospetto però che Tolomeo ne avesse potuto prendere le prima idea da Marin di Tiro, che viveva verso la fine del primo secolo di Cristo.

(5) Le Canarie furono propriamente dagli antichi conosciute in parte sotto il nome di Esperidi, e in parte sotto quello di Isole Fortunate. V. Gossellin *Recherches sur la géographie systématique et positive des anciens* tom. 1, pag. 231.

(6) v. A. Balbi *Abrégé de géographie rédigé sur un nouveau plan* etc. Principes generaux chap. iv.

ferenti piani di posizione e le differenti posizioni dell' occhio, fermossi a quello, il cui piano di projezione è paralello all' equatore, e ove l' occhio è in uno dei poli dell' equatore o del mondo; perlochè l' *astrolabio* suo fu chiamato *equinoziale*, e da alcuni anche, abbenchè impropriamente, *polare*.

Per siffatto modo i circoli della sfera, grandi o piccoli, paralelli o inclinati all' equatore nell' astrolabio suddetto, rimangon circoli, a menochè i circoli tutti, che passan pel punto ov' è l' occhio, i quali diventano linee rette (1).

Ciò che assai comodo riusciva per la descrizione del planisferio, ma che produceva l' inconveniente ben grave, che i gradi loro, uguali sempre nella figura circolare, inegualissimi diventavano, quando il circolo cangiavasi in linea retta, e così piccoli riducevansi verso il centro, che divider non si potevano con facilità in *minuti*, e molto meno in *secondi* (2).

E dippiù difformi rendevano, e quasi irriconoscibili le figure celesti,

(1) Quando l' occhio è in un punto della sfera, ed il piano di projezione è perpendicolare al diametro che passa per l' occhio, le projezioni di tutti i circoli della sfera, che non passano pel punto dov' è l' occhio (poichè allora la loro projezione è linea retta) sono circoli.

Sia A l' occhio (Fig. 1.) A C il diametro, e B F il diametro del circolo perpendicolare ad A C, e D E il diametro di un circolo qualunque della sfera. Se da A ai punti della circonferenza di D E si tirano le visuali, si avrà un cono. L' intersezione di questo cono col piano B F farà la projezione del circolo D E su questo piano. Or la sezione che fa il piano B F nel cono A D E è subcontraria alla base D E. Infatti i due triangoli A G H, A D E sono simili; poichè l'angolo A è comune, l'angolo eccentrico $AHG = AHB = \frac{1}{2} AB + \frac{1}{2} EF = \frac{1}{2} AF + \frac{1}{2} FE = \frac{1}{2} AFE$; ma questa è la misura dell' angolo iscritto A D E, dunque $AHG = ADE$. Si sa altronde dalle sezioni coniche, che in un cono obbliquo a base circolare la sezione subcontraria alla base è anch' essa un circolo.

(2) La ragione per cui al centro i gradi sono più piccoli che verso la circonferenza, chiaro si concepisce.

Sia A (Fig. 2.) il polo dove si suppone l' occhio, A D B E uno dei meridiani la cui projezione nel piano dell' equatore è il diametro D C E. C è il centro. Si supponga D B diviso in tre parti uguali, D F, F G, G B; e si tirino da A le rette (o visuali) A D, A F, A G. I punti F, G, sono projettati in f, g; e 'l raggio D C vien diviso nelle tre parti D f, f g, g C. Ora $Df > fg$; $fg > gC$. Infatti essendo uguali gli archi D F, F G, G B, sono uguali i tre angoli iscritti D A f, f A g, g A C. Quindi nel triangolo D A g la retta A f dividendo l' angolo D A g in due parti uguali, dividerà D g nelle parti D f, f g, proporzionali ai lati D A, A g. Ma $DA > Ag$; dunque $Df > fg$. Similmente $fg : gC :: fA : AC$; e però $fg > gC$. Se D B si suppone diviso nei suoi 90°, D C sarà diviso in 90 parti che vanno impiccinlendo verso C. La stessa è la ragione per cui nei mappamondi i gradi dell' equatore vanno crescendo verso la circonferenza.

come le costellazioni, per quanto esse ai meridiani si rapportano, e per quanto dipenda dai circoli la descrizione di loro.

Era poi a dir vero imperfettissimo così fatto stramento; perchè solamente usarlo si potea in particolari luoghi; e non riusciva di nso generale: giacchè differenti essendo per ogni luogo l'orizzonte, e i circoli tutti che ne dipendono, era mestieri aver pronte altre tavole da incastrar nell'astrolabio; onde l'orizzonte e i circoli che vi hanno rapporto sitnare diversi, come diversi erano i luoghi in cui servire si avesse voluto dell'astrolabio suddetto. Del quale gravissimo fallo, volendo purgarlo, ideò l'olandese matematico Rainieri Gemma, comunemente nominato Frisio, o il Frisone, perchè nato in Frisia (1) un astrolabio che intitolò *catolico* ossia *universale*; e nel quale stabilì per piano di projezione il meridiano che passa pei due punti solstiziali, e che perciò corrispoude al coluro dei solstizii: e situò l'occhio nel punto del vero oriente, o del vero occidente, e precisamente nel punto equinoziale.

Così l'equatore e l'eclittica erano figurati con linee rette, come del pari il coluro degli equinozii. Ma queste erano divise inegualmente; poichè in siffatta posizione che appellasi *stereografica* (2) e intorno a cui scrisse dotta memoria il celebre Delambre (3), i gradi sono più piccoli verso il centro che verso gli orli.

Nè tali imperfezioni furon tolte dalla terza riforma fatta dallo spagnuolo Giovanni di Royas per mezzo dell'astrolabio, che costui volle nominare *Analemma*. In esso l'occhio è supposto ad una distanza infinita, il piano di projezione è il meridiano: e in tale projezione che chiamossi *ortografica*, i gradi sono più grandi nel centro che sugli orli (4). Posizione d'occhio da cui si ha il vantaggio che tutte le linee, le quali ne partono sono tutte paralelle fra loro, e perpendicolari al

(1) Gemmae Frisii medici ac mathematici *De astrolabio catholico et usu ejusdem.* —Antuerpiae MDLVI in-8.

(2) Questa voce è stata proposta e impiegata per la prima volta da Aguillon nella sua *Ottica*, Anvers 1613, pag. 573, ed indica la projezione nata dall'intersezione del piano di projezione col cono, nel cui vertice è l'occhio situato in un punto della sfera.

(3) *Mémoires de l'institut* etc. loc. cit. pag. 393 a 416.

(4) Ciò può meglio osservarsi nel 2° quadrante che sta nel dorso di questo astrolabio dove i punti del quadrante suddetto sono projettati sul raggio per mezzo di perpendicolari che suppongono perciò l'occhio a distanza infinita.

piano di projezione, onde non solo è linea retta l'equatore come nell'astrolabio di Gemma; ma lo son pure tutti i paralelli all'equatore. E per la ragion medesima linea retta è l'orizzonte ed i circoli che gli son paralelli.

In quale astrolabio le figure non sono meno alterate che nei due precedenti, e i circoli (a meno di quelli che son paralelli al piano di projezione) degenerano chiaramente in ellissi che sono difficili ad essere descritte.

Non altri che M. de la Hire (1) io mi rammento che vi avesse riparato, costruendo comodi ed esatti astrolabii, con situare l'occhio in un punto medio cioè alla estremità del diametro di un gran circolo, allungato di 70 parti presso a poco, se ne avesse 200.

È stato dimostrato, che da tale punto una retta tirata in mezzo del quadrante opposto passa precisamente per lo mezzo del raggio che vi corrisponde (2). E poichè in questo modo, le due metà del quadrante rispondono giusto alle due metà del raggio, non è possibile che le altre parti uguali del quadrante rispondano a delle parti inegualissime del raggio.

Per siffatta maniera fu rimediato a' due difetti che avevano origine dal principio medesimo, rimanendo sempre però l'inconveniente di mutarsi i circoli in ellissi.

È opinione di molti, lasciò scritto Gonzalo d'Oviedo (3), che Colombo fosse stato il primo fra gl'Italiani ad usar l'astrolabio in mare; ma il dottissimo Placido poi cardinal Zurla (4), ragionando di Marco Polo *che fu l'Humboldt del medio evo* (5), a più rimota epoca lo rapporta.

Servivansi gli antichi dell'*astrolabio marittimo* nel corso delle loro navigazioni, per misurare l'altezza del polo, o degli astri. Ma sif-

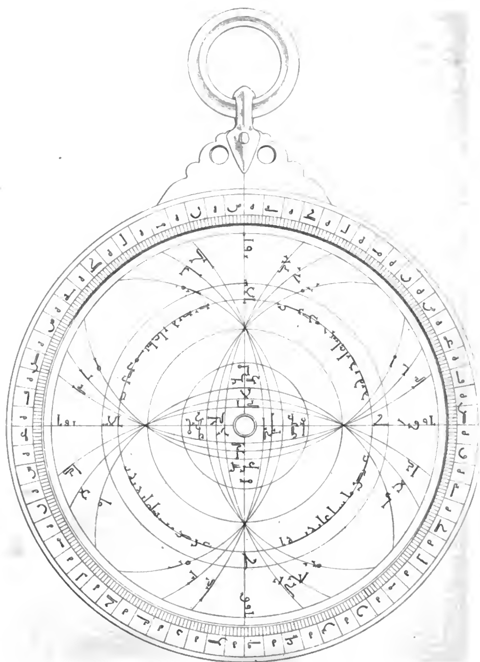
(1) V. *Histoire de l'Academie royale des sciences* année MDCCI, pag. 97 e seg.

(2) Ciò risulta chiarissimo osservando la figura 3, in cui A è il punto dov' è l'occhio nel prolungamento del diametro D B; G è il punto medio del raggio C E, F il medio del quadrante D E che è l'opposto al punto A.

(3) *Istoria dell' Indie* lib. 2, cap. 4.

(4) *Di Marco Polo e degli altri viaggiatori veneziani più illustri*, *dissertazioni* ecc., vol. 1, cap. x, not. (x), pag. 342.

(5) Balbi *Scritti geografici statistici e varii* tom. 1, pag. 11.



fatto strumento, poichè partecipava di tutti i difetti degli strumenti a livello e a filo a piombo (1), dopo la invenzione del quadrante di Hadley cadde affatto in disuso.

Or l'astrolabio che ci occupa e che possiedesi dall' ornatissimo sig. Giuseppe Camarrone, e di cui in due tavole presento il fac-simile colle precise dimensioni del vero, è senza dubbio l'astrolabio tolomaico (mancante solo dei traguardi) adottato dagli Arabi (2), i quali fin anco servivansene per determinare *l' ora delle loro preghiere* (3); costruito bensì sur un piano di projezione formato dall' equatore, ed è quindi veramente un astrolabio equinoziale. Il centro è il polo del mondo, e debb' essere l' *artico:* le due rette perpendicolari son due orizzonti della sfera retta che passano ciascuno pei punti equinoziali, secondo le due diverse projezioni in cui può mettersi lo strumento. E infatti si nell' una che nell' altra retta sta scritto أفق خط الاستواء (4), cioè *Orizzonte dell' equatore*. Il circolo che passa pei quattro punti in cui s' intersecano i 12 circoli dei quali parleremo fra poco rappresenta propriamente il circolo equinoziale. L' altro che segue, più piccolo e concentrico è il tropico d' inverno, cioè il tropico di capricorno, perchè è alla latitudine di 23° 1/2, dentro del quale leggesi la parola عرض ossia *latitudine* ripetuta quattro volte in quattro punti dei due diametri che son perpendicolari fra loro. Il circolo maggiore seguente, appunto quello in cui sono delle parole arabe che spiegheremo fra breve è un paralello, solo postovi per eleganza e per situarvi le semplici parole, e corrisponde alla latitudine boreale di circa 16°. Il circolo concentrico che segue è il tropico di estate, ossia il tropico di cancro. Finalmente l' ultimo circolo pria della graduazione è (come io credo) il paralello di Palermo essendo alla latitudine

(1) Biot *Traité elémentaire d' astronomie physique* tom. I, ch. XXI, n. 308.

(2) Non par vero che il Rampoldi nei suoi estesi *Annali musulmani* non avesse detto che poche ed inesatte cose intorno all' astrolabio. Egli infatti ne fa solo un cenno nella nota 17 del vol. IX a pag. 402, in proposito di Schamse' ddin al Mari, dicendo ch' ei fu l' autore di un' opera *che è una chiara e precisa istruzione per prendere le alture del sole coll'astrolabio, il quale strumento è stato inventato dagli Arabi, o almeno essi ne conoscevano l' uso molto tempo prima che fosse noto agli Europei.*

(3) Niebuhr *Description de l' Arabie* tom. I, art. IV, pag. 166.

(4) Manca al Golio *Lexic. arab. lat.* questa voce, ma trovasi in altri dizionarii e precisamente può consultarsi *Bocthor Dictionnaire français-arabe* pag. 322. *Freytag* etc.

di 38° ciò che sarà confermato quando illustreremo il *dorso* (1) di questo astrolabio.

Dodici orizzonti, obbliqui al piano dell' equatore e corrispondenti ai gradi di latitudine che vi son notati, tagliano il piano dell' equatore nella linea che unisce i punti equinoziali. Essi vi forman quel punto d' intersezione, che gli astrologi nei tempi in cui la superstizione persuase che gli avvenimenti umani sien legati ai fenomeni del cielo, e voleansi a forza leggere in uno strumento che rappresentava la situazione dei corpi celesti (2), chiamarono *Oroscopo* (3).

In ognuno di essi circoli è segnato tre volte il grado di latitudine rispettiva, che è il seguente, e nell' ordine che sarem per avvertire. I sei, sugli archi dei quali cade perpendicolare l' orizzonte dall' estremità, che è sotto l' anello, da dritta a sinistra, portano i segnenti gradi cioè:

مه	له	كه	كا	لا	ما
45	35	25	21	31	41

Gli altri sei, sugli archi dei quali cade perpendicolare l' orizzonte dall' est all' ovest, portano i seguenti altri gradi cioè:

مج	لج	كج	كز	لز	ض
43	33	23	27	37	47

Che i circoli concentrici sieno paralelli all' equatore chiaro si rilieva da ciò, che il piano di projezione è l' equatore. Che il circolo il quale passa pei quattro punti d' intersezione dei dodici circoli che abbiamo detto essere orizzonti obbliqui rappresenti l'equatore, ricavasi dall' avere appunto comuni cogli orizzonti siffatte intersezioni; giacchè ogni orizzonte essendo un circolo massimo deve tagliare l' e-

(1) Delle due superficie degli astrolabii l' una chiamossi *faccia*, l' altra *dorso*.— V. Aguilera *Canones astrolabii universalis* lib. 1, pag. 9.

(2) Lebrun *Hist. des pratiques superst.* tom. 1, pag. 220.

(3) Francoeur *Uranographie* etc. 2 part. n. 426.

quatore in un diametro come osservasi rella figura dell' astrolabio. Che i paralelli concentrici abbiano la latitudine da noi assegnata, e gli orizzonti la latitudine indicata dall' astrolabio si ricava eseguendo nell' astrolabio il problema inverso a quello che insegna a descrivere in esso un circolo e un orizzonte di un dato grado di latitudine. Il quale problema a maggior dilucidazione stimiamo utile di risolvere nella nota sottoposta (1).

Un gran circolo lo contorna, che dagli astronomi chiamavasi il *lembo* o il *marginc* dell' astrolabio (2). Esso serve per la graduazione

(1) *Descrivere nello stesso astrolabio un orizzonte obbliquo all' equatore di un dato grado di latitudine.*

Sia P il polo (fig. 4), A C B D l' equatore, A B, C D due diametri di questo perpendicolari; A P B un meridiano, F C G D un orizzonte, obbliqoo all' equatore, di cui la latitudine è P G ovvero A F. Dirigendo da P le visoali B E F, P G H, il diametro F G avrà per projezione E H: e poichè la projezione del circolo F C G D dee anche passare per D, C, poichè D C si trova già nel piano A C B, così questa projezione dovrà passare pei quattro punti C, E, D, H; e poichè dev' essere uo circolo com' è facile provare (v. fig. 1), basta determinare il solo puoto E; giacchè due C, D, già si hanno. Facendo rivolgere il piano A P B intorno ad A H, siuchè cada sul piano dell' equatore, perciò che sopra si disse, tutta la costruzione può farsi nel piano dell' equatore nel modo seguente.

Sia A D B C (fig. 5) l' equatore, A B, D C due diametri perpendicolari. Si voglia la projezione di un orizzonte della latitudine p. e. di 21°. Si prenda D F = 21° si tiri C F che taglia in E il diametro A B: il circolo D E C che passa pei tre pnoti D, E, C sarà l' orizzonte projettato.

Descrivere nell' astrolabio equinoziale un paralello di un dato grado di latitudine.

Sia A D B (fig. 6) l' equatore, P P l' asse, P il polo artico, dove si suppone l' occhio. Sia L M N un paralello dalla parte del polo artico, E F G un altro dalla parte del polo antartico. Sia P A P' B un meridiano, che seca l' equatore e i due paralelli nelle tre linee paralelle AB, L N, E G. Se da P si dirigono ad L, E le visuali P L O, P H E, queste taglieranno A B prolungato nei punti O, H, i quali saranno le projezioni dei punti L, E nel piano dell' equatore. Se dunque col centro C, e raggi C O, C H si descrivano i circoli O R Q, H I K, questi saraono le projezioni dei due paralelli L M N, E F G nel piano dell' equatore.

Or se tutto il piano del meridiano P A P' B si fa rivolgere intorno intorno ad O Q finchè cada sul piano dell' equatore A D B, i punti O, A, H, C resteraono immobili, e 'l punto P cadrà in un punto *p* del circolo A D B, talchè sia A p = AP, così i punti L, E in doe punti *l*, *e*; sicchè A *l* = A L ... A e = A E. D' onde segue che tutta la costruzione può farsi nel piano stesso dell' equatore, senza ricorrere al meridiano. Ecco dunque la pratica. Sia A D B p (fig. 7) l' equatore: tirati due diametri perpendicolari A B, p p', rappresenti p il punto dove coincide sopra il polo artico P. Descriviamo i due tropici, e 'l paralello di 38° di latitudine boreale. Si prendano A e = A l = 23° 30', ed A m = 38°. Si tirino per *p* le rette p e, p l O, p m Q, che tagliano in H, O, Q il diametro A B prolungato. Col centro C e raggi C H, C O, C Q si descrivano i tre circoli H I K, O P Q, R Q S: il primo sarà il tropico di capricorno, il secondo quello di cancro, il terzo il paralello di 38°.

(2) Agnilera *loc. cit.*

la quale non potea farsi così distinta in un piccolo circolo. Or questo lembo è diviso da 360 lineette, le quali indicano i gradi, in quanti fu *sin dalla sua origine* (1) diviso il circolo. Ogni linea più lunga dinota il quinto grado: e quindi vi si notano 72 divisioni.

Il numero dei gradi poi è segnato colle lettere dell' alfabeto arabo, nel modo seguente; cominciando da dritta a sinistra della estremità, segnata nella linea che cade perpendicolare, in mezzo ai due buchi, che sono sottoposti all' anello, pel quale si dovea tenere lo strumento quando voleasene usare

		ن	ه	م	ه	ل	ه	ك	ه	ي	ه
		50	5	40	5	30	5	20	5	10	5
		ق	ه	ص	ه	ف	ه	ع	ه	س	ه
		100	5	90	5	80	5	70	5	60	5
		ن	ه	م	ه	ل	ه	ك	ه	ي	ه
		50	5	40	5	30	5	20	5	10	5
		(2) د	ه	ص	ه	ف	ه	غ	ه	س	ه
		4	5	90	5	80	5	70	5	60	5
		ن	ه	م	ه	ل	ه	ك	ه	ي	ه
		50	5	40	5	30	5	20	5	10	5
		(3) س	ه	ص	ه	ف	ه	ع	ه	س	ه
		60	5	90	5	80	5	70	5	60	5
س	ه	ن	ه	م	ه	ل	ه	ك	ه	ي	ه
60	5	50	5	40	5	30	5	20	5	10	5

(1) Jomard *Exposition du système métrique des anciens égyptiens* ch. XII, pag. 451, sta nelle *Description de l' Egypte* 4 edit. t. 7.

(2) Così espresso forse perchè è la 40ma divisione, e che abbiano usato la lettera د per 40 non che per 4. Ciò che apertamente si vedrà indi a poco nella spiegazione delle parole scritte nel 3° circolo.

(3) Così espressa forse perchè è la 60ma divisione.

Sei circoli si osservano paralelli all' equatore, in ogni quarto dei quali leggonsi delle parole, divise nei quattro quadranti di un circolo stesso, e che cominciando dalla parte più vicina alla estremità interna a sinistra di chi guarda segnano ciò che segue:

عرض صز ساعاته (1) يه د
cioè latitudine 47°, ore 15, 4 (2)

عرض مه ساعاته يد يد
latitudine 45°, ore 14, 14 (3)

عرض مج ساعاته يه يه
latitudine 43°, ore 15, 15 (4)

عرض ما ساعاته يه ا
latitudine 21°, ore 15, 1 (5).

Il *dorso* poi (in cui mancano pure i traguardi) che interessantissimo rende questo astrolabio che ho il piacere d' illustrare le seguenti cose presenta; e mostra che gli Arabi, abbenchè avessero preso per base della loro astronomia l' *almagesto* di Tolomeo, pure seppero con importanti travagli accrescere le vedute della scienza degli astri. Di quale scienza furono siffattamente coltivatori, che commentando il dotto T. Hyde (6) le tavole delle fisse di Ulugh Beigh ebbe ad avvedersi con somma maraviglia, che in ninna lingua tanti nomi di stelle ritrovansi quanti nell' arabico. E fra le tante cose im-

(1) Invece di ساعات plurale di ساعة

(2) Sarebbe un errore grossolano ove questa lettera indicasse quivi 4, perchè la durata del massimo giorno in siffatta latitudine secondo il calcolo è 15° 42'. Non così ove indicasse 40. E per 40 crediamo doversi assolutamente leggere indotti dallo stesso interpretamento daloci più sopra nella graduazione del lembo ove senza dubbio esprime 40.

(3) Quivi è indubitatamente errore giacchè per lo meno, dovrebbe dir 15° 24', dapoichè secondo il calcolo sarebbe 15° 26', ma io non posso alterar ciò che si legge nello strumento.

(4) Secondo il calcolo più esattamente 15° 11'.

(5) Più esattamente secondo il calcolo 14° 57'.

(6) *Opera* tom. 1, pag. 5.

portantissime, stabilirono le latitudini dei luoghi, abbenchè ignoto ci rimanga il metodo col quale a ciò fosser pervenuti (1). E furon tanto abili gli Arabi nel costruire gli astronomici strumenti e a saperne far uso, che basta a rimanerne sorpresi il solo leggerne l' opera del famoso Abul Hhassan Alì (2).

Or questo *dorso* è diviso in quattro quadranti che passiamo a dichiarar partitamente.

1° QUADRANTE.

Chiamo primo quadrante, quello che vedesi in alto alla sinistra di chi il guarda. È ivi una fascia circolare graduata e suddivisa in diciotto parti; nella quale leggonsi i seguenti gradi, segnati con lettere, c che leggendosi, come debbonsi, da sinistra a destra indicano:

ن	ه	م	ه	ل	ه	ك	ه	ي	ه
50	5	40	5	30	5	20	5	10	5
		ص	ه	ف	ه	ع	ه	س	ه
		90	5	80	5	70	5	60	5

Notati ad angolo retto sono i nomi delle dodici divisioni solari dello zodiaco, alle quali hanno fatto sempre grandissima attenzione tutti i popoli del mondo, eccetto i Cinesi (3), che li riguardano per ben piccola cosa; dapoichè fanno base di tutta la loro uranografia la serie delle 28 costellazioni, corrispondenti alle case della luna.

Sei di quelli sono nella linea orizontale, sei nella verticale; e nel seguente ordine; appartenendo ognuno di questi nomi zodiacali all'arco che gli è a destra:

Nella orizontale leggonsi:

الجدي الدلو الحوت الحمل الثور الجوزا (4)

cioè

Capricorno, *Aquario*, *Pesci*, *Ariete*, *Toro*, *Gemelli*.

(1) V. Gr. Tacquier *De origine et pergressu geographiae* presso Cellario. *Notitiae orbis antiqui sive Geographia plenior* tom. 2, appendix 1, pag. 15.

(2) *Traité des instruments astronomiques des Arabes* etc. traduit par J. J. Sédillot etc. Paris 2 vol. in-4, 1834-35.

(3) Abel-Rémusat *Mélanges asiatiques*, tom. 1, pag. 213.

(4) Invece di الجوزى.

Nella verticale poi :

السرطان (1) الاسد السنبلة (2) الميزان العقرب القوس (3)

cioè :

Cancro, *Leone*, *Vergine*, *Libra*, *Scorpione*, *Sagittario*

appartenendo ognnn di qnesti nomi zodiacali all' arco che gli è sopra.

Sono segnati in qnesto quadrante le linee *orarie*.

Già si comprende che qui le ore sono qnelle dette *ore antiche*, o *giudaiche* o *temporarie* o *ineguali* che cominciano dal levarsi del sole e finiscono col tramonto del medesimo (4), cbè per altro primo ad introdnrre le ore uguali presso gli Arabi fu Abùl Hhassan il quale non visse cbe tre secoli dopo di Ebn Jounis e di Abùl Wéfa (5). Giacchè per ogni giorno dell' anno si hanno sempre le dodici ore, ciò che sarebbe impossibile colle ore uguali.

È propriamente qnesto il quadrante portatile, descritto in nn qnarto di circolo, e del quale diede il Montucla nna descrizione ben chiara e semplicissima: e cbe è attribnito a Regiomontano, il quale fu pure antore del famoso *Quadratum horarium* tanto rinomato. Or questo qnadrante, del qnale la costruzione è semplice ma non grande la precisione, come osservava il Delambre (6) suppone una latitndine determinata, ed nna tavola delle altezze del sole per tutte le ore o frazioni di ore durante tntto l' anno.

Gli archi dei segni sono archi di circolo, divisi in ore, per mezzo delle tavole delle altezze.

Arbitrario è l' ordine di questi circoli; pnò mettersi in alto l'arco

(1) Invece di الدرطان.

(2) Dicesi pure dagli Arabi العذراء.

(3) Il sagittario ordinariamente chiamavasi dagli Arabi الراصى; ma essi pure il disero القوس.

(4) Quest' uso venne dagli Egiziani. V. Erodoto lib. II, e Dione Cassio lib. 37.

(5) Delambre *loc. cit. Gnomonique* cb. 1, pag. 515.

(6) *Histoire de l'astronomie du moyen age* fig. 77, pl. 7, pag. 334.

del capricorno o quello del cancro; ma questi archi che hanno tutti un centro medesimo e fra' quali quello indicato soltanto con punti rappresenta l' equinozio, come rilevasi dai due segni zodiacali pei quali passa, sono necessariamente di grandezza inegnale; il quadrante non può avere la stessa precisione in inverno e in estate. Per tutti i punti dei differenti archi che corrispondono alla stessa ora, si fa passare una curva, che è la linea oraria, e che ha la forma presso a poco di un *S*. E chi fosse vago di conoscere il modo come agevolmente servirsene potrebbe consultarne la descrizione, la quale meglio che di altri trovasi fatta dal chiarissimo Ozanam (1).

Le ore segnate nel secondo arco, leggendo nella posizione del segno zodiacale الجوزا cioè *Gemelli*, e da sinistra a destra sono:

	و	ه	د	ج	ب	ا
cioè:	(2) 6	5	4	3	2	1

ed appartengono ciascuna alla linea oraria che segue nello stesso senso da destra a sinistra.

Le ore segnate nel quarto arco; leggendo nella posizione del segno zodiacale السرطان cioè *Cancro*, precisamente in modo opposto alle precedenti sono:

	يب	يا	ي	ط	ح	ز
cioè:	12	11	10	9	8	7

ed appartengono ciascuna alla linea che segue nello stesso senso delle lettere.

Nel circolo paralello poi al centro leggesi:

لعرض
لح

cioè: *per latitudine*
38

(1) *Recréations mathématiques* etc. tom. 2, problèmes de gnomonique XIX, n. 11, fig. 101.
(2) L' ora sesta era l' ora del mezzogiorno.

Or quale è il paese indicato con siffatta latitudine 38? Io mi vo lusingando che siffatto paese non possa esser altro che Palermo *luogo dei più celebri* come scriveva Edrisi (1) *per la sua importanza*, *metropoli delle più illustri dell' universo*.

Già da tutti è risaputo che l' uso di segnare i gradi di longitudine e di latitudine, per fissare la situazione dei diversi luoghi della terra non siesi stabilito presso i geografi, che verso il secolo secondo del cristianesimo (2). Coloro che hanno scritto prima di siffatta epoca non hanno potuto esprimere le rispettive distanze dei luoghi, il loro allontanamento dall' equatore, e l' estensione delle contrade che pel mezzo delle misure itinerarie (3).

A dir vero la storia dell' astronomia par che ci dimostri, che la esatta determinazione della latitudine dei luoghi sia uno dei punti i più difficili della parte pratica di questa scienza. Ciò è nato in gran parte dalla imperfezione degli stromenti, imperfezione tale, che anche addì nostri (e non è poco) mai non si arriva ad evitar l' errore per lo meno di un qualche secondo.

Or la posizion geografica di Palermo, secondo un' antica carta riportata dal Cluverio era determinata colla latitudine 38°. 12'. N. Robertson nella sua opera *The elements of navigation* la suppose 38°. 10'. Boone e Desmarest (4) la segnarono per 38°. 09. 2. Le effemeridi di Milano la dierono per 38°. 9'; e le carte particolari della marina francese l' aveano stabilita per 38°. 8'. Il celebre p. Piazzi (5) fu colui che fissolla sopra replicate osservazioni ed esatti calcoli per 38°. 6'. 44''; e poi col metodo del Boscovik delle stelle circompolari (6) 38°. 6'. 45''. 7'''; e indi col metodo delle stelle zenitali (7) 38°. 6'. 44''. 6''', e nel 1806 finalmente altra volta (8) 38°. 6'. 44'', la stessa che tro-

(1) *Géographie* traduite de l' arabe par P. Amédée Jaubert tom. 2, pag. 76.

(2) Nelle tavole di Tolomeo, le quali non sono che copia dell' opera di Marin da Tiro posta in un nuovo ordine, e corretta in qualche passo, il grado di latitudine era 700 stadii, ognun dei quali valeva un ottavo di miglio. V. Gossellin *loc. cit.* tom. 1, pag. 123.

(3) V. Gossellin *loc. cit.* tom. IV, pag. 289.

(4) *Atlas encyclopédique contenant la géographie ancienne* etc. tom. 1, pag. 3.

(5) *Della specola astronomica dei regj studj di Palermo libri quattro*, lib. IV, § IX, pag. 171.

(6) Piazzi *loc. cit.* lib. V, parte IV, pag. 141.

(7) Piazzi *loc. cit.* pag. 142.

(8) Piazzi *Del reale Osservatorio di Palermo* libro VI, § III, pag. 3.

vato aveva colle osservazioni della polare nel 1791 e 1792, alla quale credè con preferenza doversi attenere (1).

Ma ad una tale esattezza potè giungere un Piazzi, e vi potè giungere coll' ajuto di stupendi strumenti, e sul finir del secolo XVIII. È ben da crederla esatta quindi pei tempi in cui fu ritrovata quando fu segnata a 38° nell' astrolabio che ci occupa, per come la ripetè certo non senza fondamento l' eruditissimo storiografo Arcangelo Leanti (2).

2° QUADRANTE.

Secondo quadrante nomino quello che sta accosto all' altro che ho già dichiarato. Sono nel margine di esso le divisioni dei gradi di cinque in cinque, e cominciando da destra a sinistra dicono

ن	ه	م	ه	ل	ه	ك	ه	ي	ه
50	5	40	5	30	5	20	5	10	5
		ص	ه	ف	ه	ع	ه	س	ه
		90	5	80	5	70	5	60	5

È questo quadrante formato da tante linee paralelle e da tant' altre perpendicolari. Esso è propriamente un *analemma* (3), il quale poteva avere varii usi. Mettiamone uno.

Il piano del quadrante o dell' analemma suole rappresentare il coluro dei solstizii: il raggio orizzontale l' equatore projettato in una linea retta; giacchè l' occhio si suppone a distanza infinita nella retta che passa pei punti equinoziali. Il raggio verticale rappresenta il coluro degli equinozii anch' essi projettati come sopra. Tanto il lato

(1) Non so perchè nella prima delle tavole astronomiche pubblicate dal *Bureau des longitudes* nel 1808 vi si fosse trovata segnata per 38°. 6'. 45", mentre M. P. Dassy nella *Connaissance des tems* etc. pour l' an 1835 *Additions* etc. pag. 3, tuttochè avesse trovata erronea la longitudine stabilita dal Piazzi, e la sua correzione fosse stata adottata v. *Annuario del R. Osservatorio di Palermo per l' anno 1847* pag. 272, ne riconobbe esattissima la latitudine.

(2) *Lo stato presente della Sicilia* tom. 1, cap. III, pag. 51.

(3) Cioè come avvertimmo in principio: un planisferio che suppone l' occhio a distanza infinita.

che rappresenta l'equatore, che quello che rappresenta il coluro degli equinozii sono divisi nei loro gradi di 5° in 5° per mezzo di rette paralelle condotte dai punti di divisione di 5° in 5° del quadrante. Così i gradi verso il centro sono più grandi. Queste paralelle possono ancora rappresentare i diversi paralelli all'equatore, e al coluro degli equinozii. Volubile intorno al centro doveva esservi un'*alidada* (1) con i traguardi, anch'essa divisa nei suoi gradi ineguali come i due raggi; per potere rappresentare secondo la sua diversa posizione o l'ecclittica o l'orizzonte. Ciò supposto cerchiamo la declinazione del sole nel suo ingresso nei segni del zodiaco.

Sia AC (fig. 8) l'equatore, BC il quadrante, di cui notiamo le divisioni di 30° in 30° nei punti E, D. Abbassate le perpendicolari DF, EG si ha l'equatore AC diviso in AF, FG, GC ciascuna parte di 30°. Preso l'arco CK di 23° 30' si ponga l'alidada AK in modo che passi per K: così rappresenterà l'ecclittica. Essendo anch'essa divisa nelle parti AH, HI, IK uguali alle parti AF, FG, GC, le paralelle NO, LM che passano pei punti H, I rappresenteranno i paralelli del sole, quando questo si trova nei punti H, I dell'ecclittica. Essendo A il principio di *Ariete* e *Libra*, H sarà il principio di *Toro* e *Vergine* verso borea, *Scorpione* e *Pesci* verso austro; I il principio di *Gemelli* e *Leone* verso borea, *Sagittario* e *Aquario* verso austro; K il principio di *Cancro* e di *Capricorno*. I tre archi intercetti CO, CM, CK saranno quindi le declinazioni del sole rispettivamente nel suo ingresso in detti segni.

3° QUADRANTE.

Il terzo quadrante ha due distinti strumenti. L'uno è un orologio ad ore ineguali, rigorosamente vero nel solo equatore; approssimativamente vero in vicinanza ad esso.

Nè Ebn Jounis intanto, nè Albategnio, nè alcun altro arabo matematico fa menzione di siffatta costruzione: e non è altrove che nella sfera (2) dell'inglese Giovanni Halifax che viveva verso il 1220, e che è più conosciuto sotto il nome di Giovanni di Sacro Bosco, o

(1) Riga mobile per misurar gli angoli.

(2) *De Sphaera* Venezia 1499.

di Sacro Busto , che per la prima volta videsene la figura , che fu poi ripetuta in dorso di tutti gli antichi astrolabii che vennersi costruendo. E recò all' autore celebrità tanta, che morto essendo a Parigi nel 1256, fu sulla di lui tomba scolpito l' astrolabio (1).

Or poichè Sacro Bosco non fece che ricavare le nozioni astronomiche più elementari da Tolomeo , da Alfragano e da Albategnio , senza nulla aggiungervi del suo , così sospettò il Delambre il quale descrisse siffatta costruzione di orologio (2), che un tale ritrovato si dovesse forse attribuire agli Arabi , che dai Greci non solo , ma dagl' Indi e dai Persi ancora attinsero la scienza degli astri , e vi divenner maestri. E 'l suo sospetto è oramai certezza, chè noi ne presentiamo il primo e solo monumento che fa la miglior pruova della probabilità annunziata da quel sommo. Non altra differenza osservandosi fra la figura del Sacro Bosco presentata nell' opera sua, che stimasi l' opera astronomica più antica che l' Europa avesse prodotto o che almen fosse a noi pervenuta ; e quella che nel nostro astrolabio si ravvisa, se non che , questa è disegnata al rovescio di quella , e nel modo appunto come avrebbe dovuto incidersi se si avesse voluto poi rilevare in istampa. Il che nell' uso riesce del tutto indifferente.

Siffatto orologio avrebbe potuto fornire un' approssimazione passabile in Arabia, ove le ore temporarie differiscono pochissimo dalle ore equinoziali; ma non mai in Europa ove si è reso tanto più inesatto, quanto la latitudine ne è più elevata.

Nel circolo paralello al centro finalmente leggesi افاق ية cioè *orizzonti 15;* il che indica secondo a me pare chiaramente , che di siffatto orologio poteano servirsi pegli orizzonti sino a 15° di latitudine. Con che l' astronomo costruttore dell' astrolabio che ci occupa limitò con molto senno l' uso del medesimo , limitazione che fu trascurata da' posteriori, e quindi fece riguardare per inesatta la teoria nel mentre è certo che la medesima sia nata con sufficiente esattezza.

Ed a chiarezza maggiore, utile stimo il far conoscere la costruzione e l' uso del medesimo, giusta il ragionar matematico del Delambre (3)

(1) Vossius *De scientiis mathematicis* p. 179.
(2) *Loc. cit.* fig. 54, pl. x, pag. 243.
(3) Loc. cit.

supplendo bensì nel suo calcolo i passi intermedii, che quegli solo omise per cagione della rapidità necessaria allo scopo dell'opera di lui.

Or la costruzione e l'uso di esso è il seguente.

Il quadrante BC (fig. 9) si divide in sei parti uguali ne' punti D, E, F, G, H; e pei punti B, D, E ecc. si fanno passare degli archi di circolo aventi i centri in AB prolungato; e tangenti in A. Questi centri si trovan così. Per descrivere p. e. l'arco che passa per E si tiri AE; si divida a metà in I, e si elevi da I sopra AE la perpendicolare IK che taglia AB in K. Sarà questo il centro, KA il raggio: questi archi saranno le linee orarie. Il primo che passa per B quello dell'ora 6ª o mezzogiorno; il secondo dell'ora 5ª antemeridiana, e 7ª pomeridiana ecc. AC sarà l'ora 12ª o del tramonto. Nel lato AB vi sono i traguardi: il raggio del sole passando per quello che è in A, deve colpire un punto indicato in quello che è in B. Da A scende un filo a piombo, che serve a tenere verticale il piano dell'orologio. Una margheritina che scorra per esso, tale che vi sia trattenuta dal solo attrito, e situata nel modo conveniente al giorno in cui si fa l'osservazione.

Ecco la maniera di situare la margheritina. Si diriga il filo AL in modo che faccia con AC l'angolo CAL uguale all'altezza meridiana del sole in quel giorno: quest'altezza è uguale all'altezza dell'equatore, più, o meno la declinazione del sole.

Infatti sia AB (fig. 10) l'orizzonte, o meglio la meridiana; ADB il meridiano; CD il raggio dell'equatore: l'altezza di questo è DB. Se il sole nel mezzogiorno è in E o in F, la sua *declinazione* è ED boreale, o DF australe, e la sua altezza meridiana sarà $BD+DE$, ovvero $BD-DF$. Se l'arco EB supera 90°, l'altezza del sole sarà il supplimento EA. Quindi nell'equatore in cui $DB=90°$, chiamando D la declinazione boreale, invece di $90°+D$ dee prendersi $180°-(90°+D)=90°-D$. In ogn'altra latitudine l'altezza dell'equatore è sempre 90°—*elevazione del polo*: la declinazione del sole secondo il segno in cui si trova, e il grado di esso si determina per mezzo dell'*analemma* che è nel secondo quadrante, e col metodo che abbiamo riferito. Ciò posto si prenda l'arco CL uguale all'altezza meridiana del sole, e fatto passare il filo per L si ponga la margheritina nel punto M, in cui taglia la semicirconferenza AMB.

Vediamo col calcolo in quali circostanze questo orologio sia esatto.

Chiamiamo A l' altezza del sole, P l' angolo orario, cioè l' angolo che fa il meridiano col circolo orario in cui si trova il sole, E l'elevazione del polo, D la declinazione boreale del sole; la trigonometria sferica dà la formola :

$$\text{sen}\,A = \cos P \cos E \cos D + \text{sen}\,E\,\text{sen}\,D$$
$$= \cos P \cos E \cos D + \cos P\,\text{sen}\,E\,\text{sen}\,D - \cos P\,\text{sen}\,E\,\text{sen}\,D + \text{sen}\,E\,\text{sen}\,D =$$
$$\cos P(\cos E \cos D + \text{sen}\,E\,\text{sen}\,D) + (1 - \cos P)\,\text{sen}\,E\,\text{sen}\,D, \text{ e in fine}$$
$$\text{sen}\,A = \cos P \cos(E - D) + 2\,\text{sen}^2\,{}^1/_2 P\,\text{sen}\,E\,\text{sen}\,D$$

Intanto essendo (fig. 9) LC = elevazione dell'equatore + D=90° —E + D=90°—(E—D), sarà BL=E—D, ed AM, distanza della margheritina al punto di sospensione, è = cos BL = cos (E—D), posto AB=1. Poniamo ora che dirigendo i traguardi verso il sole, il filo prenda la posizione AI, e la margheritina tocchi in *m* l' arco AmE dell' ora 4ª prima di mezzogiorno: sarà IC=A *altezza del sole*, e BI=90°—A, BE per ipotesi =P *angolo orario*. Il raggio dell' arco AmE è $AK = AI \sec BE = {}^1/_2 AE.\ \frac{1}{\cos P}$; e poichè AE=AB=1, sarà $AK = \frac{1}{2\cos P}$, e 'l diametro $2AK = \frac{1}{\cos P}$; e quindi Am = cos BI posto per raggio 2AK; cioè

$$Am = \frac{\cos(90° - A)}{\cos P} = \frac{\text{sen}\,A}{\cos P}.$$

Ma Am = AM = cos(E—D), dunque $\frac{\text{sen}\,A}{\cos P} = \cos(E-D)$: onde nell' ipotesi che l' ora sia indicata giusta, dee aversi

$$\text{sen}\,A = \cos P \cos(E - D).$$

Ma dev' essere in generale

$$\text{sen}\,A = \cos P \cos(E - D) + 2\,\text{sen}^2\,{}^1/_2 P\,\text{sen}\,E\,\text{sen}\,D$$

dunque bisogna che svanisca il termine

$$2 \operatorname{sen}^2 \tfrac{1}{2} P \operatorname{sen} E \operatorname{sen} D;$$

il che per qualunque valore di P ha luogo in due casi:

1° se $D = o$. Quindi quest' orologio è universale nel tempo dell' equinozio.

2° se $E = o$. Perciò quest' orologio è esatto sempre nell' equatore. Se E è piccolo, come infra 15°, l' orologio è approssimativo.

Il secondo strumento poi contenuto in questo quadrante costa del quadrato iscritto dentro di esso, e di una graduazione ineguale così segnata:

ن	ه	م	ه	ل	ه	ك	ه	ي	ه
50	5	40	5	30	5	20	5	10	5

e quindi لا ضابع *senza estensione*.

Il quadrato detto *geometrico*, suol essere diviso nei suoi lati, che metton vertice nella circonferenza, in parti uguali, comunemente 12; in modo che la 12ma divisione sia lo stesso vertice. Il suo uso è per risolvere il triangolo rettangolo, e perciò i problemi di trigonometria che riguardano questo triangolo. Sia p. e. (fig. 11) da misurarsi l'altezza di una torre F G accessibile al piede. Si disponga lo strumento in modo, che dei due lati che passano pel centro A, l' uno A B sia orizzontale, l' altro A D verticale, e si dirigano i traguardi verso la cima G. Se l'alidada taglia il lato BC in qualche punto intermedio tra B e C, come se passa pel numero 5 della divisione sarà $FG = \frac{5}{12}$ di AF. Infatti si ha AB : B5 :: AF : FG, ed $FG = \frac{B5}{AB} \cdot AF$; ma $AB = BC = 12$, $B5 = 5$; dunque $FG = \frac{5}{12} \cdot AF$. Se l'alidada passa per C, l' altezza $FG' = AF$. Se taglia il lato D C p. e. nella divisione 7, sarà $FG'' = \frac{12}{7}$ AF. Infatti i triangoli A D 7, A F G″ sono

simili, e si ha

$$D\,7 : A\,D :: A\,F : F\,G'' ;\ \text{ma}$$

$$D\,7 : A\,D :: 7 : 12.\ \text{Dunque}$$

$$7 : 12 :: A\,F : F\,G'' = \frac{12}{7}\,A\,F.$$

Nel oostro astrolabio noo evvi la divisione dei lati del qoadrato; poichè vieo supplita da quella del qnadrante. I gradi di questa divisione non sooo quelli dell' arco, ma iodicano le tangenti corrispoodenti ad ogoi arco, sopposto il raggio = 12.

Or il metodo pratico per fare qnesta divisiooe è il segoente.

Sia A B (fig. 12) l' arco del quadrante, C il centro. Al puoto A si tiri la tangente indefinita AD. Diviso il raggio A C io dodici parti nguali, di cui uoa parte sia A1, si prendano sopra A D delle parti nguali ad A1, cominciando da A. Ai puoti di divisione 1, 2, 3 ... 6 .. 9, 12 ecc. si guidino da C le rette occulte C1, C2, C3 .. C6 .. C9 ecc. che tagliano l' arco A B nei punti segnati cogli stessi numeri. Sarà AB diviso come si voleva. I numeri delle divisioni iodicano le taogenti degli archi corrispondenti qnante dodicesime parti del raggio comprendono. Cosicchè p. e. la tangente dell' arco A9 è $\frac{9}{12}$ del raggio. Si vede chiaro che le divisioni dell' arco A B vanoo sempre più impicciolendo sino a riuscire insensibili, poichè gli angoli in C vaono sempre più diminuendo. Questa divisione può servire a costruire praticameote gli orologi cilindrici e ad altri usi. Ma iosieme col quadrato geometrico può adoperarsi a misurare le altezze, nel modo seguente.

Pongasi il raggio CA (fig. 13) orizzootale, e CB verticale. Si dirigano i traguardi verso la cima H dell' altezza GH. Se l' alidada passa per qualche divisione di quelle che sooo seosibili p. e. la divisione 10, sarà; $GH = \frac{10}{12}$ GC. Se passa per qualche pnoto dove le divisiooi sono poco seosibili, ciò accadeodo al di là della metà AE del quadrante (poichè A E che è di 45° ha la tangeote ugoale al raggio; e perciò io E si ha la divisione 12) l' alidada taglierà io qualche puoto

K il lato E F del quadrato. Presa nell' altro lato D E la parte DI=FK, e dirigendo l' alidada pel punto I, si veda quale divisione taglia. Sia p. e. la 10ª. Sarà allora $GH' = \frac{12}{10}$ di CG. Poichè come si è sopra veduto si ha

$$GH' = \frac{CF}{FK} \cdot CG = \frac{CD}{DI} \cdot CG.$$

Ma $CD : DI :: CA : \text{tang}\, A\, 10 :: 12 : 10$; dunque $GH' = \frac{12}{10} \cdot CG$.

4° QUADRANTE.

Nell' ultimo quadrante finalmente in nischia scrittura leggesi per ordine di qual principe sia stato questo astrolabio costruito.

برسم شرف الدين احمد ابن محمد ابن منجا ابن ناجي
ابن محمد السعدي المصري الزنكلوني

cioè : *Per comando eminente del religioso Ahmed ebn Mohammed ebn Managiá ebn Nagí ebn Mohammed Assadí Almodari (1) Alzanklunî.*

Evvi poi in margine quest' altra iscrizione portante il nome dell' autore e l' epoca della costruzione, in cufica calligrafia che pare proprio estratta dalle leggende delle cufico-aglabide monete :

صنعه حامد بن على فى سنة شمح

Fecelo Ḥamed ben Alì nell' anno 348.

L' anno 348 dell' Egira corrisponde all' anno 959 di G. C. che ebbe principio il 7 marzo feria 7 (2).

(1) Secondo un dogma musulmano, il capo religioso e politico della nazione dovrebbe essere scelto dalla tribù dei Coreisciti, che vien riguardata come la più nobile di tutte le altre; perchè dal suo seno nacque Maometto. Or non potendo *Ahmed* vantar discendenza da essa, ed avendo intanto assunto supremo comando si dà il vanto di essere *Moderita* ossia discendente da *Modar ben Nizar* da cui ebbe fra le altre origine la tribù dei Coreisciti, e nel cui dialetto è scritto il Corano, v. Madini *Le rarità dell' istoria* ecc. pag. vi.

(2) V. Assemani *Catalogo dei codici manoscritti orientali della Biblioteca naniana* ecc. Parte 2, pag. ix.

Or questo Hamed ben Alì per quanti libri avessi avolto, chi fosse stato non trovo; e quindi se altre opere avesse fatto l'ignoro. Certo è che non semplice artista dovett' essere, chè allora non avrebbe inciso nello strumento il suo nome (1).

Or io ardisco supporre che potesse essere quello Ahmed ben Alì soprannomato *al Monaggem* ossia l'*astronomo*, di cui parla l'Herbelot (2); chè certo non avrebbe affidato ad un oscuro matematico un Re la costruzione di uno strumento che doveva dirsi essere fatto per di lui comando. E poichè nissun autore ci segna l'Herbelot che gliene avesse apprestato la notizia, nè di qual paese ei si fosse ci accenna, così io credo arrischiare una correzione semplicissima, chiamando Hamed quel che l'Herbelot chiama Ahmed, e riconoscerlo per siciliano sino a che non sarà da altri rivendicato; e per astronomo del nono secolo, contemporaneo di quel famoso Albategnio (3), che 'l Lalande (4) riguarda per uno dei venti astronomi celebri (5), fioriti dal principio del mondo sino al secolo xviii, e propriamente il primo dopo Tolomeo.

Non è dunque vero che *alcun sostanziale miglioramento non sia stato fatto* dagli Arabi all' astrolabio (6); anzi puossi con fondamento conchiudere:

1° Esser questo per quanto io sappia il primo e 'l solo astrolabio arabo che siasi pubblicato. Dapoichè quello che l'Assemani dicea trovarsi nel museo Borgia *integrum optime conservatum* (7) non è stato pubblicato da alcuno, e chi sa dove e sino a quando rimarrà integro e ben conservato; ove non sia per esser vero il mio sospetto, che possa essere per l'appunto quest' esso: ciò che sarò per annunziare

(1) Questo argomento parve convincente al dottissimo Assemani per credere astronomo e non semplice artefice l'autore del globo celeste da lui illustrato v. *Globus caelestis cufico-arabicus Veliterni musei borgiani illustratus* pag. lxxix, può esser quindi a me permesso il ripeterlo.

(2) *Biblioth. Orient.* art. Ahmed ben Ali.

(3) Costui fiorì dall' 879 al 912 dell' E. V.

(4) *Abrègé d'astronomie* p. xxv.

(5) Questi sono:
Eratostene — Ipparco — Tolomeo — Albategnio — Regiomontano — Copernico — Tyco — Galileo — Keplero — Hevelio — Cassini — Picard — Huygens — Neuton — Romer — Flamsteed — Halley — La Caille — Mayer.

(6) Montferrier *loc. cit.* pag. 475, tom. 1.

(7) *Loc. cit.* Ad lectorem.

più chiaramente quando pubblicherò la illustrazione di una stupenda patera araba ora dallo stesso sig. Camarrone posseduta. Due *Arabum notis insignita* (1), che trovansi nel gabinetto di Kircher a Roma, e l'altro dell'Osservatorio di Parigi (2), e l'astrolabio rinvenuto in Varsavia nella Biblioteca dei PP. delle scuole pie l'anno 1819 di cui dicesi che si occupava l'abate Luigi Chiarini (3) professore di lingue orientali in quella università, sono tutti sino ad ora, a quel ch'io men sappia, nè dichiarati, nè illustrati.

Di tutti ignorasene l'epoca precisa e si stimano presso a poco posteriori al decimo secolo; quando già era siffattamente universale reso l'uso dell'astrolabio, che bisognava provvedersene chiunque si fosse voluto dare allo studio della scienza astronomica, e tanta erane la moda, che non solo di rame come per l'ordinario, ma fin anco fuvvi, chi avendo voluto congiungere l'ambizione allo studio ne avesse avuto di fine argento (4). E nulla offrono di particolare e di distinto (5).

(1) V. Bonanni *Musaeum Kircherianum* pag. 302.

(2) V. L. Moreri *Le gran dictionaire* etc. tom. 1, pag. 501.

(3) V. *Révue encyclopedique* tom. IV, année 1819, pag. 559 e seg. Lettre de l'ab. Ciampi a M. Mahul.

(4) V. S. Pier Damiano *Opera omnia* opusc. XLV, cap. VI, pag. 703. Ciò che anche ho trovato esser succeduto nel 5° secolo: infatti mi ricordo di aver letto che Sinesio ne abbia inviato uno di argento a Peone favorito d'Arcadio.

(5) Impegnato a ragionar compiutamente di questo bello anzi bellissimo monumento che mi ha occupato; e tale (per mio giudizio) che potrebbe accrescere lustro a qualsivoglia museo, volli ricercare se qualche altro arabo astrolabio per avventura si fosse in Palermo potuto rinvenire. E avvertito che nella biblioteca dei PP. dell'Oratorio alcuni abbenchè pochi antichi astronomici strumenti conservinsi pensai di passarli a rassegna, e vi trovai parecchi astrolabii e varii frantumi che ad altri astrolabii, ora non più esistenti, una volta s'appartennero. Due fra quelli hanno attirato con particolarità la mia attenzione: è uno precisamente segnato coll'anno 1540 ed è quello di cui può vedersi simigliante la figura nell'opera di Gio. Paolo Galluccio (1).

Un altro poi alquanto più piccolo di quello che ho io dichiarato trovasi del tutto completo; non avendo che solamente rotto uno dei due traguardi. Esso racchiude quattro diverse piance per usarne in diverse latitudini, giacchè ogni piancia contiene dall'un lato e dall'altro il suo piano di projezione e un solo orizzonte. E abbenchè fosse tutto segnato in arabico, pure i nomi dei segni zodiacali, e i nomi dei mesi li presenta bilingui, cioè in arabico e nel corrispondente latino. Nel dorso poi ci trovi l'orologio solare, e ivi sta scritto con cufiche lettere essere stato costruito da un tal Ibrahim.

Ma siffatto strumento che con delicatezza non è inciso come lo è il nostro, nulla offre di particolare e di ragguardevole, non ha segnata una epoca determinata; e per quanto a me pare non può essere anteriore al secolo undecimo; quando già gli astrolabii trovavansi comunissimi.

(1) *Speculum uranicum* etc. lib. 2, Aequatio octava sphaerae pag. 10. Venetiis 1593 in fol.

2° Esser questo facilmente siciliano, non pel solo motivo di trovarsi in Sicilia; ma perchè fatto per servire ad una latitudine di 38° che è appunto quella di Palermo capitale della Sicilia.

3° E monumento prezioso per la storia dell' astronomia; presentando nel decimo secolo scolpite non poche teorie sino ad ora attribuite ai moderni. Sicchè se L. Amelio Sédillot (1) ebbe non è gran tempo (2) il piacere di rivendicare per l' astronomo di Bagdad Abul-Wefa (3) l' onore della scoverta della variazione attribuita a Tycho-Brahé (4) ; così ho io avuta la fortuna di rivendicare all' astronomo del secolo decimo Hamed ben Alì, piú invenzioni sino ad oggi credute dei secoli posteriori al 13°; e financo l' uso delle tangenti attribuite prima al Regiomontano (5), e poi al famoso Ulugh Beigh (6).

4° Serve a stabilire l' epoca, in cui viveva l' astronomo Hamed ben Alì — a rettificarne il nome — a riconoscerlo o per siciliano, o per tale che abbia forse trovato fortuna in Sicilia, o lavoro per Sicilia — per contemporaneo del famoso Albategnio (7): e per autore di un astrolabio di così grande importanza per la storia della scienza del cielo.

Or se è incontrastabile quanto dall' immortale p. Piazzi (8) fu osservato; che presa Siracusa, tolto di vita Archimede, e ridotta in provincia romana tutta l' isola di Sicilia, una profonda caliginosa notte ne avesse coperto il bel cielo, e l' astronomia vi sia caduta in totale dimenticanza; non sarà vero però, che quando la nazione araba vi do-

Se non può però pareggiare l' astrolabio nostro è pur tuttavia anch' esso pregevole monumento e per un importante resto del medio-evo riguardarlo conviene; soprattutto per essere forse il solo in cui nissun mancamento s' avverta; e che io credo non possa essere oscurato da altro che da questo che è stato da me or ora pubblicato.

(1) *Nouvelles recherches pour servir à l' histoire de l' astronomie chez les Arabes* sta nel *Nouveau journal asiatique* 1836, e v. *Comptes rendus de l' academie des sciences* 27 fevrier 14 et 28 mars 1836.

(2) Nel 1836.

(3) 998 di G. C.

(4) 1602 di G. C.

(5) Muller — o Giovanni Germano di Koenisberg ossia di Regiomonte, più conosciuto sotto il nome di Regiomontano.

(6) Delambre *loc. cit.* pag. 166.

(7) Muhammed ben Giáber ben Senán Abu-abd-allah nato in Batán e volgarmente detto Albategnio fiori nel secolo IX, e morì l' anno 317 dell' Egira 929 di G. C.

(8) *Della specola astronomica de' regj studj di Palermo libri quattro.* — Discorso preliminare pag. XVIII.

minava sol due filosofi Esserif e Mohamed avessero avuto qualche notizia delle dottrine sugli astri, che altrove già note erano e divulgate. Dapoichè tante e tali cose forse gli Arabi di Sicilia sapevano intorno a quella scienza, la quale *tiene il primo posto fra tutte le altre scienze naturali* (1), ed insegnavano, che dimenticate, poi ben dopo molti secoli si riprodussero e ad altra gente si attribuirono.

(1) Alb. Pappiani *Della sfera armillare e dell'uso di essa nell'astronomia nautica e gnomonica*. Prefaz. pag. 1.

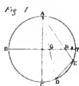
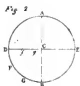
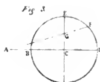

Fig 1
A
B
G
H
F
E
D
C

Fig 2
A
D
C
E
F
G
B

Fig 3
E
F
G
A
B
C
D

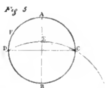
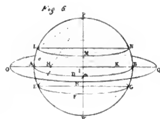
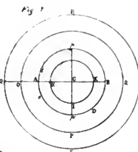
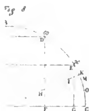
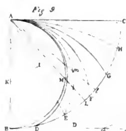
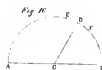
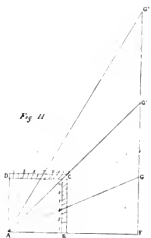
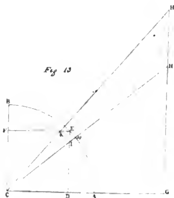
Fig 4
P
G
D
E
C
B
H
F

Fig 5
A
F
E
D
C
B

Fig 6
P
L
N
M
O
A
H
I
D
K
B
Q
E
G
F

Fig 7
R
Q
O
A
H
C
K
B
D
P
S

Fig 8
D
E
K
M
O
H
F
G
C

Fig 9
A
C
H
K
M
G
L
F
E
B
D

Fig 10
E
D
F
A
C
B

Fig 12
B
C
A

Fig 11
G''
G'
D
C
G
A
B
F

Fig 13
H'
H
B
F
K
E
I
C
D
A
G

DIZIONARIO

GEOGRAFICO-STATISTICO

PER LA SICILIA

DIZIONARIO

GEOGRAFICO-STATISTICO

SICILIANO-LATINO-ITALIANO

DELL'ISOLA DI SICILIA E DELLE SUE ADJACENZE

AVVERTIMENTO

Trovansi in questo Dizionario tutti i dati statistici più interessanti che riguardar possano la Sicilia; rinvenendovisi indicati, col suo nome siciliano non solo, ma col nome latino, e con quello italiano le città tutte al presente esistenti, e financo i Comuni aggregati, e alcuni dei principali siti, le montagne primarie (1), i più interessanti fiumi e laghi, e taluni dei golfi, e delle grotte e delle castella che meritano speciale attenzione (2).

E poichè la Sicilia, la cui periferia è miglia 685 $^{4}/_{10}$, si divide in sette Valli minori o Province, e ciascuna provincia in più Distretti, che montano al numero di 24, e ogni distretto in varii Circondarii, che giungono al numero di 167, si suddivide, ognun dei quali ha varii Comuni che ne dipendono, i quali sono 349; così ho stimato nel nominare un Comune cennare di qual Valle, di qual Distretto, di qual Circondario fa parte, e quale si è la distanza itineraria che da ognun di essi lo disgiunge in miglia legali.

(1) In talune troverassi segnata in piedi francesi l'altezza sul livello del mare.

(2) Di varii punti si indicheranno le latitudini e le longitudini: e quest'ultime dal meridiano che passa per l'isola di Ferro.

Al che mi è paruto conveniente aggiungere quanto ognun di essi fosse distante dalla capitale dell'Isola, Palermo.

Sonvi poi molti Vescovadi in Sicilia, che in tutto riduconsi a numero sedici, fra' quali alcuni son metropolitani, suffraganei tal'altri. Or la circoscrizione delle Diocesi, non andando pari passo con quelle amministrativa e giudiziaria, così a conoscere la diversa dipendenza ho stimato avvertire la diocesi cui ciascun Comune appartiene.

Le notizie della popolazione di ogni Comune le ho ricavate dagli ultimi dati ufficiali pubblicati dalla nostra Direzione Centrale di Statistica, che fa ascendere la intera popolazione della Sicilia a 2,032,395.

In fine mi è sembrato utile aggiungere la conoscenza della estensione territoriale d'ogni Comune, che ho ricavate da fonti sicure.

Dal che vedesi ancor dai meno accorti come questo Dizionario soddisfaccia più ai bisogni del secolo che non il lessico topografico dell'Amico compilato per gli archeologi — più che il Dizionario di Sacco, che mai non pervenne in credito — più dell'altro di Ortolani che per mancanza di quelle facilitazioni e di quei dati precisi, che al presente si hanno, non potè fare opera compiuta. E per altro sono essi libri divenuti rarissimi, esaurite essendosene da tanto tempo le edizioni.

A

ABA'TI, villaggio presso Palermo da cui dista 5 miglia, Abate.

ABBI'SU, fiume di Sicilia, forse l'antico Eloro, sorge dal colle di Cerratana, passa nei prati di Palazzolo, e sbocca tre miglia distante da Noto, detto anche Tellaru, *Abisus atellarus* Faz. *Helorus* Virg. *Elorus* Cic. Abiso.

A'CI, vedi **JA'CI**.

ACQUA DI LA FICA'RRA, casale di Sicilia aggregato al comune di Barcellona nella provincia e diocesi di Messina, distretto e circondario di Castroreale, distante da Palermo miglia 149, da Messina 32. Popolazione 506. — *Aqua ficarrae* M. P., Acqua della ficarra, o Acqua ficarra.

ACQUA DI LI CURSA'LI, sorgente d'acqua presso Palermo dove trovasi una torre, *Aqua Pyratarum* Bar. *Aqua Corsalium* Faz. Acqua dei Corsari.

ACQUA SANTA, contrada nella riviera settentrionale di Palermo poco discosta dal Lazzaretto, detta così per una sorgiva d'acqua dolce lì presso, Acqua santa.

ACQUA VI'VA, comune alle falde d'un monte in provincia, distretto e diocesi di Caltanissetta, da cui dista 26 miglia, circondario di Mussomeli, da cui è distante 2 miglia, territorio salme 813. Popolazione 1482, *Aquaviva*, Acquaviva.

ACQUI DU'CI, villaggio aggregato a Sanfratello in provincia di Messina, da cui dista 82 miglia, distretto di Mistretta, diocesi di Patti, 86 miglia distante da Palermo, Acque dolci.

ADERNO', città di Sicilia alle falde dell'Etna, capo circondario in provincia, distretto e diocesi di Catania, da cui dista 24 miglia, da Palermo 149. Popolazione 11322, territorio salme 4980, *Hadranum* Diod., Adernò.

2\. — Fiume che passa per detta città, *Hadranus amnis* Diod., Fiume d'Adernò.

ADRA'GNU, casale vicino Sambuca, Adragno.

AGGHIA'STRU, terra di Sicilia in provincia, diocesi e distretto di Palermo, da cui dista 16 miglia, circondario di Misilmeri, da cui dista 7 miglia. Popolaziona 1457, territorio salme 3735, *Oleastrum* P., Ogliastro.

AGGI'RA, vedi **AGGIRO'**.

AGGIRO', vedi **SAN FILIPPU D'ARGIRO'**.

2\. — Monte di Sicilia, *Mons agyrensis* Gaat., Aggirò.

AGNU'NI, cala, promontorio e castello in un angolo dal golfo di Catania, *Emporium Leontinorum.*

A'GRU, vedi FORZA D'AGRO'.

2. — Fiume. *Fortia* F., Agrò.

AGU'STA, città marittima, capo circondario in provincia di Noto, da cui dista 40 miglia, distretto e diocesi di Siracusa, da cui dista 18 miglia, così detta per essere stata da Federigo Augusto fabbricata; distante da Palermo miglia 105, da Noto 40. Popolazione 9431 (compresovi il sotto comune di Brucola) territorio salme 8402, lat. 37.° 17.' 30." *Augusta*, Agosta.

AIBIDDI'NA, vedi JIBIDDI'NA.

AIDU'NI, città di Sicilia capo circondario in provincia di Caltanissetta, distretto e diocesi di Piazza, da cui dista 6 miglia, distante da Caltanissetta miglia 47, da Palermo 118. Popolazione 4976, territorio salme 12005, *Aydon* Faz., *Aedonum* Pir., Aidone.

A'LCAMU, città alle falde del monte Bonifato, capo distretto della provincia di Trapani, da cui dista 36 miglia, diocesi di Mazara, distante da Palermo 32 miglia. Popolazione 16427, territorio salme 6064, *Alcamum* Carafa, Alcamo.

ALCA'RA DI LI FRI'DDI, città di Sicilia fabbricata su di un colle, capo circondario, in provincia e diocesi di Palermo, da cui dista 40 miglia, distretto di Termini, da cui dista 24 miglia. Popolazione 6330, territorio salme 1831, *Lercara* M. P., Lercara.

ALCA'RA DI LI FU'SA, città di Sicilia nel fondo di una valle, in provincia di Messina, distretto e diocesi di Patti, da cui dista 34 miglia, circondario di Militello, da cui dista 4 miglia, distante da Messina 90 miglia, da Palermo 104. Popol. 2035, territorio salme 300, *Alcaria* Caraf. Alcara dei fusi.

ALESSA'NDRIA, città di Sicilia, in provincia e diocesi di Girgenti, da cui dista 20 miglia, distretto e circondario di Bivona, da cui dista 4 miglia, distante da Palermo 50 m. Popol. 4209, territ. sal. 3330, *Alexandria* Pir., Alessandria.

ALE'SSIU, monte ed isoletta vicino Mongibello, *Halessios* Colum. Alessio.

ALFA'NU, monte di Sicilia, che sovrasta la spiaggia di Solanto vicino la Bagheria, e su cui si trovano gli avanzi dell'antica *Solunto*, una delle colonie fenicie, *Yhalfanus* Faz., Alfano.

ALI', terra di Sicilia alle falde di un monte, capo circondario in provincia, e distretto di Messina, da cui dista 19 miglia, diocesi dell'Archimandrita, distante da Palermo 215 miglia. Popol. 2088, territorio salme 600, con salutiferi bagni termali, *Aly* Car., Alì.

A'LIA, terra di Sicilia, capo circondario in provincia di Palermo, distretto di Termini, da cui dista 18 miglia, diocesi di Cefalù, distante da Palermo 46 miglia. Popolazione 4008, territorio salme 3441, *Alia* M. P., Alia.

ALICA'TA, vedi LICA'TA.

ALICU'RI, una delle sette isole eolie, sterile ed alpestre, in provincia e distretto di Messina, diocesi e circondario di Lipari, distante da Messina miglia 93 e mezzo, da Palermo 50. Popol. 443, *Ericusa* Pl. e Strab. *Ericussa* Solin. e Berkel. *Ericodes* Diod. *Ericudia* Goldtz. Alicuri.

ALIME'NA, città di Sicilia sulla sommità di un monte, in provincia di Palermo, distretto e diocesi di Cefalù, da cui dista 36 miglia, circondario di Petralia, da cui dista 10 miglia, distante da Palermo 60 miglia. Popolaz. 3180, territorio salme 1855, *Alimena* P., ALIMENA.

ALIMINU'SA, vedi ARMINU'SA.

ALTAMI'RA, casale di Sicilia su di un'altura vicino Bavuso, *Altamira* P., ALTAMIRA.

ALTARE'DDU, vedi OTARE'DDU.

ALTA'RI, due isolette, o piuttosto scogli tra la Sicilia, e la Sardegna, *Arae*, ALTARI.

ALTAVI'LLA, isola tra' mari di Marsala e Trapani, vicino all'isola Barone, presso alle Saline, e dopo il Maretimo, *Altavilla*, ALTAVILLA.

2. — Scoglio nella maremma di Siracusa, ALTAVILLA.

3. — Per MI'LICIA, vedi.

ALTUMU'NTI, terra in provincia di Girgenti, ALTOMONTE.

AMBLE'RI, scaturiggine d'acque sotto le falde di un monte presso Palermo, *Amblerius* Inv. AMBLERI.

AMBRO'CIU, capo vicino il fiume di Malpertuso e lo scaro di Scalaura tra Pollina e Cefalù, AMBROCIO.

AMURE'DDU, fiume tra Caltanissetta e Pietraperzia, *Amurelius* Faz., AMORELLO.

A'NAPU, fiume di Sicilia, che scaturisce nelle campagne di Gulfaro, e di Buscemi, e secondo i varii luoghi pei quali passa, accresciuto da molti fonti muta più nomi, finchè entrando nel torritorio di Siracusa vien appellato *Anapu*, *Anapus* Tuc. e Liv., ANAPO.

ANNUNCIA'TA, casale di Messina, *Annunciata* Faz., ANNUNCIATA.

ANNUNZIA'TA DI MA'SCALI, villaggio di Catania, ANNUNCIATA DI MASCALI.

ANTE'LLU, comune in provincia di Messina, distretto di Castroreale, circondario di Savoca. Popolazione 619, *Antellium* Pir., ANTELLI.

ARAGO'NA, città di Sicilia, sita sul pendio d'una collina in provincia, diocesi e distretto di Girgenti, circondario di Grotte, distante da Girgenti 8 miglia e mezzo, da Palermo 68 miglia, da Grotte 6 miglia. Popol. 8409, (compresivi i sotto comuni di S. Elisabetta e Joppolo) territorio salme 5050, *Aragona* P. ARAGONA.

A'RCAMU, vedi A'LCAMU.

ARCA'RA, vedi ALCA'RA.

ARE'NA, fiume di Sicilia, *Halycus* Cluv., ARENA.

ARGIRO', vedi SAN FILIPPU D'ARGIRO'.

ARICU'RI, vedi ALICU'RI.

ARMELLI'NU, monte di Sicilia sul cui dorso è situata la città di Piazza, *Armellinus* Pir., ARMELLINO.

ARMINU'SA, terra di Sicilia alle falde di un monte, in provincia di Palermo, da cui dista 36 miglia, distretto di Termini, da cui dista 12 miglia, circondario Montemaggiore, da cui dista 2 miglia, diocesi di Cefalù. Popolaz. 1057, territorio salme 548, ALIMINUSA.

A'SARU, terra di Sicilia sita sopra un monte, in provincia di Catania, da cui

dista 60 miglia, distretto e diocesi di Nicosia, da cui dista 14 miglia, circondario di Leonforte, da cui è distante 4 miglia, distante da Palermo 127 miglia. Popol. 2369, territorio salme 6292, *Asarum*, Asaro, Assaro, Assoro.

ASINE'DDU, terra di Sicilia, in provincia di Palermo, distretto e diocesi di Cefalù, da cui dista 10 miglia, circondario di Collesano, da cui dista 5 miglia, distante da Palermo 48 miglia. Popol. 2928, territorio sal. 3140, *Isnellus* Pir. *Asnellus* Priv. di re Martino, Isnello.

2. — Fiume, *Fluvius Asinelli* P., Fiume d'Isnello.

3. — Isoletta o scoglio circa a mille passi distante dalla marina di Trapani, *Asinelli* Maur. *Asinellus* Faz. *Insula aselli* Cluv., Asinello.

ASNE'LLU, vedi ASINE'DDU.

ASPARANE'DDU, isola lungo la riviera di Siracusa, *Asparanellus* Ventim. Asparanello.

ASPARA'NU, scoglio vicino Siracusa, *Asparanus*, Asparano.

A'SPRA, vedi LA'SPRA.

ATABI'RA, monte presso Girgenti, *Atabyria*, Atabira.

AUDITU'RI, villaggio presso Palermo, Uditore.

A'VULA, città marittima in provincia, distretto, diocesi, e circondario di Noto, da cui dista 5 miglia, da Palermo 174. Popol. 9055, territ. sal. 3894, Avola.

2. — Fiume vicino la città di Avola, che sbocca vicino la così detta Balata di Noto, Avola.

B

BAARI'A, vedi BAGARI'A.

BA'DIA, vedi BA'RIA.

BA'FIA, comune aggregato a Castroreale in provincia di Messina, da cui dista 32 miglia, da Palermo 155. Popolazione 1183, Bafia.

BAGARI'A, terra di Sicilia, capo circondario in provincia, diocesi e distretto di Palermo, da cui è distante 9 miglia. Popolazione 7672, territorio salme 1456, Bagaria, Bagheria.

BAGNI CANICATTI'NI, comune in provincia di Noto, distretto e diocesi di Siracusa, da cui dista 15 m., circondario Floridia, da cui dista 6 m., distante da Noto 16 m., 144 da Palermo. Pop. 4006, territorio sal. 715, Bagni canicattini.

BALISTRA'TI, vedi SICCIA'RA.

BALLE'TTU, fiume di Sicilia, *Ballictus*, Faz. Balletto.

BA'LLU, comune aggregato a Zaffarana, in provincia e diocesi di Catania. Popolazione 204. Ballo.

BA'RBARA, monte di Sicilia, *Barbara* Faz., Barbara.

BABCELLO'NA — PIZZU DI GOTTU, capo circondario di Sicilia, in provincia e diocesi di Messina, distretto di Castroreale, da cui dista 4 m., distante da Messina 30 m., da Palermo 142, territorio salme 2924. Popol. 17312, *Barcelloni* Pir., Barcellona.

BA'RIA, contrada vicino Palermo, alle falde del monte detto Munticuccio, Bajda.

BARRAFRA'NCA, circondario sur una collina, in provincia di Caltanissetta, distretto e diocesi di Piazza da cui dista 19 m., distante da Caltanissetta 23 m., da Palermo 96. Popol. 8517, territorio salme 2844, *Barrafranca* Maur., *Conviciniun* Pir., Barrafranca.

BASICO', casale aggregato a Milazzo, Basicò.

BASILU'ZZU, una delle 12 isolette eolie, *Insula Herculis* Cluv., *Basilusus* Faz. Basiluzzo.

BATI'A VE'CCHIA, comune aggregato a Novara, in provincia e diocesi di Messina, distretto di Castroreale, distante da Messina 40 miglia. Popolazione 812, Badia vecchia.

BAUDA'RI, villaggio aggregato a Pagliara, in provincia di Messina, Baudari.

BAVU'SU, terra di Sicilia, in provincia distretto e diocesi di Messina, da cui dista 14 m., circondario di Gesso (Messina). Popol. 314, territorio 124 salma, *Bavusus* Faz., Bavuso.

BEDDICIU'RI, villaggio aggregato ad Aci S. Antonio in provincia di Catania, Bellifiori.

BEDDULA'MPU, monte dalla parte di ponente vicino Palermo, *Belampus* Inveg., Belampo.

BEDDUPA'SSU, terra antica di Sicilia, alle falde meridionali dell'Etna, in provincia distretto e diocesi di Catania, da cui dista 10 miglia, da Palermo 174. Popol. 7089, *Belpassus*, Belpasso.

BEDDUVIDI'RI, monte di Sicilia, *Temenites* Cluv., Belvedere.

2. — Comune sur una collina, in provincia di Noto, da cui dista 22 m., da Palermo 145, distretto diocesi e circondario di Siracusa. Popol. 631. *Belvidiris*, Belvedere.

BELI'CI, vedi BILI'CI.

BELLI'A, fiume di Sicilia nel territorio della città di Piazza, *Bellia*, Bellia.

BELMU'NTI, vedi MIZZA'GNU.

BELPA'SSU, vedi BEDDU PASSU.

BENEFI'CIU, comune aggregato a Monforte, in provincia di Messina, Beneficio.

BIANCAVI'LLA, capo circondario in provincia, diocesi e distretto di Catania, da cui dista 22 miglia e mezzo, distante da Palermo 150 miglia e mezzo. Popolazione 10725, territorio salme 4980, *Casale Graecorum*, Biancavilla.

BIA'NCU, promontorio di Sicilia, *Promontorium album* Faz., Bianco.

BIDDI'A, vedi BELLI'A.

BI'FARA, terra di Sicilia in provincia, diocesi e distretto di Girgenti, circondario di Ravanusa, distante da Palermo 90 m., territorio salme 765. Popol. 67, *Bifara*, Bifara.

BILI'CI, fiume di Sicilia che deriva da tre principali sorgenti, l'una delle quali nel monte Santagono, infra la città di Palermo e quella di Corleone, l'altra nella Pianura dell'Arcivescovo presso un casale di Greci, l'ultima dalle falde del monte Calatamauro; s'ingrossa per altre piccole sorgenti nelle vicinanze della Gibellina, mette foce nel mare africano vicino il promontorio Lilibeo tra la città

di Sciacca e l'antica Selinunte, oggi terra di Pulici, *Hypsa* Plin., *Belicis* Faz., Belice.

2. — Altro fiume di Sicilia, che ha la sua sorgente presso la Piana dei Greci, poscia s'unisce e confonde con l'altro Bilici, famoso per le vittorie riportate da Timoleonte presso le sue rive, contro i Cartaginesi, *Crimisus* Virg. *Crinisius* Tuc. e Plut. *Cremissus* e *Crimissus* Diod. *Crunissus* e *Crunisos* Tib., Belice.

3. — Monte nella parte meridionale di Sicilia, *Laodalus* Faz., Belice.

BI'MARI, gioghi di monti, che da Peloro si estendono sino alla piana di Milazzo, Bimari.

BINDICA'RI, isoletta nelle vicinanze di Noto, Bindicari.

BI'RGI, fiume che nasce da due fonti circa sei miglia distante da Marsala, sbocca nel mare tra Marsala e Trapani, *Acythius* F., Birgi.

BI'SCARI, terra in provincia di Noto, distretto di Modica, da cui dista 22 m., diocesi di Siracusa, circondario di Vittoria, da cui dista 6 miglia, distante da Noto 44 m., da Palermo 135. Popol. 2214, territorio salme 5917, *Viscaris*, *Piscarum*, *Dirillum* Pir. *Biscaris* Faz., Biscari.

BIVE'RI DI LINTI'NI, lago notissimo presso Lentini, *Piscina Leontina*, Biviere.

BIVO'NA, città, capo distretto nella provincia e diocesi di Girgenti, da cui dista 24 miglia, da Palermo 46. Popol. 3054, territorio salme 5189. *Hippon* o *Hipponium* Aten. *Vibon* Maur. *Bibon* Pir., Bivona.

BOCI'NA, città di Sicilia, in provincia e diocesi di Palermo, da cui dista 21 m., distretto di Termini, da cui dista 14 m., circondario di Ciminna, da cui dista 2 miglia. Popol. 2573, territorio salme 610, *Baucinia* Pir., Baucina.

BONAGI'A, tonnara nel val di Mazara dopo il capo Cofano, Bonagia.

BOE'U, uno dei tre promontorii dell'isola vedi LILIBE'U, Boeo.

BONFURNE'DDU, torre di guardia nella costiera di Termini, dopo il fiume grande e il monte di S. Calogero, *Euracus* o *Cracus*, Bonfornello.

BONIFA'TU, monte di Sicilia, a piè del quale è fabbricata la città di Alcamo, *Mons Bonifacii* Pir. Faz. Bonifato.

BONI'TA, vedi BONU'RA.

BONPE'TRU, comune in provincia di Palermo, da cui dista 60 m., distretto di Cefalù da cui dista 30 m., circondario Petralia soprana, da cui dista 5 miglia. Popol. 2015, Buonpietro.

BONPINZE'RI NADU'RI, terra di Sicilia nella provincia distretto e diocesi di Caltanissetta, da cui dista 23 m., circondario di Serradifalco, da cui dista 9 m. Popol. 544, territorio salme 1204, *Bonpinzeris*, Bonpensiere naduri.

BONVICI'NU, castello e fortezza di Sicilia nella provincia di Noto, distretto e diocesi di Siracusa, circondario di Lentini, distante da Noto 56 miglia, da Palermo 160, territorio salme 600, *Bonvicinus* Faz., Bonvicino.

BONU'RA, fiume che sorge nei contorni di Castroreale, *Panchysus*, Bonura.

BORRE'LLU, villaggio aggregato a Belpasso in provincia di Catania, Borrello.

BOZZE'TTA, borgo di Messina, Bozzetta.

BRI'CA, fiume o torrente di Sicilia presso Messina, *Brica* Faz., Brica.

2. — Per casale di Messina, vedi S. STEFANU DI BRI'GA.

BRIGARÌA, quartiere della città di Palermo, anticamente detto *Neapolis*, cioè città nuova, divisa dal fiume, *Chemonia*, ALBERGARIA.

BROLU, castello marittimo di Sicilia nella provincia di Messina, distretto e diocesi di Patti, circondario di S. Angelo, distante da Messina 64 m., da Palermo 112, da Patti 13 m., da S. Angelo 6 miglia. Popol. 904, territorio sal. 60, *Brolus* Faz. *Brolum* Caraf. BROLO.

BRONTI, città di Sicilia alle falde dell'Etna, capo circondario in provincia, diocesi e distretto di Catania, da cui è distante 35 m., da Palermo 160. Popol. 9662, territorio salme 1522, *Brontes* M. *Brons*, BRONTE.

BRUCA, castello di Sicilia marittimo in provincia di Noto distretto e diocesi di Siracusa, circondario di Agosta, distante da Noto 44 miglia, da Palermo 180, *Trotilum*, *Bryca*, *Bruca*, BRUCA o BRUCOLA.

BUCCHERI, capo circondario in provincia, diocesi e distretto di Noto, da cui dista 24 m., da Palermo 144. Popol. 4322, territorio salme 2404, *Buccherium* Pir. BUCCHERI.

2. — Monte di Sicilia dove evvi una sorgiva del fiume S. Leonardo, *Mons Therreus*, BUCCHERI.

BURGETTU, comune su di un colle in provincia e distretto di Palermo, diocesi di Morreale, circondario di Partinico, da cui dista 2 m., da Palermo 17 miglia. Popol. 4923, territorio salme 718, BORGETTO.

BURGIU, capo circondario su di un monte in provincia e diocesi di Girgenti, distretto di Bivona, da cui dista 10 m., distante da Girgenti 34 m. e mezzo, da Palermo 48. Popol. 5367, territorio salme 2427, *Burgium* Maur. *Burgius* Pir., BURGIO.

BURRUNI, isola di Sicilia con saline e torre a fronte delle Timpe della Spagnuola nel mare tra Trapani e Marsala vicino l'isola dei Sorci, 11 miglia e mezzo distante da Trapani, 7 m. e mezzo da Palermo, BORRONE.

BUSACCHINU, capo circondario nel mezzo di un monte, in provincia di Palermo, distretto di Corleone, da cui dista 12 m., diocesi di Morreale, distante da Palermo 51 m. Popol. 8208, territorio salme 4300, *Bisacquinum*, BUSACCHINO, BUSACQUINO.

BUSAMMARA, monte di Sicilia tra Marineo e Corleone, vicino il bosco del Capilieri, che da tre parti di lontano riguardato sembra come fosse dall'arte fabbricato a guisa di una grande muraglia di città, *Busamarus* Briet. *Busamar* Faz. BUSAMMARA.

BUSCEMI, terra di Sicilia sovra un colle, in provincia distretto e diocesi di Noto, da cui dista 20 m., circondario di Palazzolo, da cui dista 2 m., distante da Palermo 115 m. Popol. 3093, territorio salme 1985, *Buxema* Faz. BUSCEMI.

BUTERA, terra di Sicilia in provincia di Caltanissetta, distretto di Terranova, diocesi di Piazza, circondario di Riesi, distante da Caltanissetta 27 m., da Palermo 115, da Terranova 10 m., da Riesi 10 m. Popol. 4645, territorio salme 16500, *Butera* Faz., BUTERA.

C

CA'CCAMU, comune di Sicilia sopra un monte, capo circondario in provincia e diocesi di Palermo, da cui è distante 28 m., distretto di Termini, da cui dista 4 m. Popol. 6595, territorio salme 10359, *Caccobum* Ugo Falc. *Cacabus* Faz. *Coccamum* P. di Rug., Caccamo.

CA'DRA, antica torre presso Lentini.

CALA DI S. PAULU, luogo tra Messina e Taormina, *Statio S. Pauli*, Cala di S. Paolo Samso.

CALAMI'GNA, terra di Sicilia in provincia e diocesi di Palermo, da cui dista 23 m., distretto di Termini, da cui dista 10 m., circondario Ciminna da cui dista 2 m. Popolazione 3770, Ventimiglia.

CALAMO'NACI, terra di Sicilia in una piccola pianura in provincia e diocesi di Girgenti, distretto di Bivona, da cui dista 13 m., circondario di Ribera, da cui dista un miglio e mezzo, distante da Girgenti 28 m. e mezzo, 54 da Palermo. Popol. 702, territorio salme 690, *Colamonacum*, Calamonaci.

CALA'NNA, monte di Sicilia presso Alcara, *Colamna*, *Calapnis*, Calanna.

CALAPO'RRU, ridotto di navi tra la torre di S. Cataldo e capo Ramo, sul principio del golfo di Castellammare, *Caloporrus* Faz., Calaporro.

CALASCIBE'TTA, città di Sicilia, capo circondario in provincia di Caltanissetta, distretto di Piazza, da cui dista 16 m., diocesi del Cappellano Maggiore, distante 33 m. da Caltanissetta, 103 da Palermo. Popol. 4991, territorio salme 5072, *Calaxibetto* Pir., Calascibetta.

CALATABIA'NU, terra di Sicilia alle falde orientali dell'Etna, in provincia di Catania, distretto di Acireale, da cui dista 18 m., diocesi di Messina, circondario di Linguaglossa, da cui dista 10 m., distante da Catania 28 m., da Palermo 184. Popol. 1834, territorio 1856 salme, *Calotobionum* Maur., Calatabiano.

CALATABILLO'TTA, terra di Sicilia sopra un monte, capo circondario in provincia e diocesi di Girgenti, distretto di Sciacca, da cui dista 10 m., distante 33 m. da Girgenti, 63 da Palermo. Popol. 4869, territorio salme 862, *Caltabillocta* Pir. Caltabillotta.

2. — Ciumi di Caltabillotta.

CALATAFI'MI, terra di Sicilia in mezzo a due colli, capo circondario in provincia di Trapani, distretto di Alcamo, da cui dista 11 m., diocesi di Mazara, distante da Trapani 25 m., 43 da Palermo. Popol. 8113, territorio salme 8810, *Colotafimi*, *Caltofimi* Pir., *Colatofimum* Faz., Calatafimi.

CALATAGIRU'NI, città vescovile sur un monte capo distretto della provincia di Catania, da cui dista 48 m., da Palermo 129. Popol. 22062, territorio salme 24625, *Calotagironium* Maur., Caltagirone.

CALATAMU'RU, monte di Sicilia, *Calatomurum* Faz., Calatamuro.

CALATAVUTU'RO, terra di Sicilia sita sopra un monte in provincia di Palermo, distretto di Termini, da cui dista 18 m., circondario di Montemaggiore da cui dista 9 m., diocesi di Cefalù, distante da Palermo 42 m. Popolaz. 3888, territorio salme 5116, *Calatavulturium* Maur., Calatavuturo.

CALATRA'SI, e **PETRALONGA**, fiume di Sicilia, *Calatrasis*, Calatrasi.

CALATU'BU, castello di Sicilia, *Calatub* P. del C. Rug. *Calatuvum* Pir., *Calatubus* Faz., Calatubo.

CALA'VA, promontorio non lungi dalla città di Patti, *Caput Cabavas* Faz. Calava.

CALISPE'RA, casale di Messina, *Calisperium* Pir. Calispera.

CA'LLARI, o **CIUMI DI S. LUNARDU**, *Callaris* Faz., Callari.

CALTAGIRU'NI, v. **CALATAGIRU'NI**.

CALTANISSE'TTA, città vescovile sita sul dorso di un monte, capo provincia in Sicilia, distante da Palermo 91 m. Popol. 17104, territorio salma 25927, *Calataniscetta* Pir., *Caltaniscetta* CC., Caltanissetta.

CALTAVUTU'RU, v. **CALATAVUTU'RU**.

CALTURA'RIU, fiume di Sicilia, *Fluvius Calturalii* P. di Rug.

CALVA'RIU, monte di Sicilia, quasi un miglio distante dalla città di Sutera, *Calvarius* Massa, Calvario.

CALVARU'SU, terra in provincia diocesi e distretto di Messina, circondario Gesso, (Messina), distante da Messina 16 m., da Gesso 6 m. Popol. 923, territorio salme 404, *Calvarusium* Pir., Calvaruso.

CALU'RA, scaro che si trova nel littorale di Pollina vicino Cefalù, Calura.

CAMARA'NA, fiume di Sicilia, *Hipparis*, Camarana.

2. — Torre tra la bocca del fiume Camarone, a la cava del Corvo, *Camarana*, *Camarina* Diod.

CAMA'STRA, terra di Sicilia, in provincia, diocesi e distretto di Girgenti, da cui dista 12 m., circondario di Palma, da cui dista 4 m., distante da Palermo 80 miglia. Popol. 1076, estensione salme 904. *Camastra* Pir., Camastra.

CAMISI'NU, fiume di Sicilia, *Chamaeserum*, Camesino.

CAMMARA'TA, terra di Sicilia alle falda di un monte, capo circondario in provincia, e diocesi di Girgenti, distretto di Bivona, da cui dista 12 m., distante 25 m. da Girgenti, 50 da Palermo. Popol. 5082, territorio salme 11800, *Camerata* F. P., Cammarata.

2. — Monte di Sicilia, *Mons Cameratas* Pir., Camerata.

CA'MMARI, casale di Messina nel circondario di Gazzi, *Cammaris* Faz., *Cammarias* Pir., Cammari. Si divide in inferiore ed in superiore, il primo dista da Messina 2 m., ed ha una popolazione di 414. Il secondo ne dista tre, ed ha una popolazione di 1074.

2. — Fiume presso Messina, *Cammaris* Faz., Cammari.

CAMPUBE'DDU DI LICA'TA, capo circondario di Sicilia sulla pianura di un monte, in provincia, diocesi e distretto di Girgenti, da cui dista 29 m., 90 da Palermo. Popol. 5144, *Campus bellus* Pir., Campobello di Licata.

CAMPUBE'DDU DI MAZZA'RA, terra in provincia di Trapani, da cui è distante 38 m., distretto e diocesi di Mazara, da cui dista 10 m., circondario di Castelvetrano, da cui dista 4 m., territorio salme 1243. Popol. 3778, *Campus bellus* Pir., Campobello di Mazara.

CAMPUBIA'NCU, monta delle isole Eolie, Campobianco.

CAMPUCIURI'TU, terra in provincia di Palermo, distretto di Corleone, da cui

dista 6 m., diocesi di Morreale, circondario di Bisacquino, da cui dista 4 m., distante da Palermo 45 m. Popol. 1082, territ. salme 1200, Campofiorito.

CAMPUFILI'CI, comune in provincia di Palermo, distretto, circondario e diocesi di Cefalù, da cui dista 10 m., distante da Palermo 38 m. Popol. 396, territorio salme 723, Campofelice.

CAMPUFRA'NCU, terra di Sicilia sita in un pendio, in provincia diocesi e distretto di Caltanissetta, circondario di Mussomeli, da cui dista 7 m., distante da Caltanissetta 26 m. Popol. 2208, territorio salme 2266, *Campusfrancus* Pirr., Campofranco.

CAMPUREA'LI, comune sito sopra un colle, in provincia di Trapani, distretto e circondario di Alcamo, diocesi di Morreale, distante da Trapani 45 m., e 9 da Alcamo. Popol. 2411, Camporeale.

CAMPUROTU'NNU, terra di Sicilia sita alle falde dell'Etna, in provincia, diocesi e distretto di Catania, circondario Belpasso, da cui dista 4 m., distante 10 m. da Catania, 183 da Palermo. Popol. 601. Estensione territ. salme 350, *Campus rotundus*, Camporotondo.

CANALI'CCHIU, villaggio aggregato a Tremestiari, in provincia di Catania, Canalicchio.

CA'NI, monte rimpetto Caccamo, *Canis*, Cane.

CANICATTI', terra di Sicilia alle falde di un monte, capo circondario in provincia diocesi e distretto di Girgenti, da cui dista 22 m., 72 da Palermo. Popol. 16761, territorio salme 7068, *Canicatinis* Faz., *Cannicatini* Maur., Canicattì.

CANICATTI'NI, vedi BAGNI CANICATTI'NI.

CANNISTRA', casale di Castroreale aggregato a Barcellona, in provincia di Messina. *Cannistra*, Cannistra.

CANNIZZA'RU, fiumicello presso Palermo, che nasce dietro Morreale, poscia scendendo dalla valle del Fico, dopo varii giri si unisce al fiume Oreto. Anticamente per diverso letto arrivato sino in Palermo vi entrava dal lato di mezzogiorno, scorreva per quella parte della città detta allora Kemonia, oggi Albergaria, e quindi dividea le due parti principali di Palermo, denominate Paleopoli o Neapoli. Ingrossavasi in modo per le inondazioni delle piogge acese dai vicini monti e colli, che molte volte fu colle alluvioni di notabilissimo danno ai cittadini a segno, che costrinse il pubblico magistrato a rimuoverlo affatto da Palermo, con unirlo all'Oreto, *Cannisarus* Faz., *Attinazarus* Fort., Cannizzaro.

CA'NTARA, fiume di Sicilia, *Cantara* P. di Rug., *Onobolas* e *Onabala* Faz., Cantara.

CANTA'RA, altro fiume nella provincia di Noto, *Alabus*, o *Alabis*, Cantara.

CAPA'CI, terra di Sicilia sita sopra una collina, in provincia e distretto di Palermo, diocesi di Morreale, circondario di Carini, da cui dista 5 m., distante da Palermo 12 m. Popol. 3424. terr. salme 458. *Capacium* P., Capace.

2. — TURRI DI CAPACI, torre tra quella dell'Orso e Sferracavallo, *Turris Capacis*.

CAPARRI'NA, famoso colle, dentro la città di Messina, *Caparrina* P., Caparrina.

CAPI'ZZI, capo circondario sito sopra un monte in provincia di Messina, distretto

di Mistretta, da cui dista 12 m., diocesi di Patti, distante da Messina 85 m., da Palermo 80 m. Popol. 3728, territ. salme 3300, *Urbs Capitina* Cic., *Capitium* P. di re Mart., *Capicium* P. di Errico VI, *Capitium* P., Capizzi.

CA'PRI, comune sito in una valle in provincia di Messina, distretto e diocesi di Patti, da cui dista 26 m., circondario di Naso, da cui dista 6 m., distante da Messina 75 m., da Palermo 103. Popol. 574, territorio salme 160, *Crapria* P., Capri.

CA'PU, villaggio aggregato all'isola di Lipari, Capo.

CAPU BOEI, o **BOE'U**, uno dei tre promontorii principali di Sicilia, vicino Marsala, *Lylibaeum*, Capo Boeo, o Lilibeo.

CAPU BONGIARBI'NU, promontorio di Sicilia vicino Solanto, Capo Bongerbino.

CAPU D'ARSU, ponte del fiume Salso.

CAPU DI FARU, o **DI LA TURRI DI LU FARU**, *Pelorus*, Capo di faro.

CAPU DI GA'DDU, promontorio di Sicilia nella baja di Palermo. Lat. 38.° 14.' 10, long 31.° 1.' 30". *Agritas*, Capo di Gallo.

CAPU DI LA RA'MA, vedi **RA'MA**.

CAPU DI MASSA D'OLIVE'RI, vedi **MASSA D'OLIVE'RI**.

CAPU DI MILA'ZZU, *Apollonii Chersonesus*, Capo di Milazzo.

CAPU DI LI MULI'NA, promontorio vicino le città di Jaci, e di Catania, *Xiphonium* F., Capo dei Molini.

CAPU D'ORLA'NNU, villaggio aggregato a Naso in prov. di Messina da cui dista 64 m., *Agathyrium* Pl., Capo d'Orlando.

CAPU DI RASCARA'CI, *Ulissis portus*.

CAPU DI SANT'ALESI, villaggio aggregato a Taormina, *Argenum* F., Capo di S. Alessio.

CAPU DI S. CRU'CI, *Taurus* Diod., F., Capo di S. Croce.

CAPU DI S. VI'TU, Lat. 38.° 10.' 50." long. 30.° 26." 0., *Agathyrius* Strab., Capo di S. Vito.

CAPU DI ZAFARA'NA, promontorio di Sicilia vicino la Bagaria.

CAPU PA'SSARU, uno dei promontorii principali di Sicilia che guarda a levante. Lat. 36.° 39.' 30.' *Pachynus* Virg., *Pachynum* Pl., *Caput passarum* Golt. Capo passaro.

CAPU'TA, monte di Sicilia nella parte occidentale di Palermo, in fianco a cui sta la città di Morreale, rimpetto a Mezzogiorno, *Caputus* Briet., Caputo.

CARA'BI, fiume che nasce dal monte di Caltabellotta e va a metter foce nel mare libico, in distanza di circa a 5 miglia dalla città di Siacca, *Atys*, o *Acithis* Pl., Carabi.

CA'RCACI, terra in Sicilia sita in una valle nella provincia di Catania, diocesi e distretto di Nicosia, da cui dista 30 m., circondario di Centorbi, da cui dista 7 m., distante da Catania 29 m., da Palermo 145. Popol. 114, territorio salme 1699, *Carcacis*, Carcaci.

CARCA'RA, isola fuor del porto di Trapani, con torre, *Carcara* Orland., Carcara.

CARDINA'LI, fiume di Sicilia, che ha secondo Fazello il suo capo in 18 miglia di distanza da Siracusa, *Cardinalis* F., Cardinale.

CARI'DDI, scoglio rimpetto Sicilia nell'entraro del porto di Messioa, Cariddi.

CARI'NI, torra capo circoodario aita sopra un collo in provìocia e distrotto di Palermo, diocesi di Morreale, cho sorge sur un'alta collina, a piè di cui sta uo'amena pianura ciota d'ogni iotorno da una catena di monti, dista da Palermo 17 m. Popol. 8682, territ. salme 4435, *Hyccaron* St. Biz., *Hyccara* Pl., Diod., Cluv., *Hyccaris* P., estens. 4535 salme, Carini.

CARLENTI'NI, città di Sicilia in provincia di Noto, distretto o diocesi di Siracusa, da cui dista 27 m., circondario di Lentini, da cui dista 1 m., distante da Noto 42 m., 130 da Palermo. Popol. 4809, *Carleontinum*, Carlentini.

CARMINE'DDU, villaggio di Catania aggrogato ad Aci S. Antonio.

CARRAPI'PI, vedi VALGUARNERA, Carrapipi.

CARUNI'A, tarra di Sicilia in provincia di Messina, distretto di Mistretta, da cui dista 15 m., diocosi di Patti, circondario di Santo Stefano di Camastra, da cui dista 6 m., distante da Messina 96 m., da Palermo 75. Popol. 2127, territorio salme 16000, *Caronia* P., Caronia.

2. — Fiume di Caronia, *Fluvius Caroniae*, Fiume di Caronia.

CASALE'DDU, villaggio di Messina aggregato ad Itala, Casalello.

CASALI DI LI GRE'CI, vedi BIANCAVI'LLA.

CASALINO'VU, terra in provìocia e diocesi di Messina, distretto di Castroreale, da cui dista 16 m., circondario di Novara, da cui dista 12 m., distanto da Messina 46 m. Popol. 1474, territ. salme 450, *Casalenovum* F., Casalnuovo.

CASALI VE'CCHIU, terra di Sicilia in provincia di Messina, distretto di Castroreale, da cui dista 24 m., circondario di Savoca, da cui dista 1 m., diocosi dell'Archimandrita, distante da Messina 24 m., da Palermo 210. Popol. 1934, territ. salme 1300, *Casalevetus* F., Casalvecchio.

CASALO'TTU, o **JACI S. ANTUNI'NU**, *Acis S. Antonii*, Casalotto, o Aci S. Antonio.

CA'SSARU, comune in provincia, distretto e diocesi di Noto, da cui dista 23 m., circoodario di Ferla, da cui dista 1 m., distante 23 m. da Noto, 151 da Palermo. Popol. 1739, torrit. salme 1072, Cassaro.

CASTANI'A, comune in provinoia di Messina, da cui dista 74 m., distretto o diocesi di Patti, da cui dista 23 m., circondario di Tortorici, da cui dista 6 m. Popol. 2578, *Castania* M., Castania.

CASTANI'A DI NASU, *Castania* F., Castania.

CASTEDDAMMA'RI, terra sulle aponde, e sul littorale del mar tirreno, capo circondario in provincia di Trapani, distretto di Alcamo, da cui dista 6 m., diocesi di Mazara, distante da Trapani 24 m. P. 9480, territorio salme 3091, Castellammare.

CASTEDDU A MARI DI PALE'RMU, castello reale nel cantone marittimo della città di Palermo, tra levante o tramontana, *Castellum maris* Falc., Castello a mare.

CASTEDDUBO'NU, terra allo faldo oricntali delle Madonie, capo circondario io provìocia di Palermo, da cui è distanto 60 m., distretto, e diocesi di Cefalù, da cui dista 12 m. Popol. 6557, territorio salmo 4297, *Castellum bonum* P., Castelbuono.

CASTEDDU DI JACI, terra con fortezza edificata sur una rupe d'inaccessibile altezza, e tagliata a piombo in riva al mare tra il seno di Lognina di Catania e la città di Aci. *Arx saturnia* Diod., *Arx Acis* F., ACICASTELLO.

CASTEDDU NURMA'NNU, vedi VADDI D'ULMU.

CASTEDDUVITRA'NU, città di Sicilia sita sopra una collina, capo circondario in provincia di Trapani, distretto e diocesi di Mazara, da cui dista 14 m., distante da Trapani 36 m., 55 da Palermo. Popol. 13151, territ. salme 14734, *Elesthium* Cluv., *Castrum veteranum* P., CASTELVETRANO.

CASTELNO'VU, vedi CASTRUNO'VU.

CASTELTE'RMINI, terra di Sicilia in provincia e diocesi di Girgenti, distretto di Bivona, da cui dista 16 m., circondario di Cammarata, da cui dista 6 m. e mezzo, 18 m. e mezzo distante da Girgenti, 55 da Palermo. Popol. 5650, territ. salme 5318, *Castrum Thermarum*, *Castrum therma* P., CASTELTERMINE.

CASTIDDA'ZZU, monte nella spiaggia australe dell'isola dopo la città dell'Alicata, *Mons castellatius* F.

2. — Per comune agg. a Bagaria, CASTEL D'ACCIA.

3. — Scogli a costa le falde di monte Gerbino, buttati dal mar tirreno nella riviera di Palermo.

4. — Per la cima del monte Caputo, che sta per occidente a Palermo, incolta e sterile; quivi sorge una fortezza assai antica, oggi disabitata, ed in gran parte disfatta, *Mons castellatius* Inv., CASTELLACCIO, alto 2225 piedi sul livello del mare.

CASTIDDU'ZZU, terra di Sicilia in provincia di Messina, distretto e circondario di Mistretta, da cui dista 6 m., diocesi di Patti, distante 117 m. da Messina, 78. da Palermo. Popol. 1932, territorio salma 1820, *Castellucius* P., CASTELLUCCIO.

2. — Rocca nella provincia di Noto presso la chiesa di S. Giovanni Bidini, *Castellutium* F., CASTELLUCCIO.

CASTIGGHIU'NI, città di Sicilia in provincia di Catania, distretto di Acireale, da cui dista 26 m., diocesi di Messina, circondario di Linguaglossa, da cui dista 5 m., 36 m. distante da Catania, 184 da Palermo. Popol. 3936, territ. salme 4394, *Castrum Leonis* F., M., Ott., Cajet., CASTIGLIONE.

CASTRUFILI'PPU, terra in provincia, distretto e diocesi di Girgenti, da cui dista 12 m., da Palermo 72. Popol. 2064, circondario di Naro, da cui dista 4 m., territ. salme 466, CASTROFILIPPO.

CASTRUGIUVA'NNI, città di Sicilia, capo circondario in provincia di Caltanissetta, distretto e diocesi di Piazza, da cui dista 15 m., da Caltanissetta 32 m., 103 da Palermo. Popol. 13297, territ. salma 21613, *Castrum Joannis* P., *Enna* Liv., Cic., CASTROGIOVANNI.

CASTRUNO'VU, città di Sicilia sita sotto una pendice di un'alta montagna, capo circondario in provincia di Palermo, distretto di Termini, da cui dista 30 m., diocesi di Palermo, da cui dista 44 m. Popol. 3780, territ. salme 11681, *Castrum novum* P. di R., CASTRONUVO.

CASTRURA'U, comune aggregato a Castiglione, CASTRORAO.

CASTRUREA'LI, città di Sicilia, capo distretto in provincia e diocesi di Messina, da cui dista 34 m. 148 da Palermo. Popol. 6688, territ. salme 4791, *Castrum regale* F., CASTROREALE.

CATALFA'NU, montagna di Sicilia presso Palermo, *Mons Catalfanus* F., CATALFANO.

CATALI'MITA, casale del Castroreale, *Catalimita* Scr., Pubb., CATALIMITA.

CATA'NIA, città vescovile, capo provincia di Sicilia, distante da Palermo 173 m. Popol. 56100, territ. salme 9402, *Catina* Cic., *Catania* Plut., *Catana* Dipl., CATANIA.

CATARRA'TTI, comune aggregato a Messina, CATARRATTI.

CATI'NA, vedi JACI S. FILI'PPU.

CATINA NO'VA, comune in provincia di Catania, distretto e diocesi di Nicosia, da cui dista 42 m., circondario di Centorbi, da cui dista 6 m., distante da Palermo 153 m., da Catania 42 m. Popol. 1152, terr. salme 610, CATENANUOVA.

CATO'LICA, terra di Sicilia alla falde di un colle, capo circondario in provincia, diocesi e distretto di Girgenti, da cui è distante 19 m. e mezzo, da Palermo 64. Popol. 6423, territ. salme 3417, *Catholica* P., CATTOLICA.

CAVALE'RI, villaggio aggregato a Saponara, in provincia di Messina, CAVALIERE.

CENTINE'U, villaggio aggregato a Barcellona, in provincia di Messina, CENTINEO.

CENTO'RBI, città di Sicilia fabbricata sulle rovine dell'antica Centuripi, capo circondario in provincia, diocesi e distretto di Nicosia, distante 36 m. da Catania, e altrettanto da Nicosia, 147 da Palermo. Popol. 6492, terr. salme 4980, *Centuripae* Cic., *Centoripa* Strab., *Centorbium* P., CENTORBI.

CERA'MI, terra di Sicilia sita sopra un monte, in provincia di Catania, distretto e diocesi di Nicosia, da cui dista 9 m., circondario di Troina, da cui dista 6 m. distante da Catania 48 m., 137 da Palermo. Popol. 4856, territorio salme 4573, *Ciramum* P., *Ciramos* M., CERAMI.

CERCI'NA, isola, *Cercina* Plin., CERCINA.

CE'RDA, comune in provincia di Palermo, distretto di Termini, da cui dista 10 m., diocesi di Palermo, circondario di Caccamo, da cui dista 10 m., distante da Palermo 34 m. Popol. 1924, territ. salme 1969, CERDA, VILLADORO.

CHIA'NA, terra di Sicilia alle falde del monte Pizzuta, capo circondario in provincia e distretto di Palermo, da cui dista 15 m., diocesi di Morreale, colonia di Albanesi la più distinta, e la più numerosa di quelle che trovansi in Sicilia. Popol. 6322, territ. salme 799, *Plana Graecorum* P., PIANA DEI GRECI.

CHIANE'LLA, villaggio aggregato a Petralia soprana, 56 m. distante da Palermo, CHIANELLA.

CHIARAMU'NTI, comune di Sicilia sulle alture d'un monte, capo circondario in provincia di Noto, distretto di Modica, da cui dista 12 m., diocesi di Siracusa, distante da Noto 30 m., da Palermo 140. Popolaz. 8381, territ. salme 5674, *Gulfis* P., *Claramons* F., CHIARAMONTE.

CHIA'ZZA, città vescovile di Sicilia, capo distretto in provincia di Caltanissetta, da cui dista 41 m., da Palermo 113. Popol. 14299, territ. salme 16029, *Plutea* Cic., e Diod. *Platea*, PIAZZA.

CHIU'SA, città di Sicilia alle falde di una collina, capo circondario in provincia di Palermo, distretto di Corleone, da cui dista 12 m., diocesi di Morreale, distante da Palermo 51 m. Popol. 6192, territ. salme 2912, *Clusa* F., Chiusa.

CIA'MBRI, casale di Sicilia, *Ciambre, es* P., Ciambri.

CIANCIA'NA, comune in provincia e diocesi di Girgenti, distretto e circondario di Bivona, da cui dista 8 m., distante da Girgenti 22 m., 60 da Palermo. Popolazione 3332, territ. salme 2117, Cianciana.

CI'CCIA, monte posto nella parte boreale di Messina, *Ciccia* M., Ciccia.

CIE'RA, casale, o piuttosto quartiere di Messina fuori le sue mura detto anche Zaera, *Zaera* F., Ciera.

CIFALA', colle sul quale sta il castello Cefalà: nello radici di esso nascono bagni salutari, *Cephala* Cajet., *Cefala* P., *Cephala* F., Cefala'.

CIFALA' DIA'NA, vedi DIA'NA.

CIFALU', città vescovile di Sicilia alle sponde del mar Tirreno, capo distretto in provincia di Palermo, da cui dista 46 m. Popol. 9598, territ. salma 3870, *Cephalodis* Pl., *Cephaloedium* Diod., Strab., *Cephaledum* Cic., Cefalu'.

CIMI'NNA, capo circondario in provincia e diocesi di Palermo, da cui dista 25 m., distretto di Termini, da cui dista 12 m. Popol. 4935, territ. salme 3091, Ciminna.

CI'NISI, terra di Sicilia sita in una pianura, in provincia e distretto di Palermo, da cui dista 22 m., diocesi di Morreale, circondario di Carini, da cui dista 9 m. Popol. 5379, territ. salma 1977, *Cinis, Cinos* P., Cinisi.

CISARO', capo circondario in provincia di Messina, distretto di Mistretta, da cui dista 30 m., diocesi di Patti, distante da Messina 71 m. Popol. 3778, territ. salme 3424, *Cesarum* P., Cesaro'.

CITATE'DDA, principale fortezza di Sicilia nella città di Messina, Cittadella.

CI'TTA, comune in provincia, distretto e diocesi di Trapani, circondario di Paceco, da cui dista 1 m., distante da Trapani 3 m. Popol. 952, territ. salme 349, Citta.

CIUMIDINI'SI, comune in provincia, distretto e diocesi di Messina, da cui dista 20 m., circondario Alì, da cui dista 5 m. Popol. 2896, Fiumedinisi.

2. — Fiume che sbocca nel mar Jonico tra Messina a settentrione, e il capo di S. Alessio a mezzogiorno, *Fluvius Dyonisii* Faz. Fiume di Nisi.

CIUMIFRI'DDU, comune in provincia di Catania, da cui dista 26 m., distretto di Acireale, da cui dista 16 m., circondario di Linguaglossa, da cui dista 9 m., diocesi di Messina. Popol. 641, Fiumefreddo.

2. — Fiume che nasce dal monte Etna lungi circa un miglio dalla riviera, bagna la pianura di Mascali e di Taormina, e sbocca nel mar siculo, *Fluvius frigidus* Cluv., Faz., Fiumefreddo.

3. — Altro fiume nel val di Mazara, *Fluvius frigidus* Cluv., Briet., Fiumefreddo.

CIUMI DI S. PA'ULU, vedi GURNALO'NGA.

CIUMI GRA'NNI, vedi GIARRE'TTA.

CIUMI SALA'TU, o SALSU, vedi ALICA'TA.

CIUMI TO'RTU, fiume circa 6 m. distante delle città di Termini dalla parte di oriente: nasce dal monte Sarria e abocca nel mar di Toscane, *Fluvius tortus* Fons., Fiume torto.

CIURI'DDIA, capo circondario in provincia di Noto, de cui dista 22 m., distretto e diocesi di Siracusa, da cui dista 9 m. Popol. 7677, astena. salme 1182, Floridia.

CO'DDI, luogo eminente nelle pianura di Palermo, Colli.

CODDU DI S. RI'ZZU, parte del monte Peloro, *Mons Chaludicis* F., Colle di S. Rizzo.

CO'FANU, promontorio tra le radici del monte S. Giuliano, a quelle del capo di S. Vito, *Caput Cophani* F., Cofano.

2. — TURRI DI COFANU, o DI S. GIUVANNI, torre nella maremme settentrionale dal monte S. Giuliano, tra la punte delle Vernice, e cala di Canalbianco, *Turris Cophani* F., Torre di Cofano.

CO'MINU, isole adjacente a Malta, *Hephestia* Cl., *Vulcania*, Comino.

CO'MISU, tarre di Sicilia e più di un monte, capo circondario in provincia di Noto, distretto di Modice, da cui dista 12 m., diocesi di Siracusa distante da Noto 32 m., da Palermo 140. Popol. 13267, territ. salme 2099 *Yomisum* P., *Comisum*, Comiso.

2. — Fiume presso le terra di Comiso, *Fluvius Yomisi* P., *Fluvius Comisi*.

COMITI'NI, comune alle falde di un monte, in provincia, distretto e diocesi di Girganti, da cui dista 8 m., da Palermo 66, circondario di Grotte, da cui dista 6 m. Popol. 1028, territorio salme 1084, *Comitinum*, *Cumitini*, Comitini.

CONCALIU'NI, scoglio vicino Sciacce, Concaleone.

CONDRO', comune in provincia, distretto e diocesi di Messina, da cui diste 24 m., circondario di Milazzo, da cui dista 7 m. Popol. 943, territ. salme 176, *Condro* F., *Condronum* P., Condrò.

COZZU DI S. MARIA DI FUCA'LLU; colla a guisa di promontorio tra la Marza ad il Pozzallo nel fianco australe dell'isola, *Cozzus S. Mariae a Ficallo* F., Cozzo di S. Maria del Ficallo.

CRA'PI, monte, Vedi VADDI DI S. MARTI'NU.

CRA'TA, monte così detto dalla figura del cratere, *Craton*, *Cratas*, Crata.

CU'BA, castello e palagio arabo-normanno presso Palermo, *Cuba*, Cuba.

CU'CCIU vedi MUNTI CUCCIU.

CULUMMA'RA, isoletta presso Trapani, *Plejades*, Colombara.

CUMIA SUPRA'NA, casale di Messina su di un colle, *Cumia superior* P., Cumia superiore.

CUMIA SUTTA'NA, casale di Messina, *Cumia inferior* P., Cumia inferiore.

CUNIGGHIU'NI, città di Sicilia, capo distretto nella provincia di Palermo, da cui dista 39 m,, diocesi di Morreale. Popol. 12414, terr. salme 3307, *Schera*, *Corileon*, Corleone.

2. — Fiume che nasce dalla cima della città suddetta, a congiuntosi con altri fiumi forme il fiume Belici, *Fluvius Scherae* Cl., *Fluvius Corileonis* Hofm, *Fluvius Corleonis* M., Conigliome.

CUNTI'SSA, terra della provincia di Palermo, distratto di Corleone, da cui dista 10 m., diocesi di Morreale, circondario di Bisacquino, da cui dista 6 m., distante da Palermo 34 m. Popol, 3121, territ. salma 7779. È una colonia di greci albanesi, e di nostri siciliani frammischiati che professeno distintamente gli uni il rito greco, e gli altri il latino. E traggono loro origine da alcune famiglie fuggiesche dall'Albania verso il 1482 allorquando i Turchi si resero padroni del loro paese, dopo la morte del loro padrone Giorgio Castriot. E ne conservano il linguaggio, i riti, i costumi. *Comitissa* P., *Contissa* F., CONTESSA.

CURCURA'CI, casale di Messina alla spiaggia di Paloro, *Corcoracium* P., CURCURACI.

CURRE'NTI, isoletta nel littorale di Pachino nel Val di Noto, *Correnti*.

CUTRA'NU, comune in provincia e diocesi di Palermo, da cui dista 22 m., distretto di Termini, da cui dista 20 m., circondario di Mezzojuso, da cui dista 4 m. Pop. 681, est. territ. 2220 salme, GODRANO.

D

DAIDU'NI, vedi **AIDU'NI**.

DA'GALA, villaggio aggr. a Giarre, in provincia di Catania, DAGALA.

DAMI'RIA, fiume di Sicilia posto tra quei di sito incerto, *Damyrius* Plaut., DAMIRIA.

DANISI'NNI, o **DENISI'NNI**, fonte che scaturisce in una grotta dietro le mura della città di Palermo, alla parte occidentale ove le lavandaje imbiancano i pannilini.

DA'TTILU, isoletta disabitata presso Lipari, vicino a Basiluzzo, DATTILO.

DE'LIA, terra in provincia, distretto e diocesi di Caltanissetta, circondario di Sommatino, da cui dista 4 m., distante da Caltanissetta 14 m. Popol. 3259, territorio salme 669, *Delia* P., DELIA.

2. — Per fiume. V. **ARENA**.

DE'MONI, nome aggiunto ad una delle tre Valli, le quali comunemente chiamansi Valdemini, o Demoni, divisa dal Val di Mazara dal fiume Imera settentrionale, e del Val di Noto dalla Giarretta. Falsamente fu detta *Vallis nemorum*, essendo pur troppo certo in questa valle esservi stata l'antica città Demena oggi distrutta presso il monte Etna, patria di S. Luca abate del monastero Carbonese. Onde siccome due delle tre valli nelle quali venia divisa la Sicilia sono dette di Noto, e di Mazara da due città così nominate, anche la valle appellata Damini ricevè la sua denominazione dalla città Demena.

DIA'NA, terra sita sopra un monte, in provincia e diocesi di Palermo, distratto di Termini, da cui dista 18 m., circondario di Mezzojuso, da cui dista 4 m., distante 20 m. da Palermo. Popol. 554, terr. salme 478, DIANA, CEFALA' DIANA.

2. — Villaggio aggregato al comune di Fiumefreddo, in provincia di Catania, DIANA.

DILEMI'SU, fiume di Sicilia cha incomincia nel paese di Grampolo, e sotto la rocca di Renda finisce nel fiume Atcliero, o Abiso, *Dilemisus* F., DILEMISO.

DINNA MARI, monte presso Messina alto 2918 piedi sul livello del mare.

DIONI'SU, fiume, vedi CIUMIDINI'SI.

DIRI'LLU, vedi DRI'LLU.

DISSU'TIRI, vedi TERRANO'VA fiume.

DITTA'INU, fiume che nasce da due fonti uno a piè del monte Taci, ed altro sotto la città di Castrogiovanni: e bagnate le campagne di Asaro entra nella destra ripa del fiume Giarretta, e vi lascia il nome *Chryssas*, *Dictainus* F., Dittaino.

DIVIE'TU, villaggio di Messina da cui dista 13 m.

DRA'GU, fiume che principia dalle colline della terra di Raffadali, e unendosi col fiume S. Biaggio acquista nome di fiume di Girgenti, *Hypsas* Pol., *Hypsa* Cluv., Barb., *Dragus* F., Drago.

DRI'LLU, fiume che ha la sua prima origine da varii fonti presso Vizzini, e nel suo corso giusta la varietà dei luoghi che bagna, riceve più nomi, chiamandosi fiume di Vizzini; indi congiungendosi col fiume Mazzaruni ne prende il nome. Poscia lambendo le ruine del castello Dirilli appellasi Dirillo e Drillo, finchè tra le due foci dei fiumi Camarana e Manumuzza, si perde nel mare di Barberia, *Achates* Cluv., Dailli, o Drillo.

DRO'MU, luogo ameno vicino Messina uscendo dalla porta imperiale verso il mezzodì.

DUI-FRA'TI, due scogli eminenti ed isolati, distanti tra se pochi passi, ed appena 40 dalla riviera nel mare di Siracusa tra i capi di Spuntone e di Santa Panagia.

DURI'DDI, villaggio di Modica in provincia di Noto, Dorilli.

DUTU'RRI, villaggio di Rametta in provincia di Messina, Due torri di Rametta.

E

ELO'RU, vedi ABBI'SU.

E'RICI, vedi MUNTI S. GIULIA'NU.

E'TNA, vedi MUNCIBE'DDU.

F

FALCUNA'RA, castello eretto su la maremma meridionale dell'isola di Sicilia tra il torrente di S. Nicolò e la foce del fiume Carrubba, *Arx falconera* Maur. e Faz., *Falcona* Cluv., *Falconaria* Briet., Falconara.

2. — Fiume, che ha il suo cominciamento presso la città di Neto; fra terra appellasi fiume di Noto, presso la foce si chiama Falconara, scarica le sue acque nel mare Jonio tra le bocche dei fiumi Abiso e Miranda, *Asinarius*, *Assinarus* Cluv., *Falconara* Faz., *Falconarius* Briet., Falconara.

FALCU'NI, monte nelle campagne di Palermo nella parte di Mezzogiorno, sopra le campagne di Fausomeli, le fonti Favara e Marcdolce, *Falco*, Falcone.

FARAGGHIU'NI DI PATTI, scoglio nella maremma di Patti, in mezzo delle *foci* dei fiumi di Patti e di S. Cristofaro.

2. — Pei due scogli isolati nella riviera di Spaccaforno battuta dal mare Jonio, tra le punte della Cieirata e della Scalilla.

3. — **FARAGGHIUNI DI JACI**, sono tre scogli isolati nella costa orientale della Sicilia tra il capo dei Mulini e il castello di Aci, *Scopuli Cyclopum* Plin., *Farallones* Maur., *Faraglioni* Faz., FARAGLIONI DI ACI.

FA'RU, vedi TURRI DI FA'RU.

2. — Per casale di Messina sopra un' amena collina, distante da Messina 5 m., da Palermo 240. Popol. 1325, *Pharus* Maur., *Pelorida*, FARO.

3. — Stretto di mare tra Messina a Calabria, *Fretum mamertinum*, FARO.

4. — Pel capo Peloro, FARO.

FAVA'RA, fiumicello di breve corso, vicino l'Abate, che scaturisce presso la terra di S. Croce, e s'imbocca nel mare africano, *Favara* Cluv., FAVARA.

2. — Capo circondario in provincia, distretto e diocesi di Girgenti, da cui è distante 6 m. e mezzo, distante da Palermo 76 m. Popol. 10659, territorio salme 4129, *Favaria* Pir., *Favara* Faz., *Fabaria* Scr., Pub., FAVARA.

FAVARO'TTA, vedi TERRASI'NI.

FAVIGNA'NA, isola nella parte occidentale di Sicilia, dirimpetto alle riviere di Marsala e di Trapani, da cui si discosta per 10 m. per ponente e libeccio, e ne ha 18 di giro. È capo circondario in provincia, distretto o diocesi di Trapani, da cui dista 12 m., 109 da Palermo. Popol. 3654, terr. salme 1365, *Aegetes*, o *Aegusa* Pol., Ptol., *Appian* Plin., FAVIGNANA. Long. 29.° 55.' 9."

FE'DU, promontorio vicino Mazara, il più vicino all' Africa, *Caput foederis* Faz., FEDO.

FE'RRA, fiume, vedi A'NAPU.

2. — Capo circondario in provincia, distretto e diocesi di Noto, da cui dista 24 m. Popol. 3937, territ. salme 364, *Ferula* Faz., FERLA.

FE'RRU, promontorio tra le due città di Mazara e Marsala, *Caput Ferri* Maur., FERRO.

FICARAZZE'DDI, villaggio presso Ficarazzi.

FICARA'ZZI, comune in provincia, distretto e diocesi di Palermo, da cui dista 6 m., circondario di Bagheria, da cui dista 3 m. Popol. 1382, estens. salme 173, FICARAZZI.

FICA'RRA, terra in provincia di Messina, distretto e diocesi di Patti, da cui dista 17 m., circondario S. Angelo, da cui dista 10 m., distante da Messina 67 m. Popol. 2205, territ. salme 252, *Ficarra* Maur. Aret., FICARRA.

FI'CU, vedi VADDI DI LA FI'CU.

FICU'ZZA, vadi ROCCAME'NA.

FILICU'RI, isoletta fertile del mar tirreno, all'occidente di Lipari, una delle Eolie, che circuisce circa 10 m.; ha il suo sito verso ponente in distanza di circa 40 m. da Alicuri, e 10 da Lipari. Nella provincia e distretto di Messina, circondario e diocesi di Lipari, distante da Messina 73 m. e mezzo, e da Palermo

60. Popol. 630, *Phoenicusa* Tol., Strab., Plin., *Felicudia* Briet., Filicuri. Latitudine 38.° 34.' 15." long. 32.° 5.' 55."

FIMMINI, vedi ISULA DI LI FIMMINI.

FINA'LI, terra in provincia di Palermo, distretto e diocesi di Cefalù, circondario di Castelbuono, distante da Palermo 59 m., Finale.

FITA'LIA, fiume formato dalle acque di Galati e Tortorici, le quali congiungendosi vicino dal rovinato castello Fitaglia divengono un fiume, sbocca nel mare Tirreno tra il fiume Rosmarino, e il capo d'Orlando, *Phitalia* Faz., Fitalia.

FLORI'DIA, vedi CIURI'DDIA.

FLORE'STA, casale a piedi dell'Etna, Floresta.

FORZA D'AGRO', comune in provincia di Messina, distretto di Castroreale, da cui dista 30 m., circondario Savoca, da cui dista 5 m., diocesi dell'Archimandrita, distante da Palermo 206 m. Popol. 1807, territ. salme 500, *Fortia* Pir., Faz., Forza d'Agro'. Sito sopra l'antico promontorio Argenum, oggi detto il Capo S. Alessi.

FRANCAVI'GGHIA, capo circondario in provincia e diocesi di Messina, distretto di Castroreale, da cui dista 24 m., distante 44 m. da Messina, 185 da Palermo. Popol. 3147, territ. salme 300, *Francavilla* Bret., Faz., Maur., Francavilla.

FRANCUFO'NTI, capo circondario in provincia di Noto, distretto e diocesi di Siracusa, da cui dista 36 m., distante da Noto 36 m. Pop. 4196, territ. salme 3380, *Francofons* Pir., Faz., Francofonte.

FRASCULA'RI, fiume che comincia nei monti Ragusani dal fonte Passolargo, e dopo breve cammino di 7 m. termina nel mare africano tra il capo Scarami e il fiume Camarana, *Fanus* Cluv., *Frascularis* Faz., *Frascularius* Briet., Frascolari.

FRA'TTINA, fiume che nasce nel territ. di Corleone in un angolo del feudo di Catalali, si congiunge con altri fiumi e torrenti, e poi prendono il nome di Belici, *Fractina* Faz., Frattina.

FRAZZANO', comune in provincia di Messina, da cui dista 75 m., distretto e diocesi di Patti, da cui dista 26 m., circondario di Naso, da cui dista 6 m. Popol. 1204. Frazzanò.

FRUNDU'NI, fiumicello tra' fiumi Olivete e Nucito, *Fluvius frondonis* Faz., *Frundo* Goltzio, Frondone.

FULCHE'RU, monte, che si eleva nelle pertinenze di Brolo e di Patti, *Mons de Fulchero*, Fulchiero.

FUNNACHE'DDI, piccolo villaggio presso il capo Zafarana, Fondachelli.

FUNNACU NO'VU, vedi CE'RDA.

FUNNI MU'SCHI, ridotto di navi quasi un miglio discosto dalla bocca del fiume Abiso, *Fundus Moscarum* Faz., Fundemosche.

FUNTANAFRI'DDA, rocca presso Sutera, *Fontana frigida* Faz., Fontana fredda.

FUNTANI BIA'NCHI, scoglio isolato nel mar di Siracusa.

2. — Ridotto di navi presso la foce del fiume Cascibili e il promontorio di Lognina in Siracusa, *Portus Naustathinus* Plin., Fontane bianche.

FURE'STA, terra in provincia di Messina, da cui dista 80 m., distretto e diocesi di Patti, da cui dista 20 m., circondario Tortorici, da cui dista 8 m. Popol. 1003, *Forysta* Pir., *Floresta* Scr., Pub., FLORESTA.

FURIA'NU, fiume la cui origine incomincia dal fonti Solazzo, Marescotto e Miraglione, negli alti monti che sorgono tra Troina e San Filadelfo creduti i monti Erei, finisce nel mar di Toscana a ponente del piano di San Marco tra l'acque dolci e il fiume di Caronia, *Chyda* Ptol., *Furianus*, *Furianum* Faz., Maur., FURIANO.

FURII DI MISSI'NA, diconsi i casali intorno di essa posti sulle colline del Peloro, *Suburbia Messanae*, FURIE DI MESSINA.

FURMI'CULI, due scogli, e piccole isolette fuori del porto di Trapani in distanza quasi 6 m. Vi è quivi presso copiosa pescagione di locuste e di gamberi. Non vi sono ridotti o cale per ricetto dei corsari, *Formiculae* Briet., *Formicae* Maur., *Insula formicarum* Faz., FORMICHE.

FU'RNARI, comune in provincia e diocesi di Messina, distretto di Castroreale, da cui dista 10 m., circondario di Novara, da cui dista 10 m., distante da Messina 36 m., da Palermo 140. Popol. 1592, terr. salme 625, FURNARI.

FU'RNU, ridotto di barche in poca distanza dalla torre di guardia di Furnari, dove si crede che fosse sbarcato il conte Ruggiero. FURNO.

FUSA'RA, uno dei tanti monti che formano Mongibello presso il quale nei 1769 si spalancarono quattro voragini che gittavano fuoco, *Fusara* Bor., FUSARA.

G

GABE'LLA, fiume che nasce nel monte di Aidone, e passando per l'osteria delle Canne ne prende il nome; indi serpeggia per lungo tratto, e passa per un'altra osteria detta Gabella; e qui perduto il primo nome acquista il nuovo della Gabella. Entra poscia nel fiume Dittaino, e finalmente confonde le sue acque con quelle del fiume Giarretta, *Fluvius Gabellae* Faz., GABELLA.

GABRIE'LI, uno dei fiumi di Palermo, che nasce nelle falde del monte Caputo nella parte occidentale, circa a tre miglia distante da essa città; da dove passa dà acqua a molti molini, e inaffia gran parte di campagne.

GA'DDU, o **MUNNE'DDU**, monte nelle campagne di Palermo, che è un'estrema parte degli Ericei, *Gallus* Adria, *Mundellus* Aret., *Modius* Adria, GALLO.

2. — Promontorio tra l'isola delle Femmine e la terra di Mondello presso Palermo *Caput Galli* Faz., *Promontorium Galli* Goltzio, *Motya* Tuc., GALLO.

3. — Seno di mare, e ridotto di navi tra i due monti Pellegrino e Gallo, *Portus Galli* Priv. di re Guglielmo II, GALLO.

GAGGHIA'NU, terra in provincia di Catania, da cui dista 49 m., distretto e diocesi di Nicosia da cui è distante 12 m., circondario Troina, da cui dista 8 m., distante da Palermo 127 m. Popol. 3380, estens. territ. salme 3600, *Galarina* Diod., e Cluv., *Galianum* Priv. di C. Roggiero, *Gallianum* Dipl. di Eugenio III, *Gaglianum* Faz., GAGLIANO.

GA'GGI, comune in provincia e diocesi di Messina, da cui è distante 36 m., distretto di Castroreale, da cui dista 30 m., circondario di Francavilla, da cui dista 8 m. Popol. 394, estens. territ. salme 400, Gaggi.

GA'LA, comune aggr. a Barcellona in provincia e diocesi di Messina da cui è distante 33 m., distretto e circondario di Castroreale. Popol. 895.

GALA'TI, terra in provincia di Messina, da cui è distante 78 m., distretto e diocesi di Patti, da cui dista 28 m., circondario di Tortorici, da cui dista 5 m. Popol. 2144, estens. terr. salme 450, *Galatea* Goltz., *Galatis* Faz., *Galatum* Pir., Galati.

2. — Casale nella valle Demane presso Messina, *Galates* Faz., *Galats* o *Galacte* Maur., *Galatium* Pir., Galati.

3. — Torrente presso Messina, *Fluvius Galactas* Maur., Galati.

4. — Altro fiume tra il capo d'Orlando e la terra di S. Marco, che unitosi con quelli di Tortorici, perde il primo nome ed acquista quello di Fitalia, *Fluvius Galathis* Arez., *Fluvius Galatis* Faz., *Fluvius Galatas* Plin. Galati.

GALE'RMU, vedi SAN GIUVANNI DI GALERMU.

GALLUDO'RU, comune in provincia e diocesi di Messina, da cui dista 32 m., distretto di Castroreale, da cui dista 42 m., circondario di Taormina, da cui dista 24 m. Pop. 1034, est. terr. salme 330, Gallodoro.

GALO'FARU DI MISSI'NA, quella voragine di Cariddi nel mar di Messina, ossia il centro del vortice apparente, Galofaro di Messina.

GALU'FFI S. VI'TU, comune aggregato a Roccalumera in provincia, distretto e diocesi di Messina, da cui è distante 17 m. e tre quarti, circondario di Alì. Popol. 300.

GA'NCI, capo circondario in provincia di Palermo, da cui dista 62 m., distretto e diocesi di Cefalù, da cui dista 27 m. Popol. 8558, est. territ. salme 6346, Gangi.

GANZI'RRI, comune aggregato a Messina nel circondario di Pace, distretto e diocesi di Messina, da cui è distante 6 m. Popol. 1091, Ganzirri.

GA'RBU, fiume, vedi CARA'BI.

GARBULA'NCI, nome di una famosa spelonca nella piana di Carini, dove era l'antica Iccara.

GARGA'LLU, vedi PRIO'LU.

GARI'TA, piccolo forte una volta in su l'imboccatura del porto di Palermo.

GATTA'INU, terra di Sicilia, *Gattainum* P. B. Gattaino.

GA'ZZI, comune aggregato a Messina, da cui dista 2 m., sede di circondario. Popol. 1270.

GENUA'RDU, monte dopo Sambuca vicino Misilindino e Montevago, Genuardo.

GERBI'NU, promontorio tra le città di Palermo e Termini, *Mons Gerbinus* Cluv., Gerbino.

GIAMPILE'RI, comune aggr. a Messina, da cui è distante 11 m. nel circondario di Galati. Pop. 1206, Giampileri.

GIANCA'SCIU, vedi JO'PPULU.

GIANDRU'MA, fiume che ha la sua origine in sul monte Catalfano, scorre tra

Minco o Palagonia, presso la quale arrivato ne prende il nome e poi entra nel fiume di Gurnalonga, *Giandruma* Carrega, *Fluvius Palagoniae* Pir., Giandruma.

GIARDINE'LLU, vedi JARDINE'DDU.

GIARDI'NI, vedi JARDI'NI.

GIARRATA'NA, comune in provincia e diocesi di Noto, da cui è distante 24 m., distretto di Modica, da cui dista 14 m., circondario Chiaramonte, da cui dista 6 m. Popol. 2565. est. salme 2636, *Ceratanum*, *Cerratanum*, *Certanum* Cic., *Cerratana* Pir., e Faz., *Cerretana* Briet., Giarratana.

2. — Monte, *Mons Cerratanus*, o *Cerretanus*, Giarratana.

3. — Fiume, vedi MEA'ULI.

GIARRETTA, fiume che divide il valle di Demina da quei di Noto, detto pure Fiume grande, per essere il maggiore dell'Isola. Si forma dall'acque che sgorgano dal monte Artesino; da quei di Nicosia, di Capizzi e di Aidone, e va a metter foce nel mar Jonio, in distanza di 8 miglia da Catania, onde viene distinto col nome di fiume di Catania, Giarretta.

GIA'RRI, terra nel littorale di Catania presso Mascali, capo circondario in provincia di Catania, da cui è distante 20 m., distretto di Acireale, da cui dista 10 m., diocesi di Messina, distante da Palermo 193 m. Popol. 15086, estens. salme 2429, Giarre.

GIBIDDI'NA, vedi JIBIDDI'NA.

GIBILFU'RNU, piccol monte circa 4 m. distante da Palermo, nella parte occidentale.

GIBILIRU'SSA, monte presso I Ficarazzi, che è uno dei termini dei monti Ericei, *Gibilirussa* Inv., *Gibilrossa* Caet., Gibilrussa. Alto 1822 piedi sul livello del mare.

GIBILLI'TU, monte presso Castellammare, Gibillito.

GIBILMA'NNA, terra in provincia di Palermo, distretto di Cefalù.

GI'BISU, vedi JI'BISU.

GIGGHIO'TTU, villaggio aggr. a S. Michele in provincia di Catania, distretto e diocesi di Caltagirone, circondario di Mirabella. Popol. 50, Gigliotto.

GIME'LLI, comune aggregato a Rametta, in provincia e distretto di Messina, da cui dista 23 m.

GIORDA'NU, monte isolato nel feudo dell'Accia presso Palermo, dalle cui falde cominciano le amene contrade della Bagaria e di Solanto, *Jordanus*, *Bongiordanus* Vinc. di Giov., *Portella maris* Adr., Gioadano, Buongiordano.

GIO'VI, monte presso l'antica e oggi rovinata città di Tindari tra Patti e Milazzo, *Mons Jovis* Faz., Giove.

GIRGE'NTI, città vescovile ricchissima di avanzi di greche antichità, capo provincia, distante da Palermo 76 m. Popol. 18436 (compresavi la popolazione del sotto comune Montaperto), estens. salme 15108, *Agragas*, *Agrigentum*, Gragenti, Agrigento, Girgenti. Lat. 37.° 15.' 52." long. 31.° 11.' 21."

2. — Monte cinto di mura con castello in cima, *Acragas*, *Collis Minervae* Polib. Gragenti.

3 — Fiume, *Agragas* Diod., Gergenti.

GISI'RA, fiume il quale passa presso il monte Diavolopri, e sbocca in un altro chiamato Porcari, *Assia* Gaet., Gisira.

GIUJU'SA, comune vicino il capo Calava, in provincia di Messina, da cui dista 59 m., distretto, circondario e diocesi di Patti, da cui è distante 9 m. Popol. 4057, est. salme 500, Giojosa.

GIULIA'NA, comune in provincia di Palermo, da cui è distante 53 m., distretto di Corleone, da cui dista 14 m., circondario di Chiusa, da cui dista 3 m., diocesi di Morreale. Popol. 3132, estens. salme 9565, Giuliana.

GIUMMA'RI, vedi SAN CALO'RIU.

GIURDA'NU, vedi GIORDA'NU.

GONZA'GA, castello in Messina.

GRANGIA'RA, comune aggr. a Spatafora S. Martino, in provincia di Messina, da cui è distante 36 m., distretto di Castroreale, circondario di Taormina. Popolazione 1466, estens. salme 297.

GRANI'TI, comune in provincia e diocesi di Messina, da cui dista 41 m., distretto di Castroreale, da cui dista 33 m., circondario di Taormina, da cui dista 6 m. Pop. 1621, Graniti.

GRANMICHE'LI, circondario in provincia di Catania, da cui è distante 36 m., distretto e diocesi di Caltagirone, da cui dista 7 m., distante da Palermo 136 m. Popol. 8599, est. salme 1668, Granmichele.

GRATTE'RI, comune in provincia di Palermo, da cui dista 48 m., distretto e diocesi di Cefalù, da cui dista 9 m., circondario Colleeano, da cui dista 5 m. Popol. 2186, est. 2368, *Gratteris* Pir., *Gratterium* Maur., Gratteri.

GRAVI'NA, comune in provincia, distretto, e diocesi di Catania, da cui dista 5 m., circondario di Mascalucia, da cui dista un m., distante da Palermo 178 m. Pop. 1223, est. salme 239, *Placa* Scr. PP., Placa, Gravina.

GRA'ZIA, comune aggr. a Milazzo, in provincia di Messina da cui dista 29 m.

GRIFU'NI, monte vicino a monte Falcone nelle amene campagne di Falsomele presso Palermo, Gaifo, Grifone.

GRU'TTI, terra in provincia, distretto e diocesi di Messina, circond. Pacc, *Gruttis* Faz., *Gruttae* Pir., *Aerbessus*, *Aerbessum* Cluv., Grotte.

2. — Capo circond. in prov., distr. e dioc. di Girgenti, da cui dista 10 m. Pop. 4937, estens. salme 957, Grotte.

GUALTIERI SICAMINO', comune in provincia e diocesi di Messina, da cui è distante 23 m., circondario S. Lucia, da cui dista 5 m., diocesi Abate S. Lucia. Popol. 2584, est. salme 904, *Gualterius* Aret. Gualtieri.

GUALTE'RI, vedi GALTE'RI.

GUIDUMA'NDRI, comune in provincia, distretto e diocesi di Messina, da cui è distante 14 m. circondario Alì da cui dista 7 m. Popol 752, estens. salme 103, *Guidimandrus* Pir., e Faz., *Guidomandri* Priv. di re Martino 1404, Guidomandri.

GULFU DI AGU'STA, *Sinus Megarensis* Plin., Golfo d'Agosta.

GULFU DI CASTEDDAMMA'RI, è il maggior golfo di Sicilia, tra Palermo e Trapani, *Sinus Segestanus* Briet., Golfo di Castellammare.

GULFU DI CATANIA, dal capo dei Molini a Santa Croce, *Sinus Catanaeus* Cajet., Golfo di Catania.

GULFU DI CIFALU', *Sinus Cephalaedi* Baud., Golfo di Cefalu'

GULFU DI MISSI'NA, vedi **FA'RU**.

GULFU DI MILA'ZZU, golfo tra Milazzo e il Faro, *Sinus Melatii*, o *Mylarum* Baudr., Golfo di Milazzo.

GULFU DI PALERMU quella parte del mar Tirreno che è in fronte alla città di Palermo, *Sinus Panormitanus* Baud., Hofm., Golfo di Palermo.

GULFU DI PA'TTI, golfo tra i due capi di Calara o di Milazzo, *Sinus Pactensis* Baud., Golfo di Patti.

GULFU DI S. NICO'LA, golfo tra il capo S. Alessio e la città di Taormina, *Sinus Pelagius*, *Sinus S. Nicolai* Faz., Golfo di S. Nicolò.

GULFU DI S. TECLA, golfo tra i capi di Schisò, e dei molini, *Sinus S. Teclae* Faz., Golfo di S. Tecla.

GULISA'NU, circondario alle falde delle Madonie, in provincia di Palermo, da cui è distante 42 m., distretto e dioc. di Cefalù, da cui dista 14 m. Pop. 3614, estens. salme 6619, *Collisanus* Pir. Faz., *Paropus* Cluv., Golisano, Gollesano, Collesano.

GURA'FI, comune aggregato a Barcellona in provincia di Messina, distretto di Castroreale 32 m. distante da Messina. Pop. 102.

GURGA LON'GA, vedi **GURNALONGA**.

GURNALO'NGA, fiume nel val di Noto creduto l'antico Erices perchè aveva la sua sorgente vicino Erice presso Mineo, Gurga longa, Fiume di S. Paolo.

GURRI'DA, fiume che sorge vicino la terra di Floresta e si tuffa in un lago presso Randazzo, e dopo per cave sotterranee trascorrendo le radici del monte Etna sbocca intorno a 40 m. da Catania col nome di Judicello, *Gurrida* Maur. Gorrida.

J

JACI, vedi **JACIREA'LI**.

JA'CI, fiume celebre nella favola che ha la sua origine nelle caverne dell'Etna, *Acis*, Aci.

JACI BONACCU'RSU, comune alle falde meridionali del monte Etna in prov. e dioc. di Catania, da cui dista 11 m., distretto di Acireale, da cui dista 3 m., circond. Aci S. Antonio, da cui dista 1 m., distante da Palermo 184 m., estens. salme 84. Popol. 1298, Aci bonaccorso.

JACI CASTE'DDU, comune in prov. e dioc. di Catania, da cui dista 5 m., circondario Aci S. Antonio, da cui dista 4 m. e mezzo, distante da Palermo 178 m. Pop. 1748, estens. 476 salme, Aci castello. Nella sua spiaggia è un piccolo orto detto Lognina, chiamato da Omero e poi da Virgilio Porto di Ulisse; giusto rimpetto ai Faraglioni ossia ai Tre scogli dei Ciclopi, che la favola dice scagliati allorchè fuggiva Ulisse. Estens. salme 428.

JACI CATI'NA, vedi **JACI S. FILIPPU**, Catina.

JACI REA'LI, città marittima, capo distretto in prov. e dioc. di Catania, da cui dista 10 m., distante da Palermo 183. Pop. 21212, estens. salme 2491 dichiarata sede vescovile da provvedersi vacando i vescovi di Catania e di Messina, *Acis* Priv. di Rug. 1091. *Acium* Gaet., Aci, Acireale, si vuol risorta dalle rovine dell'antica Xifonia.

JACI S. ANTONIU, capo circondario in prov. e dioc. di Catania, da cui dista 10 m., distretto di Acireale, da cui dista 2 m., distante da Palermo 183 m. Popolaz. 6759, estens. salme 977, Aci S. Antonio.

JACI S. FILI'PPU—CATI'NA, comune in prov. e dioc. di Catania, da cui dista 11 m., distretto di Acireale, da cui dista 1 m., circond. Aci S. Antonio, da cui dista 1 m., distante da Palermo 184 m. Popol. 4656, estens. salme 420, Aci S. Filippo Catena.

JACI TRI'ZZA, comune aggr. ad Aci-castéllo.

JARDINE'DDU, comune in prov. e distr. di Palermo, da cui dista 17 m., circ. di Partinico, da cui dista 4 m., dioc. di Morreale. Popolaz. 500, estens. 48 salme, Giardinelli.

JARDI'NI, comune in prov. e dioc. di Messina, da cui dista 30 m., distretto di Castroreale, da cui dista 38 m. e mezzo, circond. di Taormina, da cui dista 1 m. e mezzo. Pop. 1380, estens. 198 salme, Giardini.

JASCI'BILI, fiume, vedi CASSI'BILI.

JA'TI, fiume, vedi JATU.

JA'TU, monte assai alto e scosceso di maniera che appena vi si può ascendere per un calle rotto e precipitoso, sul cui dosso fu la famosa città Jato, o Jeto così nominato da Plinio, da cui ricevettero il nome sì il fiume, che lo stesso monte; essa fu demolita da Federigo II imperadore, *Jatum*, Faz., *Jetum* Pl. e Pir., Jato, Gazzo, S. Cosimano.

JIBIDDI'NA, capo circond. in prov. di Trapani, da cui dista 36 m., distr. d'Alcamo, da cui ne dista 14 m., dioc. di Mazara. Pop. 5309, estens. salme 3960, *Gibillina* Arez., *Gibellina* Maur., Gibellina.

JI'BISU, terra agg. a Messina, da cui dista 10 m., e uno dei suoi circondaril, *Gypsus*, *Gibisum* Pir., Ibiso, Gesso.

I'BLA, monte presso la terra di Mililli fertile di mele per l'abbondanza del timo, *Colles Hyblaei* Mart., Cluv., Iblei.

IMMA'CCARI, capo circond. in prov. di Catania, distr. e dioc. di Caltagirone, dista da Catania, 48 m., e 7 da Caltagirone, da Palermo 136 m. Popol. 3318, estens. salme 893, *Mirabella* Scr. PP., *Imachara* Tolom., Cic., Cluv., Mirabella, Imbaccari.

IME'RA fiume primario di Sicilia, che la divideva in due. Vi era l'Imera settentrionale che oggi dicesi Ciumi grandi, e l'Imara meridionale che dicesi Ciumi salatu, Imera.

JO'PPULU, comune in prov., dioc. e distr. di Girgenti, da cui dista 6 m., da Palermo 65, circond. Raffadali. Pop. 762, estens. 533 salme, *Joppulum* Scr. a A. PP., Joppolo, Giancascio.

JIRA'CI, comune in prov. di Palermo, da cui dista 60 m., distr. e dioc. di Ce-

falù, da cui dista 20 m., circondario di Gangi, da cui dista 6 m. Pop. 2994, estens. salme 4100, GERACI.

ISNE'LLU, vedi **ASINEDDU**.

JI'SSU, vedi **JIBISU**.

ISULA DI LI FI'MMINI, isoletta in veduta di Carini e di Capaci, e aggr. a quest'ultimo comune, tra Palermo e Trapani poco più di 750 passi dal continente di Sicilia, distante da Palermo 14 m., ha due eale con torre di guardia, *Fimi Paconia* Cluv., *Insula faeminarum* Pir. e Faz., *Fimi* Priv. di Guglielmo II nel 1176.

I'SULA DI LI PA'SSARI, o **DI LI TADDARI'TI**, scoglio isolato in mare nella riviera di Cefalù.

I'SULA DI LI SU'RCI, vedi **ALTAVI'LLA**.

ITA'LA, comune nella prov. e distr. di Messina, da cui dista 15 m., circondario di Alì, da cui dista 4 m., diocesi dell'Archimandrita. Pop. 1232, estens. salme 388, *Itala* Aret. e Faz., *Gitala* Priv. di conte Ruggiero del 1093, ITALA.

2. — Fiume o torrente che entra nel mare Jonio, *Fluvius Italas* Maur., *Fluvius Gitalas* Baudr. ITALA.

L

LAGU DI CASTRUGIUVA'NNI, lago discosto 5 m. da Castrogiovanni, celebre nelle favole pel ratto di Proserpina, PERGUSA, LAGO DI ENNA, O DI CASTROGIOVANNI.

LAGU DI LINTI'NI, vedi **BIVE'RI**.

LAGU NA'FTIA, famoso lago presso Mineo con due sorgive d'acqua una sulfurea e l'altra di gas idro-solfureo, detto Naftia, ossia di cattivo odore, presso cui si crede essere stato il celebre tempio degli Dei Palici, *Lacus, Stagnum Palicorum*, LAGO NAFTIA.

LAMPIDU'SA, una delle tre isole pelagie tra l'Africa e la Sicilia 109 m. distante da Licata, 262 da Palermo, *Lopadusa, Lopadus, Lampadusa*, LAMPEDUSA.

LA'NDRU, comune aggregato a Barcellona, 5 m. distante da Messina, *Landrus* Scr. PP., LANDRO.

LARCA'RA, vedi **ALCARA DI LI FRI'DDI**.

LARDARI'A, comune aggr. a Messina, da cui è distante 5 m., *Ardaria* Faz., *Lardaria* Maur., Priv. del conte Ruggieri del 1092, LARDARIA.

LA'SCARI, comune in provincia di Palermo, da cui dista 42 m., distr. dioc. e circond. di Cefalù, da cui dista 7 m. Pop. 691, LASCARI.

LA'SPRA, littorale nel golfo di Palermo, distante 12 m. vicino la Bagheria, famoso per la cava di ottime pietre d'intaglio, ASPRA.

LATARE'DDU DI BA'RIA, villaggio distante 2 m. da Palermo, nella strada che conduce a Bocca di falco, ALTARELLO DI BAIDA.

LA'URU, monte su cui è innalzato Buccheri, LAURO.

LE'VANZU, isoletta sulla costa meridionale di Sicilia, presso Trapani, da cui dista 9 m., 105 da Palermo, LEVANZO, FORBANZIA, BUCCINA.

LIBRI'ZZI, comune in prov. di Messina, da cui dista 54 m., distr. circond. e dioc. di Patti, da cui dista 4 m. Pop. 1675, estens. 755 salme.

LICA'TA, città marittima alle falde del monte Ecnomo oggi detto Mucciachi, capo circond. in prov. distr. e dioc. di Girgenti, da cui dista 25 m., da Palermo 96. Pop. 14559 (compresovi il sotto comune di Bifara), estens. salme 15000, *Phintias* Diod., *Leccata*, *Alicata* Pir., Alicata, Licata.

LICUDI'A, capo circondario in prov. di Catania, da cui dista 36 m., distr. e dioc. di Caltagirone, da cui dista 12 m., da Palermo 141. Popol. 5823, estens. 8005, *Eubaea* Cluv., *Lycodia* Pir. e Faz., *Licudia* Scr. PP., Licodia.

LICUDI'A DI PATERNO', comune aggr. a Paternò.

LILIBE'U, o BOE'U, uno dei tre principali promontorii dell'isola, che rivolto a mezzogiorno e ponente guarda l'Africa, *Lylibaeum*, Boeo, Lilibeo.

LI'MINA, comune in prov. e dioc. di Messina, da cui dista 27 m., distr. di Castroreale, da cui dista 26 m., circond. di Savoca, da cui dista 5 m. Pop. 1005, estens. 342 salme.

LIMU'SA, o LIMOSA, isola tra Malta e l'Africa, senza porto o ridotto, *Athusa* Faz., Limosa.

LINE'RA, comune aggr. ad Acireale 72 m. distante da Catania, Linera.

LI'NGUA, comune aggregato a Lipari, Lingua.

LINGUAGRO'SSA, capo circond. in prov. di Catania, da cui dista 32 m., distr. d'Acireale, da cui dista 22 m., da Palermo 184, dioc. di Messina. Pop. 4079, estens. salme 828, *Linguagrossa* Privil. di re Ruggieri 1145, Lingua grossa, Linguaglossa. 1623 piedi d'altezza.

LINTI'NI, città famosa, capo circond. in prov. di Noto, da cui dista 50 m., distretto e dioc. di Siracusa, da cui dista 28 m., da Palermo 191. Pop. 7373, estens. salme 19000, *Leontinum* Cluv., Lentini.

2.—Per fiume che scorre per la parte occidentale di Lentini, entra nel fiume Teria oggi detto Fiume di S. Leonardo, *Lissus* Pol. e Cluv., Lentini.

LINU'SA, isoletta presso Lampedusa, da cui dista circa 20 m., e da Palermo 239, Linosa. Lat. 35.° 50.' 30." Long. 30.° 38.' 30."

LI'PARI, isola la maggiore e più celebre tra le Eolie, distante dalla Sicilia dalla punta di capo Passaro, che è la parte più vicina circa 24 m.; è città vescovile capo circond. della prov. di Messina, da cui dista 72 m., distr. di Messina, distante da Palermo 78 m. Pop. 16569, estens. salme 10932, *Lipara* Suida, *Mela* Tol., *Lipare* Virg. Callim., *Liparis* Vitruv. Claud., Lipari. Lat. 38.° 28.' 35.' Long. 32 ° 35.' 25."

LISCABIA'NCA, o ISULA BIA'NCA, è una delle Eolie fra Stromboli e la Sicilia, la minore fra tutte che appena gira mille passi, guarda l'oriente ed è distante da Lipari circa 8 m., *Evonimus*, *Econymus* Diod. Plin., *Lisca bianca* Faz. Goltz., *Insula candida* Briet., Baudr., Lisca bianca. Isola bianca.

LISCIA'NDRA, vedi ALESSA'NDRIA.

LIUNFO'RTI, capo circondario in provincia di Catania, da cui dista 58 m., distretto e dioc. di Nicosia, da cui dista 12 m., e da Palermo 115. Pop. 10903, estens. salme 4175, *Leofortis*, *Leonfortis* Pir., *Tabas* Sil., Leonforte.

LIVELO', comune aggr. a Rametta, LIVELÒ.

LO'CADI, comune in prov. di Messina, da cui dista 22 m., distr. di Castroreale, da cui dista 24 m., circond. Savoca, da cui dista 6 m., dioc. dell'Archimandrita. Pop. 415, estens. salme 133, LOCADI, LEOCADI.

LO'GNINA, isoletta su la bocca dell'antico porto di Lognina presso Catania, dove dicesi che approdò Ulisse, *Portus Ongia* Carr., *Portus Logninas* Faz., *Portus Ulyssis* Virg., Homer., Plin., Tolom., LOGNINA.

LO'GNINA DI SIRACU'SA, ridotto di navi tra il promontorio Massa Oliveri, e la bocca del fiume Cassibili, LOGNINA DI SIRACUSA, *Statio ad Longum Promontorium* Tol. Cluv., *Statio Logninas* Maur., *Statio Logninae* Faz.

LO'NGI, comune in prov. di Messina, da cui dista 83 m., distr. e dioc. di Patti, da cui dista 31 m., circond. di Tortorici, da cui dista 10 m. Popolaz. 1711, estens. salme 994, LONGI.

LORE'DU, comune aggr. a Barcellona, 29 m. distante da Messina, LOREDO.

LORE'NTU, comune aggr. a Rametta, 22 m. distante da Messina, LORENTO.

LU'CCA, comune in prov. e dioc. di Girgenti, da cui dista 32 m. e mezzo, distretto di Bivona, da cui dista 9 m., circond. di Burgio, da cui dista 2 m., distante da Palermo 52 m. Pop. 1783, estens. 858 salme, *Lucea, Luca* Pir., LUCCA.

LU'STRICA, vedi U'STICA.

M

MACALU'BI, lago nel val di Mazara sopra il monte di Aragona, che di tanto in tanto fermenta ed esala solfuree eruzioni, MACALUBI, MAIRUCA.

MACASU'LI, fiume che nasce da una fonte vicina S. Stefano, che riceve le acque del Rifesio, e termina nel mare Libico, tra le foci dei fiumi Platani e Caltabellotta, *Majasoli* Maur., *Mayhasolus* Faz., *Alba, Allacba* Cluv., MACASOLI.

MACA'UDU, fiume che sorge nel basso di una collina ove è la terra di S. Anna, MACAUDO.

MA'CCARI, vedi IMMA'CCARI.

MA'CCHIA, villaggio aggr. a Giarre, MACCHIA.

MACIDDA'RU, vedi CAMPUREA'LI.

MA'CINU, villaggio aggr. a Monforte, MACINO.

MADDALE'NA, penisola che sporge nel porto maggiore di Siracusa, MADDALENA.

MADIU'NI, fiume che scaturisce dal fonte Favara tra Partanna e Castelvetrano, e scorrendo in mezzo dei fiumi Belici ed Arena va a metter foce nel mare di Africa nella costa meridionale della Sicilia, *Selinus* Cluv., MADIUNI.

MADUNI'A, aggiunto di montagne che si dilatano dal settentrione al mezzogiorno, e dal mar toscano all'africano; da cui sgorgano i due fiumi Himera oggi detti Fiume grande, e Fiume salso, *Nebrodes* Hor. Cluv., *Madonia* Faz., *Maronia* Maur., MADONIA.

MADUNI'I, vedi MADUNI'A.

MAGNI'SI, isoletta nella costiera di Agosta, da cui dista 5 m., ed è comune aggregato a Sortino, *Tapsos*, MAGNISI.

MA'GNU, fiume che nasce dal fonte Bufaro sopra la terra di Buscemi, ed accresciuto dalle fonti di Cassaro e dalla Ferla acquista il nome di Magnu, finchè entrato nel territorio siracusano dicesi Anapo, *Fluvius magnus* Faz., MAGNO.

MALATE'STA, villaggio aggr. ad Antillo, MALATESTA.

MALE'TTU, comune in prov. distr. e dioc. di Catania, da cui dista 39 m., circondario di Bronte, da cui dista 4 m., distante da Palermo 164 m. Pop. 2299, est. 1815 salme, *Melacte* Faz., *Malectum* Pir., MALETTO.

MA'LFA, comune aggr. a Lipari, MALFA.

MALO', casale aggr. a Naso, MALO'.

MALPARTI'TU, fiume che entra nel mar tirreno tra il capo Rasiculmo e la foce del fiume Nucito, *Malpurtitum* Faz., MALPARTITO.

MALPARTI'TU, scoglio sott'acqua cui dà il nome un fiume, presso la foce del quale giace nella marina settentrionale dell'Isola, *Scopulus Malpurtiti* Faz., MALPARTITO.

MALPIRTU'SU, fiume che nasce nei monti vicini di Cefalù e sbocca nel mar Toscano tra il capo Rasicalbo e Cefalù, *Malpertusum* Faz., MALPERTUSO.

MALVA'GNA, comune in prov. e dioc. di Messina, da cui dista 51 m., distretto di Castroreale, da cui dista 29 m, circondario Francavilla, da cui dista 5 m. Popol. 1128, estens. 23 salme, *Malvagna* Pirr., MALVAGNA.

MALVE'LLU, fiume, che nasce in un feudo dello stesso nome, che appartiene all'arcivescovado di Monreale, e che unito col fiume Pietralonga piglia poi il nome di Calatrasi, *Malvellus* Giud., MALVELLO.

MALUVICI'NU, casale aggr. a Naso, MALVICINO.

MA'NCHI, vedi MARIANOPOLI.

MANDANI'CI, comune in prov. distr. e dioc. di Messina, da cui dista 25 m., circond. d'Alì, da cui dista 13 m., dioc. dell'Archimandrita. Pop. 955, estens. salme 100, *Mandanicium* Pir., *Mandanichium* Priv. di re Ruggiero 1145, MANDANICI.

2. — Per fiume e torrente nel lido di Messina, *Fluvius Mandanicii* Faz., MANDANICI.

MA'NGANI, villaggio aggr. ad Acireale.

MANGHI'SI, fiume il di cui cominciamento è il fonte Bsuli vicino Palazzolo, indi accresciuto da varie fontane piglia il nome di Manghisi, che poi trasmuta in quello di Cssibili, *Manghisi* Faz., MANGHISI.

2. — Penisola nella città di Siracusa, e di Augusta così bassa che paraggia quasi l'onde del mare, unita al continente per un istmo assai stretto non avendo che 25 passi di larghezza, sicchè da lungi sembra un'isola, e così vien chiamata; gira tre m., *Tapsos* Ovid., *Magnisia* Maur., *Manghisi* Faz., MANGHISI.

MANGU'NI, monte vicino Piazza, *Mons Mangonius* Chiarandà, MANGONE.

MANIA'CI, castello su la bocca del porto di Siracusa, *Castrum turris Maniachi* Aret., *Arx Maniacia* Faz., MANIACE.

MANNE'LLU, comune aggr. ad Itala, MANNELLO.

MARAU'SA, villaggio aggr. a Trapani, MARAUSA.

MARCELLI'NU, fiume, *Marcellinus* Cluv., MARCELLINO.

MARCHI'SI, scoglio a fronte della penisola di capo Passaro.

MARE'TIMU, isola a fronte della maremma di Trapani e di Marsala, distante da Trapani circa 30 m. da Palermo circa 112 m., gira 11 m., *Hiera* Diod. Polib. Tol., *Maritima* Cluv., MARETTIMO. Lat. 38.° 1.' 10." Long. 29.° 43." 45."

MARIANO'POLI, comune in prov. distr. a dioc. di Caltanissetta, da cui dista 13 m., circond. di Villalba, da cui dista 6 m. Popol. 1333, estens. salme 759 MARIANOPOLI.

MARINE'U, capo circond. in prov. distr. e dioc. di Palermo, da cui dista 18 m. Pop. 6226, estens. 1924 salme, *Marinaeum* Pir., *Marineus* Faz., MARINEO.

MARSA'LA, città marittima a celebre, capo circond. in prov. e distr. di Trapani, da cui dista 18 m., distante da Palermo 89 m. Pop. 24781, estensione salme 12405, *Lilyboeum* Liv. Cic., *Lilyba* Cluv., *Marsala* Arat., Maur. Priv. del conte Ruggieri 1100, MARSALA.

2. — Marsala, porto, *Stagnum Lilybosi* Maur.

3. — Marsala, fiume formato da alcune fonti 5 m. distante dal mar di Lilibeo, dove esso metta foce tra le città di Mazara e di Marsala, *Sossius* Tolom., *Fluvius Marsalae* Maur., Faz., FIUME DI MARSALA.

MARTI'NI, comune in provincia di Messina, da cui dista 69 m., distr. e dioc. di Patti, da cui dista 26 m., circond. S. Angalo, da cui dista 8 m. Pop. 516, estens. salme 200, MARTINI.

MARU'NI, monte, *Maro* Plin., Cluv., Maur., MARONE.

MA'RZA o CASTIDDU'ZZU, seno di mare capace di più navi, dopo l'isola delle Correnti tra capo Passaro a la città di Terranova, *Portus Ulyssis* Pli., Cluv., *Portus Odysseus*, *Portus Ulissaus* Faz., Golt., MARZA, CASTELLUCCIO.

MARZAME'MI, ridotto di navi presso capo Passaro, per la costa di levante, sopra il quale in piccole distanze verso occidente restano le rovine di un piccolo castello, *Portus Pachyni* Cic., *Marzamenus* Faz., MARZAMEMI.

2. — Due isolette nel porto di questo medesimo nome presso capo Passaro, *Insulae Marzamemi* Faz., MARZAMEMI.

MA'SCALI, città nelle radici del monte Etna tra Catania a Taormina, in prov. di Catania, da cui dista 22 m. e mezzo, distr. di Acireale, da cui dista 12 m. e mezzo, circond. Giarre, da cui dista 2 m. e mezzo, da Palermo 195 m. e mezzo. Pop. 3116, estens. salme 1624. *Mascalis* Cluv. Faz., MASCALI.

2. — Monte nelle radici del monte Etna tra Catania e Taormina, *Mons Mascalorum*, MASCALI.

MASCALUCI'A, capo circond. in prov. distr. e dioc. di Catania, da cui dista 6 m., da Palermo 179 m. Pop. 3547 (compresavi la pop. del comune di Massanunziata), estens. salme 720, *Mascausia* Faz., MASCALUCIA.

MASSA DI LA NUNZIA'TA, terra nuovamente rifabbricata nel 1669 quando dal fuoco di Mongibello fu distrutta la terra di Mompileri, *Massa annunciatas* SS. P., MASSA DELL'ANNUNZIATA.

MASSA DI S. GIO'RGI, casale presso Messina *Sangeorgius* Aret., Maur., MASSA DI S. GIORGIO.

MASSA DI S. GIUVA'NNI, casale presso Messina. *Massa S. Joannis* Pir., MASSA DI S. GIOVANNI.

MASSA DI S. GREGO'RIU, casale presso Messina, *Massa S. Gregorii* Pir., MASSA DI S. GREGORIO.

MASSA DI S. LUCI'A, casale presso Messina, *Massa* Maur., *Sancta Lucia* Faz., MASSA DI S. LUCIA.

MASSA DI S. MICHE'LI, casale presso Messina, *Massa* Maur., *Massa S. Michaelis* Pir., MASSA DI S. MICHELE.

MASSA DI S. NICULA'U, casale presso Messina, *Massa* Maur., *Massa S. Nicolai* Pir., MASSA S. NICOLÒ.

MASSA OLIVE'RI, dai Siracusani detta volgarmente l'Isola, ma non è che il promontorio PLEMMIRIUM DI TOLOMEO. Vedi MADDALE'NA.

MAUCI'NI, monte vicino al Parco, MAUCINI.

MAUGE'RI, casale aggr. ad Aci S. Antonio.

MAUROJA'NNI, vedi VALDI'NA.

MAZA'RA, città vescovile marittima, capo distretto in prov. di Trapani, da cui dista 36 m. Pop. 8452, estens. salme 16375, *Mazzara* Tol., MAZARA.

2. — Fiume, che nato da Sanagia, e Rapicaldo fonti presso Salemi, entra in uno stagno vicino della città di Mazara, *Mazzara* Plin., Diod., Tolom., MAZARA.

MAZZARE'DDI, piccolo ridotto di navi circa un m. distante dal fiume Ragusa, *Mazzarellis* Faz., MAZZARELLI.

MAZZARI'NU, capo circond. in prov. di Caltanissetta, da cui dista 18 m., distr. di Terranova, da cui dista 18 m., dioc. di Piazza. Popol. 10881, estens. salme 16628, *Mazerenum* Faz., *Mazarenum* Scr. PP., MAZZARINO.

MAZZARRA', comune in prov. e dioc. di Messina, da cui dista 39 m., distretto di Castroreale, da cui dista 8 m., circond. di Novara, da cui dista 9 m. Pop. 1029, estensione salme 526, *Mazarra* Scr. PP., MAZZARRA'.

MAZZARU'NI, fiume che trascorre la terra di Monterosso si unisce con quello di Vizzini, e mutato il nome dicesi Dirilio, *Mazarunum* Faz., MAZZARONI.

ME'LIA, *Melia* SS. PP., MELIA.

ME'MFRICI, capo circond. in prov. e dioc. di Girgenti, da cui dista 47 m., distr. di Sciacca, da cui dista 11 m., da Palermo 58 m. Popol. 8934, estens. salme 4558, *Memphis* Scr. PP., MEMFRICE, MENFI.

ME'NA, casale aggr. a Messina.

MENZUJU'SU, capo circond. in prov. e dioc. di Palermo, da cui dista 24 m., distr. di Termini, da cui dista 18 m. Popol. 4850, estens. salme 4798. Ed è una colonia dei Greci albanesi, *Medium justium*, *Mezojusum* Pirri, *Misiliusum* Priv. del 1244. MEZZOJUSO.

ME'RI, vedi MI'RII.

MICCICHE', vedi VILLA'LBA.

MICO'NIU, uno dei monti, che formano il Peloro dalla parte in fronte a Milazzo, *Mycorius* Cluv., MICONIO.

MILA'ZZU, città marittima, capo circond. in prov. distr. e dioc. di Messina, da

cui dista 27 m., da Palermo 148 m. Popol. 10640, estens. 905 salme, *Mylae, arum* Plin. Strab., Sen., Svet., *Myla* Liv., *Milatium* Amico, *Mylazzum* Aret., MILAZZO. Lat. 38°. 15.' 45." Long. 32°. 54.' 15."

2. — CAPU DI MILA'ZZU, penisola nell'istmo dalla quale è fabbricata la città di Milazzo, *Lingua o Insula Milatii* Pir., CAPO DI MILAZZO.

3. — PORTU DI MILA'ZZU, porto nel fianco orientale della penisola, su la quale vi è la città, *Mylensis* Cluv., PORTO DI MILAZZO.

MI'LI, torrente presso Messina, *Fluvius Melis* Maurolico, MILI.

MILI SUPRA'NA, casale, *Milis superior* Maur. Faz., MILI SUPERIORE.

MILI SUTTA'NA, *Milis inferior* Faz. Pir., MILI INFERIORE.

MI'LICI, casale del Castroreale, *Milicis* Scr. Pub. MILICI.

MI'LICIA, comune sopra un colle, in prov. di Palermo, da cui dista 14 m., distr. e circond. di Termini, da cui dista 10 m, Pop. 2170, est. 1194, ALTAVILLA.

MI'LICIA, fiume presso Solanto.

MILICU'CCHI, vedi CACCAMU.

MILI'DDI, capo circond, sito nel ciglione di un monte non lungi dal confiue del territ. di Siracusa in prov. di Noto, da cui dista 35 m., distr. e dioc. di Siracusa, da cui dista 13 m. Popol. 4812, (compresa la popol. del sotto comune di Villasmundo), estens. salme 4180, *Milillis* Faz. e Pir., MILILLI.

MILITE'DDU, val di Noto, città nel val di Noto, capo circondario in provincia di Catania, da cui dista 30 m., distretto e dioc. di Caltagirone, da cui dista 18 m., da Palermo 147. Popol. 9124, estens. 5024 salme, *Militellum* Faz., Maur., Pir., MILITELLO.

MILITE'DDU, comune nel val Demona, S. AGATA DI MILITEDDU, *Militellus* Aret., Briet., *Militellum* Maur., MILITELLO.

MILO'CCA, seno, o come dicono, recesso interiore del porto grande di Siracusa per mezzogiorno, *Dascon* Diod. Tuc. Cluv. MILOCCA.

MILO'CCA, sono due isolette circa 200 passi discoste dalla riviera del mar di Siracusa; fra l'una e l'altra s'interpone angusto canale di soli 20 passi; la maggiore ne comprende 50 di circuito, la minore non più di 20.

MI'LU, casale aggr. a Giarre, MILO.

MI'NACU, torrente le cui acque si uniscono con quelle del fiume Scuma tra Licodia e Militello e si dice con altro nome fiume di S. Lorenzo.

MINE'U, capo circond. in provincia di Catania, da cui dista 38 m. distretto e dioc. di Caltagirone, da cui dista 14 m., da Palermo 143 m. Popol. 8458, estens. salme 12932, *Menaeum* Diod., Cluv., *Urbs Menaeorum* Diod., Cluv., MINEO.

MIRABE'LLA, vedi IMMA'CCARI.

MIRA'NDA, fiume, la cui origine è nei colli vicini circa a 4 m. distante dal mare, scorre in mezzo dei fiumi Cassibili e Falconara, *Erineus* Tuc., Cluv., *Miranda* Faz., Aret., Cluv., MIRANDA.

MIRI'I, terra in prov. e dioc. di Messina, da cui dista 28 m. distr. di Castroreale da cui dista 6 m., circond, Barcellona, da cui dista 6 m. Pop. 816, estens. salme 71, *Miras* Pirr., MIRI. MERI.

MI'RTU, comune in prov. di Messina, da cui dista 75 m., distr, e dioc. di Patti,

da cui dista 26 m. circond. di Naso, da cui dista 6 m. Popolaz. 1100, estens. salme 254, Miato.

MISILIANDU'NI, monte nel territorio di Palermo dalla parte di ponente, da cui nasce il fiume Oreto, *Misiliandunum* Faz. Misiliandone, Mielgandone.

MISILIME'RI, vedi MUSULUME'LI.

MISSI'NA, città marittima arcivescovile, una delle tre più illustri città dell'Isola. capo prov., distante da Palermo 228 m. e mezzo. Popol. 93074, estens. salme 9371, *Messane* Herod., Tuc., *Messana* Cic., Pol., *Messana* Diod., Messina. Lat, 38.° 11.' 30" Long.33.° 14.' 55.',

MISTERBIA'NCU, capo circ. in prov. distr. e dioc. di Catania, da cui dista 4 m., da Palermo 169. Pop. 4744, estens. 1835 salme, *Monasterium Album* Pir., Misterbianco.

MISTRE'TTA, capo distretto in prov. di Messina, da cui dista 111 m., dioc. di Patti, da Palermo 80 m., Popol. 11511, estens. salme 7461, *Amestrata* Plin., Cic., *Mistrecta* Ant., Baud., Priv. di Martino del 1151, Mistretta.

MIZZA'GNU, comune in prov. distr. e dioc. di Palermo, da cui dista 6 m. circond. Misilmeri, da cui dista 4 m. Pop. 2572, est. terr. salme 1650, Belmonte.

MO'DICA, capo distretto in prov. e dioc. di Noto, da cui dista 20 m., da Palermo 163 m. Pop. 26999, estens. salme 8765, *Mohac*, *Modica*, Monica.

MO'GASI, casale, *Mogosi* Scr. PP., Mogasi.

MO'JU. comune in prov. e dioc. di Messina, da cui dista 50 m., distr., di Castroreale, da cui dista 28 m., circ. di Francavilla, da cui dista 5 m. Popol. 294, *Moyum* Carafa, Mojo.

MO'LA, terra e fortezza in prov. e dioc. di Messina, da cui dista 34 m., distretto di Castroreale, da cui dista 39 m., circond. Taormina, da cui dista 2 m. Pop. 781, estens. salme 800, *Mola* Faz. Mola.

MO'LLI, monte che col suoi torrenti accresce il fiume di Caronia *Mons Mollis* Faz., Molle

MOLLI'U una delle due isole Larunesi nel mare di Africa a fronte della Sicilia.

MONA'LLA, casale di Messina, *Muncila* Pir., Monalle.

MONCHILE'BBI, comune in prov. e distr. di Palermo, da cui dista 16 m. circ. Partinico, da cui dista 5 m., dioc. di Morreale. Pop. 2997, estens. salme 85, *Monchilebis* Giud., *Mons lepri*, Scr. PP., Monchilebi.

MONFO'RTI, terra e fiume, vedi MUNFORTI.

MONGELLI'NU, castello, vedi MUNGELLINU.

MONGERBI'NU, monte, vedi GERBI'NU

MONGERBI'NU, promontorio, vedi GERBI'NU.

MO'NGI, fiume, vedi MUNCIU'FFI.

MONGIBELLI'SI, poggetto presso Siracusa, fortificato da Dionigi il maggiore quando cinse di mura l'Epipole, *Arx Euryalus* Liv., Tuc., Diod., Mongibellisi.

MONPILE'RI, uno dei monti, che formano il Mongibello, *Monpilerius* Borelli, Monpileri.

MOTTA DI CAMA'STRA, comune in prov. e dioc. di Messina, da cui dista 42 m., distr. di Castroreale, da cui dista 28 m., circond. Francavilla, da cui di-

sta 3 m. Pop. 1781, estaos. 400 salme, *Motta Camastrensis* Maur., Motta di Camastra, Motta Camastra.

MOTTA DI FE'RMU, comune in prov. di Messina, da cui dista 108 m., distr. di Mistretta, da cui dista 6 m., circond. S. Stefano di Camastra, da cui dista 6 m. Popol. 2228, estens. 410 salme, *Motta Fermi* Maur., Faz., *Mocta de Affermo* Pir., Motta di Fermo, Motta d'Afferno.

MOTTA DI S. ANASTASI'A, comune in prov. distr. e dioc. di Catania, da cui dista 6 m., circond. Misterbianco da cui dista 2. m. Popol. 2472, estens. 2270 salme, *Motta Sanctae Anastasiae*, Motta di S. Anastasia.

MULI'NI, è un promontorio nel fianco orientale della Sicilia, tra le città di Taormina, e di Catania, *Xifonium* Strab. Faz., *Xifonia* Diod., *Caput Molendinorum*, Molini.

MULI'NU, casale presso Messina, *Molinum* Scr. PP. *Molinium* Pir., Molino.

MUNCIBE'DDU, monte vulcanico di Sicilia tanto celebre presso i poeti, ed i geografi ed i naturalisti, a settentrione di Catania. La cui forma è di un cono isolato, l'alt. perpendicolare 3 m., la circonferenza della base 120 m., con 10203 piedi di altezza, diviso in 3 regioni, *Aetna*, *Etna*, Mongibello.

MUNCILE'BRI, vedi MONCHILE'BI.

MUNCIU'FFI, comune in prov. e dioc. di Messina, da cui dista 32 m., distretto di Castroreale, da cui dista 41 m., circond. Taormina, da cui dista 6 m. Pop. 1685, estens. salme 300, *Muniuffus* Faz., *Mongiuffium* Maur., *Muniuffum* Pir., Mungiuffi.

MUNFO'RTI, comune in prov., distr. e dioc. di Messina, da cui dista 25 m., circond. Milazzo, da cui dista 13 m. Popol. 3056, estens. salme 3100, *Monfortis* Pirri, Monforte.

MUNFO'RTI, fiume che entra nel mar Tirreno, *Fluvius Monfortii* Maur., *Fluvius Montis fortis* Briet., Monforte.

MUNGIRBI'NU, vedi GERBI'NU.

MUNJU'FFU, fiume che ha la sua origine dalle colline e con brieve corso sbocca nel mare Jonio tra il capo di S. Alessio e la città di Taormina, *Muniuffus* Faz., Monjuffo.

MUNNE'DDU, monte nella campagna di Palermo. V. GADDU monte.

2. — Villaggio alle falde di esso monte.

MUNTAGNA DI CA'NI, vedi CANI.

MUNTAGNAFRI'DDA, monte fertile di grano nel territ. di Palermo, dalla parte occidentale, *Mons frigidus* Inv. Montagna fredda.

MUNTAGNA RIA'LI, comune in prov. di Messina, da cui dista 53 m., distr. dioc. e circond. di Patti, da cui dista 4 m. Pop. 2196, estens. salme 1127, *Montanea regia* Pirri, *Montagna* Faz., Montagna reale.

MUNTAGNO'LU, monte nell'isola di Filicuri alto 2862 piedi sul livello del mare.

MUNTALBA'NU, comune in provincia e dioc. di Messina da cui dista 56 m., distretto di Castroreale da cui dista 24 m. Popol. 4115, estens. 3444 salme, *Mons Albanus* Pirri, *Montalbanus* Maur., Monte albano.

MUNTALBA'NU, monte, *Mons Albanus* Ferr., Montalbano.

MUNTALLE'GRU, comune in prov. distr. e dioc. di Girgenti, da cui dista 16 m., circond. Cattolica, da cui dista 4 m., da Palermo 78 m. Popol. 1447, estens. salme 1140, Montallegro.

MUNTAPE'RTU, sottocomune aggr. a Girgenti, *Mons apertus* Pirri, Monte aperto.

MUNTICHIA'RU, *Mons clarus* Faz., Aret., Monte chiaro.

MUNTICU'CCIU, monte presso Palermo 3021 piedi alto sul livello del mare.

MUNTI DI CRA'PI, vedi VADDI DI S. MARTINU.

MUNTI DI S. GIULIA'NU, vedi MUNTI DI TRA'PANI.

MUNTI D'ORU, vedi MUNTI ORU.

MUNTI DI TRA'PANI, capo circond. in provincia distr. e dioc. di Trapani da cui dista 5 m. Pop. 10999, estens. salme 16058, *Eryx* Cic., Diod., Cluv., *Mons Drepani* Maur., *Mons S. Juliani* Pirri, Monte di Trapani, alto 2061 piedi sul livello del mare.

MUNTI FALCU'NI vedi FALCU'NI.

MUNTI GERBI'NU, vedi MUNGIRBI'NU.

MUNTI GRIFU'NI, vedi GRIFU'NI.

MUNTI MAJU'RI, capo circon. in prov. di Palermo, da cui dista 38 m., distr. di Termini da cui dista 14 m., dioc. di Cefalù. Pop. 5976, estens. 1798 salme, *Mons Major* Priv. di re Martino, 1392, Monte maggiore.

MUNTI O'RU, comune in prov. distretto e dioc. di Caltanissetta, da cui dista 15 m., circond. Serradifalco da cui dista 4 m. Pop. 1762, estens. 791 salme, *Mons aureus* Scr. PP., Monteoro, Montedoro.

MUNTIPIDDIRI'NU, montagna a due miglia da Palermo, l'antica Ercta, uno dei castelli Cronii, molto celebre pel santuario nella spelonca abitata da S. Rosolia vergine palermitana, e dove nel 1624 se ne rinvennero le reliquie, Monte Pellegrino, alto 1736 piedi sul livello del mare.

MUNTIRIA'LI, vedi REALMUNTI.

MUNTI RUSE'DDU, vedi TURRI DI MUNTI RUSE'DDU.

MUNTIRU'SSU, comune in provincia di Noto, da cui dista 28 m., distretto di Modica, da cui dista 20 m., circ. Chiaramonte, da cui dista 6 m., dioc. di Siracusa. Pop. 6092, estens. 2450 salme, *Mons ruber* Maur., *Mons rubeus*, Faz., Monterosso.

MUNTIRU'SSU, fiume *Flumen Montis rubri* Faz. Monterosso.

MUNTI S. GIULIA'NU, vedi MUNTI DI TRA'PANI.

MUNTISA'NTU, *Mons Sanctus* Sam., Monte santo.

MUNTISCIO'RU, monte da cui sgorgano due fiumare, si uniscono presso Bronte e sono un braccio del fiume Giarretta, *Montixorus* Aret., Monte Scioro.

MUNTISO'RI catena di monti tra la città di Troina, e S. Fratello, *Montisori* Faz., Cluv., Montisori.

MUNTIVA'GU comune in prov. e dioc, di Girgenti da cui dista 49 m., distr. di Sciacca, da cui dista 20 m., circ. S. Margherita, da cui dista 2 m., da Palermo 57 m. Popol. 3308, estens. salme 1739, *Mons vagus* Pirri, Montevago.

MURRIA'LI, città arcivescovile, capo circond. in prov. e distretto di Palermo, da cui dista 4 m. Pop. 13249, estens. salme 34843, *Mons regalis* Faz. Monreale.

MURRIA'LI, monte, *Mons realis* Adr., Invages, *Mons Milius* Adr., *Castellarius* Inv., Monreale.

MURTI'DDI, vedi S. GIUSEPPI LI MURTI'DDI.

MURTI'DDI, capo tra quel di Rasicolmo, e la torre del Faro, *Caput Myrtorum* Faz., Mortelle.

MUSULUME'LI, capo circond. in provinc. distr. e dioc. di Palermo, da cui dista 9 m. Pop. 8679, estens. salme 4188, Misilmeri.

MUSSUME'LI capo circ. in prov. distr. e dioc. di Caltanissetta. da cui dista 24 m. Pop. 8088, estens. salma 9149, *Musumellis* Faz., Pirri, Mussumeli.

N

NADU'RI, vedi BOMPINSE'RI.

NA'RU, capo circondario in prov. distr. e dioc. di Girgenti, da cui dista 14 m., da Palermo 78 m. Popol. 10061, estens. salme 8272, *Motyum*, *Motyon* Cluv., *Narum* Hofm., *Narus* Faz., Naro.

NARU, o S. BRASI, fiume che è unito col fiume Drago e formano quello di Girgenti, *Fluvius S. Blasii*, Fiume di Naro, o di Girgenti, o S. Biagio.

NASA'RI, casale, *Nasari* Scr. PP., Nasari, Nassari.

NA'SU, capo circond. in prov. di Messina, da cui dista 20 m., da Palermo 120 m. Popol. 6636, estens. salme 220, *Nasus* Priv. del conte Ruggieri del 1182, *Nasum* Maur. Naso.

2. — Fiume nel lato settentrionale dell'isola tra la rocca di Brolo e il capo d'Orlando, spunta sopra il castello Ocria, e perisce nel mar di Toscana, *Timethus* Cluv., *Fluvius Nasi* Faz., Naso.

NATTICO', casale aggr. a Fiumidinisi, Nattico'.

NAU'FRIU, fiume che nasce sotto Butera, da cui prende nome di Butera, che in distanza quasi 6 m. da Terranova, versa le sue acque nel mar Africano, *Namphsias* Golt., *Naufria*, *Fluvius Buterii* Faz., *Naufriar* Briez., *Fluvius Buteras* Maur. Naufrio.

NICOLO'SI, comune alle falde dell'Etna, in prov. distr. e dioc. di Catania, da cui dista 11 m., circond. Belpasso, da cui dista 6 m., da Palermo 184. Popol. 2717, estens. salme 16033, Nicolosi. La sua altezza è 2286 piedi.

NICUCI'A, città vescovile sul dorso di due monti, capo distretto della prov. di Catania, da cui dista 63 m., da Palermo 125. Pop. 12598, estens. salme 10799, *Herbita* Cluv., *Nicosia* Faz., *Nicoscia* Pirri, Nicosia.

NISCE'MI, capo circond. in provincia di Caltanissetta, da cui dista 35 m., distr. di Terranova, da cui dista 10 m., dioc. di Piazza, Popol. 7849 estens. salme 4092, Niscemi.

NISSURI'A, comune in prov. di Catania, da cui dista 54 m., distr. e dioc. di Nicosia, da cui dista 9 m., circ. Leonforte, da cui dista 4 m., da Palermo 112 m. Pop. 1737, estens. salme 3496, *Nossoria* Scr. PP., Nossoria.

NO'TU, città vescovile, capo prov. distante da Palermo 173. m. Pop. 10949, est. salme 33493, *Netum* Cic., Tolom., Boch., *Notum* Faz., Noto.

2. — Fiume non lungi da Noto, Vedi FALCUNA'RA.

NOVA'RA, vedi NUA'RA.

NUA'RA,, capo circond. alle falde dell'Etna, in prov. e dioc. di Messina, da cui dista 44 m., distretto di Castroreale, da cui dista 16 m. Pop. 6537, estens. 4150 salme, *Noara* Aret., Cluv., *Noharia* Pirri, NUARA.

NUCI'TU fiume, *Melas* Ovid. Briet. Cluv. Hofm., *Nucitus* Faz., *Nucithius* Goltz., NUCITO.

O

OCCHIALA', vedi GRAMMICHE'LI.

O'GNINA, vedi LO'GNINA.

OLIVE'RI, monte nella costa settentrionale dell'isola presso la foce del fiume Oliveri, *Oliverius* Goffr., OLIVERI.

2. — Fiume che nasce, intorno a 5 m. sopra del castello Monte Albano, dal fonte Pulvirello, e sbocca nel mar Tirreno tra il fiume del Castroreale, e la chiesa di S. Maria del Tindaro nella costa boreale, *Helicon* Tol. Cluv., *Oliverias* Maur., OLIVERI.

3. — Castello tra Patti e Milazzo, in prov. di Messina, da cui dista 44 m., distr. dioc. e circ. di Patti, da cui dista 38 m. Pop. 637, estens. salme 894, *Oliverium* Pirri, *Oliveri* Faz., OLIVERI.

OLIVE'TU, monte nella parte meridionale di Messina, V. TIRO'NE.

2. — Fiumicello tra la città di Milazzo, e il fiume Frondone, *Fluvius Oliveti*, OLIVETO.

OLIVUZZA, villaggio delizioso presso Palermo, OLIVUZZA.

ORE'TU, fiume vicino Palermo, celebrato dagli antichi, e ben diverso dell'Eleutero, ed ha la sua sorgente un poco al di là di Morreale, *Oretus* Tolom. Polib. Goltz., Cluv., ORETO.

ORLA'NNU, promontorio nella costa orientale della nostra Isola, in eguale distanza da Palermo e Messina, sulla cima del quale è un castello, *Agathirnum* Plin., Diod., ORLANDO.

ORSI'NU, castello della città di Catania, *Saturnia domus* Cell., *Castellum Ursinum*, ORSINO.

OTARE'DDU DI BA'RIA vedi LATARE'DDU.

P

PACE'CU, capo circond. in prov. distr. e dioc. di Trapani, da cui dista 4 m. Pop. 3244, estens. salme 2349, *Pacechum*, o *Pachecum*, o *Pachechum* Pirri, PACECO.

PACHI'NU, capo circond. in prov. distr. e dioc. di Noto, da cui dista 16 miglia. Pop. 3768, (compresavi la pop. del sotto comune Portopalo) estens. salme 756.

2. — Uno dei tre promontorii tra i due mari jonio ed africano, lontano 40 m. dalla Morea, PACHINO.

PA'CI, casale presso Messina, *Casale Pacis* Scr. PP., PACE.

2. — Fiume presso Messina, nel lato di essa verso tramontana, *Fluvius Pacis* Reina-Ventim., *Amnis Phacelinus* Vibio, Reina, Ventim., PACE.

PAGGHIA'RA, comune in prov. e distr. di Messina, da cui dista 21 m., circond. Alì, da cui dista 8 m., dioc. dell'Archimandrita. Pop. 1732, estens. salma 1200, *Pagliara* Faz., *Palparia* Pir., PAGLIARA.

PALAGUNI'A, comune in prov. di Catania, da cui dista 24 m., distr. e dioc. di Caltagirone, da cui dista 18 m., circond. Militello, da cui dista 6 m., da Palermo 147 m. Popol. 4205, estens. 1844 salme, *Palagoni* Maur., *Palagonia* Pir., PALAGONIA.

2. — Fiume così nominato dalla terra di Palagonia, per dove passa, e che poi si unisce col fiume di S. Paolo, *Fluvius Paliconiae* Faz., *Fluvius Palagoniae* Pir., PALAGONIA.

PALAZZO'LU, capo circond. in prov. distr. e dioc. di Noto, da cui dista 18 m., da Palermo 155 m. Pop. 9473, estens., 412 salme, *Palatiolum* Pir., *Palazzolus* Faz., PALAZZOLO.

PALAZZU ADRIA'NU, terra abitata da colonie greche albanesi, comune in prov. di Palermo, da cui dista 40 m., distr. di Corleone, da cui dista 12 m., circondario Prizzi, da cui dista 4 m., dioc. di Morreale. Pop. 5020, estens. salme 3648, *Hadrano vicus* Diod., *Palatium Adrianum* Faz., *Palatium Hadrianum* Pir. PALAZZO ADRIANO. Colonia d'Albanesi frammischiati a Siciliani.

PALE'RMU, la maggiore e migliore città, e la metropoli di tutta l'isola di Sicilia. Popol. 161551, estens. per la parte esterna 8762 salme, *Panormus* Tucid., Diod., Liv., Cic., PALERMO. Lat. 38.° 6.' 44.' long. 31.° 0.' 20."

PA'LI, o **PA'LU**, porto distante due m. da Capopassaro, che non è capace se non di poche e piccole barche, nominato un tempo Alga, Algara, o Algem, *Portus Palorum*, *Alga* Faz., *Portus Palori* Briet., PALO.

PA'LICI, vedi **LAGU NA'FTIA**.

PALI'NCICU, casale aggr. a Mandanici.

PA'LMA, capo circond. in prov. distr. e dioc. di Girgenti, da cui dista 11 m., da Palermo 84. Pop. 10292. estens. salme 3713, *Palma* Pir., PALMA. Latit. 37.° 11.' 20.' long. 31.° 25'. 30."

PALME'RI, casale aggr. a Mandanici, *Palmerium* Scr. PP., PALMERI.

PALU'MMA, vedi **ROCCA PALU'MMA**.

PALU'MMU, isoletta, o scoglio nella marina di Trapani, PALOMBO.

PANAGI'A, capo nel littorale di Siracusa e d'Agosta, PANAGIA.

PANARI'A, isoletta aggr. a Lipari, la quale non avanza in circonferenza li 6 m., lontana da Strongoli per libeccio 10 m., e circa 8 da Lipari, da Messina 47 m. e mezzo, da Palermo 93 m., ha la comodità di un ridotto per le navi, ma non vi è che pochissima abitazione, *Hicesia* Tol., Cluv., *Panaria* Briet., Faz., PANARIA.

PANICA'STRU, casale aggr. a Patti.

PANTIDDARI'A, isola nel mare che si frammette tra l'Africa e la costa meridionale della Sicilia, nella quale è una città con fortezza e un mediocre porto,

Cossura Strab., *Cossyra* Strab. Faz., *Cosyra* Ovid., Plin. Capo circond. in prov., distr. e dioc. di Trapani, da cui dista 90 m., da Palermo 185. Pop. 7076, estens. salme 10000, Pantellaria.

PA'RCU, monte abbondantissimo d'acque e di frondosi alberi nelle campagne di Palermo, *Parcus* Inv., Parco.

PA'RCU, terra edificata a mezzo dal monte Parco, in prov. e distr. di Palermo, da cui dista 7 m., circond. e dioc. di Morreale, da cui dista 4 m. Pop. 2805, estens. salme 1452, *Parcus* Scr. PP., Parco.

PARTA'NNA, capo circond. in prov. di Trapani, da cui dista 39 m., distr. e dioc. di Mazara, da cui dista 20 m. Pop. 10883. *Partanna* Faz. e Pir., *Partanum* Cluv., Partanna.

PARTINI'CU, capo circond. in prov. e distr. di Palermo, da cui dista 18 m., dioc. di Morreale. Pop. 14021, estens. salme 5236, *Parthenicum* Cluv., *Sala Parthenici* Faz., Pir., Partenico, Sala di Partenico.

PASSARE'DDU, vedi SPIRLI'NGA.

PA'SSARU, vedi CAPU PA'SSARU.

PASTORI'A, villaggio aggr. a Calatabiano.

PATERNO', capo circond. in prov. distr. e dioc. di Catania, da cui dista 12 m. e mezzo, da Palermo 160 m. e mezzo. Pop. 11322, estens. salme 13733. *Paternio* Priv. di conte Ruggiero del 1081, Paternò.

PATERNO', fiume a cui dà il nome una città vicina così detta, e che poi entra nel fiume Giarretta, *Fluvius Paternii* Briet., *Fluvius Paternionis* Faz., Paternò.

PA'TTI, città vescovile, capo distr. in prov. di Messina, da cui dista 50 m., da Palermo 124 m. Pop. 6411, estens. salme 2372, *Pactae, arum* Cluv., Patti.

PEDA'RA, comune in prov. distr. e dioc. di Catania, da cui dista 10 m., circond. Trecastagne, da cui dista 2 m., da Palermo 183 m. Pop. 3138, estens. salme 1500, *Pedaria, Pedaurum* Scr. PP., *Lapidara* Pir., Pedara.

PEDIMU'NTI, comune in prov. di Catania, da cui dista 28 m., distr. di Acireale, da cui dista 18 m., circond. Linguaglossa, da cui dista 4 m., dioc. di Messina, da Palermo 188 m. Pop. 3820, esten. 1067 salme, Piedimonte.

PELO'RU, uno dei tre promontorii dell'isola alla parte orientale rimpetto le Calabrie ed allo stretto di Messina, Peloro. Latit. 38.° 15.' 30." long. 33.° 21.' 30."

PETRA DI BRO'LU, scoglio a fronte del castello Brolo tra li capi di Calavà e di Orlando, Pietra di Brolo.

PETRA DI LI CI'RCHI, scoglio grande nella maremma di Caronia, Pietra delli Cherchi.

PETRA DI LI CI'RRI, scoglio nel littorale di Caronia. V. PETRA DI LI CI'RCHI.

PETRA DI LU CO'RVU, scoglio nel mare di Tusa, Pietra del Corvo.

PETRA GALIA, sasso grandissimo nel mar della Licata, Pietra galia.

PETRALO'NGA, scoglio nella marina di Naso, Pietralunga.

PETRA DI LU MALTI'SI, scoglio a fronte della marina di S. Paolo nel littorale di Messina, distante dal continante sin che resta spazio bastante a passarvi una feluca.

PETRA DI L'URSU, scoglio nella marina di Caronia, PIETRA DELL'ORSO.

PETRAPIRZI'A, capo circond. in prov. e dioc. di Caltanissetta, da cui dista 13 m., distr. di Piazza, da cui dista 28 m. Popol. 9683, estens. salme 6523, PIETRAPERZIA.

PETRI DI S. BRA'SI, tre vasti sassi nel mar di Tusa, detti ancora PETRI DI LU GRECU, PIETRE DI S. BIAGIO.

PETRI RI'ZZI, scoglio nella marina di Siracusa, presso la cala di Zufazzu, e la punta di Mazzamareddu, PIETRE RICCE.

PETRI RU'SSI, scogli a piè del capo di Milazzo, PIETRE ROSSE.

PEZZU'LU, casale presso Messina, *Pexola* Pirri, *Pezzula* Faz., PEZZOLO.

PEZZU'LU, torrente tra Messina e Scaletta, *Fluvius Pezzularum* Maur., *Fluvius Pexolae* Pirri, PEZZOLO.

PIA'NA, vedi **CHIANA**.

PIA'ZZA, vedi **CHIA'ZZA**.

PIRA'INU, comune in prov. di Messina, da cui dista 63 m., distretto e dioc. di Patti da cui dista 15 m. circ. S. Angelo, da cui dista 4 m. Popol. 3477. estens. 812 salme, PIRAINO.

PITRALI'A SUPRA'NA capo circond. in prov. di Palermo, da cui dista 54 m., distretto e dioc. di Cefalù, da cui dista 24 m. Pop. 5078, estens. salme 6083, *Petraglia* Cluv., *Petrelegium*, *Petralaja* Malat., PETRALIA SOPRANA.

PITRALIA SUTTA'NA, capo circond. in prov. di Palermo, da cui dista 54 m., distr. e dioc. di Cefalù, da cui dista 24 m, Pop. 4480, estens. salme 13237, *Petralejum inferius* Arat., *Petraglia* Cluv., PETRALIA SOTTANA.

PITRALI'A, fiume che comincia dal fonte di S. Arcangelo presso la terra di Petralia, da cui riceve il nome, e poi si unisce col fiume Salso, *Fluvius Petraliae* Faz., *Fluvius Petrae Heliae* Cluv., FIUME DI PETRALIA.

PITTINE'U, comune in provincia di Messina, da cui dista 110 m., distr. di Mistretta, da cui dista 8 m., circond. S. Stefano di Camastra, da cui dista 8 m., dioc. di Patti. Popol. 1779, estens. salme 1360, *Pittinaeum* Pir., Cluv., Faz., PITTINEO.

PIZZO'LU, villaggio aggr. a Messina, PEZZOLO.

PIZZU DI GO'TTU, comune in prov. di Messina, distr. di Castroreale, dioc. di Messina, PIZZO DI GOTTO.

PIZZU'TA, monte che sovrasta nella parte occidentale alla terra nominata Piana dei Greci, a piè del quale nascono alquante vene d'acqua, che per lo lungo acquidotto raccolte danno acqua ad un fonte di marmo sito nella piazza di detta terra.

PLA'CA, o **PLA'CHI**, vedi **GRAVI'NA**.

PLATANE', villaggio aggr. ad Acireale, PLATANÈ.

PLA'TANI, fiume, la cui foce è sulla costiera di Siracusa dopo il fiume Maincoli nella spiaggia della Porcaria, il quale fiume fu una volta il confine tra' Siracusani e i Cartaginesi, *Halycus* Diod., Plut., Cluv., PLATANI.

POGGIUREA'LI, comune in prov. di Trapani, da cui dista 40 m., circond. Gibellina, da cui dista 3 m., dioc. di Mazara. Pop. 3250, estens. 636 salme, *Podium regale* Scr. PP., POGGIOREALE.

PO'DDINA, vedi POLLINA.

POLLA'RA, villaggio aggr. a Lipari.

POLLINA, fiume che nasce nel monte Madonia a fronte dall' oriente, termina nel mar Tirreno, *Monalus* Tolom., Jun., Cluv., *Fluvius Pollinas* Maur., Faz., *Pollinus* Priez., Pollina.

PO'LLINA, terra in prov. di Palermo, da cui dista 60 m., distr. e dioc. di Cefalù, da cui dista 12 m., circond. Castelbuono, da cui dista 6 m. Pop. 1741, estens. 2300 salme, *Apollonia* Cic. Cluv., *Pollina* Faz. Maur., Pollina.

PO'RRI, piccola isola sulla costiera di Rosolini all'ostro di Noto, Porri.

PORTUPA'LU, vedi PA'LI.

PORTUSA'LVU, casale presso Castroreale, *Portus salvus* Scr. PP., Portosalvo.

PRATAME'NA, vedi VADDILO'NGA.

PRIO'LU, villaggio aggr. a Siracusa.

PRIO'LU, villaggio aggr. a Villarosa.

PRI'ZZI, capo circond. in prov. di Palermo, da cui dista 36 m., distr. di Corleone, da cui dista 12 m., dioc. di Morreale. Pop. 8411, estens. salme 4655, *Brizium* Faz., *Prizium* Pir., Prizzi.

PROTONOTA'RU, comune aggr. a Castroreale, *Prothonotarius* Scr. PP., Protonotaro.

PULI'ZZI, capo circond. in prov. di Palermo, da cui dista 48 m., distr. e dioc. di Cefalù, da cui dista 24 m. Pop. 5953, estens. salme 6454, *Politium* Aret., *Polilium* Maur., Polizzi.

PURRA'ZZI, villaggio presso Palermo.

PURTA'RU, villaggio aggr. a Rametta.

PURTEDDA DI MA'RI, villaggio presso Palermo.

PUZZA'DDU, comune in prov. e dioc. di Noto, da cui dista 18 m., distretto di Modica, da cui dista 12 m., circond. Spaccaforno, da cui dista 6 m. Popol. 2228, Pozzallo.

PUZZI'DDU, villaggio aggr. ad Acireale.

Q

QUISQUI'NA, monte distante da Palermo circa 40 m., nel quale si vede la grotta, ove abitò per molto tempo S. Rosolia, *Coschina* Ottav. Gaetano, Quisquina.

R

RACALMU'TU, vedi RAGALMU'TU.

RACCALICE'USI, monte presso Palermo nel fianco di occidente, dal quale sgorgano copiose vene di acqua, *Rachalicsusi* Inv., Casalnoci.

RACCU'GGHIA, capo circond. in prov. di Messina, da cui dista 59 m., distr. e dioc. di Patti, da cui dista 12 m. Pop. 2036, estens. salme 1012, Raccuja.

RADALI', vedi **REFFADA'LI.**

RADDU'SA, comune aggr. a Rammacca.

RAGALBU'TU, capo circond. in prov. di Catania, da cui dista 40 m., distr. e dioc. di Nicosia, da cui dista 18 m., da Palermo 135 m. Popol. 8170, estens. 13811 salme, *Rayhalbutum* Faz. Pir., RAGALBUTO.

2. — Fiume il quale sbocca nel fiume Giarretta, *Flumen Raghalbuti* Faz., REGALBUTO.

RA'GALI, vedi **VALGUARNE'RA.**

RAGALMU'TU, comune in prov., distr. e dioc. di Girgenti, da cui dista 12 m. e mezzo, circond. di Grotte, distante da Palermo 64 m. Pop. 8148, estens. salme 2426, *Rahalmutum* Pir., RAGALMUTO, RACALMUTO.

RAGA'LNA, comune aggr. a Paternò.

RAGU'SA, città capo circond. in prov. di Noto, da cui dista 24 m., distr. di Modica, da cui dista 5 m., dioc. di Siracusa. Pop. 21714, estens. 25500 salme, *Ragusa* Faz. Pir., RAGUSA.

RAGU'SA, fiume, il quale nella sua origine si chiama Mauli, passando poi per Giarratana si appella Giarratana, finalmente scendendo per Ragusa cambia il nome con quello della stessa città, *Fluvius Ragusae* Maur., RAGUSA.

RAISILGE'BBI, capo con nave di guardia dopo il Finale, RAISILGEBI.

RA'MA, promontorio che con quello di S. Vito forma le due punte le quali stringono in mezzo il golfo di Castellammare, *Caput Rami* Faz., RAMA, CAPO DELLA RAMA.

RAME'TTA, capo circond. in prov. distr. e dioc. di Messina, da cui dista 21 m. Pop. 3518, estens. salme 1644, *Rametta* Maur., *Rametta* Arez., RAMETTA.

RAMMA'CCA, capo circond. in provincia di Catania, da cui dista 30 m., distr. e dioc. di Caltagirone, da cui dista 18 m., da Palermo 147. Pop. 1853, estens. salme 760, RAMMACCA.

RANNA'ZZU, capo circond. in prov. di Catania, da cui dista 46 m., distr. di Acireale, da cui dista 36 m., dioc. di Messina, distante da Palermo 172 m. Popol. 5462, estens. salme 1200, *Randacium* Maur., RANDAZZO.

RASICA'LBU, promontorio tra Cefalù e Pollina, *Rasicalbus* Faz., RASICALBO.

RAVANU'SA, capo circondario in prov. distr. e dioc. di Girgenti, da cui dista 31 m., da Palermo 86 m. Popolaz. 7152, estens. salme 1030, *Ravanusa* Pir., RAVANUSA.

REALMU'NTI, comune in prov. distr. e dioc. di Girgenti, da cui dista 7 m., circond. Siculiana, da cui dista 2 m., da Palermo 70 m. Pop. 2477, estens. salme 898, REALMONTE.

REFADA'LI, capo circond. in prov. distr. e dioc. di Girgenti, da cui dista 6 m., da Palermo 70 m. Pop. 4881, estens. salme 1166, *Rafadalis* Maur., *Raphadalis* Briet., Aret., Faz., RAFFADALE, RAFFADALI.

REGALBU'TU, vedi **RAGALBU'TU.**

REFALGIO'FULU, villaggio aggr. a Caccamo.

REJITA'NU, comune in prov. di Messina, da cui dista 105 m., distr. e circond. di Mistretta, da cui dista 6 m., dioc. di Patti. Pop. 807, estens. salme 547, *Regitanum* Faz., *Regitanus* Pir., REITANO.

RESUTTA'NA, comune in prov. distr. e dioc. di Caltanissetta, da cui dista 15 m., circond. S. Caterina. Pop. 3138, estens. salme 2400, *Resutanum* Pir., *Resuttana* Scr. PP., Resuttana, Resuttano.

RIBE'RA, capo circond. in prov. e dioc. di Girgenti, da cui dista 27 m., distr. di Bivona, da cui dista 14 m. e mezzo, da Palermo 62 m. Pop. 5226, estens., 3734 salme, *Ribera* Scr. PP., Ribera, Rivela.

RIE'SI, terra situata in una pianura, capo circond. in prov. di Caltanissetta, da cui dista 18 m., distr. di Terranova, da cui dista 19 m., dioc. di Piazza. Pop. 8148, estens. salme 3793, *Refesum* Pir., *Riesis* Scr. PP., Riesi.

RIPO'STU, comune in prov. di Catania, da cui dista 20 m. e mezzo, distr. di Acireale, da cui dista 10 m. e mezzo, circond. Giarre, da cui dista mezzo m., dioc. di Messina. Pop. 5115, estens. salme 636, Riposto.

RISALA'IMI, fiume che ha la sua prima origine da un fonte che scaturisce dentro un antro dello stesso nome, ma in poco tratto non lungi dalla sua prima origine diviene fiume presso Resalaimi fortezza disfatta, arrivato all'osteria di Mirti comincia a chiamarsi fiume di Mirti, finchè lasciando per via questo ed altri nomi dicesi Bagaria, e mette foce nel mar Tirreno, *Rasalaymis*, *Resalaymis* Faz., Resalaimi.

RITU'NNU, monte di figura rotonda presso Caccamo, *Mons Rotundus* Inv., Ritondo.

RO'CCA, comune in prov. distr. e dioc. di Messina, da cui dista 20 m., circond. Rametta, da cui dista 5 m. Pop. 2390, estens. salme 800, *Rocca* Faz. Maur., Rocca.

ROCCA CIURI'TA, comune in prov. e dioc. di Messina, da cui dista 28 m., distr. Castroreale, da cui dista 27 m., circond. Savoca, da cui dista 6 m. Pop. 531, estens. salme 70, *Rocca florita* Pir., Rocca fiorita.

ROCCA D'API, villaggio aggr. a Zafarana.

ROCCADI'A, isoletta nella marina di Mililli, Roccadia.

ROCCALUME'RA, comune in prov. distr. e dioc. di Messina, da cui dista 17 m., circond. Ali, da cui dista 7 m. Pop. 2422, estens. salme 428, *Roccalumera*. *Roccalimina* Pir., Rocca Lumera.

ROCCAME'NA, villaggio aggr. a Corleone, Roccamena, Ficuzza.

ROCCAPALU'MMA, comune in prov. e dioc. di Palermo, da cui dista 39 m., distr. di Termini, da cui dista 18 m., circond. Alia, da cui dista 6 m., da Palermo 39 m. Popol. 1561, estens. 569 salme, *Rocca Palumba* Pir., Rocca Palumba.

ROCCHI DI FAINU, rocche presso Caccamo, dedicate dai Gentili a Fauno.

ROCCHI NI'URI, villaggio aggr. a Pagliara.

RO'DI, villaggio aggr. a Castroreale.

ROSI MU'NTI, vedi QUISQUI'NA.

RUCCE'DDA, V. D. comune in prov. e dioc. di Messina, da cui dista 56 m., distr. di Castroreale, da cui dista 22 m., circond. Francavilla, da cui dista 10 m. Popol. 2695, estens. salme 1510, *Auricella* Faz., *Roccella* Pir. Maur., Roccella.

RUCCE'DDA, *fortezza nella riva dal mare tra Termini, e Cefalù, Rocella* Maur., Roccella.

RUCCE'DDA, fiume nel val Demona, che entrando nel fiume Cantara, perde il suo nome, *Roccellae fluvius* Faz., Roccella.

RUCCE'DDA, vedi CAMPUFILICI.

RUSULI'NI, comune in prov. e dioc. di Noto, da cui dista 9 m., circond. Pachino, da cui dista 14 m., Pop. 5061, estens. salme 4246, Rosolini.

S

SA'GANA, monte presso Palermo nel fianco di ponente, e villaggio aggr. a Montelepre, *Sagana* Inv., Sagana.

SALA DI PARTINI'CU, vedi PARTINI'CU.

SALA DI PARU'TA comune in prov. di Trapani, da cui dista 39 m., distr. di Alcamo, da cui dista 16 m., circond. Gibellina, da cui dista un m., dioc. di Mazara. Popol, 3587, estens. salme 2271, *Sala Parutae, Sala Donna* Pir., *Sala Donnae* Sala di Paruta, Salaparuta.

SALAPARU'TA, vedi SALA DI PARU'TA.

SALAZA'RA, uno dei monti che formano il monte Etna, *Mons Salazarius* Salazara.

SALE'MI. capo circond. in prov. di Trapani, da cui dista 32 m., distr. e dioc. di Mazara, da cui dista 18 m., da Palermo 49 m. Popolaz. 11753, estensione 10776 salme, *Halicyae* Diod. Cluv., *Salemis* Faz., Salemi.

SALI'NI, una delle Eolie discosta da Lipari 2 m. verso tramontana lat. 38°. 33'. 30". long. 38°. 26'. 0". *Didyma, Thermisia*, Saline.

SA'LSU, vedi CIUMI SALSU.

SALVATU'RI, comune presso Messina, *Salvator* Maur., *Sanctus Salvator* Faz., Pir., Salvatore.

SAMMU'CA, capo circond. in prov. e dioc. di Girgenti, da cui dista 46 m., distr. di Sciacca, da cui dista 10 m., da Palermo 46 m. Popol. 7475, estens. salme 2706, *Sambuca* Faz, Pir. Sambuca.

SAMPE'RI DI MUNFORTI, comune in prov. distr. e dioc. di Messina, da cui dista 25 m., circond. Milazzo, da cui dista 2 m. Popol. 4398, *Sanctus Petrus Monfortis* Pir, Faz. S. Pietro di Monforte, Samperi di Monforte.

SAMPERI SUPRA PA'TTI, comune in prov. di Messina, da cui dista 54 m., distr. e dioc. di Patti, da cui dista 9 m., circond. Raccuja, da cui dista 6 m. Pop. 3245. estens. 600 salme. *Sanctus Petrus a Pactis* Faz., S. Pero di Patti, o S. Pietro di Patti.

S. A'GATA LI BATTIA'TI, comune in prov. distr. e dioc. di Catania, da cui dista 4. m., circond. di Mascalucia, da cui dista 2 m.. da Palermo 177 m., Popolaz. 473, estens. salme 145, *Sancta Agata* Faz., S. Agata.

S. AGATA DI MILITE'DDU, capo circond. nel Val Demone, nella riva del mare tra capo d'Orlando. e Caronia nel fianco settentrionale dell'isola, in prov. di Messina, da cui dista 85 m., distr. e dioc. di Patti, da cui dista 34 m. Pop. 3880, *Sancta Agata* Scr. PP., Sant'Agata.

S. ALE'SI, vedi S. ALE'SSIU.

S. ALE'SSIU, castello, *Arx Sancti Alexii*, *Sanctus Alexius* Faz., S. Alessio.

S. ALE'SSIU, promontorio tra capo Grosso, e la città di Taormina, *Fauces Taorminae* Cluv., *Caput S. Alexii* Golt., S. Alessio.

S. A'LFIU, villaggio aggr. a Giarre.

S. ANASTASI'A, vedi MOTTA DI S. ANASTASI'A.

S. A'NCILU DI BRO'LU, capo circond. in prov. di Messina, da cui dista 68 m., distr. di Patti, da cui dista 18 m., dioc. dell'Archimandrita. Popolaz. 4636, estens. 400 salme, S. Angelo.

S. A'NCILU LU MUCIA'RU comune in prov. distr. e dioc. di Girgenti, da cui dista 13 m., circond. Raffadali, da cui dista 7 m., da Palermo 64. Popol. 1040, estens. 3532 salme, *Sanctus Angelus* Pir. Scr. PP. S. Angelo lo Muxaro.

S. A'NCILU, fiume, che ha la sua origine nei monti sopra la terra di S. Angelo, *Fluvius S. Angeli* Faz., S. Angelo.

S. A'NNA, comune in prov. e dioc. di Girgenti, da cui dista 32 m., distr. di Sciacca, da cui dista 9 m., circond. Caltabellotta, da cui dista 2 m. Popol. 334, estens. salme 1526, *Sancta Anna* Pir., Sant'Anna.

S. A'NNA, o PURTEDDA DI S. ANNA, vedi TURRI DI S. ANNA.

S. A'NNA DI NISCE'MI, vedi NISCE'MI.

S. ANTO'NIU, *Sanctus Antonius* Scr. PP. S. Antonio.

S. ANTONIU JACI, vedi CASALO'TTU.

S. ANTUNI'NU, o CIANCIA'NA, *Sanctus Antonius* Scr. PP. S. Antonino.

S. BARTULUME'U, fiume che nasce da due capi, uno presso Calatafimi, l'altro nella pianura dell'Habita, e poi va ad imboccare nel mare Toscano presso la terra di Castellammare, *Scamander* Virg. Cluv., *Fluvius S. Bartholomaei* Cluv., S. Bartolomeo.

S. BASI'LIU, piccolo fiume, che nasce in un collo vicino la città di S. Lucia, *Fluvius S. Basilii* Faz., S. Basilio.

S. BASI'LIU, comune aggr. a Piedimonte.

S. BIA'GGIU, vedi NA'RU fiume.

S. BRA'SI, comune in prov. e dioc. di Girgenti, da cui dista 9 m. e mezzo, circond. Cammarata, da cui dista 8 m., da Palermo 58 m., Pop. 2035, estens. salme 1812, S. Biagio.

**S. CALO'JARU, castello sul golfo di Catania, *Sanctus Calogerus* Maur., S. Calogero.

S. CA'RRU, comune in prov. di Palermo, da cui dista 55 m., distr. di Corleone, da cui dista 16 m., circond. Chiusa, da cui dista 4 m., dioc. di Morreale. Pop. 243, estens. salme 492, *Sanctus Carolus* Pir., S. Carlo.

S. CATA'LDU, capo circond. in prov. distr. e dioc. di Caltanissetta, da cui dista 5 m. e mezzo. Pop. 8384, estens. salme 4165, *S. Cataldus* Pir., S. Cataldo.

S. CATA'LDU, fiume, *Fluvius S. Cataldi* Faz. S. Cataldo.

S. CATARI'NA, capo circond. in prov. distr. e dioc. di Caltanissetta, da cui dista 13 m., da Palermo 80 m. Pop. 5732, estens. salme 4370, *Sancta Catharina* Pir., S. Catarina.

S. CLIMENTI, o **CARRUBBA'RA**, casale fuori le mura di Messina, *Sanctus Clemens* Scr. PP., S. Clemente.

S. CO'NU, comune in prov. di Catania, da cui dista 50 m., distr. e dioc. di Caltagirone, circond. Mirabella, dista da Palermo 138 m., estens. 353 salme, S. Cono.

S. CRO'CI, comune in prov. di Noto, da cui dista 40 m., distr. di Modica, da cui dista 20 m., circond. Comiso, da cui dista 10 m., dioc. Siracusa. Popol. 3054. estens. salme 2504, *Sacta Crux*, Santa Croce.

S. CRU'CI, promontorio situato tra le città di Catania e di Augusta, *Taurus* Tolom., *Caput S. Crucis* Faz., Santa Croce.

S. CRU'CI, fiume, *Fluvius Dianae* Cluv., *Fluvius S. Crucis* Faz., Santa Croce.

S. DUMI'NICA, *Sancta Dominica*, S. Domenica.

S. ELI'A, vedi **TURRI DI S. ELIA**, vedi **PURTICE'DDU**.

S. ELISABE'TTA, vedi **S. LISABE'TTA**.

S. FERDINA'NDU, terra nel distretto di Bivona.

S. FILADE'LFIU, vedi **SANFRATE'DDU**.

S. FILADE'LFIU, fiume, che nasce nei monti vicino S. Fratello, *Fluvius S. Philadelfi* Faz., S. Filadelfo.

S. FILIPPU D'ARGIRO', capo circond. in prov. di Catania, da cui dista 50 m., distr. e dioc. di Nicosia, da cui dista 12 m., da Palermo 123 m. Pop. 7264, estens. salme 8551, Aggira.

S. FILIPPU LU GRA'NNI, casale in Messina, *Sanctus Philippus magnus* Faz., S. Filippo il grande.

S. FILIPPU JA'CI, vedi **JACI S. FILI'PPU**.

S. FILIPPU LU PI'CCULU, casalotto in Messina, *Sanctus Philippus parvus*, S. Filippo lo piccolo.

S. FLA'VIA, villaggio riunito a Solanto.

S. FRATE'DDU, capo circond. in prov. di Messina, da cui dista 86 m., distr. di Mistretta, da cui dista 27 m., dioc. di Patti. Popolaz. 6347, estens. salme 2600, *Sancti Fratris*, S. Fratello.

S. GHIA'CUPU, vedi **S. JA'CUPU**.

S. GIO'RGIO, vedi **TURRI DI S. GIO'RGI**.

S. GIULIA'NU, vedi **MUNTI S. GIULIA'NU**.

S. GIUSEPPI MURTI'DDI, comune in prov. e distr. di Palermo, da cui dista 19 m., circond. Piana, da cui dista 6 m., dioc. di Morreale. da cui dista 6 m. Pop. 3887. estens. salme 1123, S. Giuseppe mortilli.

S. GIUVANNI DI CAMMARA'TA, comune in prov. e dioc. di Girgenti, da cui dista 28 m. e mezzo, distr. di Bivona, da cui dista 12 m., circond. di Cammarata, da cui dista mezzo m., da Palermo 50 m. Pop. 2966, estens. salme 1330, *Sanctus Joannes* Faz., S. Giovanni.

S. GIUVANNI DI GALE'RMU, comune in prov. distr. e dioc. di Catania, da cui dista 4 m., circond. Mascalucia, da cui dista 2 m., da Palermo 177 m. Pop. 1031, estens. salme 110, *Sanctus Joannes Galermus* Faz. Pir., S. Giovanni di Galermo.

S. GIUVANNI LA PU'NTA, comune in prov. distr. e dioc. di Catania, da cui dista 5 m., circond. Mascalucia, da cui dista 3 m., da Palermo 178 m. Pop. 1808, esteos. salme 527, *S. Joannes la punta* Faz., S. Giovanni la punta.

S. GIULIA'NU, vedi MUNTI DI TRA'PANI.

S. GREGO'RIU, comune in prov. distr. e dioc. di Catania, da cui dista 7 m., circond. Mascalucia, da cui dista 4 m., da Palermo 180 m. Pop. 1725, estens. 286 salme, *Sanctus Gregorius* Faz. Pir., S. Gregorio.

S. GRISTI'NA, comune in prov. distr. e dioc. di Palermo, da cui dista 14 m., circond. Piana, da cui dista 3 m. Pop. 829, estens. salme 1052, Santa Catarina.

S. JA'CUPU, *Sanctus Jacobus* Scr. PP., S. Giacomo.

S. LICA'NDRU, *Sanctus Licander* P. B., S. Licandro.

S. LISABE'TTA, comune in prov. distr. e dioc. di Girgenti, da cui dista 10 m., circond. Raffadali, distante da Palermo 74 m., estens. salme 155, *Sancta Elisabetha* Pir., S. Elisabetta.

S. LORENZU LA XI'TTA, vedi CI'TTA.

S. LUCI'A, capo circond. in prov. e distr. di Messina. da cui dista 27 m., dioc. Prelatura di S. Lucia. Pop. 7289, *Sancta Lucia* Aret. Maur., S. Lucia.

S. LU'CIA, vedi MASCALUCI'A.

S. LUCI'A, vedi MASSA DI S. LUCI'A.

S. LUNARDE'DDU, casale aggr. a Giarre.

S. MA'RCU, comune in prov. di Messina, da cui dista 83 m., distr. e dioc. di Patti, da cui dista 32 m., circond. S. Agata di Militello, da cui dista 8 m. Pop. 1685, *Sanctus Marcus* Maur., S. Marco.

S. MA'RCU, casale presso Messina, *Sanctus Marcus* Faz., S. Marco.

S. MARGARI'TA, capo circond. in prov. e dioc. di Girgenti, da cui dista 54 m., distr. di Sciacca, da cui dista 18 m., da Palermo 46 m. Pop. 8229, estens. salme 3640, *Sancta Margarita* Faz., S. Margarita.

S. MARIA ALTU-FO'NTI, vedi PA'RCU.

S. MARIA DI GESU', casale di Messina, *S. Maria de Jesu* Scr. PP., S. Maria.

S. MARIA DI LICUDI'A, comune in prov. distr. e dioc. di Catania, da cui dista 17 m. e mezzo, circond. Paternò, da cui dista 5 m. Popol. 2269, S. Maria di Licodia.

S. MARIA DI NISCE'MI, vedi NISCE'MI.

S. MARIA DI RIE'SI, vedi RIE'SI.

S. MARIA VALVI'RDI, terra quattro m. distante da Aci. *S. Maria Vallis Viridis* Pir., S. Maria di Valverde.

S. MARI'NA, *Sancta Marina* Pir., S. Marina.

S. MARTI'NU. *Sanctus Martinus* Faz. S. Martino.

S. MA'URU, comune in prov. di Palermo, da cui dista 69 m., distr. e dioc. di Cefalù, da cui dista 21 m., circond. Castelbuono, da cui dista 9 m. Popolaz. 4683, estens. salme 7097, *Sanctus Maurus* Faz., S. Mauro.

S. MICHE'LI, comune in prov. di Catania, da cui dista 50 m., distr. e dioc. di Caltagirone, da cui dista 6 m., circond. Mirabella, da cui dista 3 m., da Pa-

lermo 135 m. Pop. 3674 (compresavi quella del comune di S. Cono), estens. salme 1484, *Sanctus Michael* Scr. PP., S. Michele.

S. MICHE'LI, monte vicino Termini alto 2524 piedi sul livello del mare.

S. NICO'LA, castello tra Solanto e Termini, *Sanctus Nicolaus* Faz., S. Nicolò.

S. NICO'LA, vedi MASSA DI S. NICULA'U.

S. NI'NFA, capo circond. in prov. di Trapani, da cui dista 30 m. distr. e dioc. di Mazara, da cui dista 20 m. Popol. 5517, estens. salme 959, *Sancta Nympha* Pir., S. Ninfa.

S. PAULU SULARI'NU, comune in prov. di Noto, da cui dista 22 m., distr. e dioc. di Siracusa, da cui dista 11 m., circond. Floridia, da cui dista 2 m. Popol. 2270, estens. salme 645, *Sanctus Paulus* Scr. PP., S. Paolo.

S. PETRU CLARE'NZA, comune in prov. distr. e dioc. di Catania, da cui dista 8 m., circond. Mascalucia, da cui dista 2 m. Pop. 1001, *Sanctus Petrus* Faz., Pir., S. Pietro.

S. PETRU, o SAMPE'RI, villaggio aggr. a Saponara. *Sanctus Petrus* Pir., *Samperium* Maur., S. Pietro.

S. PETRU DI MUNFO'RTI, vedi SAMPERI DI MUNFO'RTI.

S. PETRU DI PA'TTI, vedi SAMPERI SUPRA PA'TTI.

S. PETRU SPATAFO'RA, vedi SPATAFORA S. PE'TRU.

S. RAINE'RI, Torre di S. Rainери.

S. RI'ZZU, Torre di S. Rizzo.

SS. SALVATO'RE, comune in prov. di Messina, da cui dista 75 m., distr. e dioc. di Patti, da cui dista 26 m., circond. di Naso, da cui dista 7 m. Pop. 1230, estens. 441 salme, Ss. Salvadore.

S. STEFANU DI BRI'GA, comune tra Tusa e Caronia, in prov. distr. e dioc. di Messina, da cui dista 9 m., circond. Galati (Messina), da cui dista 3 m. Pop. 1060, estens. salme 619, *Sanctus Stephanus* Faz., S. Stefano.

S. STEFANU DI BIVO'NA, comune in prov. e dioc. di Girgenti, da cui dista 27 m. e mezzo, distr. e circond. di Bivona, da cui dista 4 m. Pop. 5238, *Sanctus Stephanus* Faz., S. Stefano di Bivona.

S. STEFANU INFERIU'RI, S. Stefano inferiore.

S. STEFANU DI CAMA'STRA, o DI MISTRE'TTA, capo circond. in prov. di Messina, da cui dista 102 m., distr. di Mistretta, da cui dista 9 m., dioc. di Patti. Popolaz. 3250, *Sanctus Stephanus Mistrettae* Pir., S. Stefano di Mistretta.

S. STEFANU SUPERIU'RI, *S. Stephanus* Faz. Pir., S. Stefano superiore.

S. TE'CLA, comune aggr. ad Acireale.

S. TEODO'RU, comune in prov. di Messina, da cui dista 72 m., distr. di Mistretta, da cui dista 29 m., circond. di Cesarò, da cui dista un m., dioc. di Patti. Pop. 1453, estens. salme, 981 *S. Theodorus* Scr. PP., S. Teodoro.

S. VE'NERA, casale aggr. a Barcellona, S. Venera.

S. VE'NERA, casale aggr. ad Acireale. S. Venera.

S. VI'TU, comune aggr. a Monte S. Giuliano, S. Vito.

S. VI'TU, comune aggr. a Roccalumera, S. Vito.

SAPUNA'RA, comune in prov. distr. e dioc. di Messina, da cui dista 18 m., circond. Rametta, da cui dista 4 m. Pop. 3190, estens. salme 1283, *Saponara* Pir., SAPONARA.

SARAGU'SA, vedi SIRAGU'SA.

SA'RRU, comune aggr. a Zafarana.

SA'VUCA, capo circond. in prov. di Messina, da cui dista 23 m., distr. di Castroreale, da cui dista 24 m., dioc. dell'Archimandrita, Pop. 3913, estens. salme 1200, *Savoca* Faz., SAVOCA.

SA'VUCA, fiume, che nasce sur un monte dove è un castello di tal nome, e poi muore nel mare Jonio, tra il capo di S. Alessio e la bocca del fiume di Nisi, *Fluvius Savocae* Faz., SAVOCA.

SCA'LA, castello presso Messina, *Scala* Faz., SCALA.

SCALA DI CARI'NI, salita di monte tra monte Cuccio e Bellolampo, *Scala Carinis* Adria. SCALA DI CARINI.

SCALA DI CLIMA'CI, costiera di monte tra' feudi di Castelluccio, e Sanguigno, pertinenti alla città di Trapani. SCALA DI CLIMAGI.

SCALA DI LA CU'RTI, stretto che apre la strada tra i monti sopra la città di Morreale, SCALA DELLA CORTE.

SCALA DI LI DAMMU'SI, stretto di terra, che dà la via nei monti sopra Morreale, *Scala dammusorum* Inv., SCALA DELLI DAMMUSI.

SCALA DI LI MO'NACHI, stretto di terra presso il monte Ambleri, *Scala monialium* Inv., SCALA DELLE MONACHE.

SCALA DI LI MU'LI, via angusta nel monte della Medaglia, *Scala mulorum* Inv., SCALA DELLI MULI.

SCALA DI PA'TTI, comune aggr. a Patti.

SCALDA'RA, comune aggr. a Rametta.

SCALE'TTA, comune in prov. distr. e dioc. di Messina, da cui dista 12 m., circond. Alì, da cui dista 7 m., da Palermo 224 m. Pop. 911, estens. salme 87, *Scalecta* Pir., *Scaletta* Faz., SCALETTA.

SCALE'TTA, fiume nella marina di Messina.

SCA'RPA, monte presso Peloro vicino Messina, *Calpes* Maur., CALPA.

SCHISO', villaggio aggr. a Taormina.

SCIA'CCA, città marittima, capo distr. in prov. e dioc. di Girgenti, da cui dista 36 m., da Palermo 64 m. Pop. 12746, estens. salme 10722, *Thermas* Cluv., *Xacca* Aret. Maur., *Sacca* Pir., SCIACCA.

SCIA'RA, comune in prov. e dioc. di Palermo, da cui dista 33 m., distr. di Termini, da cui dista 9 m., circond. di Caccamo, da cui dista 7 m. Pop. 1245, estens. salme 10722, SCIARA.

SCI'CLI, capo circond. in prov. e dioc. di Noto, da cui dista 23 m., distr. di Modica, da cui dista 6 m., da Palermo 170 m. Popol. 10908, estens. salme 5174, *Siclis* Faz., *Sciclum* Pir., *Scyclis* Priv. di Eorico VI del 1195, SCICLI.

SCI'CLI, fiume che nasce sopra la città di Modica, passa per Scicli, e sbocca nel mare Africano, *Fluvius Mothycanus* Cluv., *Fluvius Xiclis* Faz., SCICLI.

SCIDDA'TU, casale aggr. a Collesanò.

SCI'DDI, scoglio nella maremma di Messina, SCILLA.

SCIURTI'NU, vedi SURTI'NU.

SCIURTI'NU, fiume, *Sortini Fluvius* Faz., SORTINO.

SCLA'FANI, comune in prov. di Palermo, da cui dista 42 m., distr. di Termini, da cui dista 18 m., circond. Montemaggiore, da cui dista 7 m. Pop. 587, est. salme 8137, SCLAFANI.

SCUDE'RI, monte, membro del monte Peloro, *Neptunius* Cluv., SCUDERI. La sua altezza è 2997 piedi.

SCUGGHI'TTI, casale aggr. a Vittoria.

SCUPE'DDU, territorio su la maremma del golfo di Castellammare, *Scupellum* Pir., SCOPELLO.

SCURDI'A, capo circond. in prov. e distr. di Catania, da cui dista 24 m., dioc. di Caltagirone. Pop. 5986, estens. salme 1178, *Scordia* Pirr, SCORDIA.

SEGE'STA città molto celebre nell'antichità, di cui non altro resta a nostri dì, che le reliquie di un tempio, il quale e per essere un assai vetusto monumento, e per la smisurata grandezza delle colonne, che ancora ritte esistono sulle loro basi attrae non poco numero di gente studiosa delle antiche cose ad osservarlo, SEGESTA.

SERRA DI FA'LCU, capo circond. in prov. distr. e dioc. di Caltanissetta, da cui dista 13 m. e mezzo. Pop. 5360, estens. salme 2305, *Serra di falco* Scr. PP. SERRA DI FALCO.

SERRAVA'DDI, fiume che disceso dai vicini monti abocca nel mar Tirreno, tra il capo Mariazzo e la foce del fiume di Caronia, *Serravallis* Faz., SERRAVALLE.

SETTIFRA'TI, sette scogli isolati, che sono nel mar di Cefalù quasi con uguale distanza fra loro, ma ineguali in altezza.

SFERRACAVA'DDU, TORRE DI SFERRACAVALLO.

SICAMINO', vedi GUALTIE'RI.

SICCIA'RA, comune in prov. e distr. di Palermo, da cui dista 27 m., circond. Partinico, da cui dista 9 m., dioc. di Morreale. Popol. 1250, BALESTRATE, SICCIARA.

SICULIA'NA, capo circond. in prov. distr. e dioc. di Girgenti, da cui dista 10 m., da Palermo 80 m. Pop. 4966, estens. salme 621, *Cena* Cluv., *Siculiana* Pir., SICULIANA.

SIME'TU, fiume.

SINA'GRA, comune in prov. di Messina, da cui dista 70 m., distr. e dioc. di Patti, da cui dista 17 m., circond. S. Angelo, da cui dista 7 m. Pop. 1835, estens. salme 600, *Synagra* Maur., *Sinagra* Faz., SINAGRA.

SINA'GRA, fiume che entra nel mar Toscano tra il capo d'Orlando, e la rocca di Brolo. *Sinagras Fluvius* Maur., SINAGRA.

SIGNU'RA, vedi CE'RDA.

SIRAGU'SA, città reale vescovile in prov. di Noto, da cui dista 22 m. antichissima e famosa nella storia, una delle piazze più forti del nostro regno. Ha due porti, l'uno dei quali è di circuito cinque miglia, e la sua bocca non è larga più che un miglio. Sulla estremità di una delle due punte, che formano

tale imboccatura sta la considerevole fortezza di Maniaci, giacchè l'altra punta vien formata dal promontorio Piemmirio, oggi inteso comunemente Massa Olivari. Distante da Palermo 215 m. Pop. 17878, estens. salme 12926, *Syracusa* Diod., *Syracusas* Cic., Liv., SIRACUSA. Latit. 37.° 2.' 58." Longit. 32.° 55.' 55."

SO'LANTU, comune in prov. distr. e dioc. di Palermo, da cui dista 10 m. circondario Bagaria, da cui dista 1 m. Pop. 4192, estens. salme 1463. *Solus* Plin. Tucid., *Solantum*, o *Solentum* Tolom., SOLANTO.

SPACCAFU'RNU, capo circond. in prov. e dioc. di Noto, da cui dista 14 m., distr. di Modica, da cui dista 12 m. Pop. 8305, estens. salme 5240, SPACCAFORNO.

SPATAFO'RA S. MARTINU, comune in prov. distr. e dioc. di Messina, da cui dista 17 m., circond. Rametta, da cui dista 9 m., Popol. 2602, estens. salme 500, SPADAFORA S. MARTINO.

SPATAFO'RA S. PETRU, comune in prov. distr. e dioc. di Messina da cui dista 25 m., circond. Milazzo, da cui dista 2. m. Pop. 524, estens. salme 29, SPADAFORA S. PIETRO.

SPIRLI'NGA, comune in prov. di Catania, da cui dista 66 m., distr. dioc. e circondario Nicosia, da cui dista 3 m., da Palermo 128 m. Pop. 1790. estens. 3471 salme, SPERLINGA.

SPIRU'NI, monte presso Palermo, *Selidonius* Caet., SPERONE.

STRO'NGULI, una delle isole Eolie a greco di Lipari dirimpetto la città di Milazzo, da cui dista circa 50 m. tiene un ridotto nel fianco verso maestrale, e altri per la parte di greco-levante, distante da Palermo 99 m., *Strongyle* Cluv., STRONGOLI, STROMBULI.

SULARI'NU vedi S. PAULU SULARINU.

SUMMATI'NU, capo circond. in prov. distr. e dioc. di Caltanissetta, da cui dista 14 m. Popol. 3499, estens. salme 1935 SOMMATINO.

SURRINTI'NU, comune in prov. di Noto, da cui dista 52 m., distr. dioc. e circondario di Patti, da cui dista 2 m. Pop., 386, estens. 40 salme. SORRENTINI.

SURTI'NU, capo circond. in prov. di Noto, da cui dista 32 m., distr. e dioc. di Siracusa, da cui dista 18 m. Pop. 8086, estens. salme 5000. *Xuthinum* Maur. Pir., *Sortinum* Pir., SCIORTINO, SORTINO.

SUTE'RA, comune in prov. distr. e dioc. di Caltanissetta, da cui dista 26 m., circond. Mussumeli da cui dista 5 m. Pop. 3131, estens. salme 3154, *Sutera*, *Sotera* Faz., SUTERA.

T

TA'VI, vedi DITTA'INU.

TAURMI'NA, capo circond. in prov. e dioc. di Messina, da cui dista 32 m., distr. di Castroreale, da cui dista 37 m. Pop. 2770, *Tauromenium* Diod. TAORMINA.

TAURMI'NA, monte, oggi detto monte di Taormina, *Mons Taurus* Diod. Cluv., *Mons Tauromenitanus* Cic., estens. salme 928, Taormina.

TA'URU, monte non lungi da Gallodoro, Tauro.

TE'RMINI, città capo distr. in prov. e dioc. di Palermo, da cui dista 24 m. Pop. 19106, estens. salme 3618, *Thermae Hymerenses* Cic. Tolom. Polib., Termini.

TE'RMINI, fiume, il cui principio è poco lungi dal castello Prizzi, e si dice Marguna, *Fluvius Thermarum*, Fiume di Termini.

TERRA-NO'VA, terra sul rialto di una riviera a fronte del mar Tirreno, tra Caronia e Tusa, edificata sulle rovine della terra di S. Stefano, *Terranova* Scr. PP., Terra nuova.

TERRANO'VA, città marittima, capo distr. in prov. di Caltanissetta, da cui dista 36 m., dioc. di Piazza, da Palermo 135 m., estens. salme 14884 Popolaz. 10422, *Terranova* Faz. Pir., Terranova.

TERRANO'VA, fiume anche detto DISSUTE'RI, e anticamente forse il fiume Gela che bagnava i celebri campi geloi celebrati da Virgilio, *Fluvius terrae novae* Faz., Fiume di terranova.

TERRASI'NI, com. in prov. e distr. di Palermo, da cui dista 22 m., circond. di Carini, da cui dista 7 m. e mezzo, dioc. di Morreale. Popol. 3432, esten. salme 4017, Terrasini, Favarotta.

TILANA'VI, isoletta presso Stromboli, Basiluzzo, Tilanavi.

TRABI'A comune in riva al mar Tirreno, in prov. e dioc. di Palermo, da cui dista 20 m., distr. e dioc. di Termini, da cui dista 4 m., Popol. 2573, estens. 1219 salme, *Trabia* Goltz. Pir., Trabia.

TRACO'CCIA, casale aggr. a Valdina, Tracoccia.

TRAI'NA, capo circond. in prov. di Catania, da cui dista 42 m., distr. e dioc. di Nicosia, da cui dista 16 m., da Palermo 140 m. Pop. 8294, estens. salme 24000, *Trayna* Priv. di re Ruggieri del 1141, Traina, Troina.

TRA'PANI, città vescovile, capo provinc. distante da Palermo 68 m. Popolaz. 24726, estens. salme 15198, *Drepanum* Virg., Trapani

TRAPPITU, casale aggr. a S. Giovanni la Punta, Trappeto.

TRI-CASTA'GNI, capo circond. in prov. distr. e dioc. di Catania, da cui dista 9 m., da Palermo 182 m. Popol 3139, estens. salme 742, *Tres Castaneas* Pir., *Tricastagnis* Faz., Tre Castagne.

TRI FUNTA'NI, promont. nel fianco meridionale dell'isola, *Promontorium trium Fontium* Goltz., Trefontane.

TRI-MISTE'RI, comune alle falde meridionali dell' Etna, in prov. distr. e dioc. di Catania, da cui dista 6 m., circ. Mascalucia, da cui dista 2 m., da Palermo 225 m. Pop. 1059, estens. salme 332, Tremestieri.

TRI'PI, comune in prov. e dioc. di Messina, da cui dista 44 m., distr. di Castroreale, da cui dista 14 m., circ. Novara, da cui dista 6 m. Pop. 1605, estens. 2706 salme, *Tripium* Pir., Tripi.

TURRE'TTA, comune in prov. e distr. di Palermo da cui dista 11 m., circond. Carini, da cui dista 3 m., dioc. di Morreale. Pop. 2560, estens. salme 1439, Torretta.

TURRI D'A'VULA, fortezza sull'imboccatura del fiume di Agosta, Torre di Avolos.

TURRI DI FA'RU, vedi PELO'RU.

TURRI DI LA GRUTTA'ZZA, torre tra capo Rama e torre Toleda nella riviera del golfo di Castellammare, Torre della Balata, o della Grottazza.

TURRI DI BRUCCA'TU, vicino Termini, *Broccatum* Pir., Torre di Broccato.

TURRI DI FA'RU, casale di Messina.

TURRI DI MUNNE'DDU, vedi GADDU.

TURRI DI MUNTI PIDDIRI'NU, torre sull'altura del Pellegrino, *Castrum de monte Ercta* Cluv., Torre di Monte Pellegrino.

TURRI DI MUNTI RUSEDDU v. MUNTI RUSEDDU.

TURRI DI S. ANNA v. S. ANNA.

TURRIMU'ZZA, casale aggr. a Motta d'Affermo, Torremuzza.

TURRINO'VA, casale aggr. a S. Marco, Torrenuova.

TURTURI'CI, città capo circond. in prov. di Messina, da cui dista 78 m., distr. e dioc. di Patti, da cui dista 28 m. Pop. 6220, estens. salme 500, *Turturicium* Faz., Torturici, Turturici.

TU'SA, comune in prov. di Messina, da cui dista 111 m., distr. di Mistretta, da cui dista 12 m., circond. S. Stefano di Camastra, da cui dista 9 m., dioc. di Patti. Pop. 3824, estens. 3310 salme, *Thusa* Faz., Tusa.

TU'SA, fiume, *Fluvius Thusas* Faz., Fiume di Tusa.

V

VADDI DI L'URMU, com. in prov. di Palermo, da cui dista 47 m., distr. di Termini, da cui dista 23 m., circond. Alia, da cui dista 7 m., dioc. di Cefalù. Pop. 4529, estens, salme 1122. *Vallis Ulmi* Scr. PP., Valle dell'Olmo, Valle d'Olmo.

VADDILO'NGA, comune in prov. distr. e dioc. di Caltanissetta, da cui dista 34 m., circond. Villalba, da cui dista 3 m., da Palermo 58 m. Pop. 3498, estens. salme 2216, *Vallis lunga* Caraf. *Pratamenus* Scr. PP., Valle longa, Vallelunga.

VALAGUARNERA RA'GALI, comune aggr. a Partinico, *Walguarnera* Pir., *Valguarnera* Scr. PP. *Ragalis o Raxalis* Scr. PP., Valguarnera.

VALDI'NA, comune in prov. distr. e dioc. di Messina, da cui dista 20 m., circond. Rametta, da cui dista 6 m., Pop. 571, estens. salme 177, Valdina.

VALGUARNE'RA CARRAPIPI, comune in prov. di Caltanissetta, da cui dista 23 m., distr. e dioc. di Piazza, da cui dista 8 m., circond. Aidone, da cui dista 7 m. Popol. 7232, estens. salme 550, Valguarnera caropepe.

VATTICA'NI, fiume che incomincia tra Corleone, e Bisacquino dalla fonte detta Scorcisvacche, ed entra in un braccio del fiume Belici, *Batticanus Fluvius* Faz., Vatticani.

UCRI'A, comune in prov. di Messina, da cui dista 73 m., distr. e dioc. di Patti, da cui dista 16 m., circond. Raccuja, da cui dista 4 m. Popol. 2618, estens. 600 salme, *Ucria* Faz., Ucria.

UCRI'A, fiume che presso il capo d'Orlando entra nel mar Tirreno pel fianco settentrionale dell'isola, *Ucria* Baudr., Ucria fiume.

UDITU'RI, villaggio agg. a Palermo, Uditore.

VENERA'TA monte presso Taormina alto 2721 sul livello del mare.

VENE'TICU, com. in prov. distr. e dioc. di Messina, da cui dista 20 m., circond. Rametta, da cui dista 6 m. Pop. 993, estens. salme 188, Venetico.

VERGINI MARI'A, tonnara con sua terra e cala, la seconda dalla parte occidentale di Palermo.

VI AGRA'NNI, comune in prov. distr. e dioc. di Catania, da cui dista 9 m. circond. Trecastagne da cui dista 2 m., da Palermo 182 m. Pop. 2479, estens. salme 501, Viagrande.

VI'CARI, com. in prov. e dioc. di Palermo, da cui dista 32 m., distr. di Termini, da cui dista 18 m., circond. Alia, da cui dista 14 m. Pop. 3661, estens. salme 4870, *Biccaris* Pir., *Biccarum* Faz. Vicari.

VI'CARI, fiume che passa per la terra di Vicari e sbocca nel mare vicino Termini, *Fluvius Vicari*, *Fluvius Bicari* Faz., Fiume di Vicari.

VILLA'LBA, capo circond. in prov. distr. e dioc. di Caltanissetta, da cui dista 20 m. Pop. 2598. estens. salme 873, Villalba.

VILLA D'ORU, villaggio aggr. a Nicosia, Villa d'oro. Est. terr. salme 1969.

VILLAFRA'NCA, comune in prov. e dioc. di Girgenti, da cui dista 33 m. e mezzo, distr. di Bivona, da cui dista 10 m., circond. Burgio, da cui dista 1 m., da Palermo 52 m. Popol. 2441, estens. salme 4069, *Villa franca* Pir., Villafranca.

VILLAFRA'TI, comune in prov. e dioc. di Palermo, da cui dista 21 m. distr. di Termini, da cui dista 18 m., circond. Mezzojuso, da cui dista 4 m. Pop. 1995, estens. salme 1419, *Villa fratris* Scr. PP., Villafrati.

VILLARE'NA, luogo ameno in Palermo presso il villaggio dell'Uditore. Villarena, Vill'arena.

VILLAROSA, comune in prov. di Caltanissetta, da cui dista 23 m., distr. e dioc. di Piazza, da cui dista 20 m., circond. Calascibetta, da cui dista 6 m., da Palermo 91 m. Popolaz. 3352, estens. salme 2233, Villarosa.

VILLASMU'NDU, casale aggr. a Carlentini, Villasmundo.

VILLA'URA, vedi CE'RDA.

VINTIMI'GGHIA, comune in provinc. di Palermo, da cui dista 23 m. distr. di Termini, circond. Ciminna, dioc. di Palermo. Pop. 3469, estens. salme 1400, *Vigintimillium* Pir., Ventimiglia.

VITA, comune in prov. di Trapani, da cui dista 24 m., distr. di Alcamo, da cui dista 15 m., circond. Calatafimi, da cui dista 4 m., dioc. di Mazara. Popol. 3582, estens. salme 500, *Vita* Pir., Vita.

VITTO'RIA, capo circ. in prov. di Noto, da cui dista 36 m., distr. di Modica, da cui dista 16 m., dioc. di Siracusa. Pop. 10872 (compresavi la pop. Scoglitti), estens. salme 8978, *Victoria* Caraf., Vittoria.

VIZZI'NI, capo circond. in prov. di Catania, da cui dista 36 m., distr. e dioc. di Caltagirone, da cui dista 15 m., da Palermo 144 m. Pop. 12103, estens.

salme 6624, *Bidinus*, *Bidenus*, *Bidensis* Cic., Cluv., Faz., *Visinis*, *Bizinis* Faz., Vizini.

U'STICA, isola, in prov. distr. e dioc. mista di Palermo, e della cappellania maggiore, come Castello e stazione militare, da cui dista 60 m., circ. di Castello a mare di Palermo. Pop. 3288, estens. salme 320, Ustica. Lat. 38°. 43'. 1". Long. 30°. 47'. 14".

VUCCA DI FA'RCU, monte, che è un passo del Monte Cuccio presso Palermo, *Scala oris Falci*, Bocca di Falco.

2. — Villaggio presso Palermo da cui dista 2 miglia Bocca di Falco.

VULCA'NU, una delle isole Eolie, con due porti o ridotti uno che guarda il Levante e l'altro il Ponente, *Insula Vulcani* Liv. Tol. Plin. Vulcano. — Comune aggr. a Lipari, distante da Palermo 73 m., e da Messina 41 m. e mezzo.

Z

ZAFARA'NA, capo promontorio tra Palarmo e Termini, ed è un punto del monte Gerbino, Capo di Zafarana.

ZAFARA'NA ETNE'A, comune in prov. distr. e dioc. di Catania da cui dista 16 m., circond. Trecastagne, da cui dista 6 m., da Palermo 189 m. Pop. 2808, estens. salme 6535, Zafferana Etnea.

ZAFARI'A, casale aggr. a Messina, Zaffaria.

ZI'SA, villaggio aggr. a Palermo, Zisa.

—

APPENDICE

ALLA

SACRA REGIA VISITA PER LA SICILIA

DI MONS. GIOV. ANGELO DE CIOCCHIS

CONTENENTE

UN COMENTARIO DAL 1741 AL 1836.

AL LEGGITORE

Che non più oscuri ed alle ingiurie dei tempi esposti rimanessero i pregevoli manoscritti della Visita di Monsignor De Ciocchis, ridotta a legge di regno pello editto di re Carlo III, e richiamata in rigorosa osservanza per regal decreto di Ferdinando II del 3 giugno 1833, ma che invece colla stampa venissero divulgati, la regalia, la chiesa, il foro e la letteratura di Sicilia reclamavanlo. Ed invero collo scorrere degli anni stavasi per arrivare al secolo, quando il Presidente della Commessione di Pubblica Istruzione facea conoscere al Governo il bisogno, e la utilità della stampa di questa legge unica in Sicilia, che oltre delle buone disposizioni dirette a mantenere la disciplina ecclesiastica e il divin culto, detta non poche saggissime regole amministrative per le chiese di R. Padronato: e risolveasi ai 25 del 1834 pubblicarsi quegli Atti. Ne fu a me dato il carico, e fu pubblicato un primo volume per la valle di Mazzara, un secondo per quella di Demona, ed un terzo per quello di Noto. Era l'anno 1836 ed io accortomi che nel notevole intervallo di anni novanta e più, calcolandosi dal compimento della Visita, diverse modifiche legislative eransi avverate, mi proposi compilarne un'Appendice: e presomi a compagno il diligente ab. Giovanni Gallina mi diedi con tutta lena a frugare atti e regolamenti e disposizioni governative e quanto altro stimai utile alla bisogna dal 1741 fino al 1836 per farne dono al Pubblico.

Riletta e riesaminata l'opera del De Ciocchis mi fu agevole conoscere gli Atti della medesima potersi dividere in tre parti: una prima di formalità come apertura di visita; una seconda di osservazione sullo stato materiale e su la condizione topica delle chiese e di altri sacri

oggetti, e sullo stato reale dei beni e delle rendite di vescovadi e benefizî di regio padronato; ed una terza di decreti relativi alle persone e alle cose. Riguardo alle formalità di etichetta non istimai prender conto, perchè dopo la Visita del De Ciocchis non essendosene altra effettuita, non poteano darsi vicende; anzi essa potrebbe servire di norma alle R. Visite susseguenti. Per la parte di osservazioni, a conoscere lo effettivo, bisognerebbe perlustrar nuovamente i singoli Archivii con i documenti analoghi, posteriori alle pretensioni intavolate dal regio Visitatore, e deciferarne i risultati di paragone: circostanza che potrebbesi, per lo mezzo di una Visita novella che tutta dipende dalla volontà del Monarca, rendere evidente. Per la quantità poi e qualità dei beni visitati mi son rimesso allo stato del De Ciocchis nè più nè meno. Intorno alla parte dei decreti deesi distinguere, che alcuni riguardano il mero liturgico degli oggetti sacri, o una providenza temporanea per determinata congiuntura, la quale non è di sua indole per sempre durevole, come la rifazione di arredi ecc.; e perciò non fanno scopo di mie considerazioni: ed altresì quelli che danno rapporto isolato di oggetti p. e. di una sola chiesa, di unica prelatura senza potersi applicare all'altre nei casi consimili, non hanno parte in quest'Appendice quante volte non si trovassero apposite disposizioni.

In conseguenza ti avvedi che principale mio ufficio si è quello di far vedere il conservamento e la estensione del regio padronato sulla chiesa di Sicilia, ed il regime di essa in ordine alla suprema regalia: e quindi mi sono occupato a frugare dispacci, prammatiche, sanzioni, epistole viceregie, leggi, decreti, rescritti, regolamenti dei sovrani, vicerè, e luogotenenti generali, posteriori alla Visita, purchè siano in vigore, ed annetterli in volgar lingua secondo la serie testuale del regio Visitatore, senza ripetere una disposizione generale che detta una volta vale ancora per i casi somiglianti. Nè la pratica governativa che vi è conforme ho io trascurata, chè dessa in modo nitido e forte rende la volontà dei morti governanti come vitale e perpetua. E perchè non fossi paruto arido raccoglitore e nudo, ho messo o in via le osservazioni o dentro la pagina o a piedi siccome nota quando l'ho stimato a proposito per mettere il leggitore a livello con le conoscenze della ecclesiastica polizia. Comincio infatti dal porre una tavola che presenta la divisione delle grandi Valli di Mazara, Demona, Noto in

sette minori e di esse in ventitrè Distretti, e questi in centoquarantanove Circondarii, i quali ripartonsi in trecento cinquantacinque Comuni; ed in secondo luogo una serie comparativa del personale abolito e del sussistente colle precipue attribuzioni ed in ordine alfabetico. Il che riuscirà profittevole sia per la lettura del De Ciocchis che ne fa menzione, sia per informare quelli ecclesiastici i quali sogliono essere privi di tali nozioni credendole opportune soltanto pei forensi. A rincontro di ogni tavola statistica del De Ciocchis (eccellente statistico di quel tempo), la quale porta la numerazione delle anime nella rispettiva diocesi visitata, aggiungo quella del presente stato, uniforme al quadro della Direzione centrale di statistica siciliana (1), tenendo però in conto le utili dismembrazioni delle diocesi.

L' ordine della presente Appendice segue fedelmente il testo della Visita, citando il volume la pagina e il lineo che per trovarlo con agevolezza debbe contarsi dal paragrafo testuale e non già dal numero paginale, eccettochè mancasse la designazione del paragrafo; come per esempio nelle introduzioni *(prodromus praelusio)* alla Visita in discorso. Avrei voluto proseguire il mio lavoro sino al dì d' oggi, ma tanti altri lavori che ho dovuto completare, me l' hanno impedito; e più che ciò, le necessarie agevolazioni per la ricerca dei documenti essendomi venute meno me n'hanno distolto.

Io quindi pubblico queste fatiche quali esse erano già segnate, in gran parte compiute, e fin anco cominciate a stampare nel 1836, non tenendo ragione nè occupandomi delle modificazioni posteriori a detta epoca per non esser obbligato a rifare il già fatto. Altri di me più paziente e meglio soccorso potrà in appresso continuare l' importantissima fatica, la quale per i mutamenti avvenuti è da stimarsi necessaria.

Palermo 31 dicembre 1842.

(1) Pubblicato al 1833.

N. d'ordine delle Valli	Nome delle Valli e sede d'intendenze.	Popolazione dell'intera Valle	N. dei distretti	Nome dei distretti	Popolaz. dei distretti	Sede arcivesc. o vescovile	N. dei circond.	Tot. dei circ.	N. dei comuni	Tot. dei com.	*Osservazioni.*
1	PALERMO	471634	1	Palermo	275585	S.A.	15		24		Morreale è Comune di esso distretto, ma è sede arcivescovile.
			2	Corleone	49920		4		9		
			3	Termini	86538		8		23		
			4	Cefalù	59591	S.V.	6		17		
							33	33	73	73	
2	MESSINA	312463	5	Messina	149339	S.A.	11		27		Lipari è un comune di esso distretto, ma è vescovila.
			6	Castroreale	61847		5		27		
			7	Patti	61418	S.V.	6		28		
			8	Mistretta	39859		5		12		
							27	27	94	94	
3	CATANIA	352927	9	Catania	207834	S.V.	14		37		
			10	Caltagirone	77053	S.V.	7		11		
			11	Nicosia	68040	S.V.	5		13		
							26	26	61	61	
4	GIRGENTI	225038	12	Girgenti	131901	S.V.	10		23		
			13	Bivona	47749		3		13		
			14	Sciacca	45388		3		7		
							16	16	43	43	
5	SIRACUSA	239480	15	Siracusa	72518	S.V.	6		12		Il vescovo proprietario ha il titolo di Arcivescovo per recente concessione.
			16	Noto	51147		4		10		
			17	Modica	115815		7		12		
							17	17	34	34	
6	TRAPANI	173287	18	Trapani	72485	S.V.	6		7		
			19	Mazara	21782		4		6		
			20	Alcamo	49070		4		8		
							14	14	21	21	
7	CALTANISS.	168529	21	Calta niss.	68598		7		16		
			22	Piazza	61729	S.V.	5		8		
			23	Terranova	38202		4		5		
							16	16	29	29	
	Totale...	1943366			1943366			149		355	

N. B. Il numero delle Valli, Distretti, Capi di Circondario, e dei Comuni di questa Tavola è ricavato dal confronto degli Statuti di Amministrazione civile, dall'Almanacco reale 1835, e dal Giornale di Statistica primo quadrimestre del 1835.—Palermo 1836.

SERIE COMPARATIVA

DEL PERSONALE ABOLITO E DI QUELLO VIGENTE NEL 1836 ECCLESIASTICO E CIVILE IN ORDINE ALFABETICO DA SERVIRE PER ISCHIARIMENTO AGLI ATTI DI MONSIGNOR DE CIOCCHIS ED A QUEST'APPENDICE.

A

ABBAS, *Abate.* Prelato ordinario nel suo monastero e nelle chiese subordinate, che ha una giurisdizione quasi vescovile, con potestà triplice, cioè economica, di ordine e dignità, e di giurisdizione proprimamente detta.

A CONSILIIS STATUS, *Consigliere di Stato.* È la prima dignità civile del regno delle Due Sicilie — Il numero dei Consiglieri di Stato è indefinito — *Legge dei 6 gennaro 1817.*

ACTUARIUS, *Attuario.* Colui che compila gli atti presso la Curia vescovile.

ADSESSOR, *Assessore.* Giureperito adoperato anche al presente nella curia vescovile e presso il Tribunale dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia.

ADVOCATUS, *Avvocato.* Quegli che essendo fornito delle qualità richieste dalla legge può sostenere i dritti del cliente o dettando scritture e contratti, o arringando in giudicato, o assistendo alla parte coi suoi consigli. È permesso nelle cause il ministero degli avvocati: *decreto 26 luglio 1810.* Debbono essere laureati in dritto: *legge 29 maggio 1817* — Il modo di conferire i gradi dottorali i requisiti degli aspiranti e le solennità degli esami vengono prescritti nel regolamento annesso al *decreto dei 27 dicembre 1815.* Il procurator generale del Re presso la Gran Corte dei Conti deve stabilire le indennità dovute agli *avvocati* e patrocinatori delle Comuni: *decreto 18 ottobre 1815.* Lo stesso procurator generale deve dare il parere sulle tasse proposte dagl'Intendenti a favore dei difensori dei Comuni per le cause agitate presso la Gr. Corte dei Conti: *decreto 12 aprile 1823.* Il decreto dei 12 ottobre 1827 sul compensi degli avvocati non altera la disposizione dell'articolo 314 della legge del 12 dicembre 1816 circa le autorità che debbono fare la liquidazione del compenso dovuto ai difensori dei Comuni: *rescritto 29 dicembre 1828.*

ADVOCATUS FISCALIS, *Avvocato fiscale.* Oggi sussiste nelle curie Episcopali: e presso la Corte suprema di giustizia in Palermo il sostituto al regio procurator generale si chiama *Avvocato generale*; e la di lui attribuzione è spiegata nella *legge organica dei 7 giugno 1819.* Altresì ha il nome di *Avvocato generale* uno dei componenti la Gr. C. dei Conti in Palermo. Vedi *legge dei 7 gennaro 1818 e decreti dei 20 marzo 1832.*

ADVOCATUS PAUPERUM, *Avvocato dei poveri*. Questo ministerio non è permanente, ma secondo la circostanza negli affari penali. Gli avvocati ed i patrocinatori sono tenuti di prestare il loro uffizio a coloro alla di cui difesa il Presidente li destina. Tale difesa è gratuita se riguardi persone povere.—Il difensore è necessario per i reati presso le corti ed i giudicati, talchè non avendone l'incolpato può chiederlo al giudice, e questi sotto pena di nullità deve destinargielo — *Leggi di procedura penale art. 359.*

ARCHIEPISCOPUS vel METROPOLITANUS, *Arcivescovo o Metropolitano*. Ha l'ordine vescovale e la dignità di presedere nella sua provincia ad alcuni Vescovi determinati, esercitando la sua giurisdizione sopra le diocesi suffraganee in causa di appello, di visita e di devoluzione secondo i canoni e la polizia ecclesiastica vigente in Sicilia. Tre sono le sedi Arcivescovali: in Palermo, in Messina ed in Morreale. La precedenza fra i tre Arcivescovi è in favore del Panormitano—Così decise il Sacro regio Consiglio nella contingenza del Vicario dell'Arcivescovo di Messina al Parlamento in quella città congregato nel 1556. Vedi Mongitore nell'opera *Bullas privilegia et instrumenta S. Pan. Ecclesiae* —Il Vescovo di Siracusa per nuova concessione è solamente Arcivescovo titolare.

ARCHIMANDRITA MESSANENSIS, *Archimandrita di Messina*. Prelato che esercita quasi vescovile giurisdizione; detto Archimandrita da Archi e *mandra* quasi madre dell'altre Badie Basiliane. Vanta soggette alla sua giurisdizione spirituale Savoca, S. Gregorio, Ail, Serra, e Forza, Divieto, Mandanici, Itala, Salice, S. Angelo di Broio ec. come si dirà a luogo proprio di questa Appendice.

A SECRETIS STATUS, *Secretario di Stato*. Vi era nel sistema passato il primo Secretario di Stato pel ripartimento di Stato, casa reale, allodiali, poste, teatri ec. uno pel ripartimento di grazia, giustizia e dell'ecclesiastico, un altro pel ripartimento di guerra e marina. Al presente vi è un Segretario del Consiglio di Stato. Inoltre si distinguono dieci ministri segretarii di Stato ai quali sono connessi tutti gli affari del Governo in altrettanti generali dipartimenti. Vedi parola *Regium Secretum.*

A SECRETIS S. R. M. *Segretario particolare di Sua Real Maestà*. Ha le attribuzioni e doveri di Segretario particolare del Consiglio di Stato, e gli onori e prerogative di Direttore di Reale Segreteria e Ministero di Stato.

AUDIENTIA, *Udienza*. Seduta nella quale i giudici ascoltano le dimande e le aringhe delle parti — Vedi il *Regolamento dei 13 novembre 1828* che ravvivò il principio della pubblicità nei giudizii, assicurando l'adempimento dei doveri che la legge impone al magistrato e la dignità delle sue delicate funzioni.

B

BENEFICIARIUS, *Beneficiato*. Ha un dritto di percepire talune rendite annesse al suo beneficio ed uffizio istituito dall'autorità ecclesiastica. I *beneficiali*, gli abati ad i rettori di qualunque beneficio e badia o chiesa sono persone legittime a stare in giudizio — *Rescritto 27 ottobre 1825.*

C

CANCELLARIUS, *Cancelliere*. È quegli che hà la cura di scrivere e registrare gli atti pubblici dell'autorità competente. Sono in vigore il Cancelliere del Comune, ed è Archivario dell'uffizio corrispondente: *art. 70 Statuti di Amm. Civ.* il Cancelliere delle camere notarili: *legge de' 23 novembre 1819.* Del Conciliatore ed è lo stesso che quelle del Comune: ma in Palermo, Messina e Catania fanno da Cancellieri gli ajutanti dei Cancellieri comunali: *art. 14 legge 7 giugno 1819.* —Dei Giudici di Circondario—Dei Giudici Istruttori—Dei Tribunali Civili—Delle Gran Corti—Vedi tit. XII. Del Cancellieri e Vicecancellieri *legge 7 giugno 1819.*

CANCELLARIUS MAGNUS, *Gran Cancelliere*. Istituito da Ruggieri e mantenuto da Ferdinando I Re del regno delle Sicilie, a cui sostituì il Presidente del consiglio dei Ministri — Vedi *regol. 4 giugno 1822. R. decr. 15 ottobre 1822 R. decr. 26 ottobre 1825.*

CANONICUS, *Canonico*. Ecclesiastico che fa parte di una chiesa collegiata e cattedrale ed ha dritti e doveri secondo i canoni ed il jus ecclesiastico sicolo — I Canonicati di libera collazione tanto dei Capitoli cattedrali, che dei Collegiati, si conferiranno rispettivamente dalla Santa Sede e del Vescovi, cioè nei primi sei mesi dell'anno dalla Santa Sede e nei secondi sei mesi dai Vescovi — La prima dignità sarà sempre di libera collazione della santa Sede. — Art. X del Concordato del 1818.

CAPITANEUS JUSTITIAE, *Capitano di giustizia*. Era un componente della Corte Capitaniale nelle terre baronali, e nella regia Corte Capitaniale nelle città demaniali. Ciascuno capitano dovea usare diligenza nella persecuzione e castigo dei delitti in offesa del nome di Dio e dei Santi ed in iscandalo pubblico. — Vedi istruzioni criminali del 1 maggio 1787 e la pratica criminale di Zenobio Russo. — Or queste attribuzioni in parte ai appartengono ai giudicanti nella linea penale. Vedi Cod. pen. lib. II, tit. I dei reati contro il rispetto dovuto alla religione—*Legge de' 7 giugno 1819.*

CAPITANEUS ARMORUM, *Capitano di compagnia d'armi*. Il numero dei Capitani d'armi ascende a 25: cioè due delle compagnie reali e 23 delle compagnie distrettuali. Dipendono dal Governo e dal Direttore di polizia e dalle corrispondenti autorità: loro residenza è il capoluogo del distretto. Son tenuti arrestare i rei in seguito dei mandati; accorrere nei casi di popolari disordini e di gravi circostanze; esigere nel proprio distretto il danaro che si raccoglie per conto dell'Erario e trasportarlo nelle casse dei ricevitori per eseguirsene il trasporto in Palermo ed in Messina da Capitani d'armi delle compagnie reali sotto la propria responsabilità—Vedi *R. decreto de' 4 febbraro 1834.*

CAPITULUM, *Capitolo*. È un corpo di canonici aggregati ad una chiesa Cattedrale e ad una collegiata—Ciascuna chiesa sia arcivescovile sia vescovile avrà il suo *Capitolo* e Seminario, ai quali sarà conservata se sufficiente, o accresciuta se

mancante in parte, e se fosse necessario anche per intero assegnata una dote in beni stabili: art. V. Concordato.

CIVITAS DEMANIALIS, *Città demaniale*. Popolazione appartenente al regio demanio.

CIVITAS BARONALIS, *Città baronale*. Popolazione soggetta a baroni.

Questi titoli con tante preeminenze sparirono al nuovo sistema che meglio sentendo dei diritti dell'uomo riconobbe tutte le città, terre e casali, colla denominazione di *Comuni*.

COLLEGIUM NOTARIORUM, *Collegio di notai*, al presente *Camera notarile*, Esiste in ogni residenza dei tribunali civili. In Palermo è formato da dieci membri e da sei nell' altre Valli. Uno di loro funziona da presidente, e da cancelliere un altro. Tutti sono dal Re nominati in seguito di doppie liste fatte dai tribunali, e vengono annualmente rinnovati per metà. Le precipue attribuzioni delle Camere consistono in mantenere la disciplina dei notai; nell'esercitare sopra i medesimi la censura, e nell'esaminare la probità, ed idoneità degli aspiranti al notariato—Ogni Camera ha un Archivio in cui si ripongono i reperterii e tutte le scritture notarili—*Legge de' 23 novembre 1819.*

COMMENDATARIUS, *Commendatario*. Ecclesiastico o laico a cui è raccomandata una chiesa, un monastero, un beneficio, una badia ec.—di regio patronato.

COMMISSARIUS GENERALIS APOSTOLICUS SS. CRUCIATAE, *Commessario generale apostolico della SS. Crociata*. Da Carlo III ebbero i Siciliani fra gli altri favori quello di venire istituito per tutta Sicilia dal sommo Pontefice l'Arcivescovo panormitano a Commissario, e non più per delegazione del Commissario che risedeva in Madrid. Nell' assenza dell' Arcivescovo funziona da suddelegato il Vicario generale, ed in sede vacante il Ciantre prima dignità della Cattedrale chiesa di Palermo—Le più notabili attribuzioni del Commissario sono 1 in favore della Crociata sospendere per l'anno in cui dura la Bolla ogni altra simile o dissimile indulgenza e facoltà dai Pontefici o dalla Sede Apostolica o per autorità sua conceduta a chiese, monasteri, conventi, abbadie, confraternità, spedali, oraterii ed altri luoghi pii ed alle singole persone; così perpetue che a tempo: non potendo in Sicilia godere i fedeli indulgenze di qualunque sorta, eccetto quelle concesse nella Bolla della Crociata, e per tutte l'altre è necessario che fossero presentate alla revisione della medesima Crociata: che accorda *l'exequatur* per quelli soli che avranno prima fatto acquisto della Bolla sotto pena di onze duecento e della *scomunica ferendae sententiae*. Nemmanco senza la Bolla possono conseguirsi le indulgenze di *Terra santa*. 2 Può il Commissario comporre su gli acquisti ingiusti ed illeciti *male ablata* dovuti ad incerte ed ignote persone. 3 Ha dritto fare *Editti* per io buono regolamento della distribuzione delle Bolle. 4 Può dirigersi colle autorità dell' amministrazione civile, siccome nel passato sistema colle certi giuratorie. Vedi Bolle di *Crociata* appresso Tamburino, e Francesco Burdi: e specialmente quella dell' ultimo pontefice che la concede—*R. decreto 21 maggio 1819 e Ministeriale de' 25 maggio 1818—Editto generale de' 12 febbraro 1835* di S. Em. Gaetano Cardin. M. Trigona e Parisi Arcivescovo di Palermo, Commissario generale apostolico.

CONSULTOR PROREGIS, *Consultore del Vicerè*. Fino ad alcuni anni scorsi avea il nome di Consultore del Governo, e poi venne abolito.

Oggi fanno parte del Consiglio del Luogotenente generale i Direttori dei ripartimenti di affari esteri, di grazia e giustizia, degli affari ecclesiastici, delle finanze, degli affari interni, della polizia, coll'intervento del Ministro Segretario di Stato alla immediazione. Vedi *Legge degli 11 dicembre 1826*, *legge de' 10 gennaro 1817*, *decreto 9 gennaro 1818—regolamenti annessi al decreto de' 26 ottobre 1825 e 25 agosto 1825—decr. 19 gennaro 1833—decr. de' 29 agosto 1835 —Minist. de' 29 agosto 1835* del Ministero e R. Segreteria di Stato della presidenza del Consiglio dei Ministri.

CRUCIATA, *Cruciata*. Armata di cittadini che andava a combattere contro gl'infedeli o scismatici, con la croce fatta di colore porpora. Oggi in memoria di tanto eroismo e per antichissima usanza si pubblica in Sicilia la Bolla della Crociata ad ogni anno nella Domenica di settuagesima con solenne processione, e colla predicazione dei privilegii ed indulgenze.

CURIA, *Corte*. Vale talune volte per luogo destinato a trattare affari pubblici, tal'altre per palazzo del Consiglio, o per l'alto personale che forma la Corte del Re.

CURIA CAPITANEALIS, *Corte Capitaniale*. Era nelle terre baronali composta da un capitano, un giudice criminale e da un fiscale: ed inoltre da un maestro notaro, ed altri ufficiali subalterni. Alla giurisdizione del capitano, e del giudice criminale successe nell'occupazione militare il così detto giudice di pace, e nel nuovo sistema giudiziario conforme alle Due Sicilie nei comuni dichiarati capoluoghi di Circondario un giudice di Circondario le cui funzioni sono 1 giudice in materia civile, 2 di giudice di Polizia, 3 di giudice in materia commerciale, 4 di uffiziale di polizia giudiziaria. Vedi tit. III dei giudici di Circ. *legge org. 7 giugno 1819*—Ogni giudice di Circondario ha un supplente scelto e confermato in ogni triennio trai proprietarii del comune capoluogo di Circondario residente: ed in mancanza nei comuni suoi vicini del Circondario. In impedimento del giudice di circondario e del supplente, il presidente ed il procuratore generale della gran Corte Criminale di accordo col presidente ed il procurator regio del Tribunale Civile destinano provvisoriamente un soggetto con darne conto al Luogotenente generale—Vedi *leg. org. par. IX art. 202 e 203*—Quanto ai Comuni non Capoluoghi di Circondario con decreto dei 13 novembre 1821, si provide colla istituzione dei supplenti giudiziarii, i quali nei limiti del rispettivo Comune giudicano inappellabilmente sino al valore di onze sei e tarì dieci ed appellabilmente al valore di onze venti, e questo appello si produce dinanzi ai rispettivi tribunali—Assistiti dai cancellieri ed uscieri rilasciano ordine di sequestro per i mobili, pei crediti ed altri effetti che possono deteriorare, perire, nascondersi, sottrarsi: appongono e riconoscono i sigilli: corrispondono col procuratore del Re presso il rispettivo tribunale.

CURIA CIVILIS, *Corte Civile*. Era nelle terre baronali composta di un giudice civile, di un maestro notaro ed altri ufficiali subalterni. La giurisdizione di esso

giudice si trasfuse nel giudice di Circondario, e quella del maestro notaro nel Cancelliere.

CURIA ARCHIEPISCOPALIS, ET EPISCOPALIS, *Corte Arcivescovile e Vescovile.* Non hanno sofferto cangiamenti. Le Curie di tali specie in Sicilia sono le seguenti—In Palermo la Corte Arcivescovile è formata dall'Arcivescovo, da un Vicario generale, da un Assessore giureconsulto, un Avvocato fiscale ed un procurator fiscale, dal maestro notajo ed altri uffiziali—In Messina dall'Arcivescovo, un Vicario generale, sei Assessori, un avvocato fiscale e tre procuratori fiscali, ec. In Monreale dall'Arcivescovo, un Vicario generale, un Assessore, un Avvocato fiscale ed un procurator fiscale ec.

Tutte l'altre Corti Vescovili di Catania, Siracusa, Girgenti, Patti, Cefalù, Mazara, Lipari, Nicosia, Caltagirone, Piazza sono formate da un Vescovo, Vicario generale, un Assessore (eccetto in Catania ove sono tre) un Avvocato fiscale, procuratore ec. Secondo la Ministeriale dei 10 marzo 1827 inserita nella Collezione degli Atti, e dopo il Concordato, il salario del Cancelliere e degl'impiegati della Curia non è a carico della mensa vescovile vacante, ma dei proventi della curia stessa.

CURIA JURATORIA, *Corte giuratoria.* Esisteva in ciascuna città e terra per vegliare all'annona e per l'amministrazione dei beni delle Università, composta ordinariamente di quattro giurati e da un Sindaco aventi mastro notaro ed altri subalterni: in alcuni luoghi vi era l'assessore ordinario. A questa corte successe in ogni comune un Sindaco, un primo Eletto, un secondo Eletto, un Cancelliere Archivario col corrispondente uffizio, un Cassiere, un Consiglio comunale sotto la denominazione di Decurionato. Vedi art. 70 Statuti di Amministrazione Civile in Sic. 1818 e parola *Senatus* come qui appresso.

CURIA PROTONOTARII REGNI, *Corte del Protonotajo del Regno.* Era composta dal Protonotajo, da un Luogotenente di esso, da due Coadjutori di Protonotajo e di un Visitatore generale degli atti dei notaj del regno, ed inoltre da un mastro notajo e segretario. Dipendea da tale corte il Collegio dei notaj. Vi successero le camere notarili esistenti nelle sette Valli: e tutti gli affari dipendenti dall'antiche funzioni di protonotajo del regno relativamente alle materie notarili sono attribuzioni della R. Segreteria e Ministero di Stato residente in Palermo presso il Luogotenente 1. ripartimento di grazia e giustizia carico secondo: siccome l'organizzazione e personale del notariato dipendono dalla R· Segreteria e Min. di Stato per gli affari di Sicilia residente in Napoli nel carico di grazia e giustizia, e dalla R. Segr. e Min. di Stato di grazia e giustizia, seconde ripartimento affari civili.

CURIA S. R. M. *Corte di sua real Maestà.* Ne sono componenti il maggiordomo maggiore, il sopraintendente generale di casa reale, il cavallerizzo maggiore, il somigliere del corpo, il general comandante le reali guardie del corpo, il cappellano maggiore, i maggiordomi maggiori, i maggiordomi maggiori onorarii, il cavallarizzo maggiore sopranumerario, il cerimoniere, il primo cavallerizzo, i cavalieri di compagnia, il confessore, i gentiluomini di camera con esercizio, i maggiordomi di settimana, i gentiluomini di camera di S. M. con entrata ec.

D

DEPUTATIO GENERALIS REDEMPTIONIS CAPTIVORUM, *Deputazione generale della redenzione dei cattivi*. Per essa vi fu a 27 agosto 1818 decisione di S. A. R. che dovea continuare a sussistere sino a che S. M. non avrebbe risoluto altrimente, e che amministratori locali presedano gl'Intendenti. Or la detta pia opera è amministrata da un presidente, e da cinque rettori — Vedi Almanacco reale 1835 pagina 601.

DEPUTATIO GENERALIS REG. STUDIORUM, *Deputazione generale de' regii studii*. Era formata da quattro deputati, cioè l'Arcivescovo di Palermo, il giudice della Monarchia, il presidente della Gran Corte e da un nobile: avea il segretario, il razionale, il notaio, l'architetto, ed un assistente alla deputazione— Adesso è chiamata *Commessione di pubblica Istruzione* residente in Palermo, composta da un presidente, da cinque membri, con segretario e prosegretario— Da tale Commissione dipendono le regie Università di Palermo e Catania, e la real Accademia Carolina Messinese, l'Accademia di Siracusa, il Liceò di Trapani, le Accademie di Aci Reale e Caltagirone, i collegi di Nicosia, Termini, Castrogiovanni, Monreale, Mazzarino, Scicli, Bivona, Regaibuto, Vizzini, Mineo, Patti, Corleone, Polizzi, Sciacca, Mazara, Bronte, Naro, i Seminarii (eccetto i vescovili: circolare di S. A. R. dei 23 marzo 1818) le scuole primarie e secondarie, le scuole private. Or la Istruzione dipende dalla real Segrateria e Ministero di Stato presso il Luogotenente generale in Palermo quarto ripartimento affari interni secondo carico, della real Segreteria e Ministero di Stato per gli affari di Sicilia quinto carico affari interni.

DEPUTATIO REGNI, *Deputazione del regno*. Era composta di dodici deputati, quattro del braccio ecclesiastico, quattro dei militare, e quattro dol demaniale. Conoscea quello che riguarda i ponti, e l'esigenza dei donativi. Or pei primi vi è la Soprsintendenza generale di strade e ponti pel *decr. 26 luglio 1827* e per i secondi come fu la deputazione soppressa con tutte le dipendenze dai Parlamento fu surrogata l'amministrazione del Rami e Dritti diversi in Sicilia, dopo che anche ceasarono i Camerarii.

DEPUTATIO SALUTIS, *Deputazione di salute*. Oggi supremo magistrato residente in Palermo, composto da sei Deputati e da un Segretario ai quali presiede un Sopraintendente generale che viene supplito nel bisogno dal più antico deputato in ordine di nomina. Uno fra deputati nominato dal Re prende il titolo d'ispettor generale. Oltre del magistrato vi è una soprintendenza generale formata dal sopraintendente a da un segretario, e questi è aceito dalla classe dei deputati e n'esercita cumulativamente le funzioni. Or la salute pubblica è affidata al supremo magistrato ed alla soprintendeuza generale, colla differenza che al primo è commessa la parte deliberativa del servizio sanitario interno e marittimo, ed al secondo la parte esecutiva. Presso di essi vi è una facoltà medica composta da sei: anche fan parte di quella un professore di chimica ed un architetto,

Nelle valli il servizio interno è diretto a norma delle leggi dagl'intendenti, i quali in casi di dubbio consultano il soprintendente: ma circa il servizio marittimo la facoltà di quelli è ristretta lo sopravegliarlo in conformità colle istruzioni ricevute dal soprintendente — Gli uffiziali comunali sono gli agenti del servizio interno; le deputazioni locali sono quelle del marittimo, e queste deputazioni debbono essere in tutto il littorale, e si distingono in quattro classi, ed ogni deputazione debbe avere alla immediazione uno o più medici — Vedi *legge del 20 ottobre 1819.*

E

ECCLESIASTICUS, *Ecclesiastico.* Persona consacrata al culto e servizio della Chiesa. Non tutti gli ecclesiastici hanno il medesimo grado di ordine e di giurisdizione, mentre classificati formano una gerarchia composta da vescovi, preti e ministri: e nella linea giurisdizionale e dignitaria primo è il pontefico; vengono indi i cardinali, i patriarchi, i primati, gli arcivescovi, i vescovi, i vicarii, i dignitarii, gli arcipreti, i parrochi, i curati, i cappellani, i sacerdoti semplici e quelli insigniti degli ordini sacri e minori—La percezione dei dritti di cedole degli ecclesiastici si deve fare a cura della tesoreria generale del regno, secondo la sovrana risoluzione dei 27 dicembre 1824. Vedi *decr. dei 3 ottobre 1825*— Gli ecclesiastici non possono essere compresi nelle liste degli eligibili; sono sottoposti al foro laicale: ed è per essi accordata ai vescovi l'autorità in linea disciplinare e correzionale. *Legge 12 dicembre 1816 e concordato del 1818* — In vigor del decreto 6 aprile 1821 restarono aboliti 1 il decreto 9 agosto 1820, con cui si era ristretta la facoltà ai vescovi circa la spedizione delle cedole, e la provocazione delle misura disciplinari a carico degli ecclesiastici. 2 Il decreto 20 dicembre 1820 abolitivo del catedratico, delle procurazioni, quarte, decime e simili dritti vescovili. 3 La circolare dei 13 settembre 1820 pel ministero degli affari ecclesiastici che sospendeva le vestizioni e professioni religiose. 4 La circolare della stessa data che limita il potere nativo dei vescovi di assicurarsi dello stato libero dei contraenti matrimonio, e che siano esenti da impedimenti canonici. 5 La circolare del suddetto mese che impediva la libera comunicazione colla s. Sede, e della pubblicazione dell'encicliche e libero insegnamento dei Vescovi. 6 La circolare degli 11 novembre 1820 che sospende le proviste di qualunque natura senza prima averne dato conto, e ricevutone riscontro — Vedi *Rescr. 25 aprile 1821*—Gli ecclesiastici non possono avere impieghi civili, all'infuori di giudici Conciliatori. I parrochi sogliono essere adoperati nelle varie Commissioni e deputazioni comunali, per l'utile del Comuni, e per servizio dello Stato.

EPISCOPUS, *Vescovo.* Nominato dal Re ed istituito dal Pontefice e consagrato dal medesimo o di sua delegazione dai Vescovi, destinato a governare una chiesa vescovile colla predicazione colla cresima ed amministrazione degli altri sagramenti e colla correzione ed esemplarità dei costumi. I vescovi hanno obbligo

di risedere nella propria diocesi—*Rescr. 5 ottobre 1822.* Ai vescovi traslocati si concede la metà delle rendite della mense vacanti che si accorda ai vescovi in vigore dell'art. 17 del concordato *21 marzo 1818 Rescr. 7 settembre 1828*—Agli arcivescovi cardinali si danno gli onori nel perimetro della propria diocesi di tenenti generali, agli arcivescovi di marescialli, ed ai vescovi di brigadieri—*Rescr. 29 maggio 1827.* Si abolisce conformemente al *Decr. 27 marzo 1806* il diritto di spoglio e per esso la prestazione del due per cento sulle rendite delle mense in vista dei vescovi, e si dichiarano irrepetibili le quantità che non si trovano pagate: *Decreto 15 novembre 1829*—Si prescrive ai vescovi di coadjuvare l'ultimazione dei camposanti *Decr. 15 novembre 1828*—Per altro vedi parola Ecclesiasticus.

EXEQUATUR OFFICIUM, *Ufficio dell' Exequatur. L' Exequatur* propriamente è una formola colla quale il governo permetta che si possono eseguire nel regno le carte spedite nell'Estero, anche quelle venute dalla Sede Apostolica Romana. Or la impartizione dell'*exequatur* per le patenti di consoli e viceconsoli ec. appartiene alla R. Segreteria e Ministero di stato degli affari esteri, terzo ripartimento affari commerciali. Ma per riguardo alle carte di Roma, l'esercizio del regio *Exequatur* fu noverato tra gli oggetti designati per lo esame delle consulte nell'articolo decimoquinto della legge dei 14 giugno 1824, e per lo celere andamento di tale ramo era delegato un consultore della consulta di Sicilia per impartizione sulle carte appartenenti a questa parte di reali dominii. E S. M. per maggiore vantaggio dei sudditi Siciliani con risoluzione dei 20 marzo 1832 derogando ad una parte delle disposizioni per le Consulte destinò in Sicilia un magistrato delegato per impartire l' *Exequatur* sulle carte pontificie relative ai Siciliani, e si mise ad effetto con decreto del 27 luglio 1833.

F

FISCALIS, *Fiscale.* Era un componente della corte Capitaniale. Vi successe nel nuovo sistema il primo eletto che secondo gli articoli 82 e 83 degli statuti di amministrazione civile, è l'ufficiale immediato presso il sindaco ed esercita presso di lui il ministero pubblico, o sia la difesa della legge che somiglia all' antica vigilanza fiscale: ed è particolarmente incaricato della polizia amministrativa, e vi esercita la parte sua a norma delle leggi e dei regolamenti, giusta le istruzioni che gli verranno date dal Decurionato—Vedi *Procurator fiscalis*

G

GUBERNATOR REGIUS ET GUBERNATOR BARONALIS, *Governadore regio*, e *Governadore baronale.* L'origine degli stessi come riferisce Giannone al lib. 3, cap. 2, paragr. 3 dell' *Istoria civile* è attribuita ai Goti che li stabilirono in ogni città, paese e villaggio per l'oggetto di amministraro la giustizia. Da Giustiniano cacciati i Goti e poi gli Esarchi dai Longobardi, non si udivan più in

Italia i nomi di governanti. Dall'Imperadore Federigo II invece di quelli furono stabiliti i Capitani, perchè sovrastassero agli affari delle province e delle città, e decidessero le cause criminali: sotto gli Angioini il numero del capitani fu accresciuto; ed aumentate le idee della baronia e feudalità piuttosto per uso che per legge ebbero luogo i capitani baronali. Sotto gli Aragonesi siccome ingigantì la feudalità, così in tutte le città e terre e villaggi commessi ai baroni crebbe il numero dei capitani baronali, mentre i capitani regii restavan a regger giustizia nelle sole città rimaste di pubblico demanio. Poi questi capitani regii e baronali, ripresero il nome di governatori regii e baronali, e lo ritennero finchè l'occupazione militare abolita, e distrutta la feudalità non avesse istallati i così detti giudici di pace, ai quali successero fra noi i giudici di circondario di prima, di seconda, di terza classe. Vedi *legge 7 giugno 1819*

J

JANITOR aut APPARITOR, *Portiere*, *ed oggi Usciere* ossia custode dell' uscio. Come tale è suo dovere di tener chiusa la porta mentre si delibera dai giudici; impedire che vi entri alcuno senza permesso del giudice e farne uscire coloro che colui gli denota. Molto più rimarchevole è divenuto questo ufficio dopo l'occupazione militare in Napoli, perchè o egli *istrumenta* ed è uffiziale pubblico della classe degli uffiziali ministeriali, o *esegue* i mandati, le sentenze, le decisioni, ed è nella classe degli esecutori legali. Vedi *legge 7 giugno 1819.*

JUNCTA SICILIAE CONSULENS NEAPOLI, *Giunta di Sicilia consultiva in Napoli.* Era composta da un Presidente che dovea essere uno dei baroni del regno e da quattro consultori, due dei quali doveano essere giureconsulti dei nostri, e da un Segretario. Ad essa somiglia in qualche modo la consulta generale del regno la di cui istituzione fu annunziata con decreto dei 26 maggio 1821, e rettificata ampliata e con piena organizzazione messa ad effetto cola legge dei 14 giugno 1824, a tenor della quale vi sono due consulte una pei dominii al di quà del faro e l'altra pei domiuii al di là del faro, e si occupanll separatamente degli oggetti loro commessi; e quando comune è l interesse deo Regno le due consulte unite formano la consulta generale. È composta da ventiquattro Consultori, sedici dei quali tra sudditi napolitani formano la consulta di quà del faro ed otto tra i sudditi siciliani compongono quella al di là del Faro. Ciascuna di esse ha un vicepresidente, ed amendue hanno un presidente. Per lo disbrigo degli affari ogni Consulta ha una Segreteria diretta da un segretario scelto tra i sudditi di quella parte del Regno per cui la Consulta è formata: e la Consulta generale ha una segreteria generale diretta da un segretario generale che si sceglie tra l'una e l'altra parte dei dominii reali. Oltre la Consulta risiede in Napoli presso S. M. la Real Segreteria e Ministero di Stato per gli affari di Sicilia ripristinato con decreto dei 10 gennaro 1833, e riunisce tutti gli affari appartenenti a grazia e giustizia, ad affari ecclesiastici, alle finanze, agli affari interni od alla polizia.

JUNCTA PRAESIDUM ET CONSULTORIS, *Giunta di Presidenti a Consultori*, composta dal presidente del tribunale della regia Gran Corte, dal presidente del tribunale del real Patrimonio, dal presidente del tribunale del Concistoro, dal Consultore del Governo. Le somiglia in parte la Commessione consultiva in Palermo stabilita con *R. rescritto dei 2 maggio 1831*, ed è destinata a dare il parere negli affari commessi all'esame della medesima per rassegnarsi alle risoluzioni di S. A. R. il Conte di Siracusa giusta le facoltà deferite da S. M., e quegli cessato dalla carica di Luogotenente generale, prosegue la Commessione sotto il Luogotenente che gli succedette: ma l'amministrazione di essa Giunta era unita al R. erario, ed assegnata ad uno dei gran Camerarii; ed ora alla Direzione generale dei Rami e Dritti diversi.—Vedi questa parola di appresso.

JUNCTA PRO QUIBUSDAM CONVENTIBUS ABOLITIS, *Giunta di conventini aboliti*. Era composta dal giudice di Monarchia, dal presidenti consultore ed avvocati fiscali della regia Gran Corte e del real Patrimonio per amministrare in nome del Re e nei modi fiscali i beni di molti conventini aboliti in vigore di varii reali dispacci emanati nel 1772, e nel 1782. Tale amministrazione poi fu unita al regio Erario ed assegnata ad uno dei gran Camerarii: ed al presente è commessa alla Direzione generale dei Rami e Dritti diversi organizzata con *decreto dei 16 luglio 1827*, incaricata dell'amministrazione del registro, della conservazione d'ipoteche, della crociata, di tutti i *beni a cespiti demaniali ec.* Inoltre è incaricata dell'amministrazione della tassa del cinque e venticinque per cento sulle pensioni, dei beni e delle rendite dei Vescovi e dei beneficii e delle commende di real patronato ec.

L

LOCA PIA LAICALIA, *Luoghi pii laicali*. Istituzioni di pietà e di religione sotto il nome di luoghi pii laicali, o stabilimenti di beneficenza, si comprendono gli spedali, gli orfanotrofi, i conservatorii, i ritiri, i monti di pegni di maritaggi e di limosine, i monti frumentarii, le arciconfraternite, le congregazioni e cappelle laicali, ed infine tutte le istituzioni i legati ed opere che sotto qualunque titolo si trovano o saranno addetti al sollievo degl'infermi, degl'indigenti e dei projetti—Vedi *Istruzioni dei 20 maggio 1820 — Palermo 1822 — Decreto 4 aprile 1830*. Or la soprantendenza degli stabilimenti di pietà e dei luoghi pii laicali è affidata in ogni Valle ad un Consiglio degli ospizii; che viene composto dall'Intendente in qualità di presidente, dall'ordinario della diocesi come vicepresidente, da tre consiglieri, e da un segretario.

LOCUMTENENS GENERALIS, *Luogotenente Generale*. La parola Luogotenente vale per colui che tiene il luogo di alcuno e ne esercita le veci; ed in ispecie prende la denominazione dall'autorità di cui occupa il posto. Così nel vecchio sistema vi era il Luogotenente del Protonotajo, del Maestro Giustiziere, del Regio Corso ec. siccome in talune diocesi, e segnatamente nell'antica Messina e nelle dismembrate Patti e Nicosia, dicesi Luogotenente generale quel personaggio che

sostiene le veci di S. M. Il Re. Invece colla *legge 8 dicembre 1816* si disposa, che risedendo il Monarca in una delle due parti del regno di quà o di là del faro, fosse il governo locale dell'altra parte affidata ad un Luogotenente generale che potesse essere o un Principe della R. Famiglia o un distinto personaggio scelto tra sudditi del Re; che nel primo caso dovesse avere presso se un Ministro Segretario di Stato e due o più direttori per l'amministrazione degli affari e per la corrispondenza presso i Ministeri e Segreterie di Stato residenti appresso il Sovrano; e nel secondo caso avesse egli medesimo il carattere di Ministro Segretario di Stato e corrispondesse cogli anzidetti Ministeri e Segreterie di Stato, avendo per tale oggetto presso di sè due o più Direttori—Per lo effetto di tali disposizioni, fu con decreto dei 9 gennaro 1818 organizzata la R. Segreteria e Ministero di Stato presso il Luogotenente nei reali dominii oltre il Faro, e con regolamenti annessi ai *decreti dei 26 ottobre del 1825 e dei 25 agosto 1833* si stabilì il numero e la classificazione degli ufficiali e degli impiegati. Tutti i ripartimenti del cennato Ministero per *decr. dei 19 gennaro 1833* furono commessi ad un Ministro Segret. di Stato con quattro direttori, i quali hanno la referenda e la firma di quelli affari che il Ministro crede dover lasciare alle cure dei medesimi per i ripartimenti a loro affidati. Tante facoltà gli furono date con diverse disposizioni: come la dispensa al termine della notificazione pel matrimonii *Decr. dei 22 agosto 1822*; l'autorizzazione negli affari relativi al novello sistema di amministrazione finanziera, *Decr. 1 gennaro 1824*: l'elezione degli impiegati in essa con altre attribuzioni, *Decr. 27 gennaro 1824*: il rilascio delle patenti di privativa, *Decr. 4 maggio 1824*: l'elezione di alcuni impiegati nella Direzione dei Rami e Dritti diversi in Sicilia, *Decr. 16 luglio 1817*; le destinazione di uno dei decurioni al pubblico ministero negli impedimenti durevoli del Sindaco o degli eletti, *Decr. 26 giugno 1822 e 21 novembre 1826*, e la dispensa al termine della notificazione, *Decr. 22 agosto 1821.*

M

MAGNUS CAMERARIUS, *Gran Camerario.* Amministrava le rendite ed i fondi dell'antico spoglio, le Prelature, Abazie e Beneficii di R. Padronato vacanti, i Conventini aboliti. A 21 settembre del 1817 fu annessa una mappa ad un decreto di pari data, che prescrivea fra gli altri al gran Camerario rendere il loro conto di carico e discarico alla gran Corte dei conti. Indi al 1827, 16 luglio passò l'amministrazione presso la Direzione generale dei Rami e Dritti diversi, la quale pare essere surrogata ai quattro gran Camerarii, e quattro vice-Camerarii. Vedi *Parlamento dei 25 maggio 1815.* Quattro gran Camerarii con un vice-Camerario a giro formavano il Consiglio delle finanze, presedendovi il Segretario di Stato delle finanze.

N

NOTARIATUS, *Notariato*. I notai sono funzionarii pubblici istituiti per ricevere gli atti ed i contratti ai quali le parti devono e vogliono fare imprimere il carattere di autenticità, assicurarne la data, conservarne il deposito e rilasciarne le copie e gli estratti. Vedi *legge sul notariato 23 novembre 1819*.

O

OECONOMUS CURATUS, *Economo curato*. Ecclesiastico che esercita cura di anime in mancanza o impedimento canonico del titolare parroco. La Commissione esecutrica del Concordato ha opinato su tre dubii: 1° non può competere agli Economi curati oltre dell'onorario loro stabilito anche il pagamento delle messe *pro populo*, essendo questo un loro debito durante il loro escreizio. 2° Circa le parrocchie che non si trovano avere una rendita bastante propose che si continui a supplire nelle vacanze alle spese di culto con quei mezzi medesimi coi quali attualmente vi si adempie. 3° Fu di avviso che dove il medesimo riguardi il caso in cui in qualche Capitolo la cura attuale si esereiti da più canonici concurati, e si domandi sapere qual onorario debba darsi all'economo nella vacanza di alcuno di tali canonicati, potrebbe darsi all'economo sulla prebenda del canonicato vacante un onorario corrispondente a due quinti della prebenda stessa per la rata del tempo che esarciterà la cura. S. M. approvò quanto propose la Commessione. *R. Rescritto de' 26 giugno 1822*.

OECONOMUS REGIUS, *Economo Regio*. Percepiva le imposte dovute dai prelati, abati, priori, ad altri beneficiati in Sicilia. Venne abolito con decreto del 18 ottobre 1824. L'esercizio delle facoltà affidate ai regii economi riuniti furono alle rispettive autorità finanziere.

ORDINARIUS, *Ordinario*. Questo titolo si dava ai magistrati municipali. Ora si dà al giudice o tribunale competente, e con distinzione in materie ecclesiastiche al vescovo, vicario generale o capitolare.

ORDINES EQUESTRES, *Ordini cavallereschi*. Lo esteso numero dei Cavalieri e gli oggetti diversi del merito religioso e sociale diede origine a varii ordini di cavalleria e milizie di cavalieri, e le due Sicilie, non furono l'ultime ad adottarne. Quà però si fa cenno di uno che non ha più luogo in questo regno perchè mentovato da monsignor De Ciocchis, e degli altri che sono in vigore ed è buono designarli. Il primo è l'ordine degli Ospedalieri di s. Giovanni in Gerusalemme. Esso fu introdotto circa i principii del secolo dodicesimo nella circostanza che i cristiani accorrevano a folla per la visita dei *luoghi santi*. Il pietoso conte Ruggieri per dare sussidii ai pellegrini che passavano per Sicilia e singolarmente per Messina fece costruire in quella città un ospedale nomato di S. Giovan Battista, ed un altro di S. Maria della valle di Giosafat per le donne. Il re Ruggieri li unì, confermando le donazioni offerte e le franchigie dei canoni

dovuti agli ordinarii, l'arricchì di beni, e permise che altri potessero fondarsene in regno. Federico non si astenne dal fargli del bene, e specialmente quando gliene scrisse Gregorio IX nel 1231. I re Martino e Carlo V convalidarono in favore dei Gerosolimitani li beni tolti ai *Tempieri*. A dir breve la Sicilia non solo beneficò ai cavalieri gerosolimitani, ma a tutta la religione: perchè scacciati dall'isola di Cipro ottennero in dono dai nostri Monarchi l'isola di Malta; e da essa scacciati negli ultimi tempi e dagli Inglesi occupata trovarono garenzia in Sicilia, e re Ferdinando concedette loro poter tenere come centro e luogo di dimora dell'ordine Catania, ove si mantennero, finchè da quella si trasferivano in Ferrara, ov'è ora la loro sede.

Gli ordini in vigore sono i seguenti. 1° Real ordine di S. Gennaro — Istituito da Carlo III nel 1738, composto da un gran maestro che è sempre il Re e da quattro uffiziali cioè cancelliere, maestro di cerimonie, tesoriere e segretario. 2° R. ordine di S. Ferdinando e del merito, istituito nel 1 aprile 1800 da Ferdinando allora III di Sicilia e IV di Napoli, per compensare qualche servigio importantissimo e dar un segno di fedeltà usata alla persona regale ed alla monarchia. 3° R. militare ordine Costantiniano sotto il titolo di S. Giorgio, Istituito dall'imperatore Costantino il grande, e costituì una sagra milizia che insignita della croce si distinse nelle più famose guerre. Comunque sia di tale opinione, pare certo essersi posseduto il grado di gran maestro dalla famiglia dei Flavi-Comneno. Questa famiglia si estinse in Giovanniandrea Comneno, che dispose del suddetto grado in favore del Duca di Parma Farnese. Costui lo tramandò ai suoi discendenti dall'ultimo dei quali (Duca Antonio Farnese) passò per dritto di successione al re Carlo III di Borbone, ed è rimasto nella sua discendenza. 4° R. ordine militare di S. Giorgio della riunione istituito da Ferdinando I con legge del 1 gennaro 1819, destinato a premiare il valore il merito ed i servizii militari, e celebrare la riunione dei reali dominii di qua e di là del Faro in un solo regno. I principali articoli di questi ordini sono 1 difendere a qualunque costo la religione: 2 giurare fedeltà inviolabile al Re gran maestro. 5° R. ordine di Francesco I istituito da re Francesco per compensare il merito.

P

PARLAMENTUM, *Parlamento*. Vale per discorso sulla cosa pubblica, o per lo luogo ove si tiene, o per le persone componenti e congregate. È composto dagli ordini dello stato, e per lo più da due Camere una dei Pari e l'altra dei Comuni. Quando Monsignor De Ciocchis aprì la visita vi era Parlamento (122°) in Palermo: difatti fa menzione dello allontanamento dei Vescovi dalla residenza per quel motivo; e tale Parlamento si considera come il più clamoroso degli altri, mentre cominciò la prima conferenza nella sera dei 15 ottobre e durò senza interrompimento per tutta la notte e porzione del giorno seguente fino alle ore quindici e mezzo: giacchè differenziarono gli ecclesiastici dagli altri due ordini, e stesero alcuni articoli che arrivano al numero di sei, nei quali narrarono le

ragioni perchè si mossero a dissentire. Nell'anno seguente ne fu tenuto un altro estraordinario in cui i parlamentarii aderirono volentieri al piacere del Re, accordandogli un sussidio di dugento mila scudi da pagarsi in due anni — Vedi Mongitore *Parlamenti* pag. 250 e seg. Di Blasi *Storia cronologica dei Vicerè* ec. t. 3, pag. 386 e seg.

PAROCHUS, *Parroco*. Sacerdote rettore di una parrocchia.—Spettano al parrochi i dritti di stola bianca e nera che si ricavano da quello si estrae dai libri parrocchiali, come fedi di battesimo, matrimonio, morte ; ed i diritti per gli atti preventivi al matrimonio come fedi di pubblicazione, stato libero, verifica di dispensa apostoliche ec.—I parrochi non essendo compresi nella categoria del funzionarii civili, non sono ad essi applicabili le sanzioni penali dell'articolo 6 del decreto 4 febbraio 1828, ove si dichiara: 1° non prescriversi col citato decreto dover necessariamente l'iscrizione su i registri dello stato civile precedere l'amministrazione del battesimo. —2° Appartenere ai parrochi il giudizio se vi sia o no imminente pericolo di morte del neonato, contro del quale giudizio non vi è chi possa fare dei reclami.—Vedi *Rescr. 24 marzo 1829*.—Intanto è obbligo dai parrochi indicare a piedi dell'atto di nascita il giorno in cui la cerimonia del battesimo sia eseguita.—Il parroco dovrà ricusarsi a celebrare il matrimonio senza l'esibizione della copia dell'atto della solenne promessa fatta innanzi all'uffiziale dello stato civile, avvertendo i futuri conjugi che senza questa promessa il matrimonio non produrrebbe gli effetti civili, art. 81 *leggi civili parte prima*.—Salvi la disposizione degli articoli 67, e 189, che privano di effetti civili i matrimonii senza gli atti corrispondenti di stato civile, il parroco è autorizzato a celebrare i matrimonii di coscienza nei termini della bolla *Satis satis* di Benedetto XIV. Vedi *reali rescritti di 1 aprile 1822, e 30 maggio 1823*.—Il parroco sotto-parroco o chi ne fa le veci, il quale contravvenga all'art. 81 delle leggi civili, sarà punito col secondo grado dello esilio correzionale e coll'ammenda correzionale: art. 245 leggi penali. Vedi parola *Ecclesiasticus*.

PATRICIUS, *Patrizio*. In origine valeva per governatore in nome degl'Imperatori di Costantinopoli fino all'invasione dei Saracini: e poi era detto Stratigoto. Poi significava uomo nobile che avea esercitato cariche nella città. Or questo titolo è conservato in Messina in Catania e altrove a favore del rispettivo Sindaco, ed è anche adottato dai Vescovi, Prelati ec. mettendosi in capo al certificati che spediscono. Vedi *decr. degli 11 ottobre 1817*.

PERCEPTOR, *Percettore*. Questo uffizio e la denominazione esistevano negli ultimi del secolo passato nel Val di Mazara, Val Demone, e Val di Noto, ed inoltre vi erano il detentore, il maestro notajo, e per la città di Palermo e suo territorio il maestro razionale e onorario del R. patrimonio ec. Vedi di Gregorio *Notiziario* del 1786.— Nel sistema presente in ciascun comune vi è il percettore che ha dato la cauzione nella G. C. dei Conti, o in mancanza l'esattore comunale per cui sono risponsabili il Sindaco ad il Decurionato. Or i percettori ed esattori debbono riscuotere esattamente le quote dei contribuenti, la fondiaria, ed altro. Vedi Regolamento opportuno con sovrano rescritto dei 20 dicembre 1826 art. 27 num. 304, ed art. 1.

POLITIA, *Polizia*. Con questa voce prima si esprimeva la totalità degli ordini per cui sono governati gl'interessi comuni di società: poi significavasi la tutela di quell'interessi; infine la classe intera di coloro che sono incaricati di tale vigilanza. La tutela delle leggi ed istituzioni che si dirigono a questo scopo si chiama polizia ordinaria, e gli incaricati agenti di essa. Si dice *Alta polizia* quella che si occupa a prevenire le cospirazioni, i tumulti, le riunioni illecite, ed ogni attentato contro lo stato o contro il capo dello stato.—Vi è la *Polizia giudiziaria* quando ricerca gli autori e complici dei reati. Evvi anche la *Polizia amministrativa* che ha cura e tutela dei pubblici stabilimenti e di tutte le proprietà comuni dei porti, delle rade, dei fiumi, delle strade, e della salute pubblica.— Oltre gli interessi comuni dello Stato, ogni comune ha dei particolari interessi: e la cura dei medesimi si dice polizia amministrativa che si divide in *urbana*, che si occupa della salubrità dell' aere e dei generi alimentarii, della giustezza delle misure e dei pesi, della manutenzione delle strade urbane e degli stabilimenti comunali, e di altri simili oggetti racchiusi nell'ambito dell'abitato, e *rurale* che ha cura delle vie di campagna, della conservazione dei boschi e pascoli comuni, e delle cose tutte materiali comprese nel territorio del comune. Qualunque sia la importanza delle cure commesse agli agenti di polizia di ogni classe, si debbono limitare a prevenire ed a investigare, poichè assolvere o condannare è proprio a quelli che sono investiti dall'amministrazione della giustizia. Con decreto dei 20 novembre 1819 si creò una nuova Direzione generale di polizia pei dominii anche di là del faro. La Polizia di Sicilia dipende dal Luogotenente generale: *decr. 5 luglio 1821.*—Si fa il piano della polizia per Sicilia col decreto dei 3 ottobre 1822.—Si destina un interprete presso la polizia del ramo marittimo in Messina. *Decreto 23 agosto 1825.* — Si destinano in Palermo due altri ispettori di seconda classe pel servizio di polizia del ramo delle prigioni. *Decreto 23 novembre 1827.*—Si abolisce in tutti i capoluoghi dei distretti di Sicilia la carica di Ispettor di polizia di seconda classe, d' Ispettor supplente e di vice-cancelliere. *Decr. 17 giugno 1828.*—Al Direttore generale di Polizia si accorda l'uso dell'istesso uniforme completo dato agl'Intendenti ; *decreto 9 maggio 1828.* Vedi *Istruzioni dei 22 gennaro 1817*, d'onde si conoscono le linee di separazione tra la polizia ordinaria, giudiziaria ed amministrativa e le rispettive attribuzioni.

PROCOMMISSARIUS CRUCIATAE, *Procommissario della Crociata*. Persona ecclesiastica eletta dal commessario generale. Il precommissario nei Comuni ove esiste insieme col parroco e distributori di bolle nella domenica di Settuagesima con divota e solenne processione fanno condurre e pubblicare la s. Bolla secondo l'antico costume V. Editto generale come alla parola *Crociata*.

PROCURATOR FISCALIS, *Procurator Fiscale*. Piglia tale nome dal fisco stesso il cui diritto agisce e difende. Vedi *pramm. 9 , tit. 5 , tom. 2* , e le *Costituzioni prammaticali di Marco Antonio Colonna tit. del modo di procedere sommariamente paragr. 4 e seg.*—Questo procuratore ha scritto a vicenda la denominazione di procurator fiscale, procurator del fisco, erario fiscale, e fisco sem-

plicemente. Oggi si chiama Ministero pubblico che si esercita dagli eletti, dai R. procuratori, e R. procuratori generali o negli affari civili o nei penali.—Le cause in cui opera per via di azione si riducono 1° per la ripetizione dell'esigenze feudali dopo l'abolita feudalità. 2° Nei giudizii contro gli uffiziali dello stato civile secondo gli articoli 170 e 171 leggi civili ed il decreto 4 febbraio 1828, e nei giudizii contro i notai per contravenzioni agli articoli 104 e 119 della legge 23 novembre 1819 sul notariato. 3° Nei giudizi di patronati ex feudali reintegrati alla suprema regalia, di azioni reali su i beni annessi alle badie, benefizii o altre fondazioni ecclesiastiche di padronato regio: *decr. 27 ottobre 1825.* 4° Per rimpiazzo di registri di stato civile e dei libri parrocchiali dispersi o distrutti: *decr. 16 agosto e 18 ottobre 1825.* 5° Nelle cause civili pei beni della reale casa, dei reali siti e dei suoi allodiali e per le cause civili dell'erede immediato della corona: art. 164, n. 4, ll. proc. civ. e decr. 3 maggio 1826. 6° Agisce anche come parte principale e di uffizio per le misure disciplinari contro gli uffiziali ministeriali che si trattano a camere riunite. 7° In diverse cause indicate dalle leggi civili, come di educazione di figli nella separazione personale, d'interdizione ec. Vedi art. 232, 414, 731, 738, 1013, 2025, 2094, *leggi civili.* Per gli affari penali il Ministero pubblico rappresenta il Governo ed è l'agente presso i giudici, i tribunali, le gran corti e la corte suprema; insiste per la regolarità delle forme, chiede l'applicazione della pena e ne cura l'esecuzione. L'intervento del Ministero pubblico nei giudizii comunali, correzionali, e di polizia è prescritto a pena di nullità.—Presso i giudici correzionali e di polizia il pubblico ministero è rappresentato in Palermo dal commessario di polizia o da chi lo supplisce, e negli altri comuni dal primo e secondo eletto o da un decurione: *decr. 2 settembre 1817, e art. 343-45 e 401 leggi penali.*

PROSEGRETARIUS. *Prosegretario.* Era secondo l'art. 29, cap. 3, tit. 2, potere esecutivo del Parlamento del 1813, in ciascun dei comuni non capoluogo di distretto per amministrare la rendita dell'erario nel territorio del rispettivo comune sotto gli ordini del Segreto: tranne i prosegreti del distretto di Messina i quali per la parte dei dazj indiretti amministrar doveano gli ordini del direttore degli stessi dazii in Messina: art. 8 del decreto dei 13 gennaro 1824. Gli successe il percettore o esattore comunale per cui vale un apposito regolamento. Vedi parola *Perceptor.*

R

REGIA AUDIENTIA, *Regia Udienza.* Era in Messina un Magistrato successo all'antica Corte Stradigoziale, composto di tre giudici biennali scelti tra più dotti giureconsulti Messinesi, di un avvocato fiscale e di due procuratori fiscali, e decidea tutte le cause civili dei cittadini di Messina e del suo territorio.—Vi somigliano in qualche modo i tribunali civili che sono nelle sette Valli.

R. CAMERA S. CLARAE, *R. Camera di S. Chiara.* Magistratura suprema istituita da Carlo III per molti affari civili, composta da un presidente e dei

quattro capiruota del sagro regio consiglio. Fra l'altre attribuzioni avea quella di custodire e proteggere la regia giurisdizione, le regalie contro le giurisdizioni ecclesiastiche, e facea praticare questo disimpegno da un caporuota col titolo di delegato della regia giurisdizione. Or al proposito coll'articolo XXV, concordato ultimo 1818, Sua Maestà soppresse la carica di regio delegato della giurisdizione ecclesiastica: la real Camera così detta perchè si tenea nel monistero di S. Chiara fu abolita, e pare che avesse partecipato in qualche modo delle gran corti civili, degli altri tribunali, e della suprema cancelleria ora abolita.

REGIA CURIA CAPITANEALIS, *Regia Corte capitaniale*. Si chiamava così nelle città demaniali il magistrato per le pendenze criminali in prima istanza composto ordinariamente di un capitano, un giudice criminale ed un fiscale, maestro notajo ed uffiziali subalterni. Si eccettuavano 1° Palermo che avea un capitano, tre giudici, un avvocato fiscale, un procuratore fiscale, un avvocato dei poveri, un maestro notaio e varii ufficiali. 2° Messina in cui il magistrato municipale per affari criminali e civili si dicea Regia Udienza. 3° Catania ove dei tre giudici due diceansi Capitaniali ed uno patriziale. 4° Trapani che avea un capitano, tre giudici ed un fiscale. 5° Modica ove il magistrato si appellava nel civile e nel criminale, *Tribunale di gran Corte*. Tolte però queste varietà per la legge dei 7 giugno 1819 furono surrogati i giudici di Circondario da risedere nel comune capoluogo: ed in Palermo, Messina, e Catania uno per ogni quartiere. La differenza dei giudici di circondario è in tre classi. La prima comprende quei che risedono nei capoluoghi delle sette valli: la seconda nei capoluoghi di distretti, e nei circondarii la cui popolazione non sia sotto di quindici mila anime: la terza in quei comuni la cui popolazione sia sotto quindici mila.

REGIA CURIA CIVILIS, *Regia Corte civile*. Era nel passato sistéma il magistrato municipale per gli affari civili nelle città demaniali composto per l'ordinario da un giudice civile, di un maestro notaio, ed uffiziali subalterni, eccettuate 1° Palermo ove chiamavasi Regia Corte Pretoriana, ed in essa era un Archivario *nobile*. 2° Messina ove diccasi Regia Udienza. 3° Catania ove nomavasi patriziale. 4° Trapani ove semplicemente si chiamava il Magistrato. 5° Modica in cui si appellava Tribunale di gran Corte. Presentemente amministrano in prima istanza la giustizia civile i giudici di circondario, ed i tribunali civili delle Valli secondo la debita competenza di giurisdiziona intera detta ordinaria, ed altresì universale, per cui quali giudici dei luoghi e del territorio conoscono in prima istanza tutti gli affari personali reali e misti in tutte le materie, esclusi quelli dei giudici di eccezione, come i conciliatori, i giudici di circondario, i giudici in prima istanza dei dazii indiretti e dei diritti di privativa, i tribunali di commercio, o di competenza dei tribunali estraordinarii come il giudice del contenzioso amministrativo.

REGIUS CAPELLANUS, *Regio Cappellano*. Le sue attribuzioni si contengono nella Bolla *Convenit* di Benedetto XIV.

REGIUS DELEGATUS, *Regio Delegato*. Vedi parola *R. Camera S. Clarae*.

REGIUM SECRETUM, *Real Segreteria*. Nel senso letterale vale per luogo ove

stanno i Segretarii in uffizio, ma in senso traslato vale oggi per i generali dipartimenti ai quali sono affidati tutti gli affari del governo, e sono i seguenti: 1° Real Segreteria e Ministero di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilito con *decreto 15 ottobre 1822*, e deve stare nel luogo dell'ordinaria residenza del Re, cui deve seguire con una sezione del suo dipartimento. 2° Real Segreteria e Ministero di Stato degli Affari esteri, con primo ripartimento Segretariato, con secondo Relazioni straniere, con terzo Affari commerciali. 3° Real Segreteria e Ministero di Stato di Grazia e Giustizia, con primo ripartimento Segretariato, Personale ed Archivario, secondo ripart. Affari civili, terzo rip. Affari penali. 4° Real Segreteria e Ministero di Stato degli Affari ecclesiastici, con primo ripart. Segretario Personale e Archivio, secondo ripart. Disciplina ecclesiastica, Contenzioso, Affari colla s. Sede, terzo ripart. Amministrazione ecclesiastica, e Contabilità. 5° Real Segret. e Min. di Stato delle Finanze. 6° Real Segr. e Min. di Stato degli Affari interni, con primo rip. Segretariato, Archivio e Biblioteca, secondo rip. Amministrazione civile e lavori pubblici, terzo rip. Istruzione pubblica, quarto rip. Stabilimenti di beneficenza, salute pubblica, prigioni, quinto rip. Commercio, agricoltura, arti e manifatture, sesto rip. Contabilità, musei, antichità, belle arti. 7° Real Segret. e Min. di Stato della Guerra e Marina. 8° Real Segreteria e Ministero di Stato della Polizia generale. 9° Real Segreteria e Ministero di Stato per gli Affari di Sicilia, residente in Napoli presso S. M. con 1 carico Segretariato, 2 Grazia e giustizia, 3 Affari ecclesiastici e polizia, 4 Finanze, 5 Affari interni. 10° Real Segreteria e Ministero di Stato presso il Luogotenente generale, con primo rip. Grazia e giustizia con tre carichi, secondo rip. Affari ecclesiastici e polizia, terzo rip. Finanze con tre carichi, quarto rip. con tre carichi, e Segretariato.

REX SICILIARUM CITRA ET ULTRA PHARUM, vel REX UTRIUSQUE SICILIAE, *Re delle Sicilie al di qua ed al di là del Faro, o Re del Regno delle due Sicilie*. Le denominazioni di *citra et ultra Pharum* si leggono nella bolla d'investitura che a Carlo d'Angiò Clemente Papa IV fece del regno di Sicilia, *et de tota terra quae est citra Pharum usque ad confinia terrarum ipsius romanae Ecclesiae, excepta civitate Beneventana cum toto territorio omnibus districtibus et pertinentiis*; ed in altro luogo *Clemens IV infeudavit regnum Siciliae citra et ultra Pharum*. Da qui dice Giannone ebbe in progresso di tempo l'altro moderno titolo: *Rex utriusque Siciliae*. Ma Carlo non l'usò mai nei suoi diplomi e privilegi, perchè ritenne gli antichi di cui si erano avvalsi i re Normanni e Svevi. Nel tempo vicino a noi il supremo governatore della nostra monarchia avea il titolo di Ferdinando III di Sicilia, e IV di Napoli; ma nel giorno 8 dicembre 1816, si pubblicò la legge che unì i due regni in un solo.

S

SECRETUS, *Secreto*. Prima che fosse la Sicilia divisa nelle sette valli minori in diverse città vi erano 42 Segreti; ma a 13 gennaro 1824, in vigore di real

decreto di Ferdinando I si determinò nell'art. 7 il numero di 23 Segreti i quali doveano amministrare la rendita dello Erario nei rispettivi distretti, colla dipendenza da due Direttori generali, dal Conservatore e dal Tesoriere generale secondo i varii rami delle incombenze e delle facoltà degli accennati principali funzionarii, salvo il prescritto nell'art. 9, ove si disse: l' Intendente della gran dogana di Palermo ed il Direttore dei dazii indiretti in Messina continueranno ad amministrare i loro rami, invece dei Segreti rispettivi, colla dipendenza dei principali funzionarii mentovati nell'articolo 7. Indi vi successero i Ricevitori distrettuali ed i Ricevitori generali per i quali è in vigore il regolamento approvato con sovrano rescritto dei 20 dicembre 1826 per l'ordine della percezione delle contribuzioni dirette e dei versamenti—Vedi altresì decreto dei 10 gennajo 1825 e dei 9 ottobre 1826 circa la Tesoreria generale residente in Palermo.

SENATUS, *Senato*. È un collegio municipale destinato per l' amministrazione civile del comune, composto dal Sindaco, da Eletti, da Aggiunti agli Eletti. Nello articolo 72 *Statuti* di amministrazione ec. si dice che in tutti quei comuni ai quali dagli augusti predecessori di Re Ferdinando I, o da esso, trovansi conceduti gli onori dei Senati o i titoli di Pretore, di Patrizio, o di Prefetto o qualunque altra decorazione per lo capo e pei membri del corpo rappresentativo della città, i suddetti onori, titoli e decorazioni, saranno goduti dal Sindaco, e dagli Eletti o in tutto il corpo, o nel capo, o nei membri secondo la diversa loro natura.—Or sappiamo gloriarsi per lo titolo di Senato Palermo, Messina, Catania, Noto, Piazza, Siracusa, Trapani, Caltagirone, Corleone, e Morreale: ma gli Statuti di Amministrazione riferiscono nel capo VII, titolo IV le disposizioni particolari per i comuni di Palermo, Messina e Catania.—Sul primo regola l'art. 1091. Il corpo amministrativo del comune di Palermo, che secondo l' art. 72 deve conservare il titolo di Senato, sarà composto di un Pretore e di sei Senatori, le cui funzioni corrisponderanno a quelle del Sindaco e degli Eletti—Or oltre degli eletti vi sono dodici aggiunti che sono collaboratori dei senatori nelle sezioni ove rispettivamente sono assegnati per disimpegnare le funzioni di primo eletto, e quella parte dell'amministrazione civile loro attribuita, oltre le funzioni di conciliatori cui i medesimi sono chiamati in forza del numero 3 dell'art. 203 della legge 7 giugno 1819.—È riserbato solamente al Pretore corrispondere coll'Intendenza. I Senatori corrispondono con lui, ed il più anziano fra loro in ordine di nomina lo supplisce nei casi d' impedimento, come il più antico degli Aggiunti rimpiazza il Senatore.

L'amministrazione di Messina è affidata ad un Sindaco che conserva il nome di Patrizio, a sei Senatori ed a dodici Aggiunti. Il servizio e le attribuzioni di essi corrispondono a quelle espresse per Palermo.

L'amministrazione di Catania è commessa ad un Sindaco che ha il nome di Patrizio, a sei Senatori ed a sei Aggiunti; ed esercitano le funzioni assegnate come per Palermo e Messina.

SYNDICUS, *Sindaco*. È la prima autorità del Comune. Va incaricato dell'amministrazione comunale, assistito dal consiglio degli eletti e del decurionato e sotto

gli ordini dell'Intendente rispettivo: dispone da ordinatore delle rendite comunali sul regolo dello stato di scusso, esegue e fa eseguire le leggi, i decreti, ed i regolamenti, dispone della forza interna o militare, e la richiede nel modo legale, è membro nato delle commissioni ed amministrazioni degli stabilimenti pubblici, è uffiziale dello stato civile, funziona da commessario di guerra mancando l'agente dell'amministrazione militare, è presidente del decurionato le cui deliberazioni approvate fa eseguire, è uffiziale di polizia giudiziaria, ed è rivestito della giurisdizione locale nelle contravvenzioni di polizia urbana e rurale.— Nei comuni non capoluoghi di circondario esercita la polizia ordinaria, purchè non vi fosse nel comune un ispettore di polizia. *Decr. 16 giugno 1824.* In caso di contemporaneo impedimento del sindaco e del secondo eletto, o di simultanea mancanza del primo e secondo eletto, le funzioni si esercitano provvisionalmente dal decurione più aziano in ordine di nomina: in mancanza, sospensione o altro impedimento durevole, si provede secondo l'art. 22 delle istruzioni 15 agosto 1818.—Vedi art. 73 e seg. Statuti di amministrazione, e decr. 26 giugno 1824, e decr. 1 giugno e 21 novembre 1826.

T

THESAURARIUS, *Tesoriere.* Ve ne ha uno per la real Tesoreria di casa reale, ed è assistito da quattro uffiziali—Il Tesoriere regio era soggetto nel passato sistema al foro militare — Vedi pragm. 2, tit. 2, Sic. Sanc. tom. 2, art. 4, pag. 119. —Vi è altresì un tesoriere generale che riguarda come il centro degli introiti dello Stato qualunque ne sia la natura e regola i mezzi del riscotimento.— Lo stabilimento della Tesoreria generale fu prescritto dal real decreto dei 10 gennaro 1825 e ne fu fissata l'organizzazione con decreto del 9 ottobre 1826. È diretta da quattro capi di officio, cioè da un Controloro generale, da uno Scrivano di razione, da un Tesoriere generale, e da un Pagatore generale. Il primo esamina e munisce del *visto* le liberanze e *controlla* le operazioni dell'altre officine. Il secondo liquida qualunque esito, per poi spedirne le accennate liberanze. Il terzo è investito del carattere summentovato. Il quarto si occupa dei pagamenti secondo le liberanze rilasciate dalla Scrivania di razione, e *vistate* dalla *Controloria.* Ciascun capo è assistito da un segretario generale e da uffiziali di diverse classi. Il Controloro ha all'immediazione un ispettore di contabilità, che sta pure sotto gli ordini del Luogotenente generale. Si vale dei controlori provinciali e distrettuali, che sono come suoi sostituti: siccome i ricevitori generali si considerano quali sostituti del Tesoriere e Pagatore generale. Un membro della gran Corte dei Conti scelto da S. M. esercita le funzioni di agente del contenzioso per gli affari della Tesoreria. Presso la stessa vi è un consiglio per discutere gli affari che riguardano il servizio interno, o degli altri che gli possono essere rimessi dal Luogotenente, e si compone dei quattro capi e dall'agente del contenzioso: e fanno parte del consiglio i segretarii generali e l'ispettore di contabilità con voto consultivo. Il Luogotenente generale vi presiede, ed

in sua vece il controloro generale.—La della tesoreria concorre con quella di Napoli alla soddisfazione dei pesi comuni all'una parte ed all'altra del regno. *Decr. 21 maggio 1826 a 31 luglio 1828.* — I procuratori del re e l'agente del contenzioso si danno le notizie necessarie alla difesa delle ragioni della real Tesoreria. Nelle cause passive posson quelli prescegliere il difensore di uffizio, finchè non venga nominato fra i più zelanti patrocinatori addetti ai rispettivi collegii. *Decr. 30 dicembre 1831.*

TRIBUNAL CRUCIATAE, *Tribunale della Crociata.* Conosceva tutte le cause civili e criminali relative ai ministri ed ufficiali chiesiastici secondo il real dispaccio del 24 marzo 1785, e 30 maggio 1716 e dei 14 aprile 1717.—Gli uffiziali secolari poi di esso tribunale godeano soltanto del foro nelle cause civili passive infra le onze cinque, e nelle cause criminali infra la rilegazione, secondo le Sic. Sanct. t. 2, pag. 341 376. Inoltre il vicerè Corsini, perchè non fosse delusa la legge prescrivente che gli ufficiali della Crociata non fossero più di cento, ordinò nel 1746 che essi fossero muniti di patente col *visto* del Vicerè.—Però la costituzione del 1812 restrinse il foro della Crociata in modo che le persone da designarsi dal Commissario generale, potessero essere convenute dinanzi al medesimo per le cose pertinenti alla Crociata. Ma dopo la nuova legislazione non si sono riconosciuti privilegi ed esenzioni, e quindi neppure foro summentovato.

TRIBUNAL INQUISITIONIS, *Tribunale d'Inquisizione.* Carlo III Borbone chiese il supremo tribunale dell'inquisizione di Sicilia con privilegi simili a quello di Spagna e poi a quello di Germania, e l'ottenne da Clemente XII con breve del 1738 eseguito nel 1739, e confermato da Benedetto XIV. Questo tribunale era formato da magistrati ecclesiastici, che esercitavano l'autorità loro delegata della potestà ecclesiastica e politica.—Conosceva le cause di fede o di eresia, ed inoltre dei reati che davano sospetto di eresia, come della bestemmia contro Dio ed i Santi, il sortilegio, la magia, la divinazione, i congressi notturni, la bigamia, l'approvazione, o condanna dei libri. Si dirigea contro tutte le persone di qualunque dignità, eccetto i nunzii pontificii ed i vescovi, cui trovando sospetti circa fede, doveano darne al Papa notizia. Questo istituto dignitoso nell'origine sua e puro nelle intenzioni di quelli che lo fondarono divenne ai tempi stessi di Ferdinando III irregolare nelle forme, oggetto di ripetuti dissidii fra le potestà ecclesiastiche e laicali, strumento di calunnie. Calcolati cotali disordini quell'avveduto monarca, e volendo corrispondere alla civiltà del suo tempo a 25 marzo 1782 lo abolì, con segnare un'epoca assai rimarchevole: lasciando libero ai Vescovi l'esercizio della giurisdizione nelle cause di fede con doversi procedere innanzi la loro curia colle facoltà e forme ordinarie.

Domenico Caracciolo vicerè, visto che i tempi aiutavanlo, e che il dì tremendo a quella istituzione era giunto addì 27 marzo operò ogni mena sommessamente, e venuto a capo di fare ordinare la soppressione, volle eseguire l'atto solenne con ogni apparato di magnificenza e di sovranità.

TRIBUNAL M. R. C., *Tribunale della Gran Corte.* Era composto da un presidente perpetuo capo del sacro consiglio, di un avvocato fiscale, di sei giudicj biennali. Componovano due aule una della gran Corte civile, e l'altra della Corte criminale: e nella prima vi erano tre giudici che conoscevano le cause civili, e quelle che passavano per via di revisione del tribunale della gran Corte comunale sotto titolo delle cause delegate ancorchè ecclesiastiche: e nella seconda tre giudici che decidesno le cause criminali, e quelle ivi introdotte per via di revisione dal tribunale del Concistoro, ancorchè ecclesiastiche. Come capo di tutte le corti del regno riconoscea le cause agitate per via di appello o di altro rimedio legale, e quelle deliberate nelle corti dei giudici locali. — *Vedi Constit. Regni tit. 41 Fed. lib. 1 Sic. Sanct. tom 2, pag. 49, Pragm. 1, par. 1, tit. 13, tom. 3. Cysin. Sic. Sanct. tom. 3, pag. 561.*

TRIBUNAL R. M, *Tribunale della R. Monarchia.* Si tiene in casa di un giudice ecclesiastico costituito in dignità. Questo tribunale nella sua primigenia caratteristica ha l'origine dalla concessione che ne fece papa Urbano II al conte Ruggieri, in circostanza di avere sottratta Sicilia al patriarca di Costantinopoli ed averla restituito alla santa Sede di Roma. Divenuto il conte ed i re suoi successori Legati apostolici, esercitarono il ministero di legazione per mezzo di un ecclesiastico dottore nei sacri canoni, ed insignito come si pratica ai nostri tempi dell'ordine episcopale *in partibus infidelium*; ed è esso capo del Tribunale: di un avvocato fiscale, di un procuratore e di altri uffiziali giusta il piano firmato dal vicerè Marco Antonio Colonna —La sua giurisdizione è conoscere in seconda ed in terza istanza le cause che si agitano nelle Curie vescovili (secondo l'articolo 20 Concordato), o per via di gravame o di appellazione: ed in prima istanza le cause degli *Esenti*, cioè soggetti immediatamente alla Sede Apostolica. Le causa decise da questo tribunale passavano in grado di appello alla cognizione di un secondo e terzo ecclesiastico coll'assistenza e voto di tre giudici del *Concistoro* e della gran Corte: ma al presente di una *Curia Ecclesiastica* composta da un ecclesiastico in dignità giudice, da due Consiglieri della Corte Suprema e da un regio procuratore come Assessori: e poi da una seconda Curia ecclesiastica, ove sono un ecclesiastico dignitario giudice, e da tre Assessori. Tutti sono destinati dal Re. — Le facoltà ecclesiastiche del giudice di Monarchia sono circoscritte nella Bolla *Fideli* di Benedetto XIII secondo il decreto dei 5 aprile 1818, ove si dice coll' articolo 22 Concordato, non essere aboliti i legittimi e canonici privilegi del Tribunale della monarchia di Sicilia, contenuti nella bolla del sommo pontefice Benedetto XIII, che lo riguarda. — Or è qua degno di nota potere il giudice di Monarchia suddetta legare un ecclesiastico in qualunque residenza di vescovi, ed in altre principali città di Sicilia come Trapani, Termini, Melazzo ed Augusta.

TRIBUNAL R. PATRIMONII, *Tribunale del R. Patrimonio.* Era composto di un presidente giureperito che avea il voto consultivo, di quattro maestri razionali giureperiti giudici di quel tribunale, del Conservatore generale, di un avvocato fiscale, di un altro dei conti, e di due procuratori fiscali. Avea inoltre un mae-

stro notaio, un segretario, nove razionali, nove coadiutori ordinarii, tre estraordinarii, un collettore dei regii dritti di suggello, un controscrittore del medesimo, due sollecitatori fiscali, ed altri ufficiali subalterni. — Fra le altre attribuzioni avea quella di eseguire i decreti del visitatore ecclesiastico, l'amministrazione delle temporalità, la reintegrazione dei beni il jus di spedire gli assenti sopra i beni confiscati ec. In seconda istanza conoscea l'appello dal maestro segreto, dalla sentenza profferita in *causa camerale* ec. — Ora al Tribunale del real patrimonio in parte si approssima la gran Corte dei conti. Essa fu instituita colla legge dei 7 gennaro 1818, e riorganizzata ed ingrandita col decreto dei 20 marzo 1832.

U

UNIVERSITAS, *Università*. Relativamente a persone significa: una moltitudine di uomini per utile comune associata sotto certe leggi col permesso della pubblica autorità. *Huber, praelect. jus Pand. lib. 3 tit. 4 num. 1. Noodt ad pand. eod. tit. vers. prima Edict. verba Struv. Syntag. jurisprudentiae eod. tit. num. 41*. Le università possono essere composte o di singole persone o d'intere famiglie. Le prime sono destinate agli usi civili o sacri come i collegi degli studi, o dell'arti meccaniche, l'accademie, le chiese i conventi, i monasterii, e simili l. 1. ff. quod cujusc. univer. nom. Le seconde sono le città le terre, i casali, i borghi e simili. Constit. Dubitationem de contumacia alicujus univers. Cap. 116, reg. Federicus versiculo Item si forte ibi ac caeteri homines universitatis. — Ma per volgare locuzione in Sicilia dicendosi università si intendevano le città, terre e casali ec. Adesso queste denominazioni non sussistono più, e le società d'intere famiglie colla debita autorizzazione del Sovrano si dicono Comuni, e quelle che costano di più persone si appellano corpi morali i quali si considerano moralmente come persone. *Vedi art. X leggi civili parte prima.*

APPENDICE AL VOLUME PRIMO

VALLIS MAZARIÆ

Volume 1, pag. 3, lin. 17 e seg.—*Post ejusmodi regii patronatus ec.*

Pone per massima monsignor De Ciocchis 1° che l'Arcivescovo di Palermo sia a nomina del Re; 2° lo spoglio dei prelati defunti e le rendite della mensa e dei beneficii vacanti percepirli a titolo di regalia—Questi due articoli han bisogno di schiarimento.

1. Colla parola *nomina* si conosce doversi intendere un pieno diritto che risulta dal regio patronato che ha la sua origine fino dal conte Ruggieri, ed è imprescrittibile per tante sovrane decisioni : e non già un *jus* che risulti da semplice con-

cessione pontificia. Infatti non si diede l'Exequatur all'indulto dei 17 marzo 1818 circa quella parte in cui Pio. VII in circostanza dell'erezione dei nuovi vescovadi di Sicilia accordava al Monarca il diritto di *nomina per sola concessione apostolica*: essendosi dichiarato contrario al dritto pubblico di Sicilia per legge di Ferdinando I a 25 ottobre 1817—Perciò ebbe modifica l'articolo XXVIII del Concordato, così espresso: In considerazione della utilità che dal presente Concordato ridonda nella religione e nella chiesa: e per dare un attestato di particolare affezione alla persona di S. M. il re Ferdinando, S. S. accorda in perpetuo a lui ed ai suoi discendenti cattolici successori al trono *l'indulto di nominare* degni ed idonei ecclesiastici, forniti delle qualità richieste dai sagri canoni a tutti quei Vescovati ed Arcivescovati del regno delle Due Sicilie pei quali S. M. finora non godeva del dritto della nomina; ed a tale effetto, tostochè son seguite le ratifiche del presente Concordato, S. S. farà godere la Bolla d'Indulto. S. M. manifesterà in tempo debito a S. S. i nominati, affinchè a tenore dei canoni si facciano i necessarii processi, ed ottengano la istituzione canonica, nei modi e forme praticate finora. Prima però che l' abbiano avuta, non potranno in verun modo intromettersi nel regime o sia nell'amministrazione delle rispettive chiese alle quali sono nominati.

In conseguenza si conchiude anche in vigore del mentovato articolo avere la monarchia di Sicilia aderente al patronato il dritto di nominare non solo all'Arcivescovado di Palermo, ma agli altri di Messina e Morreale, ed ai Vescovadi di Girgenti, Catania, Siracusa, Morreale, Patti, Cefalù, Mazara, Lipari. Intanto la religiosità dei nostri Monarchi ha messo in pratica un tale diritto anche colla conferma pontificia. Così a Ferdinando I ed ai successori confermò Pio VII nel 1818 il dritto per i Vescovati di Nicosia e Caltagirone eretti nel 1816, e per quello di Piazza eretto nel 1817.

2. Relativamente allo spoglio dei prelati si vede che all' epoca della visita di monsignor De Ciocchis eravi pratica stabilita cedere in vantaggio del Sovrano di Sicilia, nè si dava ascolto alle risentite richieste di coloro che provavano interesse: infatti nel parlamento del 1739 del braccio ecclesiastico si fece appuntamento dimandare la esenzione, ma non si diede alcuno sfogo. Si pensò piuttosto esibirsi dall'arcivescovo palermitano monsignor Rossi a nome di tutti la offerta alla Maestà cattolica di un annuo donativo in proporzione delle rendite; e al 1740 fu risposto con rescritto negativo. Si cominciò a parlare di sezione di spoglio per le inordinate contingenze alla morte di monsignor Caputo e dell'Abbate di S. Maria dell'Arco: per cui re Carlo III annuiva colla espressa condizione di compenso, e per tale oggetto fu incaricato il tribunale del R. Patrimonio a presentare una relazione dei frutti di spogli per cento anni, e ricevutasi fu conchiusa nel 1745 per grazia nel *maximum* la transazione per onze mille da ratizzarsi sulle rendite di ciascuna prelazia: però dichiaravasi non portare pregiudizio alle chiese cattedrali sul diritto agli apparati di messa ed utensili convenienti al ponteficale. Ma parecchi prelati fra cui monsignor Testa Arcivescovo di Morreale e Ventimiglia vescovo di Catania di cosiffatta grazia profittare non intendeano, onde fu rimessa nel 1747 alla giunta di Presidente e Consultore lo esame se poteavisi a tal favore rinun-

ziare, che per altro l'uniformità in discipline riguardava. Intanto il marchese Fogliani avea promulgata pragmatica in data degli 11 febraro 1764; dopo maturità di consigli fu da Ferdinando III con legge del 1776 conchiusa la transazione per tutti; ma dipoi nel cominciamento del nuovo sistema di amministrazione civile S. R. M. con decreto dei 21 settembre 1818 all'articolo 2. determinò i gran Camerarii nel termine di quattro mesi dover presentare alla Gran Corte dei Conti i conti di carico e discarico ed i conti d'introito ed esito delle amministrazioni particolari descritte in una mappa annessa, fra cui quella di num. 5, cioè rendite e fondi dell' antico spoglio: amministrazione tenuta da loro o dai predecessori dal giorno della loro elezione per tutto l'anno, 5 indizione 1816 e 1817, distinti di anno in anno.

3. Circa la percezione dei frutti mentovata da De Ciocchis si spiegò con chiarezza il sullodato Ferdinando III con dispaccio del 1810 in questo senso. La Maestà sua debbe sempre essere gelosamente conservata nel dritto della piena regalia cioè dei frutti in tempo delle sedi vacanti, e della presentazione e nomina di tutte le dignità curate preeminenziali, di tutti i canonicati, e di tutti gli altri benefìcii semplici, che si troveranno non provvisti, quando si apre la regalia per rinuncia o per morte dei Vescovi, o che anderanno a vacare nel corso della già aperta regalia in tempo delle sedi vacanti, e che così si debba sempre osservare.

Or la regalia riconosce la sua origine dai feudi, i quali morto il feudatario, tornavano al Signore insieme con i diritti e frutti esistenti ritratti dagli stessi, e da questa fonte viene la regalia di Sicilia, ancorchè sulle prime consistesse nella custodia delle chiese vacanti.

4. Parlandosi nel testo di padronato, è utile che si sappia altro essere il padronato regio proprio cioè non devoluto, altro essere l'ex-feudale, ed un altro particolare, o ecclesiastico, o laicale. Per essi occorre conoscere i decreti del 20 luglio 1820 e del 20 luglio 1816, e del 29 agosto 1830: il primo per i patronati particolari, e per gli ex-feudali il secondo.

Num. d'ordine	NOME dei comuni in ordine alfabetico	DIOCESI DI PALERMO — NOME dei comuni secondo De Ciocchis	Distretto cui appartengono	Valle cui appartengono	Numero d'anime al 1798	Numero d'anime al 1831	OSSERVAZIONI
1	Altavilla o Milicia	Altavilla	Termini	Palermo	1250	1914	Era a tempo di De Ciocchis unito con s. Cristina.
2	Bagheria	Bagaria	Palermo	idem		6168	
3	Baucina	Baucina	Termini	idem	2294	2473	
4	Belmonte o Mezzagno		Palermo	idem	930	2047	Fondato pochi anni dopo la visita del De Ciocchis. Ora si dice Com., come tutte le altre pop. di Sicilia.
5	Caccamo	CivitasCaccabi	Termini	idem	6424	6563	
6	Ciminna	Ciminna	idem	idem	6150	5490	
7	s. Cristina	s. Cristina et Bagaria	Palermo	idem	650	729	Era unito con Bagheria.
8	Diana di Cefalà		Termini	idem	570	568	In un diploma del conte Ruggieri si legge essere appropriato al vescovo di Girgenti. —Secondo Pirri vi era lo spedale di s. Lorenzo di r. fondazione.
9	Ficarazzi		Palermo	idem	1078	1460	
10	Godrano o Cotrano	Godrianum	Termini	idem	663	794	
11	Lercara o Alcara delli Friddi	Alcarafrigida	idem	idem	5356	6035	
12	Marineo	Marineum	Palermo	idem	6545	6298	
13	Mezzojuso	Mediojusum	Termini	idem	4030	4647	Vi sono oltre i Latini o sia Siciliani, i Greci Albanesi verso il 1487.
14	Misilmeri	Misilmerium	Palermo	idem	5665	7693	
15	Ogliastro	Oleastrum	idem	idem	1268	1459	
16	Palermo	Panormus	idem	idem	140549	167310	Nel censimento del 1798 vi è inclusa Bagaria: nel 1831 si è detratto il Comune di Bagaria.
17	Rocca Palomba	Columba	Termini	idem	1268	1887	
18	Sciara		idem	idem	800	1238	
19	Solanto		Palermo	idem	1974	3629	Comprende i villaggi di Casteldaccia, s. Elia s. Flavia Porticello.
20	Termini	Civitas	Termini	idem	14150	18942	
21	Trabia	Trabia	idem	idem	1159	2023	
22	Villafrati	Villafratrum	idem	idem	1486	1820	
23	Ventimiglia	Calamigna	idem	idem	3043	3469	Calamigna è nome di quella camp. di Ventimiglia. Quest'is. si fe' appartenere a questa dioc. per ord. di Ferd.
24	Vicari	Vicaris	idem	idem	4509	4042	
25	Ustica		Palermo	idem	1239	2831	

(N. B.) Questa tavola è risultata dal confronto degli Stati di Amministrazione civile, del Quadro di Statistica, del De Ciocchis, e di Sacco, Burigny, e Rocchetti.

Vol. 1, pag. 3, lin 27, *Dignitates et canonicatus omnes nominat Rex ec.*

Dice il Visitatore, il Re nominare le dignità ed i canonicati tutti, eccetto l'Arcidiaconato, che si crede di libera collazione pontificia, per la impropria applicazione della regola di cancelleria (lo esprime a pag. 25, lin. 2 e seg.), e per tale oggetto si rimise qual visitatore alla Maestà reale.—Quà sotto il vocabolo nomina devi intendere una *collazione* vera che appartiene al Monarca, 1. per la Cantoria; 2. per i sei canonici eremiti, e per i due denominati del *Porto* che sono gli ultimi. Or tutti gli altri canonicati della *Metropolitana* di Palermo ottenendosi per *ozione* (cioè ascenso dal beneficio infimo posseduto, ad un altro superiore) secondo il rescritto di papa Bonifacio IX al 1400 nella vacanza di un canonicato più pingue si avvera sempre la risulta di un canonicato del Porto: e ciò produce il giua del Re di conferire; lasciandosi all'Arcivescovo la spedizione delle così dette lettera ecclesiastiche d'istituzione. Però è d' avvertirsi che trovandosi vacanti tre canonicati, il terzo è conferito dal Pontefice: onde nel tomo primo delle Sicule sanzioni evvi trascritto un dispaccio che prescrive proporsi la nomina subito che vaca nella summentovata metropolitana un canonicato. — Per l'arcidiaconato, fino alla visita di De Ciocchis non vi era ozione: ma poi sulla richiesta del Capitolo nel 1743 fattasi allegazione dall'avvocato del Re *Landolina*, come si legge, nel tomo 1 delle Sicule sanzioni (pag. 512-515), fu stabilito accordarsi la ozione desiderata, e non darsi *Exequatur* alle Bolle spedite dalla Dataria Apostolica in caso disponessero il contrario, ed intanto si facesse consapevole il Monarca.

Quindi con dispaccio regale nell'anno di appresso si determinò 1. che vacando l'Arcidiaconato si conservi l'ozione fra gli stessi Canonici, e tostamente si nomini dal Vicerè un altro che prenda il luogo del Canonico promosso all'Arcidiaconato. 2. Che non si desse *Esecutoria* alle bolle della Dataria che si opponessero, conformemente all'avviso dell'avvocato fiscale Domenico Landolina.

Pag. 6, part. 1, art. ultimo, lin. 1, *Siculorum regum coronatio a Normannis huc usque in cathedrali celebratur*—Tra le più illustri cerimonie di corte la coronazione dei Re si novera con eccellenza. Il primo dei principi normanni che volle essere coronato Re nel duomo di Palermo fu Ruggiero figliuolo del gran Conte, il quale ricevette dagli Arcivescovi di Benevento, di Capua, di Salerno, di Palermo, il regio diadema e lo scettro, e la cerimonia viene descritta da Rocco Pirri. Tale coronazione fu contrastata da Innocenzo Papa II confermata dal pseudopontefice Anacleto, indi ratificata dal detto Innocenzo. Vedi su di ciò l'abate Telesino lib. II *de gestis Rogerii* — Or è a sapersi col Fazello dec. I, lib. IV, avere Ruggiero nella celebrità della prima coronazione, che i Re di Sicilia e di quella parte d'Italia che avea titolo di Ducato di Puglia e di Principato di Capua, che in Palermo fossero investiti del regal titolo; e ne fu steso diploma al 15 maggio 1129. L'osservarono i successori, cioè Guglielmo I nel 1154 nel giorno di pasqua, Guglielmo II al 1166, Tancredi nel 1190, Ruggiero II nel 1792, Guglielmo III al 1794. Fecero lo stesso gli Svevi Errico imperatore al 1795, Federico imperatore al 1791, Errico figlio al 1212, Manfredi al 1251. Così anche praticarono gli Aragonesi, Pietro I al 1227, Giacomo nel 1276, Federico II al 1296, Pietro II nel 1321, Lu-

dovico al 1342, Federico III al 1374, Martino al 1391. Da costui venne interrotta la coronazione nel tempio palermitano per lo allontanamento dei re. Ma al 1713 la ripigliò Vittorio Amedeo duca di Savoja, ed al 1735 venne a riceverla il magnanimo Carlo III Borbone.

Vedi su questa coronazione La Placa, *La reggia in trionfo* cap. VIII, pag. 228 e seg. Mongitore, *Discorso istorico su l'antico titolo di regno concesso all'isola di Sicilia* cc. Del Vio, *Privilegia Urbis panormitanae* ec. Di Blasi, *Storia de' Vicerè* cap. XIV, pag. 346, e seg. Francesco Testa, nel libro *Istorica narrazione delle feste celebrate in Palermo nella Incoronazione dell'augusto Carlo III.* Di Chiara, *de Cappella regia Siciliae* ae, pag. 149 e seg.

Pag. 23 de Vic. *generali et Archiepiscopali audientia.*

Parla di due tribunali, e l'uno trattava le cause circa monasteri, confraternite, chiese, legati pii, ospedali, monti di pietà e simili; e l'altro nomato *officium Magnae Curiae* alla cui competenza spettavano le cause contro gli ecclesiastici secolari, le cause matrimoniali, quelle d'immunità, d'invalidità di professione ec. Indi alla pag. 24, determina 1. che le cause tanto civili quanto criminali si trattassero nel medesimo tribunale sotto pena di onze cinquanta, 2. che si osservi nella Curia palermitana come nell'altre la tassa Innocenziana.

Essendosi fatte innovazioni relativamente a tali oggetti giudicabili dopo la visita di De Ciocchis conviene sapere circa al proposito quanto segue. 1. Per i monaci si operava in vigor del Tridentino sess. 25, cap. 14 de *regularibus*, che se commetteano reati fuori dei chiostro era lecito al Vescovo, e quindi al vicario generale perchè tribunale unico, interpellare il superiore fra un termine determinato a oggetto di punire il monaco, e poscia era tenuto il superiore far consapevole della eseguita punizione il vescovo. Se a questa intima fosse stato contumace il superiore era privato di ufficio, ed il delinquente punito dal Vescovo: ma in Sicilia procedeva il giudice della Monarchia contro i monaci delinquenti in caso di oscitanza de' loro superiori o per via di gravame, secondo il paragrafo XVIII, della Concordia benedettina. E perchè i superiori non potessero eludere la sanzione suddetta col mandare in altra provincia per sottrarlo dal gastigo stabilì Clemente VIII, nella Bolla *Suscepti regiminis*, che restituissero i delinquenti al luogo del reato qualora l'avessero altrove mandati, altrimenti erano privati di ufficio e di voce attiva e passiva, e potea il Vescovo dalla diocesi ov'era il reo, qual delegato della fede apostolica a richiesta del vescovo del luogo ove fu commesso il delitto passare alla punizione del reo, e fra noi procedeva il giudice della Monarchia. Al solito intanto pel nuovo sistema il foro, le cause civili e penali de' monaci debbono trattarsi davanti i rispettivi giudici, tribunali e corti, e rimanendo a' superiori competenti ed al giudice di Monarchia il giudizio su materie disciplinari, ed ecclesiastiche.

Poi le moniali esenti, e i monasteri sono soggetti al Vescovo come delegato della Sede apostolica; ed al Vescovo ancora fu commessa la vigilanza sulla clausura: in tutt'altro in linea civile e penale van sottoposte all'autorità laiche come monaci. E qui è dagno notarsi che presso di noi finchè le corti chiesiastiche esercita-

rono giurisdizione negli affari civili, si dava luogo alla prevenzione fra il giudice conservatore ed il giudice della monarchia, in vigor di Sic. San. 1 pag. 340 tom. 6. p. 200 e seg. Ma tolta alla potestà ecclesiastica ogni giurisdizione nelle azioni reali, restarono aboliti i giudici conservatori de' regolari, essendo essi e le loro congregazioni sommessi a' giudici laici a guisa dei secolari.

2. Per le confraternite ed ospedali di qualunque specie si pubblicarono nel 1781 lettere encicliche in cui fu stabilito 1. i vescovi avere il diritto di vistarle *quoad spiritualia tantum*, 2. appartenere a' magistrati civili la cognizione della scelta o remozione di ufficiali, e procure circa amministrazione di beni, 3. a' magistrati suddetti competere lo esame degli statuti e regole, in vigore di commesss podestà regia e di emendare o riformare quanto giudicassero opportuno. Nel 1810 fu permesso ai vescovi che destinassero i sacerdoti per la cura di ospedali di donne e collegi di Maria. Nel 1821 con legge 21 marzo furono organizzati i consigli degli ospizii che riunendo l' autorità ecclesiastica e politica han fissato il termine della competenza per tali stabilimenti chiamati oggi di beneficenza. Vedi al proposito *le istruzioni per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e de' luoghi pii laicali del regno* emanate dal segretario di stato ministro degli affari interni, Palermo 1822 — Però questi stabilimenti sono sottoposti ai vescovi *in spiritualibus* ed è riserbato ai consigli summentovati designare un ecclesiastico: mentre i vescovi eleggono i confessori ordinari ed estraordinari. Quanto a liti sono sciolte da' giudici laicali: ma non possono chiamarsi nei tribunali le cause passive, se prima l'attore non abbia tentato la conciliazione presso il rispettivo consiglio.

3. Le chiese, giusta l'articolo 10 delle leggi civili parte prima, si considerano come altrettante persone morali, e godono dell'esercizio dei dritti civili secondo le leggi veglianti. E merita di osservarsi che alle chiese di Sicilia era esteso il privilegio di elegere il foro, secondo i dispacci reali del 27 luglio 1743, 27 febbraro 1745, 8 e 9 aprile 1753, *nella raccolta di Gatta*. Ad esse si permettea lo scegliere il foro della G. C. tanto se avessero agitato la causa col nome proprio che come cessionarie ad *effectum agendi* pragm. 6 tit. A. par. 6 tom. 3 antiq. Glos. in Const. Statuimus de officio magistri Justitiarii. Per real dispaccio degli 11 aprile 1799 furono proibite tali cessioni: ma con altro dispaccio de' 25 maggio stesso anno permise il Sovrano a quelle pell'elezione del foro della G. C. le vere cessioni o donazioni con la traslazione dei dritti—Infine merita essere qui trascritto l'art. 1. del R. decreto dei 26 dicembre 1827 così concepito:

Art. 1. Non potrà arrestarsi il debitore nelle chiese, dove permanentemente si mantiene il *Santissimo* nel sacro ciborio, meno che per un caso straordinario, e collo espresso permesso del giudice locale.

4. Per le cause contro gli ecclesiastici secolari è da dire che per varie sanzioni di Ferdinando III non godevano i chierici nelle cause civili del foro chiesastico, ma in qualunque azione reale erano soggetti al magistrati laici a guisa dei secolari. Solamente nelle cause civili godeano del foro chiesastico di persona, cioè che la sola persona non potea essere arrestata per le materie civili dai magistrati laici, ma semplicemente dagli ecclesiastici; in vigor di R. dispaccio del 17 marzo 1775

ordine del Governo a 17 luglio 1775 e 13 gennaro 1777, R. dispaccio 31 ottobre 1779, e 3 genoaro 1779, ordine del governo del 22 gennaro 1779, R. disp. a 21 giugno 1782 ordine del governo a 15 dicembre 1784 R. disp. a 30 dicembre 1784—Per le cause criminali vigeva la polizia che godeano i chierici del foro chiesiastico in qualunque delitto eccettuati, 1. i delitti di lesa maestà, 2. per omicidio appartenea alla corte secolare arrestarli, carcerarli richiesto il *brachio* della curia ecclesiastica, e quindi citarli ad *testium juramenta videndum* e restringerli nel carcere. Compilato il processo si dovea esibire al vescovo, che, quando opinava col voto del suo assessore essere il reo degno della pena capitale, decidea colla solita formola *tradatur curiae saeculari*, e quindi lo degradava. Si passava poi alla pronunzia di sentenza capitale ed esecuzione. R. disp. 15 marzo 1777. Ordine del governo a relazione della Giunta di presidente e consultori a 8 settembre 1786. Fu però altra la disciplina, dopo l'ultimo concordato, e la pubblicazione dei codici. Però a 16 aprile 1834 ebbe luogo una *convenzione*, la quale sebbene non abbia avuto eseguimento fa conoscere l'animo benevolo dell'augusto regnante Ferdinando e del sommo pontefice Gregorio XVI.

5. Le corti areivescovali e vescovili conoscono primitivamente le cause di nullità di matrimonio Cap. 1. in fine de consanguin « et affin Concil. Trid. ses. 28 can. 19—Però appartiene ai magistrati secolari la cognizione delle cause di separazione a *thoro*, vedi biglietto viceregio a consulta del Tribunale della R. G. C. Criminale a 16 sett. 1779: sebbene la separazione a thoro si conoscea nei tempi andati dalla corte chiesastica— Sic. San. t. 5. p. 450—Agli stessi laici la cognizione delle cause di restituzione delle doti, Sic. Sant. tom. 5. p. 450—Dello scioglimento de' sponsali *per verba de futuro* l'esplorazione della volontà nei matrimonii da contrarsi: *Ordine del governo a consulta della giunta de' PP. e Consult. a 28 Agos. 1788* — L'esame se il consenso in soscrivere la scrittura dotale sia estorto—*Sic. Sant.* t. 4. p. 297—Ai laici la conoscenza concernente le iargizioni degli sposi, degli alimenti, e dei natali, ma quando si disputa del fatto, cioè se Giovanni p. es. sia nato da quel matrimonio che si sa essere contratto secondo il dritto: altrimente al giudice ecclesiastico appartiene qualora dipende la quistione dal matrimonio dubbio in sè stesso. Se si tratta di punire i congiunti della donzella, i quali con modi illeciti abbiamo estorto il consenso dello sposo, per l'azione criminale solamente in vigor di Sic. San. p. 298 e 299, tom. VI, debbe conoscerne il giudice laico con mettere i contraenti in un luogo sicuro, e per via di fatto esaminare come sia avvenuta la cosa, ed intanto sotto pene pecuniarie e corporali proibire, che non succeda il matrimonio, finchè esplorata la volontà libera dei contraenti lo stesso giudice laico rimuova qualsivoglia impedimento.

Vedi capo III degli atti di matrimonio, e titoli V. VI. VII. lib. I. Codice parte prima.

6. Appartiene alle curie chiesastiche la causa di nullità di professione de' regolari: dovendo però procedere in tale causa l'ordinario del luogo ove fu eseguita la professione: Pram. 3 lib. 1 tit. 1, tom. 4. *R. dispaccio a 10 ottobre 1770.* La professione solea farsi all'anno sedicesimo ; ed una età così tenera ed indiscreta

producea conseguenze gravissime, cui calcolando il religioso Ferdinando III con regia ordinanza del 1790 stabilì pei monaci e per le moniali l'età compiuta di anni ventuno—Però a quelli che vogliano impugnare la professione, i vescovi concedano *causa congnita*, la così detta *restituzione in integrum* necessaria ai medesimi, e da calcolarsi dal quinquennio scorso fino dalla professione : Così fu ordinato dal Re nel 1776 e 1812. Invero dopo il Tridentino concilio i nostri vescovi e segnatamente quello di Catania per privilegio peculiare erano persuasi convenire ad essi la causa *restitutionis in integrum*. Ma la Congregazione del concilio al 1740 rivocò per uno speciale decreto e coll'approvazione del Papa così detto privilegio, e Benedetto XIV al 1746 lo ratificò. Intanto e decreto e bolla non furono muniti di *Exequatur*, mentre sosteneasi in Sicilia antica contraria costumanza : eccettuati pochi vescovi che spirato il quinquennio, per decidere sulle nullità esigeano un breve apostolico. A tale discordia di parcri, rimise l'affare il Re alla Giunta dei PP. e Consult. e poi alla Giunta di Sicilia in Napoli, e dopo l'unanime giudizio di tanti saggissimi promulgò nel 1776 una legge che per modo di regola stabiliva, la cognizione della restituzione in integrum se si chiedesse per giuste cause, competere ai vescovi, ai quali giusta il Tridentino spetta il giudizio della causa principale in cui della nullità di professione si tratta. Cotale legge anche convalidò con un nuovo dispaccio, nella circostanza di essersi negato dal vescovo di Malta il detto rimedio ad un cavaliere gerosolimitano. Questa causa di *restituzione* si dee trattare colla religione: ed il fisco può solamente coadjuvarla. Cessando la religione d'insistere, il fisco deve astenersi, *ordine del Governo* a 16 ottobre 1785 ed a 22 gennaro 1786 a conscelta de' 66 e cons. R. esp. a 16 ottobre 1785, ed in questo anche dicesi che i congiunti non possano farsi contradditori in tale causa.

7. Rispetto a cause beneficiali, di gius padronato e di decime è regola generale, che si riserva alla curia ecclesiastica la quistione del diritto, ma quella del possesso compote al giudice laico. Circa a padronato poi se nasca quistione tra i patroni ed i presentati ne spetta la conoscenza al laico. Eccettua della regola generale tre specie di patronato, cioè regio, feudale, e laico se sia *de bonorum universitate*, appartenendo ai giudici regii la cognizione. Vedi sopra decreto del 1778 circa i patronati exfeudali. Nelle cause di decime, ove sia la quistione se mai si debbano ed in quale misura le decime, spetta alla curia ecclesiastica definirla. Ma gli enfiteuti debbono comparire dinanzi ai giudici laicali per pagare il prezzo o di conduzione o di canone al pari che delle decime. Vedi Mario Cutelli decisione IV e VI. Nota però che le decime essendo *domenicali* o *regie*, competono ai giudici regii le quistioni di fatto e di diritto.

8. Per le cause funerarie, se si tratta di benedire il cadavere, fare uso della croce parrocchiale, accordare o negare seppellimento secondo la legge del 1826 è competente l'autorità ecclesiastica. Ma l'azione funeraria riguardante il debito di esigere i diritti funerali convenuti spontaneamente, o accordati dalla legge, purchè si tenghi in osservanza la legge del 1781 circa l'esazioni mortuarie, appartiene al giudice laicale,

9. I reati contro il rispetto dovuto alla religione sono pel nuovo codice giudicati dai giudici e dalle corti nella linea penale. Vedi lib. II, tit. I, articoli 92-104.

10. Le cause di fede ed i delitti di eresia dopo il De Ciocchis erano della competenza del tribunale d'*Inquisizione*: ma soppresso al 1782 da Re Ferdinando III, tornò ai Vescovi il diritto di conoscere le cause intorno alla fede, e gastigare gli eretici o i sospetti di eresia, conservata la forma delle leggi e dei canoni. E perchè i Vescovi non imitassero l'ordine ed il rito del S. uffizio, fu ordinato nel 1783 dal Re alle curia chiesiastiche, che prima di citare o carcerare cotali rei, doveano esibire il *processo informativo* al vicerè di cui bisognava averne permesso.

Ora però riguardo all'arcivescovo non solo di Palermo, ma agli altri Arcivescovi e Vescovi del regno delle due Sicilie, reggono circa il punto del De Ciocchis da noi commentato gli articoli XX e XXIV del concordato del 1818. L'art. XX è così espresso. Gli Arcivescovi, ed i Vescovi saranno liberi nell'esercizio del loro pastorale ministero secondo i sacri canoni, riconosceranno nel loro foro le cause ecclesiastiche e principalmente le cause matrimoniali, che giusta il canone 12 ses. 24 del sacro Concilio tridentino spettano ai giudici ecclesiastici, e porteranno su di esse sentenza. Non sono comprese in questa disposizione le cause civili dei chierici, come per esempio, quelle di contratti, debiti, eredità, le quali saranno conosciute e definite dai giudici laici. Castigheranno colle pene stabilite dal sacro Concilio di Trento, o altre che giudicheranno opportune, i chierici degni di riprensione, o che non portino l'abito chiericale conveniente alla loro dignità e al loro ordine, salvo il ricorso canonico, e li rinchiuderanno nei seminarii e nelle case dei religiosi. Procederanno ezlandio colle censure contro qualunque tra i fedeli che sia trasgressore delle leggi ecclesiastiche e dei sacri canoni. Non saranno impediti dal fare le sacre visite delle rispettive loro diocesi, e *ad limina Apostolorum*, e dal convocare i sinodi diocesani. Ai medesimi Arcivescovi e Vescovi sarà libero di comunicare col clero e col popolo diocesano ec. Le cause maggiori spetteranno al sommo Pontefice.

L'art. XXIV è così «Ogni qualvolta gli Arcivescovi ed i Vescovi nei libri introdotti o che s'introducono stampati, o che si stampano nel regno troveranno qualche cosa contraria alla dottrina della chiesa, e ai buoni costumi, il governo non ne permetterà la divulgazione. Intanto per le cause ecclesiastiche è da attendersi al rescritto seguente ancorchè per un caso di Napoli.

A S. E. il consigliere ministro di stato presidente della consulta generale.

Su di ciò che la Consulta dei reali dominii al di quà del faro, ed i consultori D. Gaspare Capone, e D. Domenico Criteri con separati rapporti de' 29 del trascorso mese di aprile hanno riferito sulla controversia tra il capitolo cattedrale di Nicastro e quei padri domenicani, circa il possesso in cui il detto capitolo vanta essere di entrare nell'associazione de' cadaveri nella chiesa de' detti padri, S. M. nel consiglio ordinario di stato del dì 22 dello spirante mese, approvando la massima, che le cause chiesastiche appartengono al foro degli ordinarii, tanto nel petitorio che nel possessorio, ha incaricata la Consulta generale del regno di discutere e dare il suo avviso, se l'indicata controversia tra il capitolo cattedrale ed i domenicani di Nicastro, appartenga alla classe delle cause ecclesiastiche nel senso dell'articolo 20 del Concordato del 1818; e nell'affermativa, ove debba trat-

tarsi in prima istanza, e se possa darsi esecutoria al rescritto pontificio che commette al vicario capitolare di Nicastro d'informare, e riferire sulla domanda del capitolo senza farsi novità alcuna. Nel real nome lo partecipo a v. e. di riscontro al suo foglio de' 3 del trascorso mese di maggio respingendole l'enunciate carte, perchè si serva farne l'uso conveniente. Napoli 30 agosto 1826. Il consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici—Marchese Tommasi.

11. Riguardo alle pene pecuniare da infliggersi da' vescovi, è uopo sapere non potersi dal vescovo applicare a sè stesso la pena pecuniaria, ma ai luoghi pii, e quindi alle fabbriche della sua chiesa o alla sua sagrestia, in vigore del Tridentino cap. 1 de ref. ses. 25: ma Carlo III nel 1749 con un suo ordine fece ritrattare all' arcivescovo di Palermo un mandato per cui avea minacciato ai profanatori laici de' giorni festivi multe ed altre pene. Vedi Domenico Giarrizzo codice. Però piacque a Re Ferdinando III permettere ai vescovi l'imposizione delle pene pecuniarie col temperamento del Tridentino e del De Ciocchis: finchè si fece abrogazione almeno tacita col numero 4 dell' articolo XX del concordato di cui sopra feci menzione.

Pag. 26 lin. 26 decreto 3. Quod negotia omnia, et praesertim circa alienationes ec. Questi affari da trattarsi dal capitolo sono semplicemente preparatorii, mentre per l' alienazione ec. vi debbono essere tanto solennità le quali risultano dai quattro rescritti reali del 20 ottobre 1819, 15 settembre 1821, 28 marzo 1820, e da una ministeriale 26 aprile 1826.

Pag. 26 p. 34 decreto 5. *ad regiam liquet dignitatem pertinere adsensus ec.*

Questa determinazione di De Ciocchis fu confermata da r. dispaccio del 10 Agosto 1750.

Pag. 29, paragr. VII, lin. 1. *In urbe Panormi septem extant parociae ec.*, ed alla lin. 17, *et in territorio Panormi parrochiales ecclesiae ec.*

Al presente il ruolo delle parrocchie di Palermo secondo l'almanacco reale del 1835 (pag. 189) è questo:

Parrocchia urbane.

Chiesa cattedrale.
S. Giacomo alla Mar[illegible]
S. Antonio.
S. Nicolò all'Albergai[illegible]
S. Nicolò la Kalsa.
S. Ippolito.
S. Croce.
S. Margherita.
S. Giovanni dei Tart[illegible]
S. Nicolò dei Greci.
S. Maria di Monserrato al bor[illegible]

Parrocchia rurali

S. Nicolò di Bari a mezzo Morreale.
S. Gaetano a Maredolce.
Altarello di Baida.

N. B. Vi sono altre due parrocchie di regia presentazione, e si chiamano

S. Pietro nel real Palazzo.
S. Silvestro al Castello.

Circa a queste parrocchie è utile notare: 1. Quanto alle urbane il ruolo suddetto essere uniforme a quello che è trascritto nella prammatica 1, tit. 2. *de parochis*, data in Palermo dal Vicerè e Capitan generale in Sicilia il duca di Macqueda sotto il regnante Filippo li 17 aprile, 13 ind. 1600, colla quale si prescrive darsi *esecutoria* ad un *transunto* apostolico con lettere apostoliche di Clemente papa VIII, ove si riferisce dal Protonotaro e Referendario dell'una e l'altra Segnatura essere comparso il rev. p. Giov. Antonio Zizo della congregazione dell'Oratorio Panormitano quale procuratore del Senato di Palermo per osservare le lettere apostoliche che dopo il debito esame trovaronsi sincere senza sospetto veruno. Indi si rapporta il tenore di esse lettere, che la riforma delle parrocchie di Palermo riguardano, e contengono sommariamente questi articoli : 1, e 2. Si noverano gli scandali che dalla venale amministrazione di sepoltura e dei Sacramenti provenivano; 3, 4 e 5. Quali erano i Rettori e frutti delle parrocchie prima della mentovata Bolla di Clemente, e quali in avvenire ; 6 a 16. Contengono le rispettive doti alle su indicate parrocchie urbane ; 17. Dotazione di seimila ottocento diciassette scudi fatta dal Senato di Palermo nel 1584 come congrua (1) del culto divino, e mantenimento delle parrocchie; 18. Si permette al Maestro Cappellano e rettori a ciascuno per uso della sua chiesa la cera volontariamente offerta nei funerali, nei battesimi, nelle confermazioni, nelle benedizioni di matrimonio, e nelle presentazioni dopo il parto; 19. Dritti e frutti sopra le Chiese di s. Giacomo, s. Antonio e s. Nicolò all'Albergaria rinunziati dall'Arcivescovo e dal Capitolo; 20 e 21. La dotazione come sopra. stabilita sulle gabelle di farina , carne , uva , vino , ec. del comune di Palermo;

(1) In questo secolo si fece conoscere per le cure solerti del Sac. Filippo Prestipino , allora Cappellano, la insufficienza di quell'antica congrua, ed il decurionato di Palermo convintosene deliberò di accrescerla di un terzo, dandogli per altro fondato motivo la legge famigerata del 1781 di qualunque esazione per funerali distruggitrice: fino a che nel 1818 fu accordato l'aumento a tenore dell'articolo VII del Concordato, ove si dice « Le parrocchie le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplimento di dote; in tale proporzione le cure al di sotto di di duemila anime non abbiano meno di ducati cento annui ; quelle al di sotto di cinquemila anime, ducati centocinquanta ; le altre finalmente di cinquemila anime in sopra non meno di ducati duecento annui. Sarà a carico delle rispettive Comuni il mantenimento della Chiesa parrocchiale e del sotto-parroco, qualora non vi sieno rendite addette a questo fine e per la sicurezza se ne assegneranno i fondi, o tassa privilegiata nel pagamento.

22. Vietansi la venalità per amministrazione di Sacramenti e di sepoltura, ed il giro delle cassetto questuarie per le Chiese; 23. Il delinquente va astretto alla restituzione e ad altre pene giusta l'arbitrio dell'ordinario; 24. Che al M. Cappellano e Rettori restar debba come è costume tutta la cera che si porta volontariamente ad onore del morto; ma quando è nella propria parrocchia, cd una quarta parte quando si seppellisce in un Convento di regolare, e tre quarte porzioni quando in altre chiese. La cera intanto serva al divini offici, all'amministrazione dei sagramenti e pel viatico: ed il sopravanzo sarà in vantaggio dei Rettori; 25. Per ogni fede di battesimo o matrimonio non si ecceda il dritto di un carlino: nè più di altre tre grana corrispondenti agli anni che si cercano nei registri; purchè tale somma di grana non sia più di tre carlini. E se qualcuno pretenda di sonarsi la campana più di due volte, per ogni volta si possa esigere un tarì; 26. Il M. Cappellano, i Rettori, e Cappellani di parrocchia subito corrano al sussidio degl'infermi: altrimente perdano (in foro coscientiae) metà dei frutti di quel giorno, oltre le pene da infliggersi dall'ordinario; 27. Si concede al Senato di Palermo il gius perpetuo di presentare Rettori idonei all'Arcivescovo *pro tempore*, che trovatili almeno per sei mesi in esercizio di ascoltare le confessioni, previo esame li approvi e confermi; 28. Il Maestro Cappellano e Rettori debbano essere cittadini della medesima città, cd i Cappellani coadjutori si scelgano dal M. Cappellano se nella Cattedrale, dai proprii Rettori se nelle parrocchie, e tutti debban essere approvati e confermati dall'Arcivescovo *pro tempore*; 29. I Rettori e Cappellani celebrino o facciano celebrare nelle rispettive chiese la messa in tutte le settimane eccettuati due giorni non festivi; nè potranno soddisfare con altre messe istituite o da istituirsi nelle medesime Chiese: ma non sono proibiti ricevere la elemosina per le messe libere che possono applicare a qualcuno. Più i Cappellani aiutino agli officii divini quante volte non l'impedisca il ministerio dei Sacramenti; 30, 31. Si approvano la dotazione e tutt'altro di conseguenza, e si scioglie la unione ed incorporazione sulle Chiese di s. Giacomo, s. Antonio o l'Albergaria fatte alla mensa capitolare; 32. Il gius di patronato si consideri *more laicali* o sia di laici e nobili, o goda di tutti i Canonici privilegi come se venisse da fondazione e dotazione, rapporta l'erezione della Chiesa di Monserrato in parrocchiale; e si ordina farsi i nuovi confini delle parrocchie; 33. Non possano i Parrochi convenire coi Cappellani e sagristi di un salario minore allo stabilito: anzi i salarii dal Comune non ai Parrochi si pagbino ma ai Cappellani e sagristi, dopo il certificato di servizio da farsi dai Parrochi: ed il resto del danaro si consegni ai Parrochi medesimi che ne faranno l'uso per i bisogni della Chiesa che li concerne; 34 e 35. Che tutti siano diligenti ad adempire lo spirituale ufficio competente, e chi sarà trascurato una volta perda metà della sua rata di un giorno, e tutta se due volte in un giorno, e sia tenuto in coscienza farne erogazione a pro dei poveri, nè la ritenga sotto pretesto di povertà propria o di comporsi per via della Crociata: e sarà ad altre pene soggetto se dedotta la causa al foro ecclesiastico verrà comprovata la reità; 36. Che le pensioni assegnate sopra le rendite certe: e frutti incerti di talune Chiese suddette restino sopra le dette rendite certe: e che per tutto lo stabilito come sopra non si faccia

novità; 37. Il Senato non abbia ingerenza nei frutti o amministrazione qualunque della Chiese e fabbriche ; 38. Che la somma dei frutti al principio di ogni anno si depositi presso qualcuno meritevole per fiducia e per proprietà, d'approvarsi dall'Arcivescovo e Capitolo e Rettori *pro tempore*, e nel principio di ogni trimestre anticipi il pagamento dovuto ai Rettori ; 39. Il Senato possa liberarsi dalla dote costituita coll'assegnare l'equivalente sopra altri fondi.—Qua termina la Bolla che abbiamo inserita perchè serve di norma alle Parrocchie della Metropoli e puote essere utile al regolamento dell'altre dell'Isola. — Chi desidera una più estesa notizia delle Parrocchie panormitane legga Mongitore nel manoscritto *de Parochis*, che si conserva nella Biblioteca pubblica del Senato di Palermo.

In secondo luogo è vantaggioso notare una speciale consuetudine, però autorizzato da leggi di Carlo III nel 1750 e nel 1753, e dal figlio Ferdinando al 1767, accordante ai Parrochi palermitani la *ozione*, cioè il libero passaggio da una parrocchia all'altra senza che si alleghi in foro esterno alcun motivo canonico. — Vedi su ciò i *Capitoli della città di Palermo* tom. 3.

Quanto alle Parrocchie rurali e precisamente alle due dette suburbane di Brancaccio e di Mezzomorreale il Decurionato di Palermo con sua deliberazione del 1826 negò a quei Parrochi il passaggio nelle Parrocchie di Palermo dopo avere inteso una consulta fatta dal collegio dei Parrochi urbani.

Riguardo alla parrocchia di Maredolce è notabile l'ufficio del 5 luglio 1821 dell'Intendente di Palermo al Pretore così espresso « Eccellenza—Il Vicario generale di questa Capitale mi ha manifestato che Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo inteso il parere del Rev. Capitolo e del M. Cappellano della Cattedrale si è uniformata al parere da me di accordo coll'E. V. esposto, affinchè la Chiesa filiale di Maredolce sciolta dalla dipendenza della Chiesa metropolitana di Palermo fosse formata in parrocchia, e percepisse dal Comune l'intera congrua che per essa trovasi assegnata nello stato discusso. S. Eminenza ha riconosciuta non solamente utile, ma bensì necessaria la nuova fondazione di quella parrocchia per procedersi alla maggior coltura spirituale di quegli abitanti. Per tale oggetto, ed in conferma di ciò sono stati fatti gli atti corrispondenti tanto da parte del rev. Capitolo quanto dal M. Cappellano , ove ciascun di loro cede al Comune quei dritti che possono appartenergli sulla Chiesa di Maredolce considerata come filiale della Cattedrale.

Coll'occasione di queste parrocchie di Palermo è vantaggioso notare per l'altre di Sicilia avere Ferdinando III con sua legge del 1781 proibito qualunque esazione di dritti funerali o di quarta ec. come abusiva ed alla pubblica quiete contraria: ed insieme prescritto che le *Università* assegnassero altre rendite per la congrua dei Parrochi e cappellani: indi al 1784 avere con altra legge stabilito alle *Università* che avessero composta la congrua ai parrochi convenirsi il patronato, in vigor del quale avessero il dritto di presentare al Re tre persone commendevoli e per costumi e dottrina, riserbandosi il Monarca il jus di eligerne o una delle tre, o altra idonea. E siccome da tale sovrana determinazione surse il dubbio se s'intendesse in qualche modo derogato il jus del Senato palermitano che avea presentato persone idonee al Vescovo per essere istituite senza essere preceduta veruna nomina

al Re, al 1767 la Maestà del Sovrano dichiarò non solamente avere ratificato quel diritto, ma essere conveniente al pubblico bene della città di Palermo, e quindi con perpetua legge del 1786 sanzionò essere libero al Senato panormitano l'esercizio del suo patronato. Così composto lo affare si pensò di accrescere a tenore della legge del 1781 la congrua delle parrocchie, finchè ottennesi l'aumento in vigore del Concordato nuovo del 1818, come sopra fu annotato.

Pag. 30, lin. 5 Ecclesiasticorum.... *nemo negotiis se implicet secularibus* ec.

La negoziatura è di tre sorte, 1° economia, per la quale qualcuno vende le cose a lui soverchie, e compera l'altre necessarie o utili ad esso o al sostentamento della famiglia; ed essa è permessa agli ecclesiastici; siccome vendere il frumento, il vino ed i frutti raccolti dai suoi poderi ed esercitare l'agricoltura nelle terre proprie in vigor della costituzione di Clemente VIII. *Inter multiplices* del 4 dicembre 1800 ec. 2° politica, in vigor della quale si comperano cose necessarie all'esercito o al Comune, ed è proibita ai cherici, tranne che vi fosse un urgente motivo: 3° lucrativa, per cui qualcuno compera cose per venderle a più caro prezzo o per *mercato* vendendo più caro le cose medesime non mutate, o per artificio o industria con mutar le cose in altra forma vendendole a maggior prezzo, come se dall'una si faccia il vino ec. e questa propriamente è vietata agli ecclesiastici sotto varie pene come di scomunica al can. 2 9 10 dist. 88, cap. fin. de vita et honest. clericorum tit. ne clerici vel monachi secularibus negotiis sese immisceant; e nel Trid. ses. 22, cap. de reform.—Soprattutto dicono i canonisti doversi attendere alla Costituzione *apostolicae* a 25 febbraro 1741 che determina 1° che tutti i singoli beni dei cherici acquistati anche *altero nomine* si soggettino alla pena dello spoglio. 2° I negozii incominciati dai laici, non possono continuarsi dai cherici sotto la stessa pena; a meno che vi sia la necessità, e *de licentia* della congregazione del Concilio, o dell'ordinario fuori Italia, ma da concedersi solamente ad *tempus*: così però che si trattino per una frapposta persona laica.

I Sinodi siciliani vi si sono per lo più conformati, i quali obbligano relativamente alle diocesi proprie.

Parimente la polizia civile anche dopo la visita del De Ciocchis si è mantenuta costante nel proibire ai cherici i negozii secolareschi: ed infine è notevole l'ultima Ministeriale dei 18 giugno 1835.

Pag. 30, par. 1 de regia archiepiscopali mensa et redditibus ec.

Circa questa mensa è da trascriversi un dispaccio, intorno a reintegrarsi o no ad essa alcuni fondi concessi senza regio assenso. Esso così è espresso — Con dispaccio spedito per via della R. Segreteria ecclesiastica in data dei 7 del corrente, d'ordine di S. Maestà mi si partecipa quel che segue: Eccmo. Signore, In vista della chiesta reintegrazione dell'Arcivescovo di Palermo alla sua mensa delle antiche censuazioni del feudo, ed altri effetti della medesima, conceduti senza il Regio assenso, avendo risolto il Re, che per quel che riguarda alle censuazioni e concessioni di tali fondi, ed altri effetti, finte da tempo antico sino a tutto l'anno 1649 *inclusive*, come che contano uno, due, tre e più secoli, sia imposto perpetuo silenzio: nè i suoi possessori per adesso o per l'avvenire possano esser inquietati

o molestati per la esibizione del regio assenso: e che rispetto all'eseguite fin dall'anno 1650 per tutto l'anno 1699 sia osservato il R. ordine dei 17 maggio del 1749, cioè che il Tribunale del R. patrimonio di cotesto regno intesi l'avvocato fiscale e l'avvocato di detto Arcivescovo e le parti interessate, provveda ed amministri giustizia, con questo però che incontrandosi cosa degna della Real notizia di S. M. debba esserle rappresentata per la sua R. determinazione. Che per quel che tocca alle concessioni fatte fin dall'anno 1700 a questa parte come che son riputate moderne, si deve, semprechè non sieno esibiti i regii assensi, procedere alla reintegrazione ed incorporazione *de facto*, escluse però le tre parti di concessioni del principe di Camporeale, del principe di Lampedusa, e del duca di Casalmeno, per li quali resti fermo il Real ordine dei 22 di aprile prossimo passato, per cui si ritrova prescritto un sospensivo interino, fino a tanto che arrivino gl'informi pendenti in detto Tribunale, mi ha comandato S. M. partecipare come faccio a V. E. questa sua R. determinazione, affinchè la comunichi allo stesso Tribunale del R. patrimonio—Ed alla esecuzione lo partecipo a V. S. per lo suo adempimento. Dio Signor nostro lungamente la feliciti—Messina a 15 di ottobre 1752 — *Gustachius dux de la Viefuille prorex—Ad tribunal R. P. regis nomine—Ex regest. chirograph.* S. R. M. anno 14 Ind. 1752 e 1753 fol. 33—D. Joseph Misno Mag. Not.

Siculas sanctiones, supplem. ad tit. IV. tom. IV.

Intorno poi alla intitolazione dei beni di questa mensa Arcivescovile è di necessità sapere l'apposito Regolamento con relativo Real decreto degli 11 ottobre 1833.

Pag. 34, paragr. Exitus et onera lin. 1 e seg. pro landis et donativis ec. Queste e simili contribuzioni cessarono, e ad esse fu sostituita la fondiaria che consiste nel dodici e mezzo, tassa addizionale, facoltativa, uno e mezzo per cento per istrade, e sopraimposta pel catasto fondiario.

Pag. 34, lin. 8 e seg. *pro pensione ec.*

Per pensione qui deve intendersi una porzione delle rendite della mensa che si dà per sussidio a persona benemerita a destinazione del Sovrano—Re Giovanni ordinò nel capitolo 3, che non si imponessero pensioni sopra i vescovati, benefici di R. patronato, e poi al capitolo 5 le vietò. Ma Carlo V con maggiore avvedutezza volle che le pensioni senza il consentimento regio non si mettessero, e giusto coll'intelligenza dei prelati, e beneficisti—La quantità della pensione dopo la visita di De Ciocchis segue una data determinazione delle rendite del beneficio. Così nel. l'ultimo parlamento fu chiesto al Monarca e fu sanzionato che non fosse soggetto a pensioni un beneficio la cui rendita fosse minore di onze cento. Poi S. S. e S. M. nel Concordato all'art. 17, n. 5 e 6, dissero così: « La risoluzione tuttora vigente di depositare nel sopradetto monte frumentario la terza parte delle rendite dei vescovati e benefizii, sotto il nome di *terzo pensionabile*, in forza del presente articolo resta abrogata ; senza che per questo gli attuali pensionati rimangano privi delle pensioni delle quali sono in possesso — All'occasione delle provviste dei vescovati e benefici di nomina regia continuerà ad ammettersi la riserva delle pensioni secondo le forme canoniche. I nominati di Sua Maestà a tali pensioni otterranno dalla S. Sede le corrispondenti bolle apostoliche, colle quali saranno abilitati a per-

eepirle vita loro naturale durante; riteneedo dopo la loro morte libero da tal peso il vescovato e benefizio, a carico del quale erano state riservate.

Indi a 14 dicembre 1818 il medesimo Re Ferdinando con suo R. decreto approvò un regolamento secondo il quale le amministrazioni diocesane debbono fare la liquidazione del terzo pensionabile sulle mense vescovili che ne sono suscettibili.

Or sebbene il num. 5 surriferito del Concordato ed il Decreto con regolamento parlino di Napoli ove sono in esercizio le amministrazioni diocesane, tuttavia possono servire di norma per Sicilia, e lo stesso può dirsi del R. rescritto relativo al dubbio se debbono le liquidazioni del terzo pensionabile rifarsi dopo rinnovati gli affitti—Eccolo qui scritto:

—*A S. E. il Ministro delle Finanze*—

Con pregiato foglio dei 6 dell' andante mese 4 Rip. n. 697 ha V. E. proposto il dubbio se le amministrazioni diocesane, dopo aver fatto le liquidazioni delle rendite delle rispettive mense per la fissazione del terzo pensionabile, dove ne siano suscettibili, debbano procedere a nuove liquidazioni, allorchè rinnovati tutti gli affitti, se ne avessero rendite maggiori di quelle che presentano gli affitti fatti dal Demanio. S. M. cui ho proposto il detto dubbio nel Consiglio del giorno corrente, ha ordinato, che basti la liquidazione che si sta ora facendo per le proviste ultimamente seguite; e che non si potranno far nuove liquidazioni se non che quando, esistenti o passati ad altre sedi gli attuali vescovi, si faranno novelle proviste.

Il che nel Real nome partecipo all'E. V. perchè si serva restarne intesa. Napoli 25 febbrajo 1819 — Il Segretario di Stato Ministro degli affari ecclesiastici, Marchese Tommasi. —

Tornando ora al su espresso Concordato non omettiamo l'articolo 18 così enunciato: « Sua Santità sopra alcuni vescovati ed abbadie del regno, che verranno stabilite, si riserva in *perpetuum* dodici mila ducati annui di pensioni, delle quali il Romano Pontefice *pro tempore* disporrà a suo piacimento in benefizio dei suoi sudditi dello stato ecclesiastico ». E Sua Maestà con Decreto del 1 ottobre 1819, fece mettere a disposizione del Sommo Pontefice alcune somme sul terzo pensionabile di taluni vescovati.

Poi con Decreto dei 27 novembre 1819 oltre di essersi stabiliti i fondi per la giubilazione degli impiegati civili, e classificate le pensioni sul gran libro, si dichiarò che la pensione monastica non possa cumularsi con altro trattamento a carico dello Stato. — Con Rescritto degli 11 luglio 1821 fu detto che gli ex religiosi dei monasteri ripristinati per grazia speciale furono abilitati sino a tutto aprile 1821 percepire le pensioni senza il breve pontificio di secolarizzazione: e per la successiva presentazione dello stesso è ad essi rilasciata ancora la spesa del *regio exequatur*. — A 15 gennaro 1823 uscì Decreto che i pensionisti condannati per causa criminale perdono la pensione, non così i detenuti per debito civile.

E perchè non ostante la disposizione del suddetto num. 6 del Concordato le pensioni riunite in *massa* si esigevano dall' *Economo regio* e venivano come una rendita distinta distribuite, e parecchi incomodi a pensioni e pensionanti tornavano, il

Re Ferdinando I con Decreto del 10 agosto 1824 giudicando opportuno richiamare il sistema dei canoni, prescrisse che a misura i titolari pensionisti scaderanno, restar debbano devolute le pensioni a favore del prelato o beneficiale: che i prelati e beneficiarii debbano pagare direttamente ai rispettivi assegnatarii le pensioni, salvo dover versare nell' erario l' importo cumulativo del 30 per 100 d' imposizione che gravita sulle pensioni stesse. — Così derogossi alle regali lettere del 1794 che si erano uniformate al parere del Conservatore del R. Patrimonio, il quale vedendo un *deficit* di onze quattromila necessarie a pagarsi i pesi imposti alle sedi vacanti in vantaggio di *opere pie*, avea riferito che le pensioni estinguibili non accrescessero più ai beneficii dei titolari come era disposto nelle Sicole sanzioni tom. 4, pag. 188 e 189, ma venissero a riempiere quel vuoto.—Infine con Decreto del 17 settembre 1829 modificandosi il Decreto del 9 febbraro 1824 con cui (rivocate le precedenti disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1819, nei Decreti 3 maggio 1816, 8 giugno 1816 e 15 gennaro 1823) si erano dichiarate insequestrabili senza alcuna restrizione, si determinò potersi le medesime pel quinto sequestrare in forza di giudicati del Tribunali per alimenti dovuti scambievolmente dagli ascendenti ai discendenti, e da un conjuge all'altro.

Pag. 36. part. 11 *decreta* lin. 7 quod observetur quoad proventus matrimoniales taxa Innocentiana ec.

Circa l'Arcidiacono di Palermo debbe aversi una peculiare notizia; essere cioè antica, lunga ed approvata la consuetudine della città panormitana conoscere quel dignitario della cattedrale nel modo ordinario: 1° sulla celebrazione dei matrimonii, e su i divorzii; 2° sopra gli adulterii ed i ratti; 3° sulle pure ingiurie verbali che rendono inonorata la fede o il matrimonio; 4° sui legati lasciati a cause pie, purchè non fossero lasciati a consanguinei, affini, amici, ed a qual si voglia (1). Oggi però e per l'articolo 20 del Concordato, e per la nuova disciplina introdotta dal sistema legislativo in vigore, e per la presente polizia ecclesiastica, conosce solamente, se esista legame al matrimonio da contrarsi, ed invia dopo le canoniche solennità la fede del così detto stato libero. Inoltre è a sapersi essersi emanato nel 1805, un atto viceregio del principe di Cutò, ove stabilironsi talune regole circa l'ufficio dell'Arcidiacono per evitare i matrimonii con nomi falsi giusta le determinazioni del Sinodo di Palafox nel 1679 (de officio Archidiaconi cap. 5 n. 49).

Per riguardo a tassa innocenziana e pene pecuniarie vedi sopra ai luoghi proprii —Così potrai regolarti quando De Ciocchis a pag. 50 parla delle rendite dell'Arcidiacono (Reditus Archidiaconatus) p. 49. *Reditus Cantorum* lin. 1. Cantor prima dignitas.

Cantor vale per regolatore del canto derivato dalle chiese gallicane donde partirono i conquistatori di Sicilia, nella nostra detto ancora *Privitario*, perchè trovavasi scritto il primo nelle tavole di cera. Ordinariamente si dice Ciantro dalla parola francese *Ciantre*. Per esso è notevole a sapersi essere suddelegato della bolla della S. Crociata come risulta dalle carte del 1672 e 1734. Invero nelle lettere di concessione si esprime accordarsi all'Arcivescovo e in lontananza al suo Vicario, ed al

(1) Vedi *Consuet. panormit.* cap. 76. Pirri *Notizia eccles. panormit.*

Ciantro: ma in caso morisse l'Arcivescovo non può senza una concessione speciale suddelegarsi: perciò quello estinto cade l'autorità del Vicario, onde succede il Ciantro.

In tale modo lo decise Tancredi *quaest. moral*, part. 2. tratt. 5, e dal 1656 si è conformemente praticato. Anzi pretendendo il Capitolo della Cattedrale di Palermo, dopo la morte di Mons. Rubeo succedergli in tale Commissariato, conobbesi erronea la pretensione pel motivo summentovato.

Pag. 132. paragr. XI de Seminario Clericorum.

Riguardo ai Seminarii debbonsi notare: 1. Significato della parola. 2. Inclusi essi nell'ammortizzazione. 3. Dote, disciplina, ed amministrazione di essi, e quadro statistico. 4. Fine della loro istituzione. 5. Qualità dei Seminaristi. 6. Modo di rendere esecutive le rendite ed altro. 7. Seminario Arcivescovile di Palermo. 8. Seminario di Greci Albanesi in Palermo, e regolamenti.

1. Seminario vuol dire un luogo di educazione per i fanciulli che si addicono allo stato chiesastico sotto la cura e gli auspicii del Vescovo.

2. Nella legge di ammortizzazione furono compresi i Seminarii giusta la prammatica II così espressa—Excmo. principi—Johanni Marchioni Foliano Siciliae Proregi—Eccmo. Signore—Essendo stato supplicato il Re a dichiarare se nel bando che proibisce ai luoghi pii il far nuovi acquisti sieno compresi anche i Seminarii, dichiara la M. S. che non è dubbio di esser compresi i Seminarii, passando tali beni a disposizione ecclesiastica. Ne prevengo di real ordine V. E. per intelligenza e governo di questa Giunta, e per l'uso che convenga — Napoli 15 giugno 1771—Bernardo Tanucci.

3. Riguardo alla dote e disciplina ed amministrazione dei seminarii si attende all'art. 5 del Concordato — Al n. 1, si dice « Ciascuna chiesa sia arcivescovile sia vescovile avrà il suo Seminario a cui sarà conservata se sufficiente, o accresciuta se mancante in parte, e se fosse necessario anche per intero assegnata una sufficiente dote in beni stabili: al n. 5 si conchiude « i Seminarii saranno regolati, e le loro rendite amministrate a tenore del Concilio di Trento »—Ed il diligentissimo marchese Tommasi in adempimento di quell'articolo sciolse una Ministeriale data in Napoli a 13 maggio 1818 ove oltre dei capitoli e delle parrocchie manifestava avere S. M. ordinato che gli ordinarii rimettessero uno stato dettagliato delle rendite dei loro Seminarii coi pesi, distinte da quelle che sieno addette a piazze franche di regia provista, o dei comuni, o dei particolari; additando ad un di presso qual numero di seminaristi possano le diocesi rispettivamente assegnarvi, e di qual mantenimento abbiano essi seminarii preciso bisogno.

I mezzi poi che prescrive il Tridentino per la costituzione di essa dote sono 1. unirvi i lasciti per la educazione della gioventù, 2. tassare i beneficii, 3. unire ai seminarii i beneficii semplici, 4. i beneficiali che hanno l'obbligo d'insegnare pratichino questo dovere nel Seminario.

4. Il fine per cui furono istituiti i Seminarii oltre di essere avvertito da De Ciocchis, lo fu dal celebre nostro siciliano di Giovanni, secondo cui, non sono i Seminarii vescovili stabiliti a guisa dei collegii ordinati al servizio dei nobili, o degli altri onesti cittadini per renderli meritevoli del corpo politico e civile, nè

sono a guisa delle case istituite in beneficio dei poveri e degli orfani per farli divenire buoni cittadini e membri ordinarii di questo medesimo corpo, ma come tante scuole di carità nelle quali si attende con isquisita diligenza alla educazione dei cherici, affinchè riescano ben degni capi del corpo mistico e sacro.

5. Qualità intrinseche dei seminaristi, sono 1° l'età non minore d'anni 12 non maggiore di 16; 2° legittimità di natali; 3° cittadinanza: vale a dire, che gli alunni debbano essere di quel Comune o diocesi, ed in mancanza della provincia ecclesiastica dov'è il Seminario; 4° povertà quale si prescrive per la scelta degli alunni, purchè non sia mendicità; intanto dai Seminarii non sono esclusi i ricchi; 5° Sanità di corpo in modo che gli stessi ammessi, ma divenuti infermicci siano esclusi; 6° buona indole, perchè fossero disposti ad una sacra ecclesiastica educazione dalla civile distinta; 7° probità, per ottonere la quale sono necessarie le pratiche di pietà; 8° dottrina, per la quale vi vogliono ottime istituzioni. Or le ultime tre caratteristiche possono appellarsi qualità estrinseche. Tutte queste dottrine si applicano non solo al Seminario di Palermo, ma eziandio agli altri delle restanti diocesi — In fine col Decr. dei 19 aprile 1824 nell'art. 1 si determinò « Le disposizioni contenute nel Decr. del 2 maggio 1823 circa il modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite di qualunque natura, canoni, capitoli ec. di mense vescovili, abbadie, beneficii non compresi nel Decr. dei 30 gennaro 1817, sono estese ai Seminarii. Però per Palermo devonsi notare con distinzione talune cose pel Seminario dei cherici propriamente detto, e per quello dei Greci albanesi. Quanto al primo è a sapersi, la direzione del luogo capace di trenta alunni, e novanta e più giovanetti, essere affidata ad una deputazione formata di tre soggetti di sperimentata prudenza, e di un maestro di spirito e di un ministro.

Pel secondo è da dire essere stato eretto da Re Carlo Borbone nel 1748 per la gioventù Albanese delle quattro colonie esistenti in Sicilia. I regolamenti di esso sono stabiliti nella bolla *Ad pastoralis dignitatis apicem* dei 15 febbraro 1757 di Benedetto papa XIV i di cui articoli principali sono 1° gli alunni da riceversi siano dodici, tre di Palermo, sei di Morreale, e tre di Girgenti nati da matrimonio legittimo, non maggiori di anni 14, non minori di 10; 2° che professino il rito greco; 3° che abbiano dei requisiti d'idoneità, altrimente la deputazione coll'Arcivescovo di Palermo potrà cacciare gl'immeritevoli. — Entrando i medesimi in Seminario professino con giuramento osservare tutte le regole, di ordinarsi a tempo proprio sacerdoti greci, di non farsi sacerdoti se non dell'ordine basiliano col consenso dell'ordinario; 4° debbono prestare la cauzione di restituire gli alimenti in caso non si avanzassero al sacerdozio; 5° dimorino nel Seminario sino a tanto che imparino la teologia dopo essersi istruiti nella letteratura greca e latina; 6° servano di Seminario qualora fossero dai superiori inchiesti; 7° si portino alle missioni in oriente, quando venissero comandati dalla Congregazione de Propaganda; 8° riconoscere il Pontefice come capo universale e supremo pastore e padre di tutta la Chiesa greca e latina.

2. Tale Seminario è dipendente dell'Arcivescovo di Palermo *pro tempore* e da

quattro altri deputati, cioè il Preposito pro tempore dei PP. dell'Oratorio di Palermo, il Prefetto degli studii della Compagnia di Gesù, il P. Preposito dell'Oratorio greco fondato verso la metà del secolo decimo ottavo dal P. Giorgio Guzzetta pei preti della nazione greca nella Piana dei Greci, ed il Parroco della Parrocchia greca di Palermo, il quale ha la prerogativa (annesso alla parrocchia greca panormitana) di essere vescovo greco *in partibus*, che ordina tutti quei cherici Albanesi i quali vogliono ascendere al Sacerdozio.

3. Vi sono parecchi ministri subalterni, che devono essere celibi e scelti dal padre dell'Oratorio della Piana summentovata, ed in loro mancanza rimpiazzano altri preti celibi, contentandosi della sola tavola e della messa.

4. Si possano in detto Seminario ammettere dei Convittori, purchè siano di rito greco, e paghino gli alimenti.

5. Tutti civili onesti, puliti negli abiti, amanti del buon nome, distaccati dai parenti ec. come può vedersi negli espressi regolamenti.

Pag. 147 *Decreta* lin. 2 adsensum regium ec.

Esso consiste nel consenso che presta il Principe in tutto ciò che risguarda i dritti della regalia. Non si può supplire nè presumere: la sua mancanza non è sanata da qualunque scorrere di tempo, giacchè non vi è prescrizione bastante a poter frodare i dritti della sovranità — Vedi legge del 12 dicembre 1816, e Decr. del 30 gennaro 1817.

Idem Decreta generalia ec. lin. 3 in proprio Archivio ec. Questa saggia disposizione del De Ciocchis influisce da sua parte alla utilità d'istallarsi archivii provinciali a modo di quelli di Terra di Lavoro, dei due Principati di Capitanata, e gli archivii suppletorii come in Lucera ec. ed un grande archivio conforme a quello stabilito con legge organica del 12 novembre 1828, ove si raccolgono gli atti antichi e nuovi riguardanti tutti i rami giudiziarii ed amministrativi, ed *ogni qualsivoglia dipendenza del Governo*. Perciò vi si trova una preziosa serie di diplomi e pergamene fin dai Normanni, che si pubblicano con illustrazioni insieme cogli atti delle dinastie degli Svevi ed Angioini; essendovi le carte ancora Aragonesi, quelle dei tempi viceregnali, e l'altre del principio di Carlo III. Questa riflessione può adattarsi a tutti quei luoghi visitati da Mr. De Ciocchis.

Idem lin. 9 fiat rotulus ec. — Riguardo a ruolo così detto riscontra di sopra il regolamento sulla intitolazione delle mense arcivescovili ec.

Pag. 148 *Septimo*; quod non fiant alienationes ec.

Di questa proibitiva se ne parlò sopra quando occorse discorrere di alienazione, ed ora quà è vantaggioso sapere che per ottenere la spedizione del regale assenso bisogna fare giungere la petizione coi documenti annessi e per li mezzi regolari al Luogotenente Generale, che ha la competenza di rapportare giusta le attribuzioni del secondo ripartimento *ramo ecclesiastico* ed attendere le providenze per la R. Segreteria e Ministero di Stato per gli affari di Sicilia residente in Napoli presso S. M., e precisamente *per gli affari ecclesiastici*.

Pag. 148, lin. 1 ultra triennium ec.

Oggi per gli affitti debbe starsi al Decr. del 1 dicembre 1833.

Pag. 150. *Visitatio* regiaa cappellae S. Petri ec.

Da Mr. De Ciocchis fino a Carlo III la Cappellania maggiore decaduta dal suo splendore primitivo era in esercizio di talune preeminenza: infatti Giovanni Barbara chiesto avea di assistere e benedire la mensa di Vittorio Amodeo al 1714, ed avea ciò ottenuto. Però a tempi di Fardinando III di Sicilia e IV di Napoli Monsignor Capoblanco pretendeva estendera la sua giurisdiziona sulle chiese che spettavano un tempo al Cappellano maggiore di Sicilia, poi al Giudice della R. Monarchia, ed altre erano subordinate all'Arcivescovo palermitano. Anzi cercossi estendere alla Sicilia la Bolla *convenit* ed il susseguente *motu proprio* di Papa Benedetto XIV, mentre quel pontefice le avea sciolte per Napoli. Cotanti erano i litigii, che le suddette dignità disputavano dritti non suoi, quanto mossane la religione di Ferdinando che per mezzo del Ministro Corradino dichiarò al Vicerè di Sicilia nel 1794 quali erano le competenze del Ciantro dalla Real Cappella e del Giudice della R. Monarchia, e conchiudeva, volere ristabilita quella illustre carica di Cappellano maggiore rimasta oscurata con gravissime lesioni della regalia, anzi con positivo disvantaggio della nazione. Tuttavia eccettuò i castelli, le fortezze ed i Ministri per lo servizio spirituale dei militari, facendoli sommessi al Cappellano maggiore di Napoli, quale Cappellano della Real persona, della sua famiglia e dello esercito. Indi la sauddetta carica fu conferita dal Re a Mr. Airoldi allora Giudice della R. Monarchia, con questa clausola: « questa volta restava unita nella di lui persona quantunque Giudice della R. Monarchia, ma che in tutte le carte con cui esercitava giurisdizione di Cappellano maggiore dovea fare uso del solo titolo di Cappellano e viceversa, quando usava di quella di Giudice della R. Monarchia. » Sulle rimostranze del Parlamento al 1798 ordinò nuovamente il Re che il Cappellano maggiore di Napoli non avesse più spiegato verun dritto in Sicilia: e durò nel suo pieno dritto il Cappellano maggiore di Sicilia finchè la real Corte risedette in Palermo. Ma tornato in Napoli Ferdinando e morto Airoldi, con legge del 3 novembre 1817 si ordinò che « unico fosse il Cappellano maggiore dei due dominii, ed una volta fosse scelto a quella caria un siciliano ed indi due napolitani, che desso dimorerà ove risiederà il Sovrano ». Infine fu conchiuso nel nuovo Concordato all'art. 26 così « la carica del Cappellano maggiore e la sua giurisdizione si conterrà nei limiti della costituzione *Convenit* di Benedetto XIV, e del *motu proprio* dello stesso Pontefice sul medesimo oggetto del IV Id. nov. 1742. — Quindi è utile conoscerli poichè ancorchè fatte per quel Cappellano di Napoli, oggi si adattano a Sicilia per la dichiarata unicità del Regno.

Manifesta poi lo stesso Pontafice esser conveniente che il Cappellano maggiora come unico Vescovo della Corte venga fregiato della vescovale dignità, ed abbia un territorio proprio ad oggetto di esercitarvi la sua giurisdizione.

Pag. 156. *Decreta* lin. 9 *quod baptismata ultra biduum non differantur.* Questo decreto ci dà occasione propria a parlare 1° del battesimo dai Re sicoli: 2° dei titoli di Real famiglia: 3° della nobiltà: 4° degli atti di nascita degl'Infanti Reali e

dei sudditi.—Riguardo al primo, possiamo dire coll'eruditissimo Di-Chiara (cap. 2, *de baptismo* regum siculorum part. 1, de Capella Regis Siciliae) costarsi appena taluni monumenti d'onde appaja in quale luogo e con quale rito siasi costumato amministrarsi il Sagramento della rigenerazione ai Re di Sicilia, tuttochè Giovanni Paternò e P. Amato e la Cronica di un anonimo presso Martene riferiscano essersi battezzati gl'Infanti reali nella Chiesa metropolitana e non già nella Cappella di Palazzo. Tuttavia è verisimile che siasi conferito nella Chiesa palatina il battesimo ai Regii Infanti, non solo per lo privilegio ai Re conceduto di ricevere battesimo nelle proprie stanze, giusta il viennese concilio; ma eziandio perchè la detta Cappella era insigne chiesa parrocchiale divenuta. Però circa a solennità di rito solite praticarsi in Sicilia non vi è a dubitare, o i Sovrani risiedevano in questa Isola, o assenti faceansi dai Viceré rappresentare. Così per tacere degli altri nel 1707 il nascimento di Ferdinando primogenito di Filippo V con le solite dimostrazioni (1) si festeggiò, e vi furono i soliti spari, le solite luminarie, le solite cavalcate e le consuete giostre; precederono le cerimonie religiose, Monsignor Gasch Arcivescovo di Palermo pontificò, si cantarono vespri e l'inno di grazie; il Viceré fe' presente al Sovrano questi attestati di devozione dei palermitani a nome dello intero reame, e ne gadè anch'egli altamente. Nel 1741 le sponzalizie del Re presto divenner feconde, e non passò guari tempo ch' egli fu padre di una bambina alla quale fu imposto il nome di Maria Elisabetta: con gran magnificenza quell'avvenimento festeggiossi, fecersi cavalcate, corse di cavalli, luminarie, fuochi artificiali, cuccagne, veglie nei due palazzi regio e senatorio, musicale, ballate, processioni, cappelle reali, rendimenti di grazie e salve; il cancelliere della città ne fece una relazione distinta (2). Generativo molto fu il connubio di Re Carlo con Amalia e la stirpe borbonica presto ed in gran numero crebbe, spessi tripudii nunciavano ai popoli un nuovo germoglio, il più gradito fu il nascimento del principe Filippo primogenito, il quale era stato preceduto dalle principesse Maria Carmela e Maria Luisa, e seguito dai principi Carlo, Ferdinando, Gabriello, Antonio e Francesco Saverio. Laviefuille trovossi quasi ognora a queste varie feste; e le più lunghe e clamorose furon quelle fatte correndo il mese di novembre del 1747 nell'occorrenza della venuta al mondo del primo maschio: furonvi corse, cuccagne, veglie, giuochi di tori, luminarie, fuochi di gioja, e quel che è meglio quaranta donzelle si sposarono e dalla città si dotarono. Liete e festose furono pure le feste che qui si fecero quando Carolina disgravò la prima volta di una principessa che del nome della grande Maria-Teresa fu appellata dopo il 1768 essendo viceré

(1) Vedi *Considerazioni sulla Storia di Sicilia* ec. di Pietro Lanza principe di Scordia anno indicato e seguenti secondo le descrizioni trascritte.

(2) Vedi *Tripudio festivo di Palermo* per la fausta nascita della serenissima Maria Elisabetta Infante di Sicilia primogenita delle R. M. ec. descritto da Pietro La-placa cancelliere della città. In Palermo per Epiro 1740.

marchese Fogliani. Quando poi il Re Ferdinando IV partito da Napoli per Palermo con tutta la famiglia reale sul vascello di Nelson (nella notte dei 23 dicembre) e sbarcato in città (li 26 dicembre) trattenendovisi con pacatezza, varii Principi ebbero nascimento: come da Francesco e Maria Clementina austriaca prima moglie, Ferdinando (1) principe creditario (al 1800) che indi a Napoli morì precocemente: e dalla seconda consorte Maria Isabella Borbone, Maria Cristina ai 27 aprile 1806 (oggi in Ispagna Reggente di Maria Isabella Luisa), e nel 1808 Maria Amalia che mancò di vivere nel seguente anno: e Ferdinando a 12 gennaro 1810 (oggi Augusto Regnante), e al 10 ottobre 1811 Carlo Principe di Capua, e Leopoldo Conte di Siracusa a 22 maggio 1813, e Maria Antonia (oggi Gran Duchessa di Toscana) ai 19 dicembre 1814 con vive emozioni della panormitana città furono festeggiati. — Nè minor pompa addimostrossi allorchè da Luigi Filippo Duca d'Orleans (ora Re dei Francesi) e da Maria Amalia principessa delle due Sicilie figlia di Ferdinando I (ora Regina dei Francesi) nacquero in Palermo, al 1810 il 3 settembre, Ferdinando Filippo Luigi (oggi Duca d'Orleans) ed al 1812 Maria Teresa Carolina, ed al 12 aprile 1813 Maria Cristina Carolina Adelaide Francesca Leopoldina principessa d'Orleans: mentre questa Regia schiatta dal Cappellano maggiore Alfonso Airoldi nella Cappella palatina di S. Pietro o riceve battesimale lavamento, o sole sacre cerimonie.

II. Riguardo ai titoli pria di tutto bisogna assegnarne le varie significazioni.

E 1° per lo più la parola *titolo* si prende per causa: così gli Evangelisti Luca, Matteo, e Marco chiamano la causa del supplizio ciò che Giovanni appella titolo che fu sopraposto alla croce di Gesù Cristo: donde 2° si assume per la causa di possedere, tra perchè è il titolare di quelli che possiedono secondo la leg. 4. ff. de contra, empt. l. 3. Cod. de petit. haeredit., tra perchè gareotisce la memoria di uno autore; e quindi ne vennero i titoli dei libri. In conseguenza 3° si ponevano i titoli a qualunque oggetto urbano o rustico perchè potesse essere conosciuta la persona a cui era appartenente. Or di questi titoli si fa menzione nel *jus* Cesareo l. 3. C. de bonis vacantib. l. fin. paragr. 8. C. de delat. Novel. 28. cap. 5. Novel. 29. cap. 4. Novel. 30. cap. 8. Il dritto poi di apporre titoli essere divenuto regio nei secoli posteriori lo provano Onorio e Teodosio l. 1. C. de his qui potentiorum nomina ec. ove dicesi « regiae maestatis est, ut nostrae tantum domus et patrimonia, titulorum inscriptiones legantur. » Vi concorda Giustiniano. Nov. 28. cap. 3. Nov. 29. seu Authent. de praetore Paphlagoniae. — Ed in generale tutto ciò che apparteneva al fisco, era con titoli fiscali notato e come sacro. Così nella l. 1. C. Theodos. de Meorper. dicesi « Tituli vero quorum adjectione praedia nostris sunt consecranda nominibus »: quale *consacrazione* memoria dei nostri nomi chiamò lo stesso Teodosio. l. si quis ll. C. de bonis proscript. in Theodos. Indi venne il titolo di *Serenissimo* l. 2. C. Theodos. de poenit. — 4° talune volte

(1) Vedi Di-Chiara *de Capella Regia Siciliae* paragr. 11, pag. 157 ove descrivesi il solenne battesimo di esso Real principe.

i titoli dei Principi e Re erano certi veli che rappresentavano la somma podestà insigniti delle rispettive immagini, o iscritti dei loro nomi.—Vedi l. *ne quis* C. *ut nemo privatus*, vel a regia.—Or nell'articolo presente ci avvalghiamo della significazione di n. 3° mettendo sotto gli occhi i titoli adottati nelle due Sicilie dall'epoca normanna fino alla presente in questo modo.

Quadro cronologico istorico dei titoli dei Re e della famiglia regale delle due Sicilie.

Num. d'ord. di famiglia	Nome della famiglia	Durata della famiglia	Epoca del titolo	Titolo	Titolato	*Osservazione*
1	Normanna	Nel continente Napolitano. Anno 162 ed in Sic. An. 122.	1060	Duca di Puglia, e di Calabria.	Roberto Guiscardo.	Fu il primo di questo titolo fra i Normanni, per determinazione dei Signori e Baroni Pugliesi.
	Idem	Idem	Idem maggio	Conte di Sicilia	Ruggiero il giovine, fratello minore di Roberto Guiscardo.	Fu tra i Ruggieri della stirpe Normanna dominatrice del nostro paese il primo di questo titolo. Ma non si sa certo se lo prese colla investitura di alcune terre della Calabria, o se volle così titolarsi, coma se fosse divenuto padrone di questa Isola, sicuro di conquistarla.
	Idem	Idem	1081	Principe di Puglia e di Sicilia.	Ruggiero figlio di Roberto Guiscardo.	
	Idem	Idem	1085	Duca di Puglia e di Calabria.	Idem	Non si sa se depose il primo titolo, o ritenne l'uno e l'altro.
	Idem	Idem	1127	Duca di Puglia.	Ruggiero terzo Conte di Sicil.	Fu riconosciuto dagli abitanti di Salerno, e di Amalfi.
	Idem	Idem	1130	Re di Sicilia di Calabria e di Puglia e del Principato di Capua e del Ducato napolitano.	Idem	Fece un solo regno di questa Isola, e del contin. Nap., prese titolo di Re di cui fu il primo. Coronato in Pal. scelse questa Città per luogo di sua residenza; stabilì che i suoi successori dovevano essere incoronati in essa. Vinto il Ducato di Nap. al 1140 fece coniare colà una moneta d'argento col nome di ducato.

Num. d'ord. di famiglia	Nome della famiglia	Durata della famiglia	Epoca del titolo	Titolo	Titolato	Osservazione
	Idem	Idem	Idem	Duca di Puglia.	Ruggiero figlio maggiore di Ruggiero I. e di Albira.	
			1134	Duca di Napoli.	Ruggiero figlio maggiore come sopra.	
			1135	Principe di Capua.	Anfoso figlio secondo di Ruggiero I, o secondo altri Alfonso	
				Principe di Bari.	Taocredi	
	Idem	Idem	1189	Idem	Tancredi Conte di Lecce.	Coronato io Pal. al 1190.
	Idem	Idem	1191	Duca di Calabria.	Ruggiero primo figlio di Taocredi.	Il padre gli diè per moglie la Principessa Irene figlia di Isacco Angelo Imperatore di Oriente, a gli conferì il titolo di Re.
2	Sveva	Anni settantaduc.	1195 Nov.	Re di Sicilia, o re di Sicilia del Ducato di Puglia e del Principato di Capua.	Errico VI figlio di Federico I Imperatore, marito di Costanza figlia del Re Rugg.	
	Idem	Idem	1225	Re di Gerusalemme.	Federico I, tra i Re delle due Sicilie, e II tra gli Imperatori.	Gli venne questo titolo per essersi sposato in seconde nozze con Jolante figlia di Giovanni Conte di Brenna Re di Gerusalemme.
	Idem	Idem	1250	Principe di Taranto.	Manfredi figlio naturale dello Imperatore Federico II.	
3	Angioina	Anni 16 fino	1266	Re delle due Sicilie.	Carlo I di Angiò.	Nel 1282 avvenne il Vespro Siciliano. Si divise ai 10 agosto dello stesso anno la Sicilia da Napoli a cui era stata unita per 152 anni. I Re di Sicilia cominciarono da Pietro I di Aragona al 1282 e finirono in Ferdinando I detto il giusto al 1412.
4	Aragonese	a 12 Ag.	1282	Re di Sicilia.	Pietro I di Aragona sino a Ferdinando I.	

Num. d'ord. di famiglia	Nome del famiglia	Durata della famiglia	Epoca del titolo	Titolo	Titolato	*Osservazione*
	Angioina	176 3 giugno	1285	Re di Napoli.	Carlo II di Angiò figlio di Calo I fino a Reoato d' Angiò.	I Re di Napoli cominciarono al 1285 coo Carlo II d'Angiò e fioirono al 1435 in Reoato di Angiò. Nella pace di Castronuovo si conchiuse che il Re Carlo II di Angiò, o gli Eredi si fossero titolati Re di Trinachia, e oon di Sicilia.
5	Castigliana Aragonese		1441	Re delle due Sicilie.	Alfonso I il magnaoimo.	Acquistò Alfonso il regno di Napoli per adozione di Giovanna II, dopochè dal 1416 avea ottenuto per successione quello di Sicilia. Riunì Napoli e Sicilja diviso da 160 anoi.
	Idem	In Sicilia 234.	1458 fioo al 1479	Re di Sicilia	Giovanni fratello di Alfooso I e poi Ferdinaodo II.	Il regno da sedici anoi riunito si bipartì ouovamente per testamento di Alfonso I.
		In Napoli 74.	1458 fiuo al 1505	Re di Nepoli.	D. Ferrante o Ferdioando figlio naturale legittimato di Alfonso I fino a Ferdioando III.	Ferdioando II nel 1505 cominciò a regnare anche in Napoli: dopochè le due Sicilie di aoni 47 erano divise.
6	Austriaca ovvero dominazioove		1516	Re delle due Sicilie.	Carlo di Austria V fra gli imperatori, IV fra i re di Napoli, II di Sicilia, e I di Spagna, e poi altri fioo a Filippo IV.	La Regina Giovanoa III di Aragona essendo poco abile, comiociò a governare come Regente Carlo di lei figlio, e restò proprietario alla morte della madre.
	Spagnuola	146	1554	Re delle due Sicilie.	Filippo I, poi altri fino al 1700.	Carlo V fece al figlio soleone rinuncia delle due Sicilie. Nacque in Parma da Odoardo Farnese Duca di Parma e Piacenza figlia di Cosimo II Grao Duca di Toscana la priocipessa Elisabetta poi Regioa di Spagna e nostra pel suo matrimooio col Re Filippo V.

Num. d'ord. di famiglia	Nome della famiglia	Durata della famiglia	Epoca del titolo	Titolo	Titolato	*Osservazione*
7	Borbone		1700	Re delle due Sicilie.	Filippo IV e V in Ispagna figlio del Delfino di Francia e nipote di Luigi XIV.	
	Austriaca		1707	Re di Napoli.	Carlo V fra' re e VI fra gl'imperatori.	Prese possesso di Napoli il Conte Daun a nome ed in qualità di vicerè dell'Arciduca Carlo di Austria secondogenito dello Imperatore Leopoldo.
8	Savojarda		1713	Re di Sicilia	Vittorio Amedeo.	
	Austriaca		1720	Re di Sicilia.	Carlo IV di Sicilia e VI fra gli imperatori.	Fu conchiuso in Parigi un trattato con che si cedeva a Carlo la Sicilia.
	Borbone		1734	Re delle due Sicilie.	Carlo III figlio di Filippo V.	Cominciò a regnare per l'atto di solenne e formale rinuncia del padre Filippo V. Cessò il Governo austriaco ai 15 maggio: e da Carlo vennero i titoli di Duca di Parma e Piacenza.
	Idem		1759	Re delle due Sicilie.	Ferdinando IV di Napoli, e III di Sicilia.	Tra gli articoli della convenzione fra Carlo III e l' Austria fu quello dei 6 ottobre 1759 che cedeva gli stati italiani a D. Ferdinando terzogenito e secondo di dritto (dichiarato inabile D. Filippo) e fu creata una reggenza durante la minorità di Ferdinando.
	Idem		1815	Re delle due Sicilie.	Ferdinando di sopra.	Si stabilì nel congresso di Vienna che: Il re Ferdinando IV era rimesso tanto per sè che per i suoi successori sul trono di Napoli, e riconosciuto dalle potenze alleate come re delle due Sic.
	Idem		1816	Per la grazia di Dio Re del regno delle due Sicilie di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.	Ferdinando di sopra col titolo di I.	Esso con legge degli 11 dicembre 1816 riunì le due Sicilie in un solo regno distinto in dominj di qua e di là del faro, e stabilì chiamarsi per lo avvenire Ferdinando I.

Num. d'ord. di famiglia	Nome della famiglia	Durata della famiglia	Epoca del titolo	Titolo	Titolato	*Osservazione*
	Idem		1817	Duca di Calabria.	Francesco figlio di Ferdinando III e IV e poi I, indi come re Francesco I.	Ferdinando I con decreto del 4 gennaro 1817 stabili che l'erede del trono delle due Sicilie dovea portare il titolo di *Duca di Calabria*.
	Idem	Conta fino ad ora anni 123.	1830 fino ad oggi	Re del regno delle due Sicilie sc. come sopra.	Ferdinando II come sopra.	
	Idem		Idem	Regina del regno delle due Sicilie.	Maria Teresa Isabella Arciduchessa di Austria.	
	Idem		Idem	Regina madre.	Maria Isabella vedova di Francesco I.	
	Idem		Idem	Duca di Calabria Principe ereditario.	Francesco.	
	Idem		Idem	Principe di Capua	Carlo.	Questo titolo e gli altri sono conferiti dal Re con individuali decreti, che puoi consultare giusta l'ordine cronologico.
	Idem		Idem	Conte di Siracusa	Leopoldo.	
	Idem		Idem	Conte di Lecce	Antonio.	
	Idem		Idem	Conte di Aquila	Luigi Carlo Maria.	
	Idem		Idem	Conte di Trapani	Francesco di Paola.	
	Idem		Idem	Principesse delle due Sicilie.	Figlie del Re.	
	Idem		Idem	Principe di Salerno.	Leopoldo Giovanni.	Zio del Re.

N. B.

1. Le figlie del Re conservano il titolo di Principesse delle due Sicilie ancorchè passino a matrimonio con principi di Reali famiglie come sono le qui annotate secondo l'ordine di età di esse, e valgono per un esempio—Luisa Carlotta in Ispagna, Maria Cristina vedova Regina di Ferdinando VII di Spagna e dell'Indie, Maria Antonia Gran Duchessa di Toscana, Maria Amalia in Ispagna.

2. Con di Blasi *Storia Cronologica dei Viceré di Sicilia* che Amedeo e Carlo VI non siano stati riconosciuti per legittimi Sovrani.

3. Questo quadro si è ricavato dall'Istoria civile di Napoli, dalla tavola cronologica dei Re di Sicilia di Giovan Battista Rocchetti, dall'Almanacco Reale del regno delle due Sicilie per l'anno 1835, e dalla Cronologia compendiata delle due Sicilie, Napoli 1835.

III. Qui pare proprio parlare della nobiltà; e così rettificare le sinistre prevenzioni di quelli che credendo appartenere ad una classe distinta fra la specie umana, disprezzando tutti, figuransi per sola trasfusione di sangue le deità della terra. Sotto la parola nobiltà primamente debbe intendersi *un onore accordato alle persone o alle famiglie in premio di virtù, d'industria, o di lodevole azione, e che spesso per legge trapassa nei discendenti.* — Nè questa recente definizione è in antilogia coll'antica, secondo la quale altro non è la nobiltà che le ricchezze tramandate dai maggiori a quelli che succedono, ma col pregio della virtù. Infatti Aristotile dicea lib. 1. Pol. cap. 1. Genere nobiles esse videntur quibus majorum est virtus et divitiae.—E Giovenale satira 2. Clarus genere atque opibus vir. — E Livio lib. 32 de Urbe Busa mulier, genere clara ac divitiis; conferunt enim plurimum divitiae ad magnanimitatem, per quam virtutem maxima nobilitas commendatur.—Concordano S. Tommaso 2. 2. q. 124. artic. ult. Tiraquel. de nobilit. capit. 3. Valenzuela consil. 166. numero 91.

Le disposizioni legislative del nostro regno circa a nobiltà sono queste nell'ordine cronologico. — Tariffa dei 28 febbrajo 1820 fatta dal segretario di Stato Ministro cancelliere Tommasi, approvata da Re Ferdinando, circa i diritti sulle spedizioni del supremo Consiglio di cancelleria del 1 di aprile 1820, Diploma per titolo

di Principe.	Duc.	1200
di Duca.	»	1000
di Marchese	»	800
di Conte.	»	600

Li 11 marzo 1827. Real Rescritto. Minaccia la destituzione a quei cavalieri che abusano d'insignirsi di decorazioni non corrispondenti alla forma prescritta dagli statuti.—*Real Rescritto de' 24 settembre 1827.* Prescrive non potersi distrarre anche a favore dei collaterali, o intestare agli individui della stessa famiglia senza Sovrano assenso, alcuno dei diversi titoli che si cumulano in persona del capo di qualche famiglia, eccetto se questi per consuetudine permetta che duranta la sua vita uno dei suoi titoli sia portato dal figlio primogenito o da chi ne tien luogo: coloro i quali han comprati beni feudali dopo l'abolizione della feudalità non potere appropriarsi i titoli annessi agli exfeudi, e i compratori anteriori all'abolizione medesima non potere appropriarsi tali titoli se non siano garantiti dalle leggi, o da particolare assenso di S. M. Infine promette altre Sovrane risoluzioni per conservare il lustro della nobiltà. — *Real Rescritto dei 4 maggio 1828.* Risolve il marito di una titolata potere fare uso personalmente del titolo di che gode la moglie di lui, durante però la costanza del matrimonio, o del suo stato vedovile, salvo i cambiamenti che S. M. giudicherà fare nella nuova legge della nobiltà. — *Real Rescritto de' 24 aprile 1828.* Dichiara nel caso le titolate abbiano genitori viventi i loro mariti non potersi decorare di quei titoli che competono ad esse.—Con Real Decreto dei 23 marzo 1833 fu istituita la Real Commessione dei titoli di nobiltà pei dominii delle due Sicilie, che rimane sempre nel luogo della Real residenza

dipendente dal Ministero di grazia e giustizia. Questa Commessione samina 1° tutto ciò che in articolo di nobiltà spettava alle antiche autorità, e che non è stato derogato dall'attuale sistema legislativo; e con ispecialità i casi nei quali si tratta di passaggio o trasmessione dei titoli di nobiltà. Chiede 2° conto se alcuno sia legalmente investito del titolo di cui fa uso. 3° Niuno può usare alcun titolo cui creda aver diritto per successione o per altro motivo, secondo le leggi in vigore, se prima non sia dichiarata la legittimità del suo diritto dalla Real Commessione, e non gli sia stato dal Re impartito il Sovrano beneplacito. È composta la Commessione di un Presidente e di un vice-Presidente nominati da S. M. indistintamente tra sudditi delle Sicilie, e di sette consiglieri scelti metà tra Napolitani, e metà tra Siciliani: e le funzioni di pubblico Ministero l'esercita il Procuratore generale presso la corte suprema di giustizia di Napoli o di Palermo, secondochè la Commessione risiederà in quella o in questa parte del regno: e le funzioni di segretario van disimpegnate dall'ultimo in ordine di nomina dei consiglieri.

A 21 maggio uscirono le istruzioni in un regolamento approvato dal Re.

Con Decreto dei 26 agosto 1833 furono aggiunti quattro consiglieri suppienti, da scegliersi due da Napoli e due da Sicilia: e debbono rimpiazzare nei casi di mancanza, o di assenza, o altro legittimo impedimento, i consiglieri ordinarii.—Intanto è a notarsi che le deliberazioni definitive di questa Commessione non possono eseguirsi se prima non siano munite dall'approvazione del Monarca.

Gli ordini poi *cavallereschi* furono aggregati con decreto dei 9 settembre 1832 alla Real Segreteria e Ministero di Stato della presidenza del Consiglio dei Ministri che tiene un apposito *ripartimento*, le cui attribuzioni sono: 1° Concessione di tutti gli ordini cavallereschi e spedizione dei corrispondenti Reali diplomi, delle Reali cedole e dei Reali rescritti. 2° Corrispondenza coi Ministri Segretarii di Stato per quello che concerne il conferimento di taluni gradi del Real ordine di Francesco I, giusta l'artic. 15 della legge dei 28 settembre 1829. 3° Corrispondenza delle deputazioni dei cennati Reali ordini, e cogl'Intendenti delle provincie e delle valli per gl'interessi degli ordini medesimi. 4° Permissione per domandare e fare uso di *decorazioni estere*. Vedi la serie comparativa di quest'Appendice parola *Ordines equestres*.

IV. Per gli atti di nascita è opportuno osservare la necessità di precedere alla funzione del battesimo, sia che il neonato appartenghi a Real famiglia, sia a quella di sudditi del regno delle due Sicilie; colla differenza di taluna solennità riguardo alla famiglia del Re. Infatti secondo il decreto dei 29 giugno 1821 gli atti dello stato civile della famiglia reale dipendono dalla Segreteria di Stato di casa Reale: e con i decreti dei 7 febbraro 1822, 21 giugno 1824, e 20 giugno 1827 si diedero delle istruzioni pei parti di S. A. R. la Duchessa di Calabria, e quindi di S. M. la Regina in esecuzione dell'art. 58 leggi civili.

Riguardo poi ai sudditi del regno delle due Sicilie è a dirsi: 1° nelle circostanze ordinarie la prima formalità da adempiere allorchè nasce un fanciullo consistere nel presentarlo all'uffiziale civile del luogo (1), e farglisi 2° la dichiarazione nei

(1) Art. 57, II. Civ.

tre giorni consecutivi al parto, dal padre ed in mancanza dai dottori di medicina o di chirurgia, dagli uffiziali di sanità, dalle levatrici, o da altre persone che abbiano assistito al parto; e qualora la madre avesse p artorito fuori del suo domicilio, dalla persona presso cui sarà sgravata (1). Or ogni persona che avendo assistito ad un parto sia obbligata, per disposizioni delle leggi civili, farne dichiarazione avanti l'uffiziale dello stato civile, e non l' abbia fatto fra il termine fissato dalle leggi medesime, sarà punita con primo grado di prigionia e con l' ammenda correzionale, salve le pene maggiori in caso di abbandono o di esposizione (2); 3° l'atto di nascita non prova la nascita medesima se non dal giorno della sua data, ancorchè sia attribuita alla nascita una data anteriore (3). Però quando indica il giorno del battesimo si raputa nato nel giorno stesso del battesimo (4). Solo in forza di un giudicato, l' uffiziale può ricevere la dichiarazione di nascita dopo il decorso del termine summentovato; sebbene non sia nullo l'atto per la dichiarazione senza il giudicato previo: siccome non sia nullo, se non sia fatta menzione nè dell'età del padre, nè di quella dei testimonii, nè della presentazione del neonato all'uffiziale dello stato civile, e neppure del luogo della nascita (5). Deve 4° portarsi l'uffiziale di stato civile in casa del neonato in caso urgente senza indennità (6). L'uffiziale suddetto non può negli atti di nascita indicare che i soli padri designati o dal matrimonio, o noti per effetto delle proprie confessioni.—Se il neonato fosse prevenuto da morte prima del battesimo, la parte interessata debbe 5° farne la dichiarazione. — Nel pericolo di morte possono 6° i parrochi amministrare il battesimo, avvertendo l' uffiziale di stato civile. Giusta l'art. 53, ll. civ. gli uffiziali di stato civile ed i depositarii dei registri, o cancellieri comunali sono puniti anche colla destituzione qualora avessero rilasciato alle parti alcun estratto degli atti di nascita senza l'indicazione del giorno del battesimo ricevuto o la dichiarazione sopra mentovata.—*Decreto dei 4 febbraro 1828.*

In circostanze straordinarie di nascita come nell'*esposizione* dei *Trovatelli* o portati nella ruota di projezione, o in viaggio di mare, si adempiano le disposizioni delle leggi civili art. 61 a 66, cioè i fanciulli raccolti debbono essere consegnati all'uffiziale dello stato civile colle vesti e cogli effetti trovati. Si deve stendere un processo verbale circostanziato, il quale dee essere iscritto sui registri dello stato civile ed enunciare il sesso, l'età apparente, il nome che gli sarà dato dall'uffiziale dello stato civile ec.—Il cognome della madre che fosse dichiarata, non deve essere iscritto.—Nel caso d'inosservanza l'art. 347 ll. pen. stabilisce così: « Coloro che avranno trovato un fanciullo di recente nato e non l' abbiano consegnato all'uffiziale dello stato civile, saranno puniti col primo grado di prigionia, e con ammenda non maggiore di ducati cinquanta.—Nascendo un fanciullo in viaggio di mare

(1) Art. 58, ll. civ.
(2) Art. 347, ll. pen.
(3) Vedi Dalloz franc. tom. 8, p. 559, italiano tom. 8, p. 557.
(4) Vedi Dalloz franc. tom. 4, p. 180 ital. tom. 6, p. 659.
(5) Tavola analitica di legislazione ec. vol. 1, fasc. 1, Napoli 1836.
(6) Ministeriale dei 2 luglio 1818.

l'atto di nascita debbe essere formato tra le 24 ore consecutive al parto, in presenza del padre qualora si trovi, e di due testimoni presi tra gli uffiziali del bastimento, e in mancanza di questi sui bastimenti del Re dall'amministrazione della marina ec. »

V. Il nome e cognome entrano nelle indicazioni prescritte dalla legge per distinguere l'individuo cui han rapporto nella massa generale della società, ravvisare la famiglia cui appartiene, e nella quale deve esercitare i suoi diritti, regolare in somma ed assicurare lo stato civile ec. Quanto al nome debb'essere preso da qualcuno che per l'eccellente pietà e religione è notato nel catalogo dei Santi (1), e non già dal numero di quelli che appartengono a false religioni o ad idoli. — Trarsi poi dalla profana istoria non è una religiosa permissione, ma una tolleranza la quale è utile che si corregga, nè si deturpi la religione coll'imporre nomi che non ispettino ai nostri Eroi, i quali debbono considerarsi come gli Eroi nostri meritevoli di questo tratto di esteriore ossequio. Inoltre troviamo commendevole la osservazione di Raimondo Prisco ed Antonino Porpora. (Illustrazioni sugli atti dello stato civile, Napoli 1819) essere utile cosa di non imporre che un solo nome, giacchè la moltiplicità riesce quasi sempre imbarazzante: ed avviene spesso ometterne uno, e invertirlo in altro; e sembra in tal guisa distruggersi la identità delle persone che si presentano con nomi diversi, o con nomi, che non sono collocate nell'ordine medesimo.

Il cognome poi imposto è inalterabile, e salvi i casi di rettificazione, non può avvenire cangiamento che nelle forme prescritte dal R. Decreto. |

Pag. 157 tit. II. visitatio status formalis: lin. 4. In prima ergo fundationis ec.

Lo stato presente della Cappellania maggiore per Sicilia è come appresso—Cappellano maggiore che risiede presso S. M. il Re delle due Sicilie—Vicario generale del Cappellano maggiore in Palermo—Un segretario—Un Cancelliere—Ciantro unica dignità e parroco—Canonici di numero dodici—Beneficiali sedici, e fra questi vi sono un sotto ciantro, un maestro di canto, un cappellano sagramentale, un primo cerimoniere, un secondo cerimoniere—Vedi *Almanacco Reale del 1835* indice parola *Cappellano maggiore.*

Pag. 159 tit. III. Visitatio status Realis, de cantoratu lin. 3. Ad praesentationem regiam confertur ec.

Dalle lettere esecutorie che si conservano nel libro dei PP. Mercedarj in Palermo dell'anno 1749 al 1753 fogl. 159, si desegge il *jus* collativo del Re nei beneficj della Cappella palatina.—Così per la Ciantria.

Si conferma tale dritto collativo da una carta dell'Archivio della Cappella palatina, come seguita—Illustrissimo Signore—Con Real dispaccio dei 6 dell'andante per via dell'Ecclesiastico mi si scrive come segue:—Eccellentissimo signore—Vacando in codesta regia Cappella palatina la dignità di Ciantro nientemeno che da 30 anni, perchè si volle involvere l'articolo circa la provista della medesima ed altri articoli di controversia, i quali si hanno tuttavia da esaminare in una giunta

(1) Così prescrivono il Catechismo romano, e Benedetto XIX. Constit. Omnium sollecitudinum 107 paragr. 3 et 14. Bularj ejus tom. 1, pag. 243 e 248, edit. Rom. seu Venet. 1754.

di varii ministri, ha voluto il Re separare l'esame dell'articolo della provista del Ciantro dagli altri; ed avendo con chiarezza veduto che, come di tutti gli altri canonici, così parimente la provista del Ciantro, non sia di regia presentazione, ma di libera e piena collazione di S. M., e che così anche avea decretato il regio visitatore Mr. De Ciocchis, e l'avea parimente quindi conosciuto e consultato la Giunta di Sicilia l'anno 1759, consulta sovranamente approvata, ha risoluto e vuole che V. E. sentendosela col Giudice della Monarchia formi la terna dei soggetti meritevoli per eleggersi quindi dalla M. S., e conferirsi al più meritevole la vacante dignità di Ciantro, riservandosi S. M. dopo tale provista di spiegare le sue provvidenze Sovrane per il buon regolamento di codesta regia Cappella palatina. Partecipo a V. E. di Real ordine questa sovrana risoluzione per l'adempimento. Comunico tuttociò a V. E. Illustrissima per sua intelligenza, e perchè suggerisca quanto se le offre. Nostro Signore la feliciti come desidero. Palermo 25 dicembre 1788.—*Il Principe di Coramanico.*

Illustrissimo Signore Monsignor Airoldi Giudice della Monarchia.

Si mette fine a tutte le controversie che spettano alla Cappella palatina col R. dispaccio del 24 maggio 1794 inserito nel *Tabulorio della Coppella Palatina.*

L'ordine poi costituito per promuovere il ciantro, i canonici ed i chierici della Real cappella si dimostra dal Dispaccio degli 11 dicembre 1799 inserito nel Tabulario.

Il Ciantro ha dritto di nominare ai beneficii della Real Coppella, a si delegge dal dispaccio dei 4 aprile 1801.

È permesso ai cononici e chierici palatini adoperare le insegne proprie, quante volte avranno ottenuta licenza dall'ordinario di fare le sagre funzioni in vigor del R. ordine del 14 giugno 1802.

Nell'assenza del Ciantro, appartenere al Canonico decano la nomina ai beneficii della Real Coppella si prova col dispaccio del 20 settembre 1808.

Pag. 176, lin. 1. Ecclesia S. Mariae Magdalenae ec. fino alla pag. 189.

Dall'opera *de Coppella Regis Siciliae* del canonico Di Chiara si rileva un maggior numero di chiese suffraganee alla Chiesa palatina di Palermo, che noi qui annettiamo, ma con ordine alfabetico, e con osservazioni istoriche.—Chiese di

1. S. Andrea *de Gondala*, Chiesa antica finitima con quella di Santa Maria de Itria. Fu adeguata al suolo per fortificarsi il palazzo: ed oggi non presenta vestigio.—Vedi Fazello Dec. 1, lib. 8, Pirro ed Inveges.

2. S. Andrea *de porta Bibillitti.* Non presenta vestigii, nè certezza di sua località.

3. S. Angelo di Castelvecchio (de Castrovetcri) idem come la Chiesa di S. Andrea.

4. S. Bartolomeo *de Chasena.* Pirri la chiama S. Bartolomeo de Sciperias, e dice nulla esservi di certo per essa.

5. Santa Fede di Mazzera (S. Fidei de Mazzara). A tempo di Pirri esisteva il solo altare nell'antica Cappella di S. Giacomo la Mazzara.

6. Ss. Filippo e Giacomo. Giusta Luca Barberi era non lungi da Maredolce, ed

è probabile secondo Di-Chiara che quella fonte di acqua siasi nominata *Favara* di S. Filippo.

7. S. Giacomo la Mazzara. Fabbricata su di una rupe dal Normanni, appellata Mazzara dalla parola saracenica Mahassar, che significava un macinatoio da olio a destra del fiume Papireto.

8. S. Giorgio. Da Re Ruggiero addetta come cimitero alla Cappella palatina, sita nel quartiere dell'Albergaria vicino il monastero di S. Giovanni degli Eremiti; poi fu propria dei monaci greci, ed indi per privilegio di Federico II passò nel dritti del monastero di S. Maria di Altofonte: ed a metà dello scorso secolo previo assenso regale pervenne agli Olivetani, i quali fabbricarono un nuovo tempio di S. Giorgio.

9. S. Giovanni. Fu dentro il Palazzo Reale, ed ora non offre vestigio.

10. S. Giovan Battista in Castellamare. Perdutosi il beneficio non si sa se la detta chiesa sia la stessa della parrocchiale sotto titolo di S. Giovan Battista. Il Di-Chiara non la mette fra il numero delle chiese suffraganee alla Cappella di Palazzo come operò Monsignor De Ciocchis.

11. Santa Maria di Ammirato (de Admirato) fabbricata da Giorgio Antiocheno grande Ammiraglio dell'uno e dell'altro Ruggiero. Divenuta di real patronato, perchè toccarono al fisco i beni della famiglia di colui estinta senza eredi.—Fu data nel 1436 alle monache della Martorana, interpostavi la suprema autorità di papa Eugenio IV.

12. Santa Maria de *Cambiis*. Si ignora quale sia stata, ma era suffraganea.—Vedi Barberi e Pirro.

13. Santa Maria de *Itria* o de *Pinta*. La pretensione di cui Monsignor De Ciocchis parla a pag. 182 fu aggiudicata favorevole al Beneficiato, al 1768, e poi al 1785 rigettate l'eccezioni contrarie: ed esso perciò percepisce dal Senato annualmente onze venti, ed onze nove dai confrati.

14. Santa Maria Maddalena de Thalca o de Galga. Al 1607 nota Di-Chiara che oltre la confratria del laici vi si aggiunse il convento dei frati di S. Francesco dell'Osservanza. Ma ora sussiste la sola confraternità che passò nella chiesa dei Ss. Cosimo e Damiano.

15. Santa Maria de Stolia. S'ignora quale sia stata.

16. Santa Maria Superiore. Era nel palazzo così nominato di Gerusalemme, che deformato a tempo di Fazello cambiossi in usi profani.—Vedi dec. 1. lib. VIII.

17. S. Nicolò de Confessione. Il Mongitore assicura essere stata nel feudo di Accia (Achtiae).

18. S. Michele del Parco. Sussiste con una confraternità laicale.

19. S. Michele de *Indulciis* mutata in Cappella che sussiste al ponte dell'Ammiraglio.

20. S. Nicolò di Castellamare. Spettava ai diritti della Cappella di palazzo: ma oggi non vi ha alcun nesso, mentre è chiesa parrocchiale del comune di Castellamare del Golfo, il di cui parroco per istituzione del vescovo di Mazara amministra ai parrocchiani i Sagramenti.

21. S. Pancrazio. — Divenne questa chiesa suffraganea sotto Guglielmo I ed è nella diocesi di Messina.—Vedi Di-Chiara luogo succitato.

22. S. Paolo d'Aigas. Da molto tempo si estinse questo beneficio, e colui il quale serve alla chiesa è mero cappellano della confratria dalla quale riceve lo stipendio.

23. S. Stefano de Confessione. Neppure presenta oggi orme del sito.

24. SS. Trinità *de Coperto*. Dell' intutto è oscuro ove sia stata, sebbene costi dello stato di suffraganea secondo un diploma, di num. 34, pag. 24, presso Di-Chiara.

25. SS. Trinità *de Zisa*. È verosimile essere stata annessa al Real Palazzo, asserisce il Di Chiara.

Vedi *Tabulario del Ben. L. Garofalo*, e la mia *Lettera al P. d. G. B. Tarallo Cassinese intorno al Tabulario* ec.—(opere, vol. 1, pag. 107).

Pag. 195 Servitio chori ec. fino a *Prior, Subprior* ec.

Lo stato presente del personale della R. Chiesa della Magione è secondo *l'Almanacco R. del 1833*, come segue:

Collegiali nove, il primo dei quali è il priore, il secondo soltopriore, il terzo ciantro, ed il quarto decano.

Collegiali sopranumerari quattro.

Secondarii otto.

Pag. idem Praeterea Mansionis Abbatia.... obtinet jurisdictionem tum civilem tum criminalem ec.

Pag. 196. Decreta. Insuper decernit quod electio et amotio dictorum prioris et cappellanorum ec.

Su di questo decreto è utile riscontrare la sovrana disposizione che va registrata nel tom. 5 delle Sicule sanzioni pag. 202.

Pag. 212. Visitatio magni Valetudinarii cap. 2, lin. 7, exceptus per gubernatores ec.

Questo spedale era diretto da uno spedaliere nobile, da un mercadante, e da due Rettori ancora nobili, eletti ogni biennio dal Senato palermitano (1). Adesso vi è un Soprintendente e due deputati.

Pag. idem lin. 8. visitavit SS. Sagramentum etc.

Quest'ospedale, siccome gli altri stabilimenti di beneficenza, è ora diretto dal Consiglio degli Ospizii della Valle in vigore dell'apposite istruzioni sopra citate. Il regime interno è descritto nell'art. 46, e circa agli ordinarii si prescrive come segue. — Num. 6. La destinazione dei confessori è riserbata agli ordinarii come si pratica per i monasteri delle claustrali. Num. 8. Non dee impedirsi agli ordinarii la visita locale di tali stabilimenti, acciò il culto divino e le opere di religione siano eseguite con esattezza e decenza. È desiderevole che essi sorveglino per l'omenda del costume, e della disciplina, indirizzandosi alle Autorità che vi preseggono per

(1) V. ab. Fr. Sacco *Dizionario geografico* ec. pag. 68, t. 2, ediz. Palermo 1800.

gli espedienti opportuni.—Questa determinazione è conforme coll'art. 1, cap. 5 del trattato di accomodamento fra Benedetto XIV e Carlo III ove si disse: « A riserva delle chiese e luoghi pii che sono sotto l'immediata regia protezione, sia perchè sono di regia fondazione e dotazione, o perchè in *limine fundationis* sono state messe sotto l'immediata protezione regia, si potranno dai vescovi ed altri ordinari dei luoghi visitare *quoad spiritualia tantum* tutte le Chiese, Cappelle, Staurite, confraternite ed altri simili luoghi laicali amministrati e governati dai laici, ancorchè per qualunque altro titolo, diverso dagli espressi di sopra, sieno sotto la regia protezione ». Questo articolo chiarifica il numero summentovato, ch'è quanto a dire non potere i vescovi visitare gli stabilimenti di beneficenza di protezione regia. Solamente dice Van Espen lo possono con la licenza reale.

Pag. 216, Quae summa impenditur in indigentiis......... Nosocomi PP. Cappuccinorum, Hospitalis S. Joannis leprosorum et alterius regiae Vicariae.

Contiguo allo spedale grande vi è una infermaria di cappuccini ove si portano a curare quei religiosi attaccati da malattie acute e croniche: ed i religiosi cappuccini hanno l'incarico di infermiero, di sottoinfermiero, di dispensiere, di cuciniere e di sopraintendente alla speziaria. Lo spedale dei leprosi situato al di là del ponte dell'Ammiraglio e per uso anche dei rognosi. Lo spedale alla vicaria fu fondato dai Vicerè Duca di Alcalà per gli infermi detenuti in prigione.

Pag. 221, Hospitale S. Bartholomaei, ec.

Nel 1825 si compiacque il religiosissimo Francesco I permettere a rapporto del Marchese di Favare, allora luogotenente generale, che si fosse destinato alla educazione dei proietti l'ospedale di S. Bartolomeo, facendosi da questo passare gli incurabili all'ospedale grande, e così i fanciulli che meritano la commiserazione del pubblico godessero un luogo più adatto alla educazione, ed un'aria più salubre respirassero, togliendosi dalla vista del passeggiere e del cittadino al primo ingresso nella migliore via di Palermo uno spedale, sostituendo invece una elegante prospettiva, e dando occasione di ammirare in quegli esseri abbandonati la potente energia musicale ed il meccanismo di belle opere industri. L'Arcivescovo Card. Gravina a 26 dicembre 1827 accordò al Conservatorio il fonte battesimale. Lo regolano tre deputati, come un deputato amministratore regola il Collegio dei proietti, chiamandosi quello delle proiette Conservatorio di S. Spirito.

Pag. 229, R. Abatiae S. M. de Crypta..... et Collegii societatis Jesu ec.

La lettura di questa visita fa ad evidenza e con somma distinzione conoscere l'ottimo stato del personale e delle cose pertinenti alla compagnia di Gesù. Tuttavia per motivi politici dopo Portogallo, Francia, Spagna se ne ordinò la espulsione.

Finalmente al 1804 furono rimessi nel nostro paese i Gesuiti, i quali ripigliarono il fervore del loro istituto.

Pag. 236. paragr. 11, periodo 3. lin. 9. Dioecesim...... quae ad ortum Syracusanam et Catanensem ec.

I limiti di questa Diocesi colle rispettive denominazioni al presente sono altre

a contare dall'epoca delle dismembrazioni delle diocesi di Siracusa e Catania, e di Messina. Quindi all'oriente ha le diocesi di Caltagirone e Piazza, ed al settentrione in parte la diocesi di Nicosia, e propriamente i comuni di Alimena, Resuttana e Marianopoli.

Idem ..... lin. 12. Praeter Agrigentinam urbem sexaginta duobus locis constat ec.

Qui è utile la tavola come segue.

DIOCESI DI GIRGENTI

Num. d'ord.	Nome dei Comoni in ordina alfabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchis	A qual Distretto apparten-gono	A qual Valle apparten-gono	Popolazione al 1798	Popolaziona al 1831	*Osservazioni.*
1	Acquaviva	Aqoaviva	Caltanissetta	Caltaniasetta	1953	1642	
2	Alessandria	Alexendria	Bivona	Girgenti	4416	4280	
3	Aragooa	Aragonia	Girgenti	Girgenti	6535	5850	
4	Bifara di Licata	Bifara	Idem	Idem	132	84	
5	Bivona	Bisbona	Bivona	Idem	2332	3252	Nalla distenza di 4 miglia è memorabile il Monte della Quisquina per la grotte, ove abitò prima di passare nel Pellegrino la Vergina S. Rosalia, giosta la iscrizione. « Ego Rosalia Sinibaldi Quisquine et Rosarum Domioi filia, amore Domini mai Jesu Cristi in hoc antro abitari *(sic)* decrevi. »
6	Buonpensiere, o Naduri	Bonpinseris	Celtanissetta	Caltanissetta	700	530	
7	Burgio	Burgium	Bivona	Girgenti	5863	5555	
8	Calamnnaci	Calamonaci	Idem	Idem	780	751	
9	Caltabellotta	Caltabellotta	Sciacca	Idem	4768	4662	Nei sooi contorni il Conte Ruggiero per ona vittoria contro i Saraceni fece edificare un tampio con doppio ordine di colonne in onore di S. Giorgio di Triocala.
10	Caltanissetta	Caltanixetta	Caltanissetta	Caltanissetta	15627	16568	É notevole nna Badia di Regio padronato sotto il titolo di S. Spirito.

Num. d'ord.	Nome dei Comuni in ordine alfabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchis	A qual Distretto appartengono	A qual Valle appartengono	Popolazione al 1798	Popolazione al 1831	Osservazioni
11	Camastra	Camastra	Girgenti	Girgenti	800	966	
12	Cammarata	Camarata	Bivona	Idem	5123	5762	
13	Campobello di Licata	Campus bellus	Girgenti	Idem	4232	4961	
14	Campofranco	Campus francus	Caltanissetta	Caltanissetta	2703	2208	
15	Canicattì	Candicattinis	Girgenti	Girgenti	16455	17384	
16	Casteltermini	Castrum Thermarum	Bivona	Idem	5590	5292	
17	Castrofilippo	Castrum Philippi	Girgenti	Girgenti	1471	1633	
18	Castronovo	Castrum novum	Termini	Palermo	5817	4220	
19	Cattolica	Catholica	Girgenti	Girgenti	7060	6003	
20	Chiusa	Chiusa	Corleone	Palermo	6002	6405	
21	Cianciana	Sanctus Antonius	Bivona	Girgenti	3400	3049	
22	Comitini	Comitini	Girgenti	Idem	1205	992	
23	Contessa	Comitissa	Corleone	Palermo	3018	2962	Ha una parrocchia di rito greco sotto il titolo di S. Nicolò, e l'altra di rito latino sotto la invocazione di S. Maria del Fonte.
24	Delia	Delia	Caltanissetta	Caltanissetta	2260	3104	
25	Favara	Favaria	Girgenti	Girgenti	7598	9590	
26	Girgenti	Agrigentum	Idem	Idem	15850	17767	Vi si racchiudono 1004 anime di Monte aperto aggregato a Girgenti.
27	Giuliana	Juliana	Corleone	Palermo	3230	3215	Fu donata una volta da Guglielmo il Buono alla Chiesa Cattedrale di Monreale.

Num. d'ord.	Nome dei Comuni in ordine alfabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchis	A qual Distretto appartengono	A qual Valle appartengono	Popolazione al 1798	Popolazione al 1831	*Osservazioni*
28	Grotte	Gruttis	Girgenti	Girgenti	4472	4469	Muove alla edificazione il Collegio di Sacerdoti ritirati.
29	Joppolo, o Giancascio	Joppulus	Idem	Idem	1041	762	
30	Licata	Alicata	Idem	Idem	11250	13465	Filippo IV dopo che fu riedificata, la diede a Monsignor Traina Vescovo di Girgenti: ma i cittadini dopo due anni si richiamarono al regio demanio, e fu loro accordato.
32	Lucca	Lucca	Bivona	Idem	1960	1836	
31	Menfi	Menphis	Sciacca	Idem	6136	8093	
33	Monte aperto	Mons apertus	Girgenti	Idem	1004		
34	Monte allegro	Mons allegrus	Idem	Idem	1863	1435	Trovasi unito a Girgenti.
35	Monte d'oro	Mons aureus	Caltanissetta	Caltanissetta	1589	1641	
36	Monte vago	Mons vagus	Sciacca	Girgenti	2930	3343	
37	Mussomeli	Mnsmellis	Caltanissetta	Caltanissetta	9276	8280	
38	Naro	Narus	Girgenti	Girgenti	10739	10105	Vi è una Badia di Regio padronato sotto il titolo di S. Giacomo di Altopasso.
39	Palazzo Adriano	Hadrano-Vicena	Corleone	Palermo	4832	5380	Vi è una parrocchia dedicata alla Madonna delle Grazie di rito greco, e l'altra della Vergine del Carmelo di rito latino. Fu reintegrato alla R. Corona, ed aggregato alla Commenda della Magione dopo il 1786.
40	Palma	Palma	Girgenti	Girgenti	8418	9826	
41	Prizzi	Prithiom	Corleone	Palermo	7435	8724	Nel 1786 fu reintegrato alla R. corona, ed aggregato alla Commenda della Magione per l'estinta Conventualità della Badia di Casamare.

Num. d'ord.	Nome dei Comuni in ordine alfabetico	Nome dei Comuoi secondo De Ciocchia	A qual Distretto appartengono	A qual Valle appartengono	Popolazione al 1798	Popolazione al 1831	*Osservazioni*
42	Racalmuto	Racalmutum	Girgenti	Girgenti	7630	7806	
43	Raffadali	Rafadalis	Idem	Idem	5214	4623	
44	Ravaousa	Ravanusa	Idem	Idem	5850	6225	
45	Realmoote	RegaliaMons	Idem	Idem	1533	1345	
46	Ribera	Ribera	Bivona	Idem	4656	5099	
47	Samboca	Sambuca	Sciacca	Idem	8728	8171	
48	Sambiagio	S. Blasius	Bivona	Idem	2500	1912	
49	San Carlo	S. Carolus	Corleone	Palermo	190	281	
50	San Cataldo	S. Cataldus	Caltanissetta	Caltanissetta	7879	7598	
51	S. Caterioa	S. Catharina	Idem	Idem	5700	5989	
52	S.Margarita	S.Margarita	Sciacca	Girgeoti	7274	8053	
53	Saot'Aogelo Moxiaro	S. Angelus	Girgenti	Idem	1246	1017	
54	S. Giov. di Cammarata	S. Joaoncs	Bivona	Idem	3011	3123	
55	San'tAnna	S. Aona	Sciacca	Idem	582	398	
56	S.Elisabetta	S. Elisabeth	Girgenti	Idem	1700	942	
57	S.Stefaoo di Bivona	S.Stephanus	Bivona	Idem	5486	5262	Ha un rimitaggio chiamato la Quisquina.
58	Sciacca	Xacca	Sciacca	Idam	11514	12668	Ha un priorato di Regio padronato sotto titolo di S. Nicolò la Latina; e una Chiesa di Santa Margarita soggetta alla Magione.
59	Serradifalco	Serrafalci	Caltanissetta	Caltanissetta	4600	4977	
60	Siculiana	Siculiana	Girgenti	Girgenti	5210	4651	
61	Sommatino	Summationm	Caltanissetta	Caltaoisseltc	3030	3366	
62	Sutera	Sutera	Idem	Idem	3384	2914	
63	Villalba		Idem	Idem	1018	2218	Edificata nel XVIII secolo dopo la visita di De Ciocchis.
64	Villafranca	Villafranca	Bivona	Girgenti	3213	2573	

Pag. 238. de SS. Sacramento lin. penultima.—cultum SS. Eucaristiae.

È importante sapere su di ciò le sovrane disposizioni dei nostri monarchi.

Filippo II ordinò che incontrandosi il SS. Sagramento per la città si dovessero tutti inginocchiare o si vada in carrozza, o a cavallo, o a piedi, ed obbligò ognuno a prestare al SS. tutti i dovuti ossequii: ed accompagnarlo colla dovuta venerazione fino alla chiesa. *Pram. 1. t. 52 de cultu SS. Euch. exhibendo*

Carlo II prescrisse che nella festività del *Corpus Domini*, e per tutta l'ottava di essa niuno ardisse passare con carrozze, galessi, carri e some cariche sotto pena di onze 25 d'oro per i padroni dei legni, e di sei mesi di carcere e di altre pene per i cocchieri, galessieri, carrettieri e conduttori di some.—*Pram. 2. tit. suddetto* (1).

Il re Federigo d'Aragona stabilì che nella festività del *Corpo di Cristo* debbano portare cinque aste del *pallio* i cinque nobili eletti dai cinque sedili ed uno l'eletto del popolo, e dell'altre due una il Re, e l'altra il principe ereditario.—*È trai capitoli e Grazie del re Federigo anno 1449 sentenza.*

A 24 maggio 1736 si ordinò che tutti i ministeri debbano intervenire nella Processione del Corpo di Cristo. *A 27 maggio 1736.* si fissò l'ordine seguente: quelli della Vicaria vadano avanti, dopo quelli della Sommaria, poscia quelli del S. Regio consiglio, infine i ministri della R. Camera di S. Chiara. *A 10 luglio 1751* tutte le processioni quando non sono prescritte da rituali comuni della chiesa, o non vi sia alcuno particolare indulto Pontificio, munito di *Regio exequatur*, debbano farsi precedente licenza *in scriptis* dell'ordinario. *A 26 gennaro 1760* il Re Ferdinando IV prescrisse che tutte le processioni si facciano di mattina, e non mai di dopo pranzo meridiano, eccetto quella dei quattro Altari, della Solitaria, e di S. Gennaro. *A 19 dicembre 17*[illegible]*8* nella solennità e processione, che ogni anno dovrà farsi nel giorno della Settuagesima per la pubblicazione e predicazione della *Crociata* i Governatori Sindaci ed Eletti delle popolazioni debbano assolutamente intervenirvi, e dare il loro braccio ed assistenza ai distributori e procuratori per facilitare l'esigenze dell'elemosine delle Bolle, ed il trasporto del danaro da un luogo ad un altro.

In fine Ferdinando IV proibì i *battenti* ed i rappresentanti i misteri della passione nella settimana santa, ed in ogni altro tempo dell'anno sotto pena della *frusta*. Vedi *pramm. 1, tit. 54, vol. 5. Interdictum sacras passionis misteria exprimere.*

Intanto per gl'indicati oggetti la disciplina in vigore è la seguente. Per le mire di polizia giustificate dal diritto di sorveglianza del governo sullo spirito pubblico, o dal motivo di pubblica salute come nelle circostanze ancor fresche del *Cholera-Morbus*, s'impediscono le processioni e le sacre condotte, (tranne quella della Crociata che si considera come pubblicazione, e l'altre che sono essenzialmente

(1) Si è giudicato riferire talune disposizioni dei re di Napoli, e altri dei re delle due Sicilie che valgono di norma.

connesse ed indivisibilmente coll'amministrazione dei Sagramenti e dei misteri di religione) le quali sussistendo una giusta causa si permettono nell'ore pomeridiane dalla Direzione generale di polizia, e nell'ore antemeridiane dai rispettivi Intendenti, senza pregiudicare il diritto dei Vescovi sul rapporto spirituale e meramente sacro.— Quanto poi a precedenze ed altro che vi ha relazione, debbe starsi alla così mentovata *etichetta* o sia costumanza precisa o stilo esatto e minuto delle Corti e delle Segreterie. Su l'etichetta si sta alle disposizioni che seguono. Nelle gale per *Corpus Domini*, per settimana santa o altri oggetti di feste religiose si sta al programma che suole precedentemente pubblicare e far noto alle autorità il capo del governo.—Nella formazione poi del programma che far debbono gl'Intendenti in circostanza di pubbliche funzioni, ove si tratti di fissare il posto alle autorità in chiesa, si debbe seguire ciò che si dispone letteralmente dall'art. 19 del decreto 18 maggio 1819, e per tutte le altre autorità strettamente si osserva l'ordine prescritto nell'art. 2. dello stesso decreto.—I Presidenti dei tribunali e dei commercio che assistono nelle pubbliche cerimonie ai termini del decreto 18 maggio 1819 nella marcia debbono essere accompagnati dal Cancelliere rispettivo, ed in chiesa prendono posto alla sinistra dell'autorità che occupa il centro dopo i Procuratori del Re presso i tribunali civili: *R. 23 aprile 1823.* — Si stabilisce senza derogarsi le norme contenute nel summentovato decreto, che le felicitazioni da dirigersi al Sovrano dalle diverse autorità debbon presentarsi alle autorità residenti nello stesso capoluogo della provincia a voce ed in gala: *R. 11 sett. 1825, M. 8 ott. e 7 dic. dello stesso anno.*—Ai magistrati destinati interinamente all'esercizio di determinata carica, spettan gli onori, ed il grado corrispondente alle funzioni che esercitano: perciò il giudice destinato a far le veci del pubblico ministero non occupa le sedie dei votanti, ma quella assegnata al ministero pubblico: *R. 18 maggio 1821, e M. 11 luglio 1823.*—Si fissano le cerimonie per i luoghi in cui non risiede il Sovrano ed il Luogotenente: *D. 1 gennaro e 18 maggio 1819.* — Debbono semplicemente intervenire nelle pubbliche cerimonie tutte le autorità delle quali si fa parola nel decreto del 18 maggio 1819: rimanendo escluse le altre non menzionate: son rivocate tutte le posteriori disposizioni attinenti ad autorità non contemplate in detto decreto: *R. 21 agosto 1829, e M. 5 settembre* dello stesso anno.—Gl'ispettori commissarii ed i commissarii di polizia debbono, a norma dei decreti 7 maggio e 3 agosto 1822, precedere i giudici di circondario e prender posto dopo i giudici istruttori: i giudici di circondario però debbon precedere i sindaci: *M. 7 maggio 1823 e R. 27 settembre 1828.*—Si determinano l'etichetta e i titoli d'adoprarsi nelle lettere di ufficio: *D. 24 marzo 1817.*—Norme per la precedenza dei magistrati di un medesimo grado: *R. 26 luglio 1817.*— E per gli onori dovuti ai magistrati invitati ad assistere all'esequie dei loro colleghi fratelli di qualche congregazione, e per le onorificenze dovute ai magistrati giubilati con gradi di magistratura: *R. 23 giugno 1819: M. 21 febbraro 1821. D. 16 novembre 1824, e M. 1 gennaro 1825.*

Quanto ai reati contra il rispetto dovuto alla religione si sta alle disposizioni del tit. 1, lib. 11 delle leggi penali, e riguardo al corpo di Cristo, ed allo esercizio

delle sacre funzioni si trascrivono questi articoli.—Art. 93. Chiunque nello stesso empio fine (di far onta alla religione cattolica apostolica romana) disperge o distrugge il corpo santissimo di Gesù Cristo, sarà punito di morte col laccio sulle forche, e col quarto grado di pubblico esempio.—94. Chiunque per lo solo fine di lucro involi la sacra pisside o l'ostensorio colle ostie consagrate, portandole seco, disperdendole sarà punito coll'ergastolo.—99. Chiunque nell'atto che vengono celebrati i divini misteri, gli disturbi con violenza e nel fine di profanare le sacre funzioni, sarà punito col primo al secondo grado dei ferri.—101. La bestemmia o sia l'empia esacrazione del *nome di Dio* o dei *Santi* profferita in chiese aperte al pubblico culto e in altri luoghi nell' atto di sacre pubbliche funzioni, sarà punito col terzo grado di prigionia o confino.—102. Ogni altro atto scandaloso, che turbi o impedisca o offenda il libero e tranquillo esercizio del culto divino nelle chiese o luoghi pubblici, è punito col primo al secondo grado di prigionia.—103. Fuori doi casi preveduti in questo titolo, i reati commessi in persona dei ministri del Santuario per vendetta, ed in atto delle loro funzioni, son puniti con un grado di più della pena ordinaria.—104. Ogni altro reato non preveduto in questo titolo, se vien commesso nelle pubbliche chiese in atto di sacre funzioni, non sarà mai punito col minimo del tempo del grado.

Pag. 239, paragr. 3, da fonte baptismali ec. lin. 5. urnam sepulcralem adhiberi ec. Non si è trovato tuttora, dice il principe di Biscari, un antiquario che abbia spiegato quel prezioso monumento. Vi sono dei forti indizii (asserisce Burigny) da supporlo allogato sulla tomba del tiranno Foliari, ma siccome fu egli ucciso dai sollevati e ne era detestevole la memoria, chi potea prendersi la cura di ornarne le ceneri? Si è puro avanzato che rappresenti la caccia del cignale di Calidonia, mancavi però Atalante. Il Pancrazzi benemerito dell'antichità agrigentine si mostrò inclinato alla opinione della caccia e della morte di Finzia tiranno di Agrigento: e l'avvocato girgentese Vincenzo Gaglio vi riconobbe la favola d'Ippolito e di Fedra.

Oltre di questo raro sarcofago ve ne ha un secondo nella stessa cattedrale a destra della porta maggiore: e non ha altro ornamento che una bassissima cornice nell'orlo e nel piede della cassa, e quattro orecchioni nei quattro angoli del coperchio. Un terzo sta situato nel capo della navata, e tiene scolpito a basso rilievo una figura giovanile in un disco sostenuto da due genii nudi con piccola clamide sulle spalle, e nella mano opposta tengono due ceste, sembrando licenziassero altri due simili che sono in atto di partire.

Pag. 239, lin. 1, tympani seu tamburi usus—aboleatur.—Ad 8 agosto 1789 dichiarò il Re per punto generale che nelle feste, permettendo i fuochi artificiali, lo sparo dei mortaletti, qualora non si faccia dentro l'abitato si può adoperare il suono dei tamburi, a titolo d'istrumento per festa, e non già per pompa militare.

Pag. 242. De palatio ec. lin. penult. mandavit carcerem novum pro sacerdotibus fieri dissitum a loco carcerum pro mulieribus.

I Vescovi dopo il concordato anche contro le donne non hanno altra attribuzione che procedere (secondo l'art. 20, num. 3) con le censure essendo in tra-

sgressione delle leggi ecclesiastiche e dei sacri canoni. — Per gli ecclesiastici poi sono autorizzati ad avere una casa di correzione in vigor del R. rescritto dei 9 luglio 1819.

Nota intanto che non si debbano iscrivere nell'elenco delle prigioni i luoghi correzionali dei vescovi, come per r. Rescritto dei 15 settembre 1819.

Pag. 243. Sono saggissimi i decreti lasciatici da Mr. De Ciocchis in questo paragrafo 1°; e singolarmente il 2° ove ordina che determini il Vescovo il numero dei cherici in qualunque popolazione, e fatta la designazione secondo la necessità della chiesa, si esponga pubblicamente in un *Album*. Questa disposizione venne confermata dal re Ferdinando a 24 agosto 1771, cioè che il numero degli ecclesiastici deve corrispondere alla popolazione, alla ragione di un sacerdote per cento anime.—Si desidera al nostro tempo che per avere ottimi ecclesiastici ne venghi tassato il numero preciso in considerazione degli attuali bisogni: e questo desiderio è uniforme al Rescritto dei 26 agosto 1769 ove si divieta che sianvi preti superflui, ma quanti ne esigo il bisogno preciso della chiesa. Cotale convenienza conobbe il chiarissimo Marchese Tommasi qual Segretario di Stato, Ministro degli affari ecclesiastici, e la mostrò con circolare data in Napoli li 27 ottobre 1819, ove inculcava fra l'altre cose agli ordinarii dei Reali dominii al di quà del Faro, quanti preti stimassero essere assolutamente necessarii al buon servizio di ciascuna ricettizia curata (1) avuto riguardo tanto al numero delle anime, quanto all'estensione del distretto di ciascuna parrocchia.

Pag. 242. Contra non residentes ec. ed a pag. 246 *Quod dignitatem* ec.

I nostri legislatori in guarentia dello canoniche costituzioni han sancito diverse disposizioni per l'oggetto di mantenere nella sua fermezza l'obbligo della residenza degli ecclesiastici. A 5 settembre 1769 fu prescritto così: « Sulla considerazione delle ingenti somme, le quali escono annualmente dal regno per pensioni, Commende, Abadie, beneficii ed altre simili concessioni ecclesiastiche in persone quantunque nazionali, viventi però fuori del regno, con interesse dello Stato, fuori del quale si consuma il danaro con abbandono dello chiese che si privano del servizio, con pregiudizio del clero e dei poveri del luogo cui si toglie il patrimonio, il sostentamento, ed il soccorso, contro il vero spirito della chiesa, contro la purità della disciplina, e delle canoniche originarie istituzioni, ha dichiarato e vuole il Re, che non si apponga il regio exequatur a provista alcuna di beneficii, pensioni od altro senza l'espressa condizione di dovere il provisto risedere ed abitare in regno. *A 20 agosto 1772* si ordinò che accordandosi il permesso di andare taluno in prelatura a Roma, non s'intenda dispensato dall'obbligo dalla residenza in regno

(1) Chiese ricettizie numerate o innumerate si dicono in Napoli quelle nelle quali sono ammesse ed esercitarvi le sacre funzioni o un determinato numero di ministri, o generalmente tutti i preti del luogo, e queste arricchite dalla pietà dei fedeli, erricchite di congrue rendite da distribuirsi *pro rata* a testa con coloro, che sono addetti al servizio e precipuamente ella cura delle anime per lo più alle medesime chiese annesso. Sarebbe molto utile le introduzione di esse in Sicilie. Vedine la istituzione nelle collezione degli atti del concordato parte 2, pag. 178 e seg.

affine di godere pensioni e beneficii, nè dalla polizia del regno che non ammette regola della cancelleria. — *A 7 agosto 1775.* I pensionisti ai pari dei beneficiati debbono risedere in regno.— *A 3 aprile 1795* si ordinò che tutti i vescovi e beneficiati residenziali restar dovessero nelle loro diocesi, e nel caso che se ne allontanassero oltre i tre mesi conciliarii, i presidi provinciali ne dovessero sequestrare le rendite *pro rata temporis* ed impiegarle alla rifazione delle chiese ed in sollievo dei poveri.—*Ai 18 aprile 1795*, si ingiunse ai vescovi di non permettere che alcun prete si allontanasse dalla sua chiesa senza le sue diacessoriali, le quali non si potessero concedere senza giusta causa, e con determinarsi il tempo della assenza, sotto pena stabilita dai sacri canoni. Si eccettuano però coloro ai quali, avendole chieste, il Vescovo le avesse negate, ed avessero giustificata la causa al Re.—Dopo la nuova legislazione si è inculcato quest'obbligo della residenza ai Vescovi stessi cha sono nell'apice della gerarchia. Eccone un R. Rescritto:—Agli ordinarii dei Reali dominii al di quà del Faro.—Avendo S. M. veduto con rincrescimento del suo real animo, che spesso qualche Vescovo si fa lecito di abbandonare la sua residenza, e di condursi in questa capitale o senza aver pria ottenuto il permesso di farlo, o senza avere precedentemente fatta veruna domanda, o anche dopo di essergli stata negata; ha la M. S. comandato, che da oggi innanti si guardino bene i Vescovi e gli altri ordinarii di abbandonare le loro diocesi, senza esserne volta per volta espressamente autorizzati da S. M. Il che nel R. nome partecipo a V. S. Ill. Rev. per suo regolamento. — Napoli 5 ottobre 1822. — *Il Cons. Min. di Stato Min. Segr. di Stato degli affari eccl.* M. Tommasi.

Pag. 245. Idem omnes viginti canonicatus etc.

È utile per gl'interessi della regalia rifrugare il Capibrevi della R. Cancelleria ed il libro *Prelatiarum R. Cancelleriae* ed altri documenti per fissare il dritto della regalia sopra quei canonicati che potrebbero essere di regia collazione: come altresì diciferare con maggior certezza il jus delle regie *escadenze* sui mansionariati istituiti da Pietro Costa, come si dice a pag. 248 quadraginta quorum meminimus, etc.

Pag. 249. Idem consulturis etc.

L'ordinativa del De Ciocchis di restituirsi nella Cattedrale una conveniente orchestra, sia per le locali opposizioni, sia per una non curanza dei Girgentini del nostro tempo circa a belle arti, e singolarmente per quella musicale, non ha avuto fin qui il suo adempimento : sebbene resti la speranza di destarsi dal torpore e sentire le dolcezze, misurate però dalla gravità ed imponenza della religione, per la influenza della civiltà introdottavi fino dalla nuova legislazione del 1819.

Pag. 250, lin. 3, e seg.

Per i primi due decreti del R. Visitatore debbe attendersi alla presente disciplina del Regno. Oggi ancorchè non s'incontra la pena di onze mille d'applicarsi all'erario, la polizia è tutta vigile perchè lo esercizio delle funzioni parrocchiali e religiose si mantengano nella loro augusta imponenza. Quindi la Direzione generale di polizia minaccia ai pervertitori, e prende le più energiche misure disciplinarie avverso i contravventori in articoli di pubblica morale e di rispetto alla religione

del culto esterno. Intanto è ammirevole la prudenza governativa che raccomanda De Ciocchis ai parrochi, i quali non debbono essere trascinati da uno zelo eccedente e falso: onde invece di far lucro di anime le perdano, ed il decoro delle famiglie deturpino. Qua il detto dell'Apostolo debbe essere osservato dai curatori di anime, *Charitas patiens est, benigna est, non agit perperam ec.* — Infine il terzo decreto dovrebbe osservarsi al nostro tempo in cui spesso i parrochi sono abbandonati dai sacerdoti e cherici circa la coadiuvazione della cura pastorale sullo specioso pretesto che non vadano tenuti non godendo di benefizii e di partecipazioni: mentre devono riflettere andar tenuti per essere nella qualità di ecclesiastici incardinati alla chiesa.

Pag. 256. Redditus decimarum.

L'imperatore Federico II, seguendo prima l'antorità delle sacre carte, ordinò pagarsi le decime agli ecclesiastici, come loro peculio spirituale di ogni specie di fondo che si possedesse dal principe non solo, che dai sudditi (1). Carlo III al 16 settembre 1741 prescrisse, i Vescovi per le decime e per gli altri di loro interessi dover comparire nel foro laicale. A 19 agosto 1750: Non potere i Vescovi spedire editti di censura per la esazione delle decime. A 14 novembre 1753: Non esser lecito agli ecclesiastici e ai laici comandare in materia temporale con armi spirituali, ed in ispecialità per rispetto delle decime, ma occorrendo dovere sperimentare le loro ragioni avanti il magistrato secolare contro i renitenti. A 16 novembre 1754: Gli ecclesiastici non avere facoltà d'imporre ai laici quantità di decime maggiori delle solite: e per costringere i renitenti alla dovuta soddisfazione di quelle, dover comparire avanti il magistrato secolare por essere questo punto mero laicale. A 7 agosto 1758: Le quarte che quelli ordinarii esigono da parecchi di quelle decime sagramentali, e per la cura delle anime a cui dai medesimi preiati sono destinati, essere esenti dalle contribuzioni dei catasti, e dai pubblici pesi. A 20 agosto 1768 il re Ferdinando comandò, ciò che segue:—Trovandosi proveduti i parrochi effettivamente del congruo sostentamento, non siano i cittadini molestati per le contribuzioni delle decime: e non essendo così, si supplisca dalle decime quello che loro manca per la congrua. A 19 agosto 1769: Le terre salde della regia corte, e gli affittatarii di quelle essere esenti da qualunque contribuzione di decime ecclesiastiche. A 25 luglio 1772: Abolite le decime per tutto il regno, di qualunque genere, o prediali o personali o miste, eccetto soltanto le domenicali, o siano quelle prestazioni o censi che per ragione di dominio le chiese ritraggono dai fondi, dette anche decime prediali, con istabilirsi la congrua conciliare di cento ducati annui per ogni parroco, oltre una competente somma per lo mantenimento della chiesa, che non passasse però i ducati trenta, dichiarandosi che la congrua si dovesse dare ai soli parrochi che in atto servono. A 19 settembre 1772: La real determinazione del 25 luglio 1772 doversi intendere per li parrochi forniti altronde della congrua conciliare, e del decente mantenimento delle chiese, e non già venir comprese le decime che si esigono dai Capitoli delle Cat-

(1) Quando caeteris, tit. 9, l. constit. regni Sicil.

tedrali, delle Collegiate e di altre chiese per lo ministero che prestano all'altare, ed in servigio dal popolo, nè le quarte decimali, che riscuotono i Vescovi sulle decime dei Capitoli delle loro rispettive cattedrali e chiese delle diocesi, nè quelle che esigono gli abati ed i beneficiali, lasciandosi in libertà delle universalità o di continuare il pagamento delle decime, o di costituire la congrua ai parrochi, ed ai loro sostituti, ed il mantenimento delle Chiese.

Circa a decime poi dopo il Concordato del 1818 sono occorse le seguenti disposizioni.

1° *R. Decreto del 30 gennaro 1819 concernente l'esazione dei dritti di cattedratico, quarta, decima e simili.*

2° *Disposizione Ministeriale.—Napoli 3 dicembre 1828.— Al Vicario capitolare di Teramo.*

Con rapporto del 17 prossimo scorso mese codesta Amministrazione diocesana vuol conoscere se nella causa, che il parroco di S. Lucia sostiene coi suoi figliuolani per lo pagamento delle decime sagramentali, debba essa prendere ingerenza, e concorrere alle spese nei termini dei reali Decreti dei 27 ottobre 1825, e 17 luglio 1827.— Io le fo riflettere che questa causa non è del numero di quelle indicate nei due citati decreti, non venendo in disputa il dritto di regalia e di regio patronato, nè quello sui beni che al beneficio sono annessi. Per la sua qualità e per la cura delle anime il parroco può aver diritto di percepire le decime sagramentali. Per questo motivo non dee l'Amministrazione diocesana prendere in questo giudizio alcuna parte.—*Pel Cons. Ministro di Stato. Min. Segr. di Stato degli affari eccl. impedito*—Il Direttore, *A. Franco.*

3° *Disposizione Ministeriale.—Napoli 31 dicembre 1828.—A S. E. il Ministro di grazia e giustizia.*

In seno al pregevol foglio di V. E. del 22 spirante, ho letto il rapporto che le ha diretto il Procuratore del Re presso il Tribunale civile di Teramo sulla causa tra l'Amministrazione diocesana e l'arciprete di Castellalto D. Giovanni Domenico Sperandii per l'annua prestazione che da costui si esige di tumoli otto o misure sette di grano sulle rendite del beneficio di S. Lucia, e S. Maria a Rovigliano, che alla gestione dell'amministrazione medesima trovasi sottoposto. Io vi ho rilevato che per parte dell'Arciprete si è dedotto di farsi da lui l'anzidetta esazione per decime sagramentali, e dietro un possesso immemorabile.— Io debbo sul proposito far noto a V. E. che S. M. nel Consiglio ordinario di Stato dei 23 giugno 1818 ordinò di non farsi alcuna mossa sull'oggetto della esazione delle decima sagramentali, e di attendersi il risultamento delle operazioni della esecuzione del Concordato affidata agli alti commessarii, e che dopo quell'epoca niun'altra risoluzione ha avuto luogo su tale oggetto. Per la qual cosa, se l'Arciprete di Castellalto viene a dimostrare quanto ha asserito, ed il Tribunale se ne convince, allora conviene che questo si uniformi alla citata sovrana determinazione.—Io quindi nel respingere a V. E. il rapporto del procuratore del Re presso il Tribunale civile di Teramo, la prego di dargli la norma opportuna asseconda di ciò che ho avuto

l'onore di manifestarle.—*Pel Cons. Min. di Stato, Min. Segr. di Stato degli affari eccl. impedito*—Il Direttore *A. Franco* (1).

Pag. 260. Decanatus, habet etiam decimam Nari.

Su di ciò trascriviamo la superiore disposizione come segue: « Palermo 14 luglio 1834. Sulle informazioni avute dal Direttore provinciale dei RR. e DD. diversi di Girgenti, ha il Dir. gen. di tal ramo con suo rapporto del 12 maggio di quest'anno fatto osservare la resistenza manifestata dal corpo decurionale di Naro allo adempimento dell'art. 17 del Sovrano regolamento dell' 11 ottobre 1833, ed agli impulsi dello Intendente di Girgenti sulla elezione del secondo perito per la intitolazione delle decime dovute al decano di quella chiesa cattedrale D. Giosuè Licata, ed ha fatto del pari conoscere che una tale renitenza deriva da particolare interesse dei componenti il decurionato come debitori delle dette decime, per cui attesi i positivi danni che va a risentire il R. patronato dallo inadempimento del citato R. ordine, ha insinuato di darsi i più efficaci provvedimenti, perchè quell'intendente e quelli dell'altre Valli, nei cui Comuni, come in Naro e diversi paesi della valle di Messina, siasi sperimentata l'ugual negativa, possano ridurre al dovere i decurionati contumaci.—Interpellato sul proposito il Proc. G. del Re presso la G. C. dei Conti, ha questi rassegnato, che la elezione dei periti attribuita ai decurionati dal R. decreto degli 11 ottobro 1833 negli affari di R. patrimonio è una di quelle funzioni, la cui sostanza è necessaria ed indispensabile, ed in cui il decurionato non ha altro arbitrio che quello della persona e della esecuzione, perlochè quando i decurionati abusino di questo potere ritardando le operazioni di giustizia, essi si rendono colpevoli di mancamento commesso nell'esercizio della loro carica, e sono per conseguenza risponsabili del danno ed interesse, che possono soffrire le amministrazioni regie e pubbliche, da giudicarsi dal Consiglio d'Intendenza.—Or umiliatosi da me questo affare a S. A. R. il Luogotenente generale, l'A. S. nel consiglio del 27 del passato giugno, avendo trovato in tutte le sue parti ben ponderato il parere del Proc. gen. suddetto, mentrechè si è determinato ad approvare lo stesso, si è degnata ordinare, che per circolare sia in termini efficaci raccomandato agli Intendenti di curare, che i decurionati non ritardino per qualunque pretesto gli atti di giustizia ordinati dal detto Real decreto, e che alla menoma querela dei titolati o degli agenti della Direzione generale dei RR. e DD. diversi si facciano chiamare innanti dei Consigli d'Intendenza, affinchè questi procedano regolarmente alla applicazione delle multe ed alla condanna dei danni ed interessi; e perchè l'affare non soffra grave indugio, è volere dell' A. S. che Ella raddrizzando il mal fatto dei decurioni, faccia la elezione dei periti ordinata dal R. decreto anzidetto.— Il che d'ordine dell'Altezza sua partecipo all'E. V. per uso di risulta di sua parte.—All'Intendente di Palermo ed agli altri Intendenti delle Valli. —*Il Principe di Campofranco.*

Pag. 510. Item curabit Illmus. et Rmus. Episcopus ec.

(1) Il Decreto e la Ministeriale come sopra, possono valere in Sicilia di lumi, tuttochè non siano stabilite le amministrazioni diocesane ad uniformità di quelle che trovansi innoltrate in Napoli.

È un fatto mancare nel corso degli studii del Seminario e Collegio Agrigentino le più utili cattedre raccomandate con tanto zelo dal Regio Visitatore; vale a dire delle lingue greca ed ebraica ai veri dotti ecclesiastici proficue: e gli esercizii mensili di sacra scrittura, dei sacri riti, della istoria critica ecclesiastica, dell'antichità dei numismi e delle iscrizioni (1).

Pag. 512. S. R. visitatio Beneficii.... la moschita ec.

Benchè il Re cattolico Carlo Borbone (pram. 3. Philippus de expulsione Hebreorum) avesse ai 3 febbraro del 1740 ammesso gli Ebrei per anni 50 nel regno, pure ai 30 luglio del 1747 interamente li scacciò ed escluse dalle due Sicilie.

Pag. 517. S. R. Visitatio.... S. Salvatoris Emporii agrigentini ec.

Girgenti ha alla distanza di quattro miglia un molo fatto costruire da Re Carlo Borbone, ed è capace di molti legni da carico: un regio caricatore di grani, che con ragione è detto l'Emporio dei frumenti siciliani, molti magazzini di notabile grandezza, ed un buon numero di fosse cavate nella viva pietra dette volgarmente *Truba*, impregnata di particelle nitrose, ove si conservano i grani per parecchi anni senza corrompersi, prerogativa particolare che distingue questo Emporio.

Pag. 519. S. R. Visitatio R. patronatus S. Jacobi de Altopasso.

È divenuta da molto tempo Commenda.—Vedi a luogo proprio ove si parla di Commende.

Pag. 569. Le regole degli Eremiti di S. Calogero di Sciacca (2) possono servire a norma di altri romitori istituiti o da istituirsi nelle vie legittime, purchè l'articolo sulla questua venisse sottoposto alla vigilanza della polizia presente di Sicilia.

Pag. 575. S. R. Visitatio R. Eccl. Mazariensis.

Eccone pria di tutto la sua diocesi.

(1) Monsigoor Leone vescovo di Girgenti avea stabilito la cattedra greca, ma il Capitolo la distrusse appena intese la morte di quel pralato commendevole.

(2) Questo Comune è rinomato precipnamente per due personaggi chiarissimi; il P. Tommaso Fazzello sempre meritevole di elogi per la sua fatica penosa con cui ridusse ad ordioe ed illustrò la cose siciliane; ed il Sac. Agostino Inveges le di cui opere saranno sempra pregevoli per le ricerche sua molto erudite.—Altresì va in proverbio pel così detto caso di Sciacca, consistente nelle guerre civili tra il conte di Caltabellotta D. Antonio de Luna e Pietro Perollo, con aversi il primo usurpato un feudo che di ragione apparteoeva al secondo: nel fuori bando di Re Alfooso irritato contro amendue, e nelle consegueoza funeste che si produssero dopo un secolo, a segno che la rovina si avverò delle due famiglie, e di Sciacca, che non ha potuto risorgare all'antico suo splendore.

DIOCESI DI MAZZARA

Num. d'ord.	Nome dei Comuni in ordine alfabetico	A qual Distretto appartengono	Nome dei Comuni secondo De Ciocchis	A qual Valle appartengono	Popolazione al 1798	Popolazione al 1831	*Osservazioni*
1	Alcamo	Alcamo	Civitas Alcami	Trapani		15589	Oggi *Alcamus*, mentre non si distinguono città e terre.
2	Borgetto	Palermo	Burgettus	Palermo	4021	4925	Meglio Burgettum.
3	Calatafimi	Alcamo	Calatafiminis.	Trapani	10000	8283	Calatafiminis.
4	Campobello di Mazzara	Mazzara	Campus Bellus	Trapani	1800	3197	Campus Bellus, et Beribayda.
5	CastelVetrano	Idem	Castrum Veteranum	Idem	14782	12669	Gli accresce il pregio un priorato in Regio Patronato sotto il titolo della Trinità.
6	Castellamare	Alcamo	Castrum ad mare sive ad Gulfum	Idem	6000	8102	
7	Carini	Palermo	Carinia	Palermo	7000	8684	Secondo Paolo Diacono fu un tempo sede di Vescovo abolito dai Sarsceni
8	Capaci	Idem	Capacinm	Idem	2415	3111	
9	Cinisi	Idem	Cinisi cura restrictum Favarottae	Idem	5598	4669	Favarotta è parte più elevata: e la parte più bassa si chiama Terrasini.
10	Favignana	Trapani	Insula Favignanae	Trapani	2030	3678	
11	Gibellina	Alcamo	Gibellina	Idem	5300	4926	Nota con Burigny nell'exfeudo di Abita il priorato di S. Maria.
12	Marsala	Trapani	Civitas Marsalae	Trapani	20559	23388	Notavi una Commenda di Malta, ed una Badia unita a quella di S. Maria della Grotta di Palermo. Pria diceasi Lilybeum celebre ab antico per lo Vescovato.
13	Mazzara	Mazzara	Civitas Mazzarae	Idem	8335	8365	
14	Monte S. Giuliano	Trapani	CivitasMontis Eryeini, siveS.Juliani	Idem	8172	10249	
15	Partenico	Palermo	Partinici Sala	Palermo	9772	1069	In Partenico si è incluso Balestrate.

Num. d'ord	Nome dei Comuni in ordine alfabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchis	A qual Distretto appartengono	A qual Valle appartengono	Popolazione al 1798	Popolazione al 1831	Osservazioni.
16	Paceco	Pachecum	Trapani	Trapani	2572	3275	
17	Pantellaria	Insula Pantellariae	Idem	Idem	6000	6104	Apparteneva nel 1798 alla Valle di Girgenti.
18	Partauna	Partanna	Mazzara	Idem	11000	1517	
19	Poggioreale	Podium Regale	Alcamo	Idem	3000	3086	
20	Salaparuta	Sala Parutae	Idem	Idem	3600	3703	
21	Salemi	Civitas Salemis	Mazzara	Idem	12258	12162	
22	Santaninfa	S. Nynpha	Idem	Idem	5599	4872	
23	Trapani	Civitas Drepani	Trapani	Idem	27330	24735	Dall'isola vanno molti per grazie, e per voti a visitare Maria dell'Annunziata nella Chiesa de' PP. Carmelitani.
24	Terrasini		Palermo	Palermo		2658	V. Osservazioni su Cioisi.
25	Torretta	Turrecta	Palermo	Idem	967	2105	
26	Valguarnera Ragali	Valguarnera	Idem	Idem	383	382	Meglio Valguarnera Razalis. Oggi è riunita a Partinico.
27	Vita	Vita	Alcamo	Trapani	1879	3340	
28	Xitta, o Citta	Xitta, sive S. Laurentius	Trapani	Idem	683	1006	

Pag. 376. paragr. 5, de confessionalibus lin. penult., tabella bullas coenae.

È così nominata, perchè solita pubblicarsi in ogni giovedì di settimana santa, assistendovi personalmente il pontefice nella grande loggia della Basilica di S. Pietro. Il suo scopo fu molto elevato, mirando a sottoporre l'impero al sacerdozio, e la potestà spirituale servire di corregitrice alla potestà temporale colla minaccia delle più gravi scomuniche. Cominciò a pubblicarsi da Paolo III al 1536 fino a Clemente XIV nel 1766, dopo il qual tempo i successori fino all'attuale regnante hanno serbato lo stesso silenzio. Quando Pio V al 1568 ordinava che i parrochi la leggessero nelle rispettive chiese nel giovedì santo, e ne affigessero gli esemplari alle porte delle stesse e nei confessionili, il marchese di Pescara non volle in Sicilia accordare il viceregio beneplacido; nulladimeno i Vescovi ubbidendo al Papa la facean pubblica, e secondo gli ordinamenti affigeanla, ma spesso abbindolavano, ed era uno sciagurato procedere. Si andava tentonando ed oscillavasi, finchè Ferdinando III con suo regio dispaccio comunicato ai 5 giugno del 1768 ne proibì la promulgazione (1).

Pag. 379, lin. 10. Et verum ac reale habeat patrimonium..... nec aliorum fratrum et sororium portionem patrimonio exhauriat.

A questo provvido ordinamento di Mons. De Ciocchis sono succedute diverse disposizioni legislative.—Infatti Re Carlo III ordinò a 7 aprile 1753: I promovendi agli ordini ed alla prima cherical tonsura debbano avere un benefizio o cappellania perpetua o pensione ecclesiastica della rendita giusta la tassa sinodale, o del Concordato (cioè quello di Benedetto XIV), ed in difetto di questo il *patrimonio* della fissa, libera, ed effettiva rendita secondo la tassa sinodale, ed apprezzo fattone nella formazione del *Catasto*, i quali unicamente debbano attendersi, come fatti solennemente coll'autorità delle pubbliche leggi del regno, corroborate coll'ultimo Concordato senza far uso di apprezzi privati per mezzo di particolari esperti. Facendosi altrimenti, incorrano gli ordinarii, nella sospensione *ipso facto* non giovando, se dopo la promozione agli ordini o prima tonsura, si supplisca la mancanza con altri beni acquistati dopo, e col surrogarvi la partecipazione della chiesa. — Ai 20 dicembre 1766. Il patrimonio sacro si debba costituire sui beni siti nella patria, e non già in paesi stranieri dei quali si paga la bonatenza.—A 27 dicembre dello stesso anno. Senza estrema necessità della chiesa non si possono ordinare a titolo di patrimonio sacro: ed il patrimonio del prete non possa pregiudicare la ugual porzione ai fratelli e sorelle: nè si possono moltiplicare i preti in una medesima casa. — Alli 8 settembre 1770. Volendosi costituire il sacro patrimonio sui beni del monte di sua famiglia, il Re non viene a dispensare alle leggi della fondazione del monte.—Ai 31 agosto 1771. Il Vescovo che ordina uno a titolo di pa-

(1) Vedi Di Blasi, *Storia cronologica dei Viceré*, lib. 3, cap. 8, pag. 243, e seg. con nota, ediz. Palermo 1790.

Manuale di affari ecclesiastico-Siculi del Dr. Giovanni A. Gallina, Cenni preliminari, pag. 71, e seg. Palermo 1835.

Considerazioni sulla Storia di Sicilia di Pietro Lanza principe di Scordia, pag. 48, e seg. Palermo 1836.

trimonio, senza lasciare la ugual porzione a ciascun dei fratelli e sorelle, sia tenuto riparare *de proprio* agl'interessi di coloro.—Ai 30 marzo 1776. Non si possa conferire un canonicato affine di promuoverlo alla sacra ordinazione contro li regali ordini.

Non ostante tali ordinative accadevano spesso delle fraudolente assegnazioni di patrimonio, e per ripararvi compiutamente si stipolò nel Concordato del 1818 lo art. 21 così enunciato. « Gli Arcivescovi ed i Vescovi promuoveranno ai sacri ordini, previo il prescritto esame, e quando siano proveduti del debito *patrimonio* o di altro titolo canonico, quei cherici che giudicheranno necessarii o utili alle loro diocesi; con le cautele però e prescrizioni contenute nel decreto del 1 luglio 1623 della sacra memoria di Gregorio XV e nel Concordato Benedettino capit. 4, che ha per titolo *Requisiti dei promovendi*: quali cautele e prescrizioni non sono derogate col presente Concordato.—Essendo necessario di provvedere al sufficiente sostentamento di ciascun ecclesiastico, che nei presenti tempi esige maggiori mezzi, gli Arcivescovi e Vescovi da ora in poi aumenteranno la tassa del sacro patrimonio per gli ordinandi da costituirsi in beni fondi, la quale non potrà essere nè in minor somma di ducati cinquanta, nè maggiore di ottanta.—La esperienza avendo dimostrato che nel regno accade frequentemente, che nel costituire i patrimonii sacri, si fanno degli assegni fraudolenti o simulati, o non liberi da ipoteche ed altri vincoli, per cui gli ordinati a titolo di tali patrimonii si trovano poi sproveduti e mancanti di sussistenza, ad evitare quindi questo abuso, dovrà per la verità del fatto costare in forma legale della pertinenza, e della esenzione da ogni vincolo di ipoteche del fondo o fondi, che dall'ordinario si costituiscono in patrimonio sacro, al quale effetto le curie ecclesiastiche richiederanno il documento della pertinenza e libertà del fondo al Tribunale Civile della provincia, il quale non potrà ricusarlo.—I promovendi ai sacri ordini a titolo di beneficio o cappellania, per essere ordinati dovranno costituirsi un supplimento certo fino al montare della tassa diocesana, come sopra, quando il frutto di esso beneficio o cappellania fosse minore di detta tassa.—Questa disposizione non comprende le diocesi, nelle quali già fosse stata canonicamente stabilita una tassa patrimoniale maggiore, a riguardo delle quali non avrà luogo alcun cambiamento.

Dopo la stipola del Concordato sono uscite varie disposizioni a tenore dei casi occorrenti, e servono a schiarire il citato articolo 21, secondo l'ordine cronologico: 1. R. Rescritto 15 giugno 1818.—2. R. Rescritto 27 giugno 1818.—3. R. Rescritto 24 settembre 1818.—4. R. Rescritto 23 gennaro 1819.—5. R. Rescritto 23 gennaro 1819.—6. R. Rescritto 3 marzo 1819.—7. R. Rescritto 3 marzo 1819.—8. Regolamento 29 maggio 1819.—9. Idem del 18 marzo 1820.—10. Idem del 29 luglio 1820.—11. Idem del 6 settembre 1820.—12. R. Rescritto del 1 gennaro 1823.—13. Idem del 21 febbraro 1824.—14. R. Rescritto del 5 settembre 1827.—15. Idem del 14 novembre 1827.—16. Idem del 13 settembre 1828.—17. Idem del 27 settembre 1828.

Pag. 379. nec sit unicus, nec plures habeat fratres clericos ec.

Da re Ferdinando, si enarrarono varie disposizioni.—Ai 13 settembre 1760 si

disse—Siccome i figli unici delle loro case non possono essere cherici, nè ordinati preti secolari, così parimenti non possono nè anche entrare in qualunque ordine religioso o rendersi monaci non ostante qualunque consenso dell'università.—Ai 4 settembre 1762. Agli unici di rito greco il Re suole dispensare per promuoversi allo stato ecclesiastico, perchè possono prender moglie.—A 8 agosto 1767 essendo due fratelli divisi, ambidue si considerano per fuochi dell'Università, e perciò non si possono nè ordinare, nè monacare. — Al 20 febbraro 1768 uno che fosse unico non possa ordinarsi ancorchè avesse uno zio paterno, il quale vivesse nella medesima famiglia.—A 28 novembre 1772. Per punto generale si proibisce la ordinazione dei figli unici, di coloro che hanno in loro casa altri preti, e di quegli altri che volendosi ordinare a titolo di patrimonio, non rimanga a ciascun dei loro fratelli e sorelle la ugual porzione dei beni; e che la ordinazione debba corrispondere ad ogni cento anime un ecclesiastico e non più.—A 13 novembre 1782 si stabilì che bastasse lasciare agli altri fratelli e sorelle la sola legittima per potere uno dei fratelli ascendere al sacerdozio. — A 6 maggio 1786 si rinnovò il divieto per gli unici, ordinandosi che gli unici non solo non potessero essere preti o monaci, ma neppure terziarii nelle religioni.

Pag. 384. *De capitolo ex canonicis ec. Collatio dignitatum et decem ex septem canonicatuum ec.*

È conforme tale pratica a ciò che fu disposto nel nuovo Concordato art. 10.—I canonici di libera collazione tanto dei capitoli cattedrali, che dei collegiati, si conferiranno rispettivamente dalla Santa sede e dai vescovi, cioè nei primi sei mesi dell'anno dalla Santa sede, e nei secondi sei mesi dal vescovi.—La prima dignità sarà sempre di libera collazione della Santa sede.

Pag. 391. *Decimae Tymnariorum ec.*

A 13 marzo 1820 aboliti i diritti di ammiragliato fu deciso sulle decime riscosse dalle tonnare che tutte le decime riscosse in genere dell'anno venturo in poi restavano abolite, ma che i possessori di tali prestazioni che giustificheranno la giustizia dei loro titoli sono conservati nei loro diritti per un giusto compenso a peso dei proprietarii: e questa dimanda del compenso a pena di decadimento d'ogni loro dritto può farsi sino a tutto settembre dell'anno venturo (che poi fu prorogato) nella Intendenza della valle ove trovasi la tonnaia stabilita, un tale compenso dovrà liquidarsi sul calcolo del coacervo di un ventennio: le parti possono accordarsi di proseguire la prestazione in genere se vi sarà dissenso sul modo della prestazione e in danaro o in genere si ammetterà la dimanda di colui che diede la commutazione in danaro, allora se dichiareranno di volere restare colla stessa rimarrà in piedi, se uno dissentirà si farà la liquidazione e finalmente le deliberazioni del consiglio d'intendenza saranno sottoposte al solito ricorso della Gran corte dei conti. —Furono da Francesco I al 19 marzo 1827 a favore di Monsignor Custos vescovo di Mazzara confermate le decime—Però al 9 novembre 1835 fu stabilito dal governo, che i titoli fondati sulla visita di Monsignor De Ciocchis non hanno bisogno di una nuova intitolazione. — Vedi sopra sulle intitolazioni delle mense arcivescovili ec.

Giova in fine per i diritti del regio patroeato inserire il seguento R. rescritto: —Mieistero e R. Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici 1 ripartimento degli affari di Sicilia, e. 645.—A S. E. signor Marchese delle Favare Luogotaeeete geeerale le Sicilia—*Eccellenza*—Ho rassegnato a S. M. il rappotto di V. E. del 1° dicembra dello acorso aeeo 1828 riguardanta le seguenti cieque fondazioni cioè la prima nella chiesa di Saeta Maria Maddalena le Buccheri istituita dal sacerdote D. Lazzaro Viglia eel 1685: la secoeda istituita colla atessa chiesa da Maddalena Viglia nel 1687: la terza istitulta nella chiesa aezidotta dal mentovato D. Lazzaro Viglia nel 1694: la quarta istiteita eella chiesa medesima dal sacerd. D. Simone Vaurga nel 1701: la quieta finalmeeta istituita eella cbiesa di Santa Elia in Mazoca da Salvadore Lompar.

E la M. S. eel Consiglio ordieario di Stato del dì primo del correnta mese si è degnata dichiarare uniformemeete al parere di V. E. — 1. Che la foedazione sotto titolo di Saeta Elia istituita da Salvadora Lompar nella cbiesa rurale dello atesso nome del territorio di Mazzara, è ue vero beeeficio ecclesiastico, semplice soggetto ie origine a patronato laicale, e che le quattro sopra notate foedazioni istituita da diverai autori eelle chiese di Santa Maria Maddalena di Buccheri sono mere cappellanie laicali sottoposte anche in origiea al dritto elettivo laicale. — 2. Che trovandosi disciolte e soppreese le due confratereite del SS. Sacramento di Mazzara e di Saeta Maria Maddaleea di Buccheri il dritto di patroeato sul beneficio di S. Elia che spettava alla prima s'intende da ora devoluto alta R. coroea e che il dritto elettivo su di qnelle cappellaele in Buccheri che apparterrebbe alla seconda, dovrà del pari essere devoluta alla regalia all'epoca in cui è chiamata la coefraternità di S. Maria Maddalena. — 3. Che per modo di regola debba reputarsi devoluto alla R. Corona ogni dritto di patronato, ed ogni dritto elettivo, che per lo addietro avesse potuto rappresentarsi da simili confratereite, e da qualunque corpo morale che in qualsivoglia modo si trovasse estieto e disciolto, senza cbe possano le commissioei amministrative comunali prendere la meeoma legereeza le obbietti che rientrano eegli emineeti dritti e nelle supreme prerogative della R. Corona.—*Nel R. nome lo partecipo a V. E. perchè si serva farne l'uso conveeiente*—Napoli 7 settembre 1829—Firmato *M. Tommasi*.

Pag. 453. *par. 2, de R. et Metropolitanas ecclesias Monregalensis origins et statu ec.*

È da osservarsi che eel dodici luglio 1775, Pio papa VI a domanda di Ferdinaedo Borbone unì l'arcivescovado di Morreale a quello di Palermo per togliere i tanti dissidii che da molto tempo araeo passati fra i rispettivi arciveacovi, e per costruire ancora legni da guerra onde dalle ievasioni prossime fosse premunita la Sicilia; e quindi per più anei rimasero unite le due cure: ma il parlamento tenutosi in Palermo nel 1778, facendo coeoscere che difficilmente poteasi prestar cura ad amendue le diocesi, ne implorò eovellamente la separazioee. le consegneeza il Monaroa chiese dalla giueta di presidenti e coesnltore lo espedieete secondo cui eel suo coeveeevole decoro ai rimettesse la diocesi morrealese, e non venisse insiememente privata Sicilia da quel sussidio cha la bolla di Pio VI avea veduto in mira nell'autorizzare la riunione, ed umiliatisi dalla giunta i modi cos-

rispondenti, si chiesero gli oracoli del Pontefice perchè dividesse le diocesi, ed esso con sua bolla che incomincia *Imbecillitas umanae mentis*, a 17 marzo del 1802 accordò la grazia con istabilire una competente assegnazione al prelato, e descrisse l'uso del restante dei frutti di quella mensa.

Pag. 454, e pag. 462. *Cum dominia etiam in temporalibus.... donata fuit* sino a pag. 463.

Cotale dominio dell'Arcivescovo nelle cose temporali in Morreale ed in Bisacquino, Piana dei Greci, Montelepre e Giardinelli oggi non ha sussistenza da che venne abolita in Sicilia la feudalità, e nell'ordine amministrativo civile e nel giudiziario la podestà dal sovrano è accordata ai laici solamente, ed in osservanza dell'articolo 20 dell'ultimo concordato gli arcivescovi ed i vescovi sono circoscritti nel perimetro degli oggetti e cause spirituali.

Pag. idem. *Dioecesis augusta est ec.*

Questa diocesi di Morreale messa anche al paragone della tre nuove stabilite in Nicosia, Piazza e Caltagirone è più piccola: ma nientemeno è così culta nella istruzione della gioventù, che gareggia colle altre antiche e popolose diocesi della nostra Sicilia: qui è uopo far plauso generale alle studiose premure dell'ottimo prelato vivente Monsignor Balsamo, oggi presidente egregio della Commessione dello insegnamento.

DIOCESI DI MORREALE

Num. d'ord.	Nome dei Comuni in ordine alfabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchis	A qual Distretto appartengono	A qual Valle appartengono.	Popolazione al 1798	Popolazione al 1831	Osservazioni
1	Bisacquino	Busachinum	Corleone	Palermo	6412	8193	Ha una elegante Chiesa maggiore, in cui sono 12 canonici con Areiprete.
2	Camporeale	Campus realis	Alcamo	Trapani	950	2041	Edificato nel 1779.
3	Corleone	Corleo aut Corileo	Corleone	Palermo	12527	13788	Ha un bel tempio in cui officiano 24 canonici insigniti; si fa gloria del Cappuccino Fra Bernardo prodigio di penitenza.
4	Giardinello	Jardinellum	Palermo	Idem	396	438	
5	Montelepre	Mons leporis	Idem	Idem	3000	2724	L'Arcivescovo di Morreale vi edificò una torre.
6	Morreale	Mons regalis	Idem	Idem	12776	12903	
7	Parco	Parcus	Idem	Idem	2131	2633	Questa torre con quella di Partinico e con tutte le rendite di S. M. di Altofonte fu amministrata dal Tribunale del R. Patrimonio: ed al 1799 fu aggregata alla R. Commenda della Magione.
8	Piana dei Greci	Plana Grecorum	Idem	Idem	5000	5976	Nella numerazione presente non si distinguono greci a latini così detti.
9	S. Giuseppa li Mortilli	S. Joseph	Idem	Idem	987	4093	Cominciò a fabbricarsi nel 1779 dal Marchese della Sambuca.

N. B. *Bronte nell'epoca del De Ciocchis appartenea alla diocesi di Morreale, come altresì bal 1788 siccome nota Burigny. Dopo fu aggregato alla diocesi di Messina: infine fu dismembrato al 1816; e compone uno dei comuni della nuova diocesi di Catania.*

Pag. 459, par. 7. *De.... Curia ec.*—È meritevole in questo luogo ricordare dal titolo R. *de dignitatis ecclesiasticis* la prammatica prima del 31 luglio 1747 che prescrive appartenere al capitolo la scelta del vicario e degli altri componenti la curia arcivescovile, in sede vacante, come qui appresso.

Pag. par. 4 *De ministris divini cultus.*—Qui s'osserva che i preti stabiliti nella Cattedrale di Morreale avendo richiesto l' insegne canonicali, discussa la causa avanti la giunta dei presidenti e consultore si definì il contrario, e si negò l'*Exequatur* alla bolla pontificia del 1741 che le accordava. Fu altresì nel 1782 dalla medesima risoluto di chiamarsi il Collegio dei diciotto ministri, permettendosi solamente di essere nominati i 18 prebendati.

Intanto circa la concessione d'insegne ai capitoli potrai leggere il Pirri, ma circa al dritto di concessione è duopo attenersi alle disposizioni che si citano.—A 4 gennaro 1803 la suprema giunta dei vescovi propose ed indi fu stabilito spettare al pontefiae Romano concedere l'uso dell'insegne ponteficali, come il bacolo, l'anello, la mitra ec. e però ai vescovi l'uso delle insegne corali e minori, come l'almuzio, il rocchetto, la cappamagna ec. con doversi premettere il permesso di S. M.: questo affare indi venne a discussione, ed in contrario allegandosi parecchie decisioni della sacra congregazione, come nella causa di Otranto del 1612 quella di Torino del 1641 ed ostando la decisione nella causa Sorana del 1712, attendeasi una definitiva. Però in questi ultimi anni la successiva pratica disciplinare col real governo ha fatto conoscere ad evidenza doversi premettere una determinazione del Monarca. E per non allegare le diverse concessioni avveratesi a tempo del marchese Tommasi per varii comuni di Napoli, crediamo più opportuno alla bisogna ricordare l'ultima concessione fatta dalla beneficenza dell'augusto Ferdinando II gloriosamente regnante al clero di Alimena, con rescritto del 5 aprile 1837.

APPENDICE AL VOLUME SECONDO

VALLIS NEMORUM

È a proposito far sapere secondo Fazello (dec. 1. lib. 19. c. 1. 2. e seg.) avere i Saraceni ripartita la Sicilia in tre valli, con dare a ciascuna il nome di una città, Mazzara, Noto, e Demona. Ebbe nome di Val Mazzara la parte occidentale di Sicilia o dal castello o dal fiume Mazzaro, o da Mazzano generale saracenico secondo la considerazione di Tolomèo *(de situ Siciliae.)* Questa regione ha molti siti precipiti, orridi, sterili e senz'alberi.—Il Val di Noto ebbe questa denominazione dal Castello di Neeto situato nell'altezza di quei monti che sovrastano al *Pachino.* Questa regione è per lo maggiore intervallo sassosa ed ha i monti più piccoli degli altri siciliani, ma nientemeno le campagne sono assai feconde, grasse ed erbose. Il Valle di Demone è così detto o dalla piccola città di Demona o Demenna che più non esiste (non curando la opinione di altri che tirano la etimologia dai demoni stanziati nel monte Etna) o dalla caratteristica della regione stessa piena di montagne altissime di balze, di colli e di una più marcata elevazione, ed ove grandiose selve e folti boschi l'adombrano: e quindi con una ragione titola questo Valle il R. visitatore Monsignor De Ciocchis *Vallis Nemorum.*

Tant'è che i Normanni conquistatori di Sicilia non fecero alcun mutamento alla triplice ripartizione summentovata. Gli Svevi vi si uniformarono solo con questa differenza, che vi presedessero due magistrati supremi titolati i *Gran Giustizieri* l'uno al di quà, e l'altro al di là del fiume Salso: e ciò fu seguito dai monarchi Aragonesi. Al termine del secolo quattodecimo si aggiunse una quarta valle col nome di *Agrigentina* e di Ennese: ma fu di corta durata, anzi cessò dell'intutto dopo taluni anni di re Martino, ritornandosi alla divisione antica delle tre Valli governate da unico vicerè. Perdurò quella denominazione fino all'epoca da cui si determina la nostra rigenerazione amministrativa civile, appunto quando Ferdinando I. al dì 11 ottobre 1817 in un suo decreto al titolo 1. num. 4 e seguenti determinava « dal primo di gennaro 1818 le tre grandi Valli di Mazzara, di Noto, e di Demone dei Reali domini al di là del faro saranno divise in sette Valli minori, ed amministrate da sette Intendenze colle seguenti denominazioni ».

Intendenza di Palermo
- Messina
- Catania
- Girgenti
- Siracusa
- Trapani
- Caltanissetta

Che saranno distribuiti (num. 5.) fra le cennate sette Intendenze i 23 distretti che compongono i suddetti Reali domini—Le isole adjacenti (num. 6.) saranno considerate come comuni dei distretti più vicini—Che saranno (num. 7.) capo-

luoghi dell'intendenze e capoluoghi dei distretti le città rispettive, dalle quali l'intendenze ed i distretti prendono il nome — Che i confini delle intendenze (num. 9.) saranno quelli dei distretti onde sono composti e i confini dei distretti quelli dei comuni — Che insorgendo quistioni di confini fra più comuni, esse saranno esaminato dal consiglio d'intendenza. Quando i comuni, fra i quali è nata la quistione appartengono a più intendenze, l'esame si farà da quel consiglio che sarà designato dal Luogotenente Generale. Il risultato dell'esame del consiglio sarà proposto alla risoluzione dello stesso Luogotenente Generale (1).

DIOCESI DI PATTI

Num. d'ord.	Nome dei Comuni in ordine alfabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchis	A qual Distretto appartengono	A qual Valle appartengono.	Popolazione al 1798	Popolazione al 1831	*Osservazioni*
1	Alcara	Alcara de Fusis	Patti	Messina	1394	1780	Appartenea in fendo alla mensa Arcivescovile di Messina.
2	Brolo	Brolus	Idem	Idem	599	735	
3	Capri	Capris	Idem	Idem	508	526	
4	Caronia	Caronia	Mistretta	Idem	1691	1783	
5	Castanea	Castania	Patti	Idem	2100	2288	
6	Ficarra	Ficarra	Idem	Idem	1826	1932	
7	Floresta	Floresta	Idem	Idem	900	809	
8	Frazzanò	Frazzanum	Idem	Idem	—	1082	Fu omesso nella numerazione del 1798. Ha un monastero di Padri Basiliani fondato dal Conte Ruggieri.
9	Galati	Galatis	Idem	Idem	1791	1813	
10	Giojosa	Jojusa	Idem	Idem	3508	3632	Appartenea in fendo alla mensa vescovile di Patti.
11	Librizzi	Libritum	Idem	Idem	1200	1476	Idem
12	Longi	Longis	Idem	Idem	1211	1364	Vi è una Grancia dei padri Basiliani.
13	Martini	Martini	Idem	Idem	527	493	
14	Militello	Militellus	Idem	Idem	3520	3527	Vi è unito il casale di Santa Agata.

(1) Vedi la nostra prima tavola statistica della circoscrizione nuova di Sicilia.

Num. d'ord	Nome dei Comuni in ordine alfabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchis	A qual Distretto appartengono	A qual Valle appartengono	Popolazione al 1798	Popolazione al 1831	Osservazioni.
15	Mirto	Myrtus	Idem	Idem	1000	1018	Vi è un monistero di monaci Basiliani.
16	Montagnareale	Montaneareale	Idem	Idem	1886	2029	
17	Naso	Nasua	Idem	Idem	4326	6226	
18	Oliveri	Oliveris	Idem	Idem	179	603	
19	Pirajno	Piraianum	Idem	Idem	3833	3115	
20	Raccoja	Raccudia	Idem	Idem	1903	1812	Ha una casa di padri Basiliani.
21	Sanfratello	Sanfradellos	Mistretta	Idem	4124	5895	Fuori l'abitato vi sono tre Romitaggi, al riferire di Sacco.
22	Sammarco	S. Marcus	Patti	Messina	1500	1574	Ha una Collegiata di tre dignità, e dodici canonici.
23	Sampietro sopra Patti	S. Petrus Pactarum	Idem	Idem	2559	2829	
24	Santissimo Salvatore	SS. Salvator	Idem	Idem	430	1090	Metà era in diocesi di Patti, e metà in quella di Messina.
	SS. Salvatore del monistero di S. Marco		Idem	Idem	630		
25	Sinagra	Sinagra	Idem	Idem	1230	1554	
26	Sorrentino	Surrentinum	Idem	Idem	370	260	
27	Tortorici	Tortoricis	Idem	Idem	4000	5543	Ha una Collegiata di tredici canonici.
28	Ucria	Ucria	Idem	Idem	1800	2293	

N. B. Con Bolla pontificia data in Roma il dì 21 marzo 1822, e munita del corrispondente Regio Exequatur il dì 31 maggio 1823, furono dismembrati dalla Diocesi di Messina, ed aggregati a questa di Patti ventiquattro Comuni; mentre componeano la diocesi pattese, Patti, Sorrentino, Montagnareale, Librizzi, Giojosa, Naso, e metà del Santissimo Salvadore.

Pag. 3. par. 1. *De Ecclesia Cathedrali ec.*

Accrescono il pregio di questo Duomo, due statue marmoree che rappresentano l'una la Ss. Vergine, e l'altra S. Bartolomeo Apostolo; ed un bel sepolcro di marmo bianco della Contessa Adelaide madre del gran Ruggiero.

Pag. 13 lin. 18. *In Cappellanos amovibiles ad nutum.* —Si coglie qua l'occasione di ricordare il R. rescritto del 23 settembre 1825 per l'osservanza della regola che le così dette cappellanie amovibili non possono formar titolo di sagro patrimonio.

Vedi sopra, le disposizioni circa a patrimonio sagro.

Pag. 23. *Quod tempore Sedis vacantis etc.*

La tassa Innocenziana è stata superiormente scritta; che perciò puoi consultare anche per questo articolo. Solamente qua è uopo riferire le seguenti disposizioni, quando vacano le sedi vescovili — 1° Circolare — A' regii procuratori presso le amministrazioni diocesane — Avendo io de varii rapporti di regii procuratori rilevato o che si eran posti sotto sequestro delle amministrazioni diocesane i proventi delle curie nella vacanza delle sedi vescovili, o che almeno si pensava di sequestrarli, mi formai il dubbio se fosse o pur no, in regola il sequestro di questo cespite, e lo proposi al Ministro degli affari ecclesiastici— Nel discuterlo si è osservato, che qualunque fosse stato il sistema dell'antico monte frumentario su questo articolo, si tratta di un cespite avventizio, il quale dee far fronte a tutte le spese necessarie al mantenimento delle curie, che questo cespite nella maggior parte dipende dalla condotta e dalla fede del cancelliere; e degli ufficiali subalterni, e che ad evitare ogni irregolare diminuzione, sarebbe d' uopo di controlli e di verifiche, l'imbarazzo delle quali potrebbe ordinariamente non venir compensato dal residuo netto, che anderebbe nelle casse delle amministrazioni diocesane—Quindi si è determinato che le amministrazioni diocesane non abbiano a prendar veruna cura de' proventi in quistione, e di lasciarne al vicario capitolare la libera disposizione sia per la curia stessa, sia per usi che meglio saprà suggerire la religione, la pietà, e la commiserazione dovuta a' poveri delle diocesi. —Le ne do avviso, signor regio procuratore, affinchè ove occorra, provocherà l'amozione del sequestro su questo articolo d'introito, e nelle circostanze n'eviterà l'apposizione.—Napoli 25 agosto 1819.—*Pel Segret. di Stato, Min. delle Finanze impedito F. Amati.* —2° Ministeriale di Napoli 10 marzo 1827—Al vicario capitolare di Tropea. — In riscontro delle ulteriori osservazioni da lei manifestate con rapporto del 7 febbraro ultimo, sono a ripeterle che il salario del cancelliere e degli altri impiegati della curia non può gravitare sulle rendite di codesta mensa vescovile, ma deve essere a carico dei proventi della curia medesima — *Pel Consigliere Ministro di Stato Min. Segr. di Stato degli affari eccles. impedito* il Direttore *A. Franco.*

Pag. 71. *S. R. Visitatio S. Mariae de Tyndaride ec.*—Questo ritiro di cinque sacerdoti, oltrechè merita la commendazione dell'istitutore, dovrebbe eccitare la emulazione negli altri comuni e negli ecclesiastici, che assai edificherebbero col buono esempio, e con una specie di vita canonica approssimantesi a quella dei

chierici antichi in questi tempi assai scabrosi per i sacri ministri e per la religione; nè il nostro pietoso governo, tutelare per altro del sacro ministerio, sarebbe lontano di proteggere tali istituti.

Pag. 71. par. 1. *Major inde Cappellanus sc.* — Nota prima di tutto l'Abbazia di S. Lucia *nullius dioecesis*, essere stata conferita a Scipione Arduino nominato dal Re dal papa Clemente XIII senza far parola della cappellania maggiore. Ed il documento ne è XIV. Kal. Ian. 1767. Trascritto dall'opera di Stefano Di-Chiara. *De capella regis Siciliae sc.*

2° Osserva che Scipione Arduino cappellano maggiore per la sola città e solo distretto di S. Lucia fu istituito dal Re, che si riservò il diritto di conferire in appresso l'ufficio di cappellano maggiore per tutto il regno di Sicilia con tutti i diritti e le prerogative annesse. Il documento è del 9 luglio 1768 presso Stefano di Chiara come sopra.

3° Emmanuele Rao abbate di S. Lucia assume il titolo di cappellano maggiore, come segue:

Nos U. J. et S. T. Dr. D. Emmanuel Rao Torres, patritius panormitanus ex principibus Cubae Regalis, Dei ac S. Sedis Apostolicae gratia Abbas praelatus ordinarius deliciosae fidelisque urbis S. Luciae ejusque dioecesis, S. S. R. majest. utriusque Siciliae regis in hoc fidelissimo regno cappellanus major cum exercitio in utraque Signatura referendarius apostolicus regiusque consiliarius etc. — Dilecto nobis in Christo filio clerico Stanislao Rampulla panormitano dioecesano hujus urbis S. Luciae salutem in Domino sempiternam, Tibi etc. Dat. S. Luciae in Abbatiali palatio hodie 22 mensis septembris 1776. — Emmanuel Ab. Prael. Ordin. S. Luciae — De mandato Illum. et Revm. domini mei praelati — S. D. Dionisius Vasari Canc. Mag. not. — Ex originali existente in Canc. M. C. archiep. hujus felicis et fidelis urbis Panormi. — Dall'opera succitata di Stefano Di-Chiara pag. 181.

4° Previo esame si definiscono, e con regio dispaccio dei 24 Giugno 1813 si confermarono i dritti spettanti al prevosto di S. Lucia come unico parroco di quella Chiesa e di quel territorio —

Pag. 72. *Parvam habet dioecesim etc.*

Questa piccola quasi diocesi è come segue:

Num. d'ord.	Nome dei Comuni in ordine alfabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchis	A qual Distretto appartengono	A qual Valle appartengono	Popolazione al 1798	Popolazione al 1831	*Osservazioni*
1	Gualtieri	Gualteria	Messina	Messina	1800	1969	Governato nello spirituale da un Arciprete.
2	Pace 1.	Pax 1.	Idem	Idem	300		Governato da un Cappellano curato eletto dall'Abate del monistero dei Benedettini in Messina, e confermato dall'abate di S. Lucia.
3	Sanfilippo	S. Philippus	Idem	Idem	500		Ha una badia di regio padronato.
4	S. Lucia	S. Lucia.	Idem	Idem	4633	6276	Sede del regio Abate e Prelato.
5	Soccorso	Succursus	Idem	Idem	300		Governato nello spirituale da un Parroco.

Pag. 78. *Bona et redditus lin. 10 solvit civitas sive universitas.*

DIOCESI DI MAZZARA

Num. d'ord.	Nome dei Comuni in ordine alfabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchis	A qual Distretto appartengono	A qual Valle appartengono	Popolazione al 1798	Popolazione al 1831	Osservazioni
1	Aquaficara o acqua della Ficarra C. C.	Ficarra	Castroreale	Messina	354	—	Si distingue da Ficarra propriamente detto che appartiene alla diocesi di Patti.
2	Alì	Aleum	Messina	Idem	1370	1852	È nella quasi diocesi dell'Archimandrita.
3	Antillo C. S.	Antillus	Castroreale	Idem	1000	—	È un casale di Savoca quasi diocesi dell'Archimandrita, popolazione mille circa.
4	Artelia C. M.	Artalia	Messina	Idem	470	—	Governato da un economo Curato.
5	Barcellona C. C.	Barcellona	Castroreale	Idem		9818	Nel 1798 formava con Castroreale unico comune; ma ora è unito con Pozzo di Gotto. Ha un monte di Pietà con rendita considerevole.
6	Bavuso	Bavusum	Messina	Idem	543	710	
7	Bifia C. C.	Bafia	Castroreale	Idem	664	—	Si ignora il tempo della sua edificazione.
8	Bordonaro C. M.	Bordonarum	Messina	Idem	1000	—	Idem
9	Briga C. M.	Briga	Idem	Idem	240	—	Idem—Ha un' Abbazia di S. Maria in Commenda.
10	Calatabiano	Calatabianum	Catania	Catania	1600	2032	Ha una badia di regio padronato sotto titolo di S. Filippo d'Argirò, ed un gran priorato sotto l'invocazione di S. Croce.
11	Calatamita C. C.	Calatamita	Castroreale	Messina	196	—	S'ignora la sua origine.

Num. d'ord.	Nome dei Comuni in ordine alfabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchis	A qual Distretto appartengono	A qual Valle appartengono	Popolazione al 1798	Popolazione al 1831	Osservazioni
12	Calispera o Contessa C. M.	Calispera	Messina	Messina	500	—	Si ignora la sua origine—Ebbe però il nome di Contessa da 3 matrone messinesi, le quali vi morirono con odore di santità—Vi è un bel quadro di Polidoro da Caravaggio, che rappresenta le Stimmati di S. Francesco di Assisi.
13	Cammari inferiore C. M.	Camaris inferior	Idem	Idem	600	—	Si gloria di aver dato nascita al gran giureconsulto Andrea di Bartolomeo.
14	Cammari superiore C. M.	Cammaris superior	Idem	Idem	200	—	
15	Cannistra C. C.	Canistra	Castroreale	Idem	335	—	Ha una chiesa sacramentale sotto titolo di S. Giobbe.
16	Carcaci	Carcacia	Nicosia	Catania	251	134	Fondato nel decimo ottavo secolo da Vincenzo Paternò Castello.
17	Casalnuovo	Casale novum	Castroreale	Messina	1351	1302	
18	Casalvecchio C. S.	Casale vetus	Idem	Idem	3633	1717	In quasi diocesi dell' Archimandrita. — Governato nello spirituale da dieci Cappellani Eddomadarii.
19	Castania C. M.	Castania	Messina	Idem	1500	—	
20	Castiglione	Castilionum	Catania	Catania	2847	3838	Fu patria di Filoteo de Homodeis pregevole nella storia delle cose siciliane.
21	Castrorao C. M.	Castrum rao	Idem	Idem	92	—	Ha un cappellano curato. Era al 1818 nella valle di Messina.
22	Catarratti	Catarractis	Messina	Messina	150	—	Governato nello spirituale da un cappellano curato.
23	Cavaleri	Cavaleris	Idem	Idem	—	—	È uno dei piccoli casali di Rametta.

Num. d'ord.	Nome dei Comuni in ordine alfabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchis	A qual Distretto appartengono	A qual Valle appartengono	Popolazione al 1798	Popolazione al 1831	Osservazioni
24	Centineo C. C.	Caotineum	Castroreale	Messina	295	—	
25	Condrò	Condronum	Messina	Idem	834	760	Governato da un parroco.
26	Cumia inferiore C. M.	Cumia inferior	Idem	Idem	140	—	Governato da un cappellano curato.
27	Cumia superiore C. M.	Cumia superior	Messina	Idem	250	—	
28	Curcuraci C. M.	Cuscuracium	Idem	Idem	800	—	Ha Curcuraci una badia di regio Padronato, chiamata la *Grotta*.
29	Divieto C. M.	Divetum	Idem	Idem	60	—	Governato dal cappellano curato del casale di San Giorgio del Gesso.
30	Faro C. M.	Pharum	Idem	Idem	1800	—	Governato da un parroco.
31	Fiumedinisi	Flumen Dionysii	Idem	Idem	2133	2811	Ha un monte per maritaggi
32	Fiumefreddo	Flumen frigidum	Catania	Catania	500	709	Governato dall' arciprete di Calatabiano.
33	Forza d'Agrò	Fortalitium	Castroreale	Messina	1754	1704	
34	Francavilla	Francavilla	Idem	Idem	2840	2923	Ha tre parrocchie.
35	Furnari	Furnaris	Idem	Idem	1422	1395	Governato da un parroco.
36	Gala C. C.	Gala	Idem	Idem	547	—	Questo casale si crede formato sin dai tempi dei Greci che dominarono in Sicilia.
37	Galati C. M.	Galatis	Messina	Idem	330	—	
38	Gallodoro	Gallus aureus	Castroreale	Idem	410	930	
39	Gazzi C. M.	Gazis	Messina	Idem	600	—	

Num. d'ord.	Nome dei Comuni in ordine alfabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchis	A qual Distretto apparten-gono	A qual Valle apparten-gono	Popo-lazione al 1798	Popo-lazione al 1831	Osservazioni
40	Gesso o Jbisò C. M.	Gypsum	Messina	Messina	1150	—	
41	Giampileri C. M.	Jampileris	Idem	Idem	800	—	
42	Graniti	Granitis	Idem	Idem	1266	—	Governato da un economo curato di Taormina.
43	Gualteri	Gualteris	Idem	Idem	1800	1969	
44	Guidomandri	Guidamandris	Idem	Idem	432	645	
45	Gaggi	Gaggis aut Xaggis	Castroreale	Idem	460	390	
46	J Giardini	—	Messina	Idem	—		Borgate che terminano nella punta di S. Elia.
47	Italia	Itala	Idem	Idem	989	1065	In quasi diocesi dell'Archimandrita.
48	Lardaria C. M.	Lardaria	Idem	Idem	700	—	
49	Leocadi o Locadi C. S.	Locadium	Castroreale	Idem	350	390	In quasi diocesi dell'Archimandrita.
50	Limina	Limina	Idem	Idem	1007	897	
51	Linguagrossa	Linguagrossa	Catania	Catania	2507	3705	In questo numero si comprendono i 92 abitanti di Castroreale.
52	Malvagna	Malvagna	Castroreale	Messina	937	1123	Ha una badia di regio padronato sotto titolo di S. Caterina.
53	Mandanici	Mandanicis	Messina	Idem	857	906	
54	Mascali	Mascalis	Catania	Catania	13705	17749	Vi si comprende il quartiere detto Giarre lontano da Mascali due miglia.
55	Massa S. Giorgio	Massa S. Georgii	Messina	Messina	630	—	
56	Massa S. Giovanni	Massa S. Joannis	Idem	Idem	262	—	

Num. d'ord.	Nome dei Comuni in ordine al fabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchis	A qual Distretto appartengono	A qual Valle appartengono	Popolazione al 1798	Popolazione al 1831	Osservazioni
57	Massa S. Lucia	Massa S. Luciae	Messina	Messina	340	—	
58	Massa S. Nicola	Massa S. Nicolai	Idem	Idem	150	—	
59	Mazzarrà	Mazzarrà	Castroreale	Idem	730	900	
60	Melia	Melia	Idem	Idem		—	Piccolo casale.
61	Messerio C. S.	Misserium	Idem	Idem	200	—	In quasi diocesi dell'Archimandrita
62	Messina	Messana	Idem	Idem		—	Sede di un arcivescovo, capitale del Val Demone, capoluogo di Val Messina.
63	Milazzo	Milatium	Messina	Idem	6320	9206	
64	Milici C. C.	Milicia	Castroreale	Idem	422	—	Ha un cappellano curato eletto del gran Priore di S. Giovanni di Malta residente in Messina.
65	Mili inferiore C. M.	Milis inferior	Messina	Idem	700	—	
66	Mili superiore C. M.	Milis superior	Idem	Idem	500	—	Ha un monastero di pade Basiliani fondato dal conte Ruggiero.
67	Mojo	Mojus	Castroreale	Idem	401	369	
68	Mola	Mola	Idem	Idem	680	752	Ha un economo curato eletto dall'arciprete di Taormine.
69	Molino C. M.	Molendinum	Messina	Idem	300	—	
70	Monforte	Monsfortis	Idem	Idem	2100	2701	
71	Mongiuffi	Moniofflus	Castroreale	Idem	1409	1578	Idem.
72	Motta Camastra	Motta Camastrae	Idem	Idem	1390	1653	
73	Nasari	Nasaris	Idem	Idem	270	—	

Num. d'ord	Nome dei Comuni in ordine alfabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchis	A qual Distretto appartengono	A qual Valle appartengono	Popolazione al 1798	Popolazione al 1831	Osservazioni.
74	Noara o Novara	Noara	Castroreale	Messina	4762	5596	Ha due monti di Pietà per varie opere pie.
75	Paca II	Pax	Messina	Idem	400	—	
76	Pagliara	Palearia, et Jugaria	Idem	Idem	1146	1454	
77	Piedimonte	Pesmontia	Catania	Catania	1408	3377	
78	Porto salvo C. C.	Portus salvus	Castroreale	Messina	511	—	
79	Pozzo di gotto	Puteus gothi	Idem	Idem	3639	5314	Fa con Barcellona unico comune.
80	Protonotaro C. C.	Protonotarium	Idem	Idem	290	—	
81	Rametta	Rametta	Messina	Idem	2630	3051	Ha un ospedale di poveri infermi.
82	Randazzo	Randatiom	Catania	Catania	4487	5220	Vi sono tre parrocchie collegiate, ed uno spedale per gli infermi poveri, ed esposti.
83	Roccafiorita o Rocca	Roccaflorida	Messina	Messina	1748	2154	
84	Roccalumera	Roccæ alumera	Idem	Idem	1271	2136	
85	Roccavaldina o Valdina	Roccavaldina	Idem	Idem	857	473	Ha un economo curato aletto dall'arciprete di Rametta.
86	Rocella I	Auricella, et Rocella	Castroreale	Idem	2550	2474	
87	Rodi	Rhodis	Idem	Idem	840	—	Idem.
88	Salice	Salix	Messina	Idem	600	—	
89	S. Clemente	Sanctus Clemens	Idem	Idem	400	—	
90	S. Filippo	Sanctus Philippus	Idem	Idem	500	—	

Num. d'ord.	Nome dei Comuni in ordine alfabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchis	A qual Distretto apparten-gono	A qual Valle apparten-gono	Popo-lazione al 1798	Popo-lazione al 1831	Osservazioni
91	S. Filippo inferiore C. M.	Sanctus Philippus inferior	Messina	Messina	260	—	
92	S. Filippo superiore C. M.	Sanctus Philippus superior	Idem	Idem	554	—	Nella parrocchia si ammirano due belli quadri del pennello di Polidoro.
93	S. Gregorio lo Gibiso C. M.	Sanctus Gregorius de Gypso	Idem	Idem	1400	—	Ha un monastero di Basiliani eretto dal conte Rugiero.
94	S. Martino C. M.	Sanctus Martinus.	Idem	Idem	534	—	
95	S. Michele C. M.	Sanctus Michael	Idem	Idem	222	—	
96	S. Paolo C. C.	Sanctus Paulus	Castroreale	Idem	224	—	
97	S. Pietro di Monforte C. M.	Sanctus Petrus de Monforte	Messina	Idem	3906	—	
98	SantaDomenica	Sancta Dominica	Idem	Idem	400	—	Ha un curato eletto dallo arciprete di Valdina.
99	SantaDomenica C. M.	Idem	Idem	Idem	400	—	
100	Santa Lucia C. M.	Sancta Lucia	Idem	Idem	330	—	
101	Santa Lucia	Idem	Idem	Idem	4633	6276	Sede di un regio abbate. Vi è un seminario, ed uno spedale per infermi poveri.
102	Santa Margarita I. C. M.	Sancta Margarita	Idem	Idem	260	—	
103	Santissima Annunziata C. M.	SSma. Annunciatio	Idem	Idem	600	—	Ha un monastero di padri Basiliani sotto il titolo del SS Salvatore dei Greci. Ha un cappellano curato.

Num. d'ord.	Noma dei Comuni in ordine alfabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchis	A qual Distretto appartengono	A qual Valle appartengono	Popolazione al 1798	Popolazione al 1831	*Osservazioni.*
104	Santa Venera C. M.	Sancta Venera	Castroreale	Messina	220	—	Ha un cappellano curato eletto dalla regia città di Castroreale.
105	Santo C. M.	Sanctus	Messina	Idem	330	—	Ha un monastero di padri Basiliani.
106	S. Antonio C. C.	Sanctus Antonius	Castroreale	Idem	290	—	
107	S. Stefano C. M.	Sanctus Stephanus	Messina	Idem	768	—	
108	Santo Stefano di Briga	Sanctus Stephanus de Briga	Idem	Idem	900	921	
109	Santo Teodoro	Sanctus Theodorus	Mistretta	Idem	1030	—	Ha un arciprete.
110	Saponara, con Sampiero Saponara	Saponara	Messina	Idem	2224	278	Ha un curato eletto dall'arciprete di Rometta.
111	Savoca	Savoca	Castroreale	Idem	2810	3283	In quasi diocesi dell'Archimandrita.
112	Scaletta	Scaletta	Messina	Idem	607	764	
113	Serro C. M.	Serrum	Idem	Idem	400	—	In quasi diocesi dell'Archimandrita.
114	Sicaminò	Sicaminò	Idem	Idem	205	188	
115	Soccorso	Succursus	Idem	Idem	300	—	Appartiene in diocesi di S. Lucia n.
116	Spadafora	Spatafora	Idem	Idem	263	475	Vi è una parrocchia dedicata a S. Giuseppe, ed un forte castello di figura quadrilatara.
117	Taormina	Tauromenium	Castroreale	Idem	3068	3929	Vi è una collegiata officiata da dodici canonici, da sei vicarodieri, e da un arciprete che è la prima dignità della collegiata, a cui appartiene nominare i canonici in qualunque vacanza ciò avvenga.

Num. d'ord.	Nome dei Comuni in ordine alfabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchis	A qual Distretto apparteugono	A qual Valle appartengono	Popolazione al 1798	Popolazione al 1831	Osservazioni.
118	Torre di faro C. M.	TurrisPhari	Messina	Messina	900	—	
119	Tremisteri I C. M.	Trimisterium	Idem	Idem	244	—	
120	Tripi	Tripis et strepinm	Castroreale	Idem	1725	1446	Vi è un arciprete.
121	Valdina	Valdina	Messina	Idem	857	473	
122	Venetico	Veneticum	Idem	Idem	810	830	Ha un castello isolato ed inaccessibile situato sopra un vivo sasso.
123	Zaffaria C. M.	Zaffaria	Idem	Idem	400	—	

Pag. 115, Jura—*Jus creandi capitaneus ec.*

Pag. 118 *Baronia Boli* lin. 2, *merum mistumque imperium ec.*—Questa signoria dall'arcivescovo, a somiglianza degli altri vescovi e prelati di Sicilia, traeva origine dalla così detta *feudalità*, la quale era in energia anche dopo la visita di Monsignor De Cicchis. Intanto in quell'epoca si conobbe assai bene, come osserva Cantalupo (1) l' aristocrazia feudale nata dalla sciagure dei popoli, basata sul sistema d'inamovibilità, ed indivisibilità, difesa dalla propria forza, colorita da privilegi e concessioni, rendersi più insoffribile coll'orgoglio dei nobili. Carlo più grande di Cesare che venne e vinse de' barbari, osservò ponderò e distrusse la barbarie baronale, col permettere che i dazi fossero rilevati colla stessa proporzione su' beni dei signori, come su quelli degli altri sudditi, e che ognuno avesse il dritto di tradurli in giudizio. Dippiù Cesare lasciò ai barbari il modo di riaversi, ma Carlo ne tolse alla barbarie baronale pure la speranza, coll'erigire sulla sua rovina istituzioni diametralmente opposte. Introdusse fra l'altre cose l'uso del *catasto* al 1740. Dichiarò nel 1749, che avessero eguale diritto ad essere venduti i frutti delle terre baronali, e quelli de' Burgensatici. » Nè il figlinolo Ferdinando fu lontano a seguire le orme dell'augusto suo genitore: e mentre in Napoli facea ricomprare dalle università le giurisdizioni baronali acquistate con contratti di compra e vendita, e le faceva caricare nel prezzo della vendita de' feudi, abilitando la di costoro alienazione in porzioni distinte, e col pagamento a lunghe scadenze; in Sicilia il vicerè Caracciolo preparava l'ultima ruina, ed i baroni infatti fuggivano da Palermo, come nota il principe Scordia (2), per sottrarsi dal *cipiglio* e dal sussiego del Caracciolo loro avverso nemico.... che favoreggiando sempre la classe infima della società, volle rivolgersi a tutti i diritti, i dazi, le prestazioni che i baroni esigeano; e quelli che non furono comprovati con titoli autentici vennero aboliti, non ammettendo in loro prò neanco il lungo e continuato possesso ». Il sistema introdotto andavasi sviluppando, e tornato infatti da Vienna in Napoli il re Ferdinando IV, colla regina Maria Carolina d'Austria, abolì alcuni diritti, o meglio abusi feudali, ed ordinò nel 1791, che nella vendita de' beni dovuti al fisco fosse stata soppressa la qualità o il titolo feudale. E la stessa occupazione militare seguendo principii identici pubblicava per ordine di Giuseppe Bonaparte la legge per l'abolizione della feudalità a 2 agosto 1806. Da quell'epoca varie disposizioni ebbero luogo—A 2 giugno 1807 si aboliva l'azione a domandare gli arretrati dei dritti feudali. A 9 novembre 1807 s'istallava la commessione incaricata di giudicare del merito de' dritti proibitivi aboliti dalla legge del 2 agosto 1806, e dei dritti doganali.—Ad 11 novembre 1808 si dichiarava le decisioni della suddetta commessione essere inappellabili in quanto alla legittimità de' titoli prodotti da' possessori: e per lo compenso ad essi dovuto essere soggette ad approvazione superiore. Ad 11 novembre 1807 e 11 febbraro 1809 istituita una commessione feudale con determinarsi le facultà.—A 15 febbraro 1808 tutti i posessori di dazii sul consumo,

(1) *Rapida enunciazione del sistema legislativo delle due Sicilie* ec. Napoli 1830.
(2) Considerazioni ec. pag. 550 e 551.

o sull'introduzione del pesce di mare entro terra, e ciascuno ch'esercitava diritti proibitivi di pesca nel Fucino, dovere esibire alla commessione feudale i titoli di tali diritti; e si dichiarava i dritti proibitivi di pesca sul mare, e qualsivoglia dritto da essi derivante cessare di esistere all'epoca della legge abolitiva della feudalità. — A 20 giugno 1808 i debitori delle prestazioni e rendite feudali in derrate venire autorizzati a domandarne la commutazione in canoni pecuniari e redimibili. —A 16 ottobre 1809 aboliti i dritti di *pascolo* e di *fida*, che i baroni esercitavano su fondi posseduti dai privati, delle prestazioni e delle decime surrogate a tali dritti. —A 16 ottobre 1809 abolivasi il casalinaggio, o dritto de' baroni di riscuotere una prestazione da' loro vassalli che aveano case ed abitazioni: e con altro decreto di stessa data ristretto il dritto, che in provincia di Lecce aveano i baroni in esigere la decima dei prodotti — A 17 gennaro 1810 assegnavansi le regole e formalità da osservarsi per ottenere la commutazione permessa col mentovato decreto. — A 3 luglio 1810, i commessarii per la divisione dei demanii erano anche incaricati dell'esecuzione delle sentenze della commessione feudale; e questa facoltà poi accordate agl'Intendenti. — A 6 agosto 1810 i secondogeniti potere dimandare la conversione in capitali de' vitalizii loro dovuti sugli *exfeudi* a condizione di farne la dnmanda fra sei mesi, avvertivasi. — Li 17 ottobre 1811 le disposizioni del succitato decreto applicarsi agli aventi causa dei baroni in provincia di Lecce. — A 9 luglio 1812, e 22 luglio 1813, quei che aveano ritratto danno dalle sentenze della commessiona feudale, o dalla divisione dei demanii, poter reclamare una indennità dai loro autori; e sottoposte all'esperimento di conciliazione le azioni di regresso fondate su dette cause contro il fisco, prefiggendosi il 20 settembre 1813 per ultimo termine a produrre le ragioni (1). Precisamente per Sicilia si dispose lo che segue: Nella costituzione del 1812 pubblicata fra noi solennemente in gennaro 1813 si determinò al capitolo 1. della feudalità, o diritti e pesi feudali, parag. 1° « Abolita la feudalità, come fu definito nelle basi della costituzione allo art. 12. da S. M. sanzionato, gli abitanti di qualunque comune saranno considerati di ugual diritto e condizione, e tutte le popolazioni del regno saranno governate colla stessa legge comune del regno. parag. 2° Cesseranno tutte le giurisdizioni baronali, e non ostante qualunque privilegio, saranno cessati tutti li *meri* e *misti imperi* senza indennizzazione ai possessori. parag. 3° Saranno in correlazione disgravati i baroni di tutti i pesi annessi all'esercizio di giurisdizione della custodia del territorio e responsabilità de' furti, della conservazione delle carceri e castellani, delle spese occorrenti pe' detenuti, e di ogni altra gravezza annessa. parag. 4° Cesseranno in conseguenza nei baroni gli uffizi di maestro notaro di corta, di Bajolo, di Acatapano ed altri provenienti dalla giurisdizione signorile. Gl'introiti o gabelle di tali uffizi resteranno a vantaggio dello stato per le necessarie spese dell'amministrazione di giustizia; quante volte però le maestre notarie non siano dipendenti da mero diritto signorile, ma per causa onerosa, in tal caso si dovrà

(1) Queste superiori disposizioni di un governo intruso si sono da noi espresse per conoscersi la connessione di principj simili in materia di feudalità.

compensare il capitale. parag. 5° Non vi saranno più gli attribuli feudali di servizio militare, d'investiture, di relevio, di devoluzione a favore del fisco, di decima e tal feudale, di diritti di grazia e di mezz'annata, e di altri di qualunque denominazione inerente ai feudi, parag. 6° Cessando la natura e forma de' feudi, tutte le proprietà, diritti, e pertinenze in avanti feudali, rimaner debbono, giusta le rispettive concessioni, in proprietà *allodiali* presso ciascun possessore. parag. 7° Conserverà ognuno i titoli ed onori, che sinora sono stati annessi agli aventi feudi, e de' quali ha goduto, trasferibili questi ai suoi successori. — A capitolo 2. parag. 1° Il parlamento in correlazione de' principi stabiliti di sopra, ed in dilucidazione dell' art. 13 delle basi della costituzione, dichiara che la mano in avanti baronale cesserà, ma che ciascun possessore di feudi di qualunque natura per la facile esigenza de' crediti abbia il diritto di sequestrare ed impedire che si estraggano sul momento dal gabelloti, censualisti, terraggeri e coloni, prodotti ed animali dal fondo, con adirsi intanto la giurisdizione ordinaria del luogo perchè provveda in giustizia sul spegno, inteso il creditore e debitore. parag. 2° Le angherie e perangherie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di galline, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione i prodotti dello stesso, e tutte le opere personali e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a signore. — 9. Tolta qualunque opposizione di semplice prerogativa signorile, resterà ciascun comune e cittadino nella libera facoltà di erigere ed usare de' molini, trappeti, forni, fondachi, bettole ed altri; resteranno però illesi e conservati in ciascun barone i diritti che gli competono per ragione di pertinenza di suolo, di dominio territoriale, di proprietà di fiume, salti d'acqua e simili, giusta le rispettive concessioni. — A 11 maggio 1814 si interdisse ai possessori de' fondi gravitati di prestazioni feudali in derrate il cangiare la coltura senz'avvertirne prima i proprietari, e senza domandare la commutazione. — A 11 ottobre 1815 con legge si accordò agli emigrati in Sicilia il ricorso civile avverso i giudicati della commessione feudale. — A 11 dicembre 1816 si confermò l'abolizione della feudalità per le due Sicilie, dichiarandosi di essere cessata al di là del faro nel dì 2 giugno 1813. — A 11 dicembre 1817 legge, ed a 17 sett. 1817 decreto, che dichiarano i dritti esercitati dall'amministrazione della contèa di Mascali sotto la denominazione di fumo di calce, di decima su' canali, di piccoli due per ogni rotolo di pesce, rimanere aboliti per sempre. — A 3 gennaro 1826. La commessione feudale incaricata a decidere le cause dei baroni e delle comuni sotto la passata occupazione di Napoli, nel pronunziare le sue decisioni adottò sedici principi, sulla base dei quali fondò costantemente i suoi giudizii ed i suoi ragionamenti.

DIOCESI DI NICOSIA

Num. d'ord.	Nome dei Comuni in ordine alfabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchi	A qual Distretto appartengono	A qual Valle appartengono.	Popolazione al 1798	Popolazione al 1831	Osservazioni
1	Alimena	Alimena	Cefalù	Palermo	3376	3155	
2	Bonpietro	Bonus Petrus	Idem	Idem	—	1732	Fu omesso nella numerazione del 1798 perchè aggregato a Petralia Soprana.
3	Bronta	Brontes	Catania	Catania	9153	8871	Bronte appartenea pria a Morreale, e poi a Messina. Ha un buon seminario di studi di lettere umane.
4	Capizzi	Capitium	Mistretta	Messina	3484	3531	
5	Castelbuono	Castrum bonum	Cefalù	Palermo	7080	6090	Vi è un priorato di regio padronato sotto il titolo di Santa Anastasia.
6	Cerami	Ceramium	Nicosia	Catania	3667	4590	
7	Cesarò	Cesaredium	Mistretta	Messina	3220	3372	
8	Gagliano	Galianum	Nicosia	Idem	2886	3513	
9	Gangi	Engyum	Cefalù	Palermo	9352	7948	
10	Geraci	Heracium	Idem	Idem	3364	2775	
11	Maletto	Malectum	Catania	Catania	1600	2130	
12	Marianopoli	Marianopolis	Caltanissetta	Caltanissetta	—	1136	Questo comune fu dimenticato nella numerazione del 1798.
13	Nicosia	Nicosia	Nicosia	Catania	12064	13151	Debbe gloriarsi con ragione del famoso Francesco Testa poi arcivescovo di Morreale.
14	Petralia soprana	Petralia superior	Cefalù	Palermo	4718	4586	
15	Petralia sottana	Petralia inferior	Idem	Idem	6351	4123	
16	Resuttano	Rebaisuttanum	Caltanissetta	Caltanissetta	2372	2731	

Num.° d'ord.	Nome dei Comuni in ordine alfabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchia	A qual Distretto appartengono	A qual Valle appartengono	Popolazione al 1798	Popolazione al 1831	*Osservazioni*
17	Santomauro	S. Maurus	Cefalù	Palermo	4212	4190	
18	Santodaro, o S. Teodoro	S. Theodorus	Mistretta	Messina	1000	1332	
19	Sperlinga	Sperlinga	Nicosia	Catania	1439	1871	Vi sono incluse 230 anime di Villadoro, giusta l'ultima statistica.
20	Troina	Troyna	Idem	Idem	7001	7408	Il conte Ruggieri vi fondò il primo vescovado, poi soppresso. La decorano tre badie, due di regio padronato sotto i titolo di S. Michele, e di S. Elia de Gubulo, e l'altra sotto la invocazione di S. Antonio.
21	Villadoro	Villa anri	Idem	Idem	230	—	È unito alla numerazione di Sperlinga, secondo la statistica ultima.

Pag. 342. *Abbas curet ad balnea Aly* *ec.* —

Oltimo provedimento del regio visitatore per questi bagni efficacissimi pe' dolori articolari: onde con ragione cantò il poeta Francesco Flaccomio nella sua Sicelide:

Dat calida effosia aegroto balnea aneris.
Litus Alytanum.

Pag. 392. *Onera missarum lin. 23 et confessionale recipiatur ad formam S. Caroli.* — Essendo ripetuto da Monsignor De Ciocchis questo articolo, abbiamo creduto conveuevole citare che è nella celebre opera *Acta Mediolanensis Ecclesiae* tom. 1. p. 499 edit. 1754.

Pag. 481. *Episcopatus Cephaludensis ecclesiae, Jurisdictio spiritualis et temporalis. ec.*—*Jurisdictio meri et mixti imperii* ec. —Qua sono applicabili le nozioni espresse circa l'arcivescovo di Morreale e di Messina. Quindi dichiararsi in questo luogo ancora non avere più il vescovo di Cefalù giurisdizione di mero e mialo imperio negli exfeudi e ne' beni episcopali, non godere del jus di appello della curia laicale non più esistente; mentre altro non vi è che il giudicato di circondario, essendovi stato soppresso il giudicato d'istruzione come negli altri capi di distretto.—Non ha più luogo ne' consigli municipali, nè per se, nè per lo mezzo del suo vicario generale; nè ha preminenza veruna nella compera de' comestibili; nè privilegio di accordare cittadinanza, nè di eleggere il giudice, mentre appartiene la scelta al Sovrano.

Pag. 482. lin. 36, e lin. 493. parag. 3°. *Capitolumque habet, quatuor dignitatibus et octo canonicis constans ec.*—A proposito di capitolo, dignità e canonici, è utile sapere le disposizioni seguenti—A 22 novembre 1766 Ferdinando IV, ordinò che le dignità e i canonici privativamente rappresentino il capitolo e siano superiori ai partecipanti. Questi sono tenuti prestare ai canonici il servigio in *divinis* nè possono mai occupare gli stalli di quelli. Gli affari capitolari di giurisdizione e preeminenze, e che riguardano diritti di capitolo si risolvono da' canoniei solamente. Al primo agosto 1772, le dignità ed i canoniei privativamente rappresentano il capitolo, e ad essi soli appartiene l'elezione del vicario capitolare e di ogni altro uffiziale per lo governo della chiesa e del capitolo, ed il risolvere tutti gli affari capitolari di giurisdizione, preeminenze o governo. Ai 3 luglio 1773. I canonici nel recitare le ore canoniche debbono osservare la disciplina della chiesa. A 28 gennaro 1775 ordinò il Re che i preti non partecipanti intervenir dovessero nelle conferenze de' casi morali, e nelle prediche dei loro vescovi senza abili corsli, e che nelle processioni intervenir debbano con abiti proprii e corsli.

Pag. 482, lin. 38, *diocesis mediocris est.* —

Questa diocesi va ad essere presentata come l'altre in quadro statistico come segue:

DIOCESI DI CEFALU'.

Num. d'ord.	Nome dei Comuni in ordine alfabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchis	A qual Distretto appartengono	A qual Valle appartengono	Popolazione al 1798	Popolazione al 1831	Osservazioni
1	Alia	Alia	Termine	Palermo	3855	4036	
2	Aliminusa	A miousa	Idem	Idem	709	942	
3	Capofeliee, o Roccella	Campus felix vel Roccella	Cefalù	Idem	441	396	Si distingue da Roccella della diocesi di Messina.
4	Caltavuturo	Calatavultu-rum	Termine	Idem	3984	3716	
5	Castelluccio	Castelluci-um	Mistretta	Messina	1702	1749	
6	Cefalù	Cephaledis Urbis	Cefalù	Palermo	8937	8793	Il vescovo di Cefalù è suffraganeo dell' arcivescovo di Messina.
7	Collesano	Colesanum	Idem	Idem	2875	3403	Ha due badie date in commenda sotto i titoli di S. Maria il Pedale, e di S. Maria de Burgitabus.
8	Gratteri	Gratterium	Idem	Idem	1787	1784	Il re Manfredi diede questa terra in feudo alla chiesa metropolitana di Palermo: ma al 1628 ne fu investito Alfonso Ventimiglia.
9	Isnello	Isnellus ant Asinellus	Idem	Idem	2084	2632	
10	Lascari	Lascaris	Idem	Idem	500	600	
11	Mistretta	Mitystra-tum	Mistretta	Messina	8050	11137	
12	Meotemag giore	Mons major	Termine	Palermo	5867	5882	Sarco notò 60 sacerdoti, 36 dei quali insigniti di Almuzio.
13	Motta d'af fermo	Motta affer-mi	Mistretta	Messina	1854	2087	Ha una badia in commenda sotto il titolo di S. Maria de' Sparto.
14	Pettineo	Pephinaeum	Idem	Idem	2020	1683	
15	Polizzi	Politium	Cefalù	Palermo	3936	5473	Ha una commenda di regio padronato.

Num. d'ord.	Nome dei Comuni in ordine alfabetico	Nome dei Comuni secondo De Ciocchis	A qual Distretto appartengono	A qual Valle appartengono	Popolazione al 1798	Popolazione al 1831	*Osservazioni.*
16	Pollina	Polina	Cefalù	Palermo	1267	1624	Vi è un monte di Pietà per varie opere pie.
17	Reitano	Regritanum	Mistretta	Messina	745	755	
18	S.Stefano di Camastra	S.Stephanus	Idem	Idem	2090	2987	
19	Scillato	Xillatum	Cefalù	Palermo	200	282	
20	Sclafani	Sclaphanus	Termine	Idem	916	675	
21	Tusa	Tusa	Mistretta	Messina	3308	3548	Nelle sue contrade sono rimarchevoli tre Abazie date in commenda, di S. Giorgio di Tusa, Santa Maria de Palatiis e Santa Maria di Alto Piano.
22	Valle dolmo	Vallis ulmi	Termine	Palermo	4252	3987	
23	Vallelunga	Vallis longa	Caltanissetta	Caltanissetta	3987	3701	

N. B. Il *Finale* messo da De Ciocchis nella diocesi di Cefalù non si considera in distinta numerazione.

Pag. 491, par. 1. *de episcopa lin. 7. de preeminentia.*

Gli onori da rendersi agli arcivescovi e vescovi furon determinati colla seguente ministeriale:—Napoli 20 giugno 1827—Agli Ordinarii dei reali dominii.—Dopo la risoluzione presa da S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 3 del prossimo passato maggio, e da me comunicato al Ministro Segretario di Stato della guerra e marina in data dei 9 del suddetto mese, con cui venne ordinato che relativamente agli onori militari da rendersi al cardinale arcivescovo di Napoli si praticasse il solito, senza farsi innovazione veruna, mi ha il suddetto Ministro Segretario di Stato partecipato che posteriormente Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato dei 29 dello stesso mese di maggio si è degnata risolvere che agli arcivescovi cardinali si rendano gli onori di tenenti generali, agli arcivescovi quelli di maresciallo, ed ai vescovi quelli di brigadieri, ben'inteso però nel perimetro delle proprie diocesi.—Lo partecipo a V. S. Ill. e Rev. per sua intelligenza e regolamento.—*Pel Cons. Min. di Stato, Min. Segr. di Stato degli affari eccl. impedito— Il Dirct.*—A. Franco—

Pag. 492 par. 2. *De vicario generali*—Uscirono varii rescritti intorno il vicario generale dei vescovi ed ordinarii dei luoghi, ed intorno al vicario capitolare.

Circa il primo, il re Carlo Borbone determinò a 7 marzo 1743 un forestiero del regno non potere essere vicario generale. A 14 giugno 1755 la carica di vicario generale incompatibile con quella di penitenziero. A 3 febbraro 1758 essere anche incompatibile colla cura delle anime, come pure quella di provicario generale, imperciocchè oltre la residenza è improprio che uno dopo avute le notizie del foro penitenziale se ne abbia ad avvalere nel foro contenzioso. Ed il re Ferdinando determinò a 16 giugno 1764 la rimozione dei curati della carica di vicario generale risultarne dall'essere la cura delle anime incompatibile col vicariato. A 15 novembre 1766 un diocesano non poter essere vicario generale. A 16 febbraro 1771. Dove sia tenue la rendita della mensa vescovile, dispensare il Re che la carica di vicario generale s'eserciti da un diocesano. A 19 marzo 1774. Il vicario del metropolitano non avere diritto di spedire ordini al vescovo suffraganeo, e non potere al medesimo dirigerli, ma alla curia suffraganea: nè potere comminare pene spirituali nemmeno contro i vicarii e cancellieri delle curie vescovili, non ostante qualunque stile formolario per lo addietro praticato come abusivo, ed esorbitante dal diritto canonico e dalla polizia del regno, da non tollerarsi in avvenire: proibirsi ancora l'ammettersi appello dalla citazione ad *informandum*, nè dal mandato ingiunto al reo, il quale si presenta spontaneamente.

Intorno al secondo rescrisse il re Ferdinando a 23 maggio 1761 il vicario capitolare non potere far visita della diocesi, spedire dimissorie per ordinazioni in virtù di facultative di Roma e tener concorsi per le proviste delle parrocchie vacanti. Gli si stabilisce l'onorario di ducati dieci al mese, e di carlini trenta al cancelliere con condizione che i diritti della curia si conservino per lo vescovo successore. A 13 dicembre 1766 il vicario capitolare non dottorato potere esercitare col voto di un assessore privilegiato e comprovato in regno. A 27 giugno

1767, proibirsi ai vicarii capitolari la vestizione dei chierici durante il tempo della sede vacante. A 19 settembre 1767, come pure la promozione dei nuovi ecclesiastici. Essi non alterino la disciplina, nè lo stato della chiesa e de' cleri della diocesi, ma lasciano tutte le cose nello stato in cui si trovano fino al prelato novello. A 19 febbraro 1774, morto il vescovo, il vicario capitolare ed il capitolo procedano all'inventario dello spoglio del defunto prelato secondo li reali ordini generali, per indi farsene l'uso conveniente, dal vescovo successore, e con intelligenza del Re (1).

Pag. 492 lin. 10 *a cancelleriaa officialibus ec.*—Il re Carlo Borbone a 11 dicembre 1739 aveva rescritto, l'officio di cancellieri delle curie vescovili (2) essere incompatibile colla cura delle anime. Imperciocchè oltre l'essere un offizio da esercitarsi dai laici, sarebbe improprio che uno dopo intese le persone e avute le notizie nel foro penitenziale, dovesse sentirle e farne uso nel foro contenzioso.

Pag. 502 lin. 15 e seg. *Porro damnas... Juratorum, capitanei ec. abusum ec.*—Non solamente debbono in chiesa stare a capo scoverto gl'impiegati non militari, ma sono proibiti di altre distinzioni. Così il re Carlo a 22 marzo 1775 ordinò gli amministratori delle università non potere pretendere di tenere in chiesa banchi fissi, nè cosa che formi tosello, nè l'incenso dal canonico apparato, e la pace del prete assistente, ma solo da un cherico vestito di cotta: nè li medesimi poi siano tenuti nelle funzioni pubbliche e solenni andare a prendere il vescovo dal suo palazzo, bastando che lo ricevano alla porta maggior della chiesa, ove il vescovo è tenuto darli l'acqua benedetta. A 24 luglio 1757. In chiesa il magistrato, e gli amministratori della università *pro tempore* solamente tenere distinzione nella nobiltà privata. A 20 luglio 1757. Fuori del magistrato e degli amministratori del pubblico nessun altro godere prerogativa e distinzione nelle chiese.—Ed il re Ferdinando prescrisse a 17 maggio 1760, nelle cattedrali stia fisso lo scanno col panno e regale insegna in cui debba sedere il tribunale, ed il preside seder debba nella sua sedia collo strato e pradella. A 28 febbraro 1761, li giudici regii nelle funzioni pubbliche e reali tener luogo distinto uguale ai governatori. A 18 giugno 1763, nelle chiese non potersi tenere banchi particolari, ma si provvegga di un competente numero di banchi piccoli o scanni per tutti, e non per particolari famiglie; nè praticarsi privativa preeminenza fra qualsivoglia persona, ma la maggior pompa o minore dipendere dai parenti ed eredi, sempre però nei limiti della cristiana modestia, e non eccedendo la forma dei rituali ecclesiastici. A 9 luglio 1763, accadendo controversia per le onorificenze, prerogative ec. de' secolari in chiesa, il giudizio spettare al giudice laico.

Pag. 503 lin. 42. *Jura ut dicunt* di boscaglia e boscajuolo ec.—Su di ciò è importante il conoscere il Real Rescritto dei 17 dicembre 1836 così concepito: —*Eccellenza*—Con rapporto dei 24 dello scorso ottobre ha V. E. manifestato che in occasione di varii ricorsi nei quali si annunziava che continui e irregolari tagli

(1) Vedi superiormente le disposizioni circa a proventi dei vicarii capitolari.

(2) Vedi sopra ciò che si rapportò circa a curia ecclesiastica.

commetteansi nei boschi appartenenti alla mensa vescovile di Cefalù, avendo la soprintendenza generale di strade e foreste fatto riconoscere, lo stato degli exfeudi di Tudino e Gangeria, l'E. V. trovasi di avere sin da giugno di quest'anno ordinato alla suddetta sopraintendenza che non prendesse alcuna ingerenza su di una porzione di terra in detti exfeudi d'origine boscosa, la quale trovasi coltivata da tempo anteriore al 1815, e sparsa d'alberi di ulive. In quanto all'altra porzione di terre negli exfeudi medesimi che prima eran boscose, che poi furon senza permesso ad abusivamente disboscate e messe a coltura, e che dal 1822 in qua non più coltivate sono ormai tornate ad essere boscose, l'E. V. è stata d'avviso di conservarsi le medesime boscose, e di non condiscendersi in conseguenza alla domanda del disboscamento fattane dal vescovo, e ciò per la veduta generale di conservare e migliorare i pochi boschi esistenti, onde rendere meno sensibile la mancanza di legname che per difetto appunto di boschi, e di foreste si sperimenta in Sicilia, con ritenersi per norma in casi simili il divieto che verrebbe dato al vescovo di Cefalù per lo disboscamento delle terre in quistione onde potersi opportunamente applicare.—S. M. a cui ho ciò rassegnato, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato degli 11 del corrente di approvare la disposizione data da V. E. per la prima porzione di terre, ed il di lui avviso per le altre — Nel Real nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.—Napoli 17 dicembre 1836 —Ed io nel detto Real nome le partecipo ciò per l'uso che ne risulta—Palermo 13 febbraro 1837.—*Il principe di Campofranco.*

FINE DEL VOLUME QUARTO.

Indice

—



